

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI SAPPADA PLODN



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N.3

ELAB. 02 (Testo coordinato alle varianti n. 1-2-3)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SCHEDE DI ATTUAZIONE

Il professionista incaricato:
Dott. Pian. PAOLO DE CLARA

Consulente:
p.i. GRAZIANO TRAVAINI

INDICE GENERALE

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)
- ART. 2 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
- ART. 3 – RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI (articolo stralciato)
- ART. 4 – TUTELE PAESAGGISTICHE RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 5 – CARATTERI DELLA NORMATIVA
- ART. 6 – DEROGHE E TOLLERANZE
- ART. 7 - DEFINIZIONI
- ART. 8 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE
- ART. 9 – CAMPO DI ELASTICITA' DEI P.R.P.C. / P.A.C.
- ART. 10 - EDIFICABILITA'
- ART. 11 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
- ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
- ART. 13 - DESTINAZIONI D'USO
- ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE
- ART. 15 – ZONA OMOGENEA A (A1-A2)
- ART. 16 – ZONA OMOGENEA B 1 – RESIDENZIALE DI TIPO INTENSIVO
- ART. 17 – ZONA OMOGENEA B 2 – RESIDENZIALE DI TIPO SEMINTENSIVO
- ART. 18 – ZONA OMOGENEA B 3 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
- ART. 19 – ZONA OMOGENEA C1 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DELLE BORGATE
- ART. 20 – ZONA OMOGENEA C2 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE
- ART. 21 – ZONA OMOGENEA C3 – EDILIZIA SOVVENZIONATA – CONVENZIONATA O RESIDENZIALE PUBBLICA
- ART. 22 - COSTRUZIONI ACCESSORIE ALLA RESIDENZA
- ART. 23 - ZONA OMOGENEA D2.1 - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO
- ART. 24 - ZONA OMOGENEA D2.2 - PRODUTTIVA DI ESPANSIONE
- ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 – ZONA DI SERVIZIO ALLA VIABILITA' E AL TURISMO
- ART. 26 - ZONA OMOGENEA D4 – CAVE IN ATTIVITA' – CAVE DISMESSE – DISCARICHE
- ART. 26 Bis – NORME COMUNI ALLE ZONE E
- ART. 27 - ZONA OMOGENEA E1 AMBITI DI ALTA MONTAGNA (rupi boscate - incolto improduttivo)
- ART. 28 - ZONA OMOGENEA E2 AMBITI FORESTALI
- ART. 29 – SOTTOZONA E3 – PRATI ALTI-PASCOLI-ALTA VAL SESIS
- ART. 30 - ZONA OMOGENEA E4 AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO

- ART. 31 - ZONA OMOGENEA E4.1 AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO DI ALTA RILEVANZA AMBIENTALE
- ART. 32 - SOTTOZONA E4.2. AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO PRATI DI FONDOVALLE
- ART. 33 – NORME PER LA MANUTENZIONE - COSTRUZIONE O INSTALLAZIONE DI PICCOLI DEPOSITI AGRICOLI (BAITE – SCHUPF’N – CADON)
- ART. 34 – ZONE F - SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA
- ART. 35 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - SPAZI DI INERSCAMBIO – BALCONATE – AREE DI SOSTA – PARCHEGGI
- ART. 36 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - BALCONATA VERDE SULLE SORGENTI DEL PIAVE
- ART. 37 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - VIABILITA’ DI ACCESSO ALLE SORGENTI DEL PIAVE E AL PASSO DELLA DIGOLA
- ART. 38 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - VIABILITA’ MECCANICA CONTROLLATA E SENTIERISTICA
- ART. 39 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - PERCORSO-NAVETTA SORGENTI DEL PIAVE
- ART. 40 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA – PERCORSI TEMATICI
- ART. 41 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - MALGA, CASERA E PASCOLO PRATIVO
- ART. 42 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - RIFUGI ESCURSIONISTICI – RIFUGI ALPINI – BIVACCO – RICOVERO (L.R. 9.12.2016 – n. 21)
- ART. 43 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA – PIEVI E CAPITELLI
- ART. 44 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - FONTANE - ELEMENTI PUNTUALI SIGNIFICATIVI DA TUTELARE
- ART. 45 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - DOCUMENTI DELLA GRANDE GUERRA E PARCO STORICO TESTIMONIALE
- ART. 46 - ZONA OMOGENEA F1 – AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO - NATURALISTICO
- ART. 47 - ZONA OMOGENEA F1.1 – AMBITI A PRATO UMIDO
- ART. 48 - ZONA OMOGENEA F1.2 – AMBITI DI ELEVATO VALORE NATURALISTICO
- ART. 49 - ZONA OMOGENEA F1.3 – AMBITO FLUVIALE DEL PIAVE A SAPPADA
- ART. 49 bis - ZONA OMOGENEA F1.3a – AMBITI FLUVIALI AFFLUENTI DEL PIAVE IN FORRA
- ART. 50 - ZONA OMOGENEA F1.4 – AREALI
- ART. 51 - ZONA OMOGENEA F1.5 – ARENE DI CANTO E AREE DI RIPRODUZIONE
- ART. 52 - ZONA OMOGENEA F1.6 – PUNTI DI OSSERVAZIONE FAUNISTICA E DELLE MARMOTTE E PERCORSI ANTROPICI
- ART. 53 - ZONA OMOGENEA F2 – FRAGILITA’
- ART. 54 - ZONA OMOGENEA F2.1 – ZONE GEOLOGICAMENTE INSTABILI E MONUMENTI GEOLOGICI
- ART. 55 - ZONA OMOGENEA F2.2 – CORSI D’ACQUA – AMBITI TORRENTIZI
- ART. 56 - ZONA OMOGENEA F2.3 – SORGENTI – DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE

- ART. 57 - ZONA OMOGENEA F2.4 – SICUREZZA DELLE OPERE – STABILITA' DEI TERRENI
- ART. 58 - ZONA OMOGENEA F2.5 – PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
- ART. 59 – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE G
- ART. 60 - ZONA OMOGENEA G2.1 – ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
- ART. 61 - ZONA OMOGENEA G2.2 – ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE SOGGETTE A P.R.P.C. / P.A.C.
- ART. 62 - ZONA OMOGENEA G3 – AMBITO PER LO SCI NORDICO, ALPINO E PER GLI SPORT SULLA NEVE
- ART. 63 - ZONA OMOGENEA G3.1 – AMBITO PER PISTE ED IMPIANTI DI RISALITA
- ART. 64 - ZONA OMOGENEA G3.2 – BACINI DI ALIMENTAZIONE IDRICA E INNEVAMENTO PROGRAMMATO
- ART. 65 - ZONA OMOGENEA G3.3 – AMBITO PER LO SCI NORDICO – STADIO DEL FONDO
- ART. 66 - ZONA OMOGENEA G4 – CAMPEGGI ESISTENTI E IN PROGETTO
- ART. 67 - ZONA OMOGENEA G4.1 – AREA SOSTA CAMPER
- ART. 68 - ZONA OMOGENEA G5 – RETE DELL'OSPITALITA' DI SAPPADA
- ART. 69 - ZONA OMOGENEA G5.1 - TURISMO ALL'ARIA APERTA DI EIBEN
- ART. 70 - ZONA OMOGENEA G5.2 - SPORT ALL'ARIA APERTA DI CAMPETTI - GRANVILLA E SCI DA FONDO
- ART. 71 - ZONA OMOGENEA G5.3 – SPORT ALL'ARIA APERTA DI CAMPETTI - GRANVILLA E SCI DA FONDO – CLUB HOUSE – STRUTTURE DI SERVIZIO – STRUTTURE RICETTIVE – STRUTTURE PER LA RISTORAZIONE
- ART. 72 - ZONA OMOGENEA G5.4 – TURISMO ALL'ARIA APERTA – PIANI DEL CRISTO
- ART. 73 - ZONA OMOGENEA G5.5 – TURISMO ALL'ARIA APERTA – CRETТА
- ART. 74 - ZONA OMOGENEA G5.6 - SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE IN CORRISPONDENZA DELL'AREA EX CASERMA FASIL
- ART. 75 – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE S
- ART. 76 - ZONA OMOGENEA S1 – ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE
- ART. 77 - ZONA OMOGENEA S2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE, CIVILI E RELIGIOSE
- ART. 78 - ZONA OMOGENEA S3 – AREE ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT - ALL'APERTO/VERDE PUBBLICO/PARCO DI RIO MILPA
- ART. 79 - ZONA OMOGENEA S4 – AREA E IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 80 - ZONA OMOGENEA S5 – AREA PER PARCHEGGI
- ART. 81 - ZONA OMOGENEA S6 – CIMITERI
- ART. 82 - ZONA OMOGENEA S7 – AREA MUSEALE ALL'APERTO DI CRETТА
- ART. 83 - ZONA OMOGENEA TV – INFRASTRUTTURE A RETE DI INTERESSE PUBBLICO
- ART. 84 – DISCIPLINA DELLE NUOVE EDIFICAZIONI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
- ART. 85 – RINVIO ALLA NORMATIVA REGIONALE
- ART. 86 – PREVALENZA DELLE NORME
- ART. 87 – REGIME DI VINCOLO

ART. 88 – RACCOLTA FUNGHI

ART. 89 – IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI (EX LEGGI 1089/39 E 1487/39)

ART. 90 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLO STATO – INTESE

ART. 91 - ABROGAZIONE DI NORME (articolo stralciato)

ART. 92 - MISURE DI SALVAGUARDIA – ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A

INDICI URBANISTICI, INDICI EDILIZI, DEFINIZIONI GENERALI CON RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

ALLEGATO 1:

AMBITO 1

Località Bach - Riordino di Borgata Bach, articolazione e integrazione del “Centro”

AMBITO 2

Località Kratten-Soravia - Nodo di raccordo tra gli impianti – Palazzetto dello Sport – integrazione offerta turistico-ricettiva

AMBITO 3

Località Ecche - Area dell'ex Frantoio

AMBITO 4

Località Cima - La piazza di Cima Sappada

AMBITO 5

Località Eiben

AMBITO 6

Località RÖNER – MILPA - Sottozone 6.1 e 6.2

AMBITO 7

Località Cima – Colle Echile

AMBITO 8

Località Palù

AMBITO 9

Borgata Palu' - Zona di Degrado

AMBITO 10

Borgata Lerpa

ALLEGATO 2:

SCHEDATURA EDIFICI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA CON VOLUMETRIA SUPERIORE A 175 MC. NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO AGRICOLO

ALLEGATO 3:

SCHEDE DI CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DALLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PIANO D'AREA

ALLEGATO 3/A

DISCIPLINA EDILIZIA

ALLEGATO 4
SUSSIDI OPERATIVI

ALLEGATO 5
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE

ALLEGATO 6
MODULI PER SCHEDA TECNICO ANALITICA EDIFICI RURALI

ALLEGATO 7
ABACO SISTEMI COSTRUTTIVI EDIFICI RURALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)

1. Il territorio del Comune di SAPPADA è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni e ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
2. Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R. 23.02.2007, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla L.R. n°19 del 11/11/2009 dal relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.Reg. n°18 del 20/01/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Il territorio comunale è delimitato:
 - a) a sud, dal gruppo del monte Siera e della Creta Forata, dal gruppo del Creton di Clap Grande, nonché dalle piramidi della Creta Alta di Mimosias, tutte cime che dividono l'ampia vallata di Sappada dalla più profonda Val Pesarina;
 - b) a ovest dalle vette delle tre Terze: la Terza Grande, la Terza Media e la Terza Piccola;
 - c) a nord-ovest dalle frastagliate Creste del monte Ferro e del monte Lastroni;
 - d) a nord, alla fine della profonda Val Sesis, dal Monte Peralba e dal Monte Chiadenis;
 - e) per chiudersi a est, lungo la Val Degano, sulle linee del Monte Chiadin e il Col dei Mirtilli.
4. La logica del P.R.G.C. è quella di tutelare e meglio valorizzare il sistema alpino nel quadro generale della pianificazione europea all'interno della normativa della Regione del Friuli Venezia Giulia.
5. Gli obiettivi del P.R.G.C. sono:
 - a) la valorizzazione di un territorio ricco di saperi, cultura e tradizioni, ma con una specificità ancora penalizzata da una posizione ai margini del contesto regionale;
 - b) l'ottimizzazione delle risorse, dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, ove la tutela dell'ambiente naturale si concilia perfettamente con le esigenze socio-economiche della popolazione residente;
 - c) della pianificazione a livello transnazionale al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile.
6. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e, in pratica, con leggi sia comunitarie sia statali sia regionali, e atti aventi forza di legge.
7. Le presenti norme prevalgono, in materia di edilizia, su qualsiasi altro provvedimento regolamentare e/o normativo in precedenza emanato dal Comune inerente le aree ricadenti all'interno del P.R.G.C.

ART. 2 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Nel testo delle norme di attuazione del P.R.G.C., sono generalmente escluse citazioni di legge o fonti normative primarie, anche se resta inteso che l'attività urbanistica ed edilizia si attua con l'osservanza delle leggi generali e speciali della Repubblica Italiana, della Regione del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni vigenti e ogni altro provvedimento emanato successivamente all'adozione delle presenti norme.
2. L'osservanza di ogni fonte normativa primaria o prevalente su quella comunale deve essere sempre garantita dagli attori del processo edilizio e confermata nell'atto di "asseverazione" allegato alla pratica edilizia.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI (articolo stralciato)**ART. 4 – TUTELE PAESAGGISTICHE RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE**

1. All'interno del territorio comunale sono presenti i seguenti ambiti di tutela:
 - a) intero territorio in quanto dichiarato di notevole interesse pubblico ed è quindi stato sottoposto a tutela ambientale ai sensi della Legge 1497/1939 con decreto Ministeriale del 7 gennaio 1956 (ora art. 136, D.Lgs. 42/2004);
 - b) area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale: "Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio";
 - c) area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali: "Val Visdende".
2. Il territorio Comunale risulta altresì interessato dalle seguenti aree di tutela:
 - a) S.I.C. IT 3230006 "Val Visdende – Monte Peralba – Quaternà"
 - b) S.I.C. IT 3230085 "Comelico Bosco della Digola – Brentoni – Tudaio"
 - c) S.I.C. IT 3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico" (D.P.G.R. 241/2005)

Sulle aree incluse entro tali perimetri vigono le specifiche norme di tutela e salvaguardia.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è costituita la Commissione locale per il paesaggio, che obbligatoriamente è chiamata ad esprimersi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 5/2007. Tale parere non è obbligatorio nel caso di procedimento autorizzatorio semplificato.

ART. 5 – CARATTERI DELLA NORMATIVA

1. Le presenti norme si ispirano all'esigenza di consentire la migliore fruibilità della montagna da parte delle persone singole o associate, delle persone più deboli e di realizzare un ambiente di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico-edilizio quanto sotto il profilo ambientale, per la qualità e quantità di servizi e attrezzature idonee al miglioramento dell'offerta turistica complessiva.
2. Le norme definiscono le caratteristiche degli edifici e degli spazi scoperti, per concorrere a realizzare un'elevata qualità dell'ambiente alpino e del paesaggio e di conseguenza della vita, sia negli ambienti privati sia nelle attrezzature e nei servizi, pubblici e privati, per la collettività.
3. In applicazione delle norme di legge e di regolamento e in attuazione dei piani e programmi predisposti, spetta all'Amministrazione Comunale il compito di assicurare il libero e pieno svolgimento delle attività di gestione e fruizione degli edifici, di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, accertando che siano rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse relative, nonché vigilando sull'osservanza delle corrispondenti prescrizioni, anche con l'istituzione di un apposito presidio.
4. Il P.R.G.C. fornisce indirizzi sui possibili utilizzi ed interventi, restando inteso che è realizzabile ogni utilizzo o intervento che lo stesso espressamente non vieti, salvo i casi in cui la norma individui specificatamente gli utilizzi e gli interventi; in tali casi gli interventi specificati sono da considerare esclusivi. Salvo specifiche diverse disposizioni, sono sempre ammessi gli interventi di minore rilevanza sia del punto di vista dell'entità delle trasformazioni che delle funzioni, tenuto conto del valore assegnato agli stessi dal regime autorizzativo della L.R. 19/2009.

ART. 6 – DEROGHE E TOLLERANZE

1. L'Autorità Comunale, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale può derogare alle disposizioni del P.R.G.C. e delle Norme di Attuazione nei casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse – applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalla legge. ⁽¹⁾
2. L'Autorità Comunale, ha altresì facoltà di deroga in presenza di progetti di rilevante impegno architettonico che possano essere considerati prodotto del Genio Artistico contemporaneo, quando il progetto riguardi un'opera pubblica.

ART. 7 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e degli altri termini di carattere generale sono contenute nell'allegato A alle presenti norme.

ART. 8 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Il P.R.G.C. si attua attraverso:

1. Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (P.R.P.C./P.A.C.) di iniziativa pubblica o privata, ai sensi della L.R. 23.02.2007, N. 5 e del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 approvato con D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres e successive modifiche ed integrazioni.
 - 1.1. Essi possono essere assunti per finalità particolari regolate dalla:
 - L.R. 18/86 (Piani di recupero)
 - L. 167/62 (Piani per l'edilizia economica e popolare)
 - L. 865/71 (Piani per insediamenti produttivi)
2. Intervento diretto che consiste in:
 - Attività edilizia libera;
 - Attività Libera asseverata
 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
 - S.C.I.A. in alternativa al P.d.C.;
 - Permesso di Costruire (P.d.C.)
3. Il PRGC individua all'interno del territorio di fondovalle degli ambiti di progettazione urbanistica attuativa, all'interno dei quali gli interventi sono subordinati all'approvazione di un P.A.C. di iniziativa

⁽¹⁾ alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/2009, art. 35, comma 1:

“1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, anche agli indici e parametri previsti dagli strumenti di pianificazione regionale, al fine di promuovere lo sviluppo della rigenerazione urbana, migliorare le prestazioni energetiche e la sicurezza degli edifici possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale e fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, gli interventi, anche di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione, di rilevanza urbanistica ed edilizia, in qualsiasi zona omogenea, su edifici pubblici o di interesse pubblico o di pregio storico, monumentale o architettonico, da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.”

pubblica o privata nel rispetto delle disposizioni delle schede-norma dei cui all'allegato 1 e quelle delle zone omogenee interessate richiamate nelle suddette schede.

4. L'attuazione previa approvazione di un P.A.C. è pure prevista nelle zone A1 e A2 per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e demolizione e ricostruzione di fabbricati, anche se compresi all'interno della categoria d'intervento di ristrutturazione edilizia, nel caso in cui l'edificio interessato non sia disciplinato da una "categorie di interventi" di cui al comma 4.4, dell'art. 15.
5. Gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa comprendenti più proprietà, laddove le norme di zone consentono il ricorso alle unità minime d'intervento (UMI), il PAC, cui spetta la perimetrazione delle stesse, contiene un "Piano guida" atto a garantire l'autonoma ed immediata funzionalità delle reti ed infrastrutture previste dal PAC di ogni singola UMI, nonché una corretta e perequata distribuzione delle capacità edificatorie e delle spese di infrastrutturazione tra le diverse UMI. La perequazione può essere effettuata anche attraverso accordi negoziali a conguaglio.
6. Al fine dell'applicazione delle presenti norme e dell'art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. 086/Pres del 20.03.2008, nel caso di ambiti al cui interno siano presenti aree con vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero aree da assoggettare ad opere di urbanizzazione secondaria o ad esse assimilabili (viabilità o infrastrutture a rete non al servizio esclusivo dell'insediamento) previste dal PRGC da cedere al Comune, le proprietà che costituiscono l'ambito sono soggette ad una operazione perequativa in modo che non rilevi la loro collocazione all'interno dell'ambito, bensì la sola loro quota percentuale di superficie rispetto quella dell'intera area del PAC. A tal fine è necessaria l'attivazione di un "atto messa in comunione" delle proprietà in modo da neutralizzare la sperequazione che deriverebbe alle proprietà interessate da tali vincoli.

ART. 9 - CAMPO DI ELASTICITA' DEI P.R.P.C. / P.A.C.

1. Le previsioni di P.R.G.C. relative agli ambiti unitari soggetti a P.R.P.C. / P.A.C. possono utilizzare i gradi di modificabilità stabiliti dall'art. 63 quater della L.R. 5/2007 e s.m.i., sempre nel rispetto degli elementi invarianti quali norme aventi valore di obiettivi e strategie di qualità del PRGC eventualmente previsti dalle presenti norme.

ART. 10 - EDIFICABILITA'

1. L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme o, in carenza di disciplina, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.
2. Stralciato
3. La destinazione di un terreno a zona edificabile secondo il P.R.G.C. non conferisce il titolo di edificabilità qualora non esistano le opere di urbanizzazione primaria, ovvero non esista dal Comune la previsione di realizzarle nel triennio successivo alla concessione, oppure non esista l'impegno dei privati di realizzarle contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.
4. Ferme restando le deroghe previste per gli interventi a titolo precario, autorizzabili ai sensi dell' art. 20 della Legge Regionale 11.11.2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", in tutto il territorio comunale, con esclusione delle zone industriali ed artigianali, non è ammessa la realizzazione di manufatti, o parti di essi, non corrispondenti alla salvaguardia del decoro urbano quali box prefabbricati in lamiera o di altri manufatti similari, ivi comprese le serre destinate a magazzino o deposito attrezzi.
5. Ad eccezione della zona omogenea A è sempre ammessa l'installazione di serre stagionali di ridotte dimensioni ad uso familiare per ortaggi e piccoli frutti.

6. All'interno delle ZTO A del territorio comunale non trova applicazione l'Art. 20 della L.R. 11 Novembre 2009, n. 19, salvo gli interventi di cui alla L.R. 19, art. 16, comma 1, lettera k)⁽²⁾.
7. In merito all'applicazione dell'allegato A al DPR 13 Febbraio 2017, n. 31 per le ZTO A del territorio comunale si rinvia all'Art. 5 dello stesso per quanto riguarda il rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti in carenza del Piano Paesaggistico per il territorio Comunale di Sappada.
8. Fino all'adeguamento del P.R.G.C. di Sappada al Piano Paesaggistico Regionale saranno pertanto esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui alle voci A.1, A.2 ad esclusione dell'ultimo periodo, A.3, A.4, A.6, A.8, A.9, A.15, A.19, A.20, A.21, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31.
9. Per tutti gli articoli non espressamente citati si precisa che, indipendentemente dall'applicazione immediata del D.P.R. 31/2017, gli stessi intercettano competenze programmatiche e pianificatorie proprie dell'Amministrazione Comunale (commercio su aree pubbliche, cartellonistica, pubblicità, pulizia e decoro delle aree storiche, etc.) e che si rende necessario, per tali interventi, verificare:
 - a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
 - b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
 - c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica del territorio di Sappada.
10. Tutto questo al fine di rispettare l'Articolo 136 del Codice "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico". ⁽³⁾
11. In tutte le zone edificabili interne al centro abitato in caso di assenza del marciapiede stradale prospiciente o in caso che quest'ultimo abbia una larghezza inferiore a 1,50 m, è vietata la costruzione/ricostruzione di qualsiasi manufatto a una distanza inferiore di 1,50 m dal ciglio stradale esistente.
12. Fatte salve le previsioni del P.R.G.C. e delle N.T.A. è vietata qualsiasi edificazione sopra la quota di 1.350 metri sul livello del mare.
13. Tutti i terreni sopra la quota di 1.350 metri sul livello del mare non concorrono alla formazione della volumetria nel caso di imprenditori agricoli e neppure nel caso di recupero e/o ristrutturazione di antichi manufatti agricoli (schupfe).

⁽²⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/09: art. 16, comma 1, let. k):

"opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;"

⁽³⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: D.Lgs. 42/2004, art. 136:

"1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

ART. 11 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del Regolamento di Attuazione della L.R. 19/2009 D.P.Reg. 20/01/2012 n°018/Pres., sono:
 - Strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
 - Spazi di sosta e parcheggi esclusi i parcheggi di interscambio;
 - Nuclei elementari di verde;
 - Rete di fognatura;
 - Rete idrica;
 - Illuminazione pubblica;
 - Rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - Rete di distribuzione del gas;
 - Cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.
2. Le opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi del Regolamento di Attuazione della L.R. 19/2009 D.P.Reg. 20/01/2012 n°018/Pres., sono:
 - Strade di quartiere e di scorrimento;
 - Asili nido e scuole materne e dell'obbligo;
 - Istituti di istruzione superiore;
 - chiese ed altri edifici religiosi;
 - Impianti sportivi di quartiere;
 - Centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
 - Aree verdi di quartiere;
 - Opere, costruzioni ed impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi di interesse pubblico;
 - Sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.
 - centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie delle Borgate;
 - aree verdi e di pertinenza delle Borgate.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi previsti dalle norme del presente Piano Regolatore Generale Comunale sono definiti al CAPO I, art. 4 della L.R. n° 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - DESTINAZIONI D'USO

1. Le destinazioni d'uso degli immobili sono definite dall'art. 5 della L.R. 19/2009 ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/09, art. 5, comma 1:

“1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;

b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;

c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui all' articolo 22 della legge regionale 9

dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;

e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:

1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;

3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;

f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore, nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione;

g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici, magazzini, depositi e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;

i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b) ;

j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;

k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;

l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.
2. **Zona omogenea A.**
 - 2.1. Le parti del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
 - 2.2. Modalità di intervento per le costruzioni soggette a tutela.
 - 2.2.1. Le categorie di beni di particolare valore architettonico, storico o ambientale sono individuate nelle tavole di progetto con apposita grafia. Esse riguardano:
 - A.1** - gli edifici ed i complessi appartenenti alle antiche borgate di Sappada, così come individuate nell'Atlante dei Centri Storici della provincia di Belluno, dagli studi analitici eseguiti in occasione della redazione della Variante Generale del 2000 e successivamente confermati;
 - A.2** - gli edifici appartenenti ai complessi del "rifabbrico", cui va riconosciuta importanza testimoniale, con riferimento alle specifiche modalità di intervento pubblico e di innovazione tipologica urbanistica ed edilizia in area alpina veneta;
 - 2.3. Altri edifici, distribuiti nel territorio e entro i centri abitati, di particolare pregio o testimonianza della prima edilizia a fini turistici, realizzati nel secolo scorso o nei primi decenni di questo secolo.
 - 2.4. Gli interventi sugli edifici così individuati vengono disciplinati mediante l'assegnazione di "Categorie di intervento", corrispondenti a modalità specifiche in relazione alla qualità del bene.
3. **Zona omogenea B:**
 - 3.1. Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificato diverse dalle zone A.
 - 3.2. La zona B si articola nelle seguenti sottozone:
 - zona B1 residenziale (e funzioni compatibili) intensiva
 - zona B2 residenziale (e funzioni compatibili) semintensiva
 - zona B3 residenziale (e funzioni compatibili) di completamento.
4. **Zona omogenea C:**
 - 4.1. Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale.
 - 4.2. Tali zone comprendono le parti di nuovo sviluppo dell'edificato o integrazioni significative dello stesso.
 - 4.3. La zona C si articola nelle seguenti sottozone:
 - zona C1 residenziale di completamento delle Borgate
 - zona C2 residenziale di espansione
 - zona C3 edilizia sovvenzionata, convenzionata o residenziale pubblica.
5. **Zona omogenea D:**
 - 5.1. Comprende le parti del territorio comunale destinate ad attività produttive.
 - 5.2. La zona D si articola nelle seguenti sottozone:
 - zona D2.1 produttiva di completamento
 - zona D2.2 produttiva di espansione
 - zona D3 zona di servizio alla viabilità e al turismo
 - zona D4 cave in attività – cave dismesse – discariche
6. **Zona omogenea E:**
 - 6.1. Comprende le parti di territorio destinate a usi agricoli e forestali
 - 6.2. La zona E si articola nelle seguenti sottozone:
 - zona E1 ambiti di alta montagna (rupi boscate – incolto improduttivo)

- zona E2 ambiti forestali:
- zona E3 ambiti di interesse agricolo paesaggistico
- zona E3.1 ambiti di interesse agricolo paesaggistico di alta rilevanza ambientale
- zona E4.1 Prati alti – pascoli – Alta Val Sesis
- zona E4.2 ambiti di interesse agricolo paesaggistico di fondovalle

7. Zona omogenea F

7.1. Comprende le parti di territorio destinate a zone di tutela ambientale

7.2. La zona F si articola nelle seguenti sottozone:

- zona F
 - a) sistema dell'ecoturismo di alta montagna - spazi di interscambio – balconate – aree di sosta – parcheggi
 - b) balconata verde sulle sorgenti del Piave
 - c) viabilità di accesso alle sorgenti del Piave e al passo della Digola
 - d) viabilità meccanica controllata e sentieristica
 - e) percorso-navetta sorgenti del Piave
 - f) percorsi tematici
 - g) malga, casera e pascolo prativo
 - h) rifugi escursionistici – rifugi alpini – bivacco – ricovero (L.R. 9.12.2016 – n. 21)
 - i) pieve e capitello
 - j) fontane - elementi puntuali significativi da tutelare
 - k) documenti della grande guerra e parco storico testimoniale
- zona F1 ambiti di interesse paesaggistico - naturalistico
- zona F1.1 ambiti a prato umido
- zona F1.2 ambiti di elevato valore naturalistico
- zona F1.3 ambito fluviale del Piave a Sappada
- zona F1.4 areali
- zona F1.5 arene di canto e aree di riproduzione
- zona F1.6 punti di osservazione faunistica e delle marmotte e percorsi antropici
- zona F2 fragilità
- zona F2.1 zone geologicamente instabili e monumenti geologici
- zona F2.2 corsi d'acqua – ambiti torrentizi
- zona F2.3 sorgenti – difesa delle risorse idriche
- zona F2.4 sicurezza delle opere – stabilità dei terreni
- zona F2.5 patrimonio archeologico.

8. Zona omogenea G:

8.1. Comprende le aree destinate allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano

8.2. La zona G2 si articola nelle seguenti sottozone:

- zona G2.1 strutture alberghiere (esistenti e in progetto)
- zona G2.2 strutture alberghiere (soggette a P.R.P.C. / P.A.C.)
- zona G2.1 attrezzature turistico ricettive (esistenti e in progetto)
- zona G2.2 attrezzature turistico ricettive (soggette a P.R.P.C. / P.A.C.)
- zona G3 ambito per lo sci nordico, alpino e per gli sport sulla neve
- zona G3.1 zone per la pratica dello sci alpino
- zona G3.2 bacini di alimentazione idrica e innevamento programmato
- zona G3.3 zone per la pratica dello sci nordico – stadio del fondo
- zona G4 campeggi esistenti
- zona G4 B campeggi in progetto

- zona G5 rete dell'ospitalità
 - 1. turismo all'aria aperta di Eiben
 - 2. sport all'aria aperta di Campetti – Granvilla e sci di fondo
 - 3. club house – strutture di servizio – strutture ricettive – strutture per la ristorazione
 - 4. il campeggio biologico dei Piani del Cristo
 - 5. Cretta
 - 6. ex caserma Fasil
 - 7. ex area palazzetto dello Sport (AMBITO 2)

9. **Zona omogenea S:**

9.1. Comprende le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico e si articola nelle seguenti sottozone:

- zona S1 attrezzature per l'istruzione
- zona S2 attrezzature di interesse comune, civili e religiose
- zona S3 aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport/verde pubblico
- zona S4 area e impianti sportivi
- zona S5 area per parcheggi
- zona S6 cimiteri
- zona S7 area museale all'aperto di Cretta
- zona S8 area a servizio parco giochi sulla neve e all'aria aperta

10. **Zona omogenea TV**

10.1. Comprende le parti del territorio destinate a ricevere le postazioni per impianti di radio diffusione televisiva – telefonia

ART. 15 – ZONA OMOGENEA A (A1-A2)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 Comprende le parti del territorio interessato da agglomerati urbani (borgate) che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- 1.2 Il Piano ha come obiettivi sia quelli di una loro preservazione e conservazione globale come patrimonio storico e culturale, sia quelli di un loro recupero e di una loro conservazione attiva.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. si propone di evidenziare, conservare e privilegiare le caratteristiche tipologico-costruttive e tipologico-formali significative che ancora sono testimonianza attiva dei caratteri costruttivi tradizionali sia dell'architettura in legno, sia dell'architettura del "rifabbrico". Si dovrà aver cura di eliminare le parti incongruenti e le superfetazioni non storicamente giustificate consentendo le trasformazioni e integrazioni volumetriche nel rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti al fine di riconoscere, con la messa in luce e l'individuazione degli antichi nuclei (masi) delle Borgate, l'origine costruttiva, urbanistica e funzionale, dell'abitato di Sappada.
- 2.2 In relazione al rinnovamento fisico e funzionale sopra configurato, l'immagine dei nuclei (Borgate) che formano il sistema insediativo di Sappada (puntiforme e distribuito linearmente sul territorio e non a struttura concentrica), dovrà essere riqualificata anche attraverso interventi di arredo urbano.
- 2.3 Per le aree in Z.T.O. "A" gli standard urbanistici sono soddisfatti nelle apposite aree individuate dal P.R.G.C.

3. DESTINAZIONI D'USO

3.1 Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.

3.2 Nella zona omogenea sono previste le seguenti destinazioni d'uso:

- Residenziale;
- Servizi;
- Alberghiera;
- Direzionale;
- Commerciale al dettaglio;
- Commerciale all'ingrosso e Trasporto di persone e merci, sempre che tali usi non comportino modifiche agli edifici che contrastino con le caratteristiche tipologico-costruttive, tipologico-formali e dimensionali dell'edificato tradizionale sappadino;
- Agricola, limitatamente al deposito di prodotti agricoli locali;
- Artigianale agricola e commerciale agricola, sempre che tali usi non comportino modifiche agli edifici che contrastino con le caratteristiche tipologico-costruttive, tipologico-formali e dimensionali dell'edificato tradizionale sappadino;
- Servizi e attrezzature collettive.

3.3 Le attività non residenziali devono avere tipologia ed estensione tali da non alterare il prevalente carattere residenziale della zona.

3.4 Per le aree incluse in z.t.o. Agli standard urbanistici sono soddisfatti nelle apposite aree individuate dal P.R.G.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1 All'interno della Z.T.O. "A" si distinguono le seguenti modalità attuative:

- a) interventi in diretta attuazione del piano regolatore generale: questa modalità riguarda le singole costruzioni esistenti, autorizzate o comunque regolarmente assentite. Oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione, sono ammessi con intervento diretto interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di cui al Regolamento Edilizio e delle categorie di intervento di cui alle presenti norme.
- b) interventi previa predisposizione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata: questa modalità riguarda le nuove costruzioni ed ampliamenti di edifici per i quali non sono indicate le "categorie di interventi" di cui al comma 4.4. In tali casi il piano attuativo di iniziativa privata o pubblica, detta norme atte a garantire compatibilità delle opere al valore storico, architettonico e paesaggistico della borgata interessata con riferimento alla disciplina dettata per le "categorie di intervento", nonché delle altre prescrizioni contenute nelle presenti norme.

4.2 I beni di particolare valore architettonico, storico o ambientale sono individuati nelle tavole di progetto con apposito numero da 1 a 5; essi riguardano:

- a) **Nella zona A.1:** gli edifici ed i complessi appartenenti alle antiche borgate di Sappada, così come individuate nell'Atlante dei Centri Storici della provincia di Belluno e confermate dagli studi analitici eseguiti in occasione della redazione della Variante Generale del 2000;
- b) **Nella zona A.2:** gli edifici appartenenti ai complessi del "rifabbrico", cui va riconosciuta importanza testimoniale, con riferimento alle specifiche modalità di intervento pubblico e di innovazione tipologica urbanistica ed edilizia in area alpina veneta.
- c) Altri edifici, distribuiti in varie zone omogenee del territorio del fondovalle e entro i centri abitati, ai quali è riconosciuto un di particolare pregio o testimonianza della prima edilizia a fini turistici, realizzati nel secolo scorso o nei primi decenni di questo secolo.

4.3 Gli interventi sugli edifici così individuati vengono disciplinati mediante l'assegnazione di "Categorie di intervento", corrispondenti a modalità specifiche in relazione alla qualità del bene.

4.4 Le "categorie di intervento" sono così definite:

- 1- Restauro filologico:**
 - edifici di alto valore storico-architettonico; edifici religiosi tutelati quali beni culturali e del paesaggio, per i quali vale la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia;
 - 2- Restauro e risanamento conservativo:**
 - edifici storici di rilievo, in particolare la casa sappadina, integri nella loro configurazione originaria;
 - 3- Ristrutturazione edilizia di tipo A:**
 - edifici di interesse storico, architettonico e ambientale o di valore testimoniale (edifici abitativi del "rifabbrico"), integri nella loro configurazione originaria.
 - 4- Ristrutturazione edilizia di tipo B:**
 - edifici di interesse storico, architettonico e ambientale o di valore testimoniale, a diverso grado di conservazione;
 - 5- Ristrutturazione edilizia di tipo C:**
 - edifici di scarsa consistenza, destinati al ricovero degli animali, non appartenenti alla tipologia tipica sappadina;
 - 6- Demolizione e ricostruzione:**
 - edifici di recente costruzione entro il perimetro dei centri storici;
 - 7- Demolizione senza ricostruzione:**
 - edifici e/o superfetazioni incongrue.
- 4.5 Fatta eccezione per gli interventi di "demolizione con o senza ricostruzione", le prescrizioni relative alle modalità di intervento di cui alle "categorie di intervento" riguardano i seguenti elementi:
- a) - allegati di analisi
 - b) - tecnologie e materiali;
 - c) - murature e/o strutture portanti e paramenti lignei;
 - d) - solai, scale, tetto, coperture;
 - e) - elementi interni (pavimenti, stipiti,..) ed esterni (cornici, elementi lapidei ... di pregio);
 - f) - adeguamenti statici;
 - g) - adeguamenti igienici e tecnologici;
 - h) - aumenti di volume.
- 4.6 Altezza minima dei locali: l'altezza netta dei locali abitabili, misurata dal pavimento al soffitto piano ed a metà delle volte, non può essere inferiore a ml 2,40.
- 4.7 Eventuali altezze interne se esistenti, inferiori a ml 2,40, in locali a destinazione d'uso residenziale non interessati da interventi di ristrutturazione edilizia che hanno per oggetto l'intero organismo edilizio o l'eventuale unità immobiliare formalmente distinta e autonoma, si intendono confermate.
- 4.8 Le altezze interne esistenti si intendono confermate anche nel caso di Restauro filologico (1) e Restauro e risanamento conservativo (2) qualora sia dimostrata l'impossibilità di modificare la natura del bene senza alterarne in modo irreversibile il valore storico e architettonico stesso.
- 4.9 Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità territoriali e fondiari non dovranno superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.
- 4.10 Nella Zona Omogenea A.1 e A.2, di norma, è vietata qualsiasi nuova costruzione, ovvero gli interventi di smontaggio/montaggio totali degli edifici con sistema blockbau, salvo per le aree comprese all'interno degli ambiti di progettazione urbanistica attuativa di cui all'Allegato 1, che detta le norme per la loro attuazione.
- 4.11 Per gli edifici non classificati con una specifica categoria di intervento/grado di protezione, aventi carattere pertinenziale, valgono le norme di cui all'art. 22.
- 4.12 Ai sensi dell'Art. 39 quater, comma 4, non trovano applicazione nelle Zone omogenee A.1 e A.2 o singoli edifici e aree a esse equiparate per motivi paesaggistici o storico-culturali, le disposizioni di cui agli articoli 39 bis e 39 ter della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i.

- 4.13 Nelle Zone omogenee A1 e A2, o singoli edifici e aree a esse equiparate per motivi paesaggistici o storico-culturali, non trova applicazione l'Art. 16, comma 3 della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i. per le lettere m), n), r), del comma 1.
- 4.14 Nelle Zone omogenee A1 e A2, o singoli edifici e aree a esse equiparate per motivi paesaggistici o storico-culturali, non trova altresì applicazione l'Art. 20 della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i., salvo gli interventi di cui all'Art. 16, comma 1, lettera k) della stessa legge⁽⁵⁾.
- 4.15 Fino all'adeguamento del P.R.G.C. di Sappada al Piano Paesaggistico Regionale sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui alle voci A.1, A.2 ad esclusione dell'ultimo periodo, A.3, A.4, A.6, A.8, A.9, A.15, A.19, A.20, A.21, A.25, A.26, A.27, A.28, A.29, A.30, A.31, del DPR 31/2017.
- 4.16 Per tutti gli interventi riguardanti i punti non espressamente citati al comma 4.15, si precisa che, indipendentemente dall'applicazione immediata dell'autorizzazione paesaggistica, gli stessi intercettano competenze programmatiche e pianificatorie proprie dell'Amministrazione Comunale (commercio su aree pubbliche, cartellonistica, pubblicità, pulizia e decoro delle aree storiche, etc.), per le quali, al fine della tutela di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004⁽⁶⁾, si rende necessario, per tali interventi, verificare:
- a) *la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dalla tutela;*
 - b) *la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;*
 - c) *la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica del territorio di Sappada.*
- 4.17 Ogni elemento contrastante con le facciate degli edifici come antenne, parabole, ecc., dovrà trovare coerente e adeguata collocazione sulle porzioni di fabbricato non impattanti (copertura, facciate secondarie, nicchie, incavi, ecc...). Sono ammesse solo installazioni temporanee, di antenne e apparecchiature finalizzate alla radiofonia amatoriale.
- 4.18 Nelle operazioni di risanamento conservativo non potranno essere superate le altezze degli edifici preesistenti della Borgata interessata interessati dai gradi di protezione da GP1 a GP4.
- 4.19 Le distanze tra edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente o prive di valore storico, artistico e di pregio ambientale.
- 4.20 La pianificazione di grado subordinato, dove prevista o richiesta, dovrà promuovere studi atti a individuare l'ottimale valorizzazione del complesso inteso come un tutto organico.
5. CATEGORIE DI INTERVENTO – GRADI DI PROTEZIONE (G.P.n°)
- 5.1 **G.P.1- Restauro filologico:** *riguardanti gli edifici di alto valore storico-architettonico; edifici religiosi;* Gli interventi sono diretti alla conservazione della integrità del monumento nel suo complesso, nonché di tutti gli elementi funzionali o decorativi che lo compongono, sia interni sia esterni, e devono essere condotti con rigorosi criteri scientifici:
- a) *ogni intervento deve essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico - strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico, documentata anche con*

⁽⁵⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/09, art. 16, comma 1, let. k) (vedi nota a piè pagina a commento dell'art. 10, comma 6)

⁽⁶⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: DPR. 42/2004, art. 136:

"Art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

fotografie e sufficientemente estesa, in relazione all'entità dell'intervento, e approfondita, in relazione alla qualità del fabbricato;

- b) gli interventi di conservazione non escludono la sostituzione di parti limitate irrimediabilmente deteriorate, qualora determinino pregiudizio per la statica e, in generale, la conservazione del monumento; sono da effettuarsi, in ogni caso con materiali coerenti con quelli costitutivi dell'edificio stesso;
- c) non sono modificabili, né sostituibili, salvo quanto previsto al punto b), gli elementi strutturali dell'edificio;
- d) vanno restaurati, recuperati o, eventualmente, integrati con metodi e tecnologie proprie del restauro, gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in materiali originari, serramenti, cornici, affreschi, stipiti, intonaci ..) che esterni (davanzali, stipiti e altri elementi lapidei, serramenti, forature); deve essere posta particolare cura nella trattazione delle superfici con obbligo di mantenimento dei risalti di intonaco, mensole, davanzali in pietra ed ogni altro fregio originario presente nella facciata; nel caso che manomissioni ed interventi successivi abbiano variato i materiali e le forme di pregio, è fatto obbligo riportare gli stessi alle caratteristiche e dimensioni originarie;
- e) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (consolidamento delle murature, cordoli), devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti;
- f) ogni adeguamento tecnologico (eventuale impianto di riscaldamento per gli edifici di culto) deve essere realizzato senza introdurre elementi permanenti che alterino la percezione degli spazi;
- g) gli spazi esterni di pertinenza, che costituiscono cornice del monumento, siano essi pubblici o privati, debbono essere curati nella manutenzione; debbono inoltre essere recuperati gli elementi funzionali e decorativi presenti (pavimentazioni, elementi di arredo...), nonché le superfici a verde; eventuali nuovi interventi devono essere orientati alla valorizzazione del monumento cui gli spazi scoperti si riferiscono;
- h) non è ammesso alcun aumento di volume esistente o nuove costruzioni nelle aree di pertinenza.

5.2 G.P.2- Restauro e risanamento conservativo: *riguardanti gli edifici storici di rilievo, in particolare la casa sappadina, integri nella loro configurazione originaria.*

Gli interventi sono diretti alla conservazione della integrità del monumento nel suo complesso, nonché di tutti gli elementi funzionali o decorativi che lo compongono, sia interni che esterni, e devono essere condotti con rigorosi criteri scientifici:

- a) ogni intervento deve essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico, documentata anche con fotografie e sufficientemente estesa, in relazione all'entità dell'intervento, ed approfondita, in relazione alla qualità del fabbricato;
- b) ogni operazione deve essere effettuata con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio, documentati nell'analisi di cui al punto a); gli interventi sulle eventuali superfetazioni devono essere realizzati con tecniche coerenti con il fabbricato principale; qualora attraverso ampia documentazione di dettaglio l'analisi di cui al punto a) evidenzi, su parti più o meno estese di fabbricato, elementi di incongruenza tra le caratteristiche oggettive rilevate e la categoria di intervento assegnata, sono ammesse, limitatamente a tali parti, modalità di intervento diverse, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e della "Commissione locale per il paesaggio";
- c) fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non possono essere variate né sostituite le strutture perimetrali e di spina; qualora sia stato alterato, l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture;

- d) non sono modificabili i solai, le scale principali, l'orditura del tetto, salvo i casi di ripristino delle condizioni originarie; è consentito il rifacimento delle parti deteriorate secondo i disposti del punto b); il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta del tetto, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie documentate; non sono ammessi nuovi abbaini, altre sovrastrutture o terrazze; è ammesso l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 4% della superficie totale della singola falda;
- e) vanno restaurati, recuperati o, eventualmente, integrati con metodi e tecnologie proprie del restauro, gli elementi funzionali e decorativi sia interni che esterni; nel caso che manomissioni ed interventi successivi abbiano variato i materiali e le forme di pregio, gli stessi vanno riportati alle caratteristiche originarie;
- f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (irrigidimento dei solai, consolidamento delle murature e strutture perimetrali, cordoli), così come gli interventi di adeguamento tecnologico (impianti tecnologici, impianti igienico-sanitari, ecc.), devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti;
- g) ogni adeguamento igienico e tecnologico deve essere operato alterando nella minor misura possibile i caratteri distributivi dell'edificio e le partiture murarie; ove non sia possibile rispettare i parametri regolamentari di altezza minima, illuminamento e ventilazione dei locali abitabili, se non sconvolgendo pesantemente la tipologia architettonica, sono ammesse deroghe ai sopra richiamati parametri, previo parere favorevole della Commissione Edilizia e dell'autorità sanitaria;
- h) negli spazi esterni di pertinenza non è consentita la realizzazione di alcun volume, anche accessorio, se non interrato; sono ammessi i depositi di legname per il riscaldamento delle singole abitazioni, nel rispetto dei tipi e delle consuetudini sappadine;
- i) non è ammesso alcun aumento di volume esistente.

5.3 G.P.3- Ristrutturazione edilizia di tipo A: *riguardanti gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale o di valore testimoniale (edifici abitativi del "rifabbrico A2"), integri nella loro configurazione originaria.* Questa tipologia di intervento corrisponde alla "Conservazione tipologica" compresa all'interno del "Restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 19/2009.

Gli interventi sono volti alla conservazione del documento originario, con le integrazioni degli elementi costruttivi e della organizzazione funzionale necessari alla miglior utilizzazione degli edifici:

- a) ogni intervento deve essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico, documentata anche con fotografie e sufficientemente estesa, in relazione all'entità dell'intervento, ed approfondita, in relazione alla qualità del fabbricato;
- b) ogni operazione deve essere effettuata, di norma con tecnologie e materiali coerenti con quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio;
- c) fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non possono essere variate né sostituite le murature o le strutture lignee perimetrali;
- d) il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta del tetto, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originarie o comunque storiche documentate; sono ammessi nuovi abbaini di tipo tradizionale nella misura e secondo le modalità costruttive indicate nel Regolamento Edilizio, o l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 4% della, superficie totale della singola falda;

- e) vanno restaurati, recuperati o, eventualmente, integrati con metodi e tecnologie proprie del restauro, gli elementi funzionali e decorativi sia interni, che esterni; deve essere posta particolare cura nella trattazione delle superfici con obbligo di mantenimento dei risalti di intonaco, mensole, davanzali in pietra ed ogni altro fregio originario presente nella facciata; nel caso che manomissioni ed interventi successivi abbiano variato i materiali e le forme di pregio, è fatto obbligo riportare gli stessi alle caratteristiche e dimensioni originarie;
- f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (irrigidimento dei solai, consolidamento delle murature, cordoli), così come gli interventi di adeguamento tecnologico (impianti tecnologici, impianti igienico-sanitari, ecc.), devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in continuità ed analogia con quelle esistenti;
- g) per ragioni igienico-sanitarie così come nel caso in cui le forature originarie siano state sconvolte e compromesso il recupero della facciata originaria o comunque storiche, sono ammesse nuove aperture, purché non in contrasto con la tipologia originaria del fabbricato e con l'armonia del contesto; sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi; nel solo caso in cui l'altezza dei locali adibiti a residenza non raggiunga la misura minima regolamentare, possono essere riposizionati i solai fino a raggiungere la misura prescritta;
- h) negli spazi esterni di pertinenza non è consentita la realizzazione di alcun volume, anche accessorio, se non interrato; sono ammessi i depositi di legname per il riscaldamento delle singole abitazioni, nel rispetto delle consuetudini e dei tipi sappadini;
- i) non è ammesso alcun aumento di volume esistente o nuove costruzioni nelle aree di pertinenza, fatte salve eventuali scale esterne necessarie al disimpegno di piani superiori al piano terra; in questo caso le nuove opere debbono essere realizzate secondo progetto e con materiali tali da consentire la lettura dell'impianto planivolumetrico esistente.

5.4 **G.P.4- Ristrutturazione edilizia di tipo B:** *riguardanti gli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale o di valore testimoniale, a diverso grado di conservazione.* Questa tipologia di intervento corrisponde alla "Conservazione tipologica" compresa all'interno del "Restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 19/2009.

- a) Ogni intervento deve essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico, documentata anche con fotografie e sufficientemente estesa, in relazione all'entità dell'intervento, ed approfondita, in relazione alla qualità del fabbricato;
- b) ogni operazione può essere effettuata con tecnologie e materiali nuovi;
- c) fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non possono essere variate né sostituite le murature e le strutture perimetrali; qualora sia alterato, l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle aperture originarie;
- d) il manto di copertura va risanato ed integrato in materiale originario; sono ammessi nuovi abbaini di tipo tradizionale nella misura e secondo le modalità costruttive indicate nel Regolamento Edilizio, e l'inserimento di lucernari a filo del manto di copertura con una superficie vetrata non superiore, nel complesso, al 4% della superficie totale della singola falda;
- e) vanno restaurati, recuperati o, eventualmente, integrati, gli elementi funzionali e decorativi sia interni che esterni deve essere posta particolare cura nella trattazione delle superfici con obbligo di mantenimento dei risalti di intonaco, mensole, davanzali in pietra ed ogni altro fregio originario presente nelle facciate;
- f) gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, così come gli interventi di adeguamento tecnologico (impianti tecnologici, impianti igienico-sanitari, ecc.), devono essere eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; gli eventuali irrigidimenti devono essere contenuti

all'interno dei profili murari originali e le finiture esterne devono essere realizzate in analogia con quelle esistenti;

- g) sono ammesse nuove aperture purché non in contrasto con la tipologia dell'edificio e l'armonia del contesto; sono in ogni modo fatti salvi i diritti dei terzi;
- h) negli spazi esterni di pertinenza non è consentita la realizzazione di alcun volume, anche accessorio, se non interrato; sono ammessi i depositi di legname per il riscaldamento delle singole abitazioni, nel rispetto delle consuetudini e dei tipi sappadini;
- i) nel caso in cui l'altezza dei locali adibiti a residenza non raggiunga la misura di m. 2,40, negli edifici per i quali è prescritta questa categoria di intervento, possono essere riposizionati i solai fino a raggiungere la misura minima prescritta;
- j) è ammessa la realizzazione di eventuali scale esterne necessarie al disobbbligo di piani superiori al piano terra; in questo caso le nuove opere debbono essere realizzate secondo progetto e con materiali tali da consentire la lettura dell'impianto planivolumetrico esistente.
- k) non è ammesso alcun aumento di volume esistente o nuove costruzioni nelle aree di pertinenza.

5.5 G.P.5- Ristrutturazione edilizia di tipo C: *riguardanti gli edifici di scarsa consistenza, destinati in origine al ricovero di animali, non appartenenti alla tipologia sappadina.* Questa tipologia di intervento corrisponde alla "Conservazione tipologica" compresa all'interno del "Restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) della L.R. 19/2009.

Per tali edifici, oltre agli interventi previsti dalle categorie d'intervento di cui sopra, su presentazione di una adeguata documentazione di carattere storico e tecnico strutturale, con rilievo di dettaglio dell'edificio ed esauriente documentazione fotografica, con allegata perizia asseverata da un competente tecnico comprovante la non recuperabilità a fini abitativi, per motivi di insalubrità e/o di instabilità statica, della struttura, potrà essere disposta, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e della "Commissione locale per il paesaggio", la ristrutturazione edilizia globale, nonché la demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle norme che seguono:

- a) la richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo dell'edificio ed una esauriente documentazione fotografica estesa al contesto in cui si trova inserito;
- b) è consentito il recupero del volume demolito, anche se superiore a quello consentito dal relativo azionamento e, nel caso di ricostruzione nel rispetto del sedime originario, in deroga alle distanze minime previste dalla normativa di zona; per comprovati motivi di carattere geotecnico, igienico e ambientale, per i nuovi volumi in ricostruzione sono consentite modifiche rispetto al sedime originario, su conforme parere della Commissione Edilizia; limitatamente al centro storico principale tali modifiche non possono superare il 20 % della superficie coperta; in tutti i casi sono fatti salvi i diritti di terzi;
- c) in caso di ricostruzione il manto di copertura deve essere realizzato con materiali tradizionali; le opere di lattoneria (canali in gronda, pluviali, raccordi, ecc ...) devono essere realizzati in rame o zinco; gli impianti di antenna radiotelevisiva devono essere centralizzati;
- d) ai fini della determinazione del "contributo di costruzione," le opere di demolizione e ricostruzione sono considerate opere di ristrutturazione;
- e) non è ammesso alcun aumento di volume esistente o nuove costruzioni nelle aree di pertinenza.

5.6 G.P.6- Demolizione e ricostruzione: *riguardanti gli edifici di recente costruzione entro il perimetro dei centri storici.* Questo intervento rientra nella categoria della "ristrutturazione edilizia" di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), punto 3) della L.R. 19/2009.

5.6.1. Demolizione e ricostruzione in sito (intervento diretto)

È consentita la ristrutturazione edilizia globale, nonché la demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle norme che seguono:

- a) la richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo dell'edificio ed una esauriente documentazione fotografica estesa al contesto in cui si trova inserito;
- b) è consentito il recupero del volume demolito, anche se superiore a quello consentito dal relativo azzonamento e, nel caso di ricostruzione nel rispetto del sedime originario;
- c) in caso di ricostruzione il manto di copertura deve essere realizzato con materiali tradizionali; le opere di lattoneria (canali in gronda, pluviali, raccordi, ecc...) devono essere realizzati in rame o zinco; gli impianti di antenna radiotelevisiva devono essere centralizzati;
- d) ai fini della determinazione del "contributo di costruzione" le opere di demolizione e ricostruzione sono considerate opere di ristrutturazione;
- e) non è ammesso alcun aumento di volume ricostruito o altre nuove costruzioni nelle aree di pertinenza.
- f) Non essendo stati individuati i sedimi o le sagome di massimo ingombro, la ricostruzione avverrà nello stesso sedime, salvo piccole variazioni fino ad un massimo in più e in meno di 2 m² e salvo che l'intervento non venga assoggettato a Pianificazione attuativa (P.R.P.C.), con previsioni planivolumetriche.

5.6.2. *Demolizione e ricostruzione entro un Piano Particolareggiato*

È consentita la ristrutturazione edilizia globale degli edifici, nonché la loro demolizione e ricostruzione, previa formazione di un piano attuativo (Piano Particolareggiato) esteso all'intero ambito di cui tali edifici fanno parte; l'ambito può comprendere anche edifici per i quali sono previste "categorie di intervento" diverse, nonché spazi privati e pubblici che definiscono, nel loro complesso, ambiti unitari di progettazione; devono essere rispettate le norme che seguono:

- a) la richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo degli edifici ed una esauriente documentazione fotografica estesa all'intero contesto;
- b) è consentito il recupero dell'intero volume demolito; la localizzazione e configurazione dei nuovi volumi in ricostruzione devono essere previste e definite nel "piano di recupero" con previsioni planivolumetriche;
- c) in caso di ricostruzione il manto di copertura deve essere realizzato con materiali tradizionali; le opere di lattoneria (canali in gronda, pluviali, raccordi, ecc...) devono essere realizzati in rame o zinco; gli impianti di antenna radiotelevisiva devono essere centralizzati;
- d) ai fini della determinazione del "contributo di costruzione", le opere di demolizione e ricostruzione sono considerate, fino alla concorrenza del volume preesistente, opere di ristrutturazione;
- e) è ammessa, con riferimento agli edifici demoliti, la ricostruzione con un aumento di volume non superiore al 10% per esigenze igienico-funzionali (L.R. 44/85), nonché, alla pari del punto precedente, piccole variazioni dei sedimi esistenti fino ad un massimo in più e in meno di 2 m²;
- f) sono ammessi volume interrati, anche per funzioni diverse dalle autorimesse, in corrispondenza delle aree scoperte e/o dei volumi ricostruiti.

5.7 **G.P.7- Demolizione senza ricostruzione: riguardanti gli edifici e/o superfetazioni incongrue.**

È prevista la demolizione senza ricostruzione dei volumi esistenti.

6. VARIAZIONE DELLA CATEGORIA DI INTERVENTO

- 6.1 Previa istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica, su presentazione di una adeguata documentazione di carattere storico, artistico e/o architettonico, con rilievo di dettaglio dell'edificio

ed esauriente documentazione fotografica, con allegata perizia asseverata da un competente tecnico abilitato, potrà essere disposta, su conforme parere della Ufficio Tecnico Comunale e della "Commissione locale del Paesaggio", con Deliberazione di Consiglio Comunale l'assegnazione di un edificio ad altra "categoria di intervento", per un solo grado di protezione ad esclusione del grado 1 soggetto a restauro filologico ed il grado 7 soggetto a demolizione senza ricostruzione o la sua attribuzione nel caso in cui il fabbricato ne sia privo e risulti meritevole di tutela, in analogia a casi consimili e nel rispetto dei principi del piano regolatore. Solo dopo l'avvenuta approvazione della variazione della categoria di intervento da parte del Consiglio comunale, potrà essere presentato il progetto edilizio per l'ottenimento dell'atto abilitativo edilizio e paesaggistico (autorizzazione paesaggistica).

7. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a) Edifici di pregio storico - architettonico

I.f.: pari a quello esistente, fatta salva la modifica dovuta ad eliminazione delle superfetazioni o a ricostruzioni filologiche di parti mancanti.

Dt. -Df.: non superiori a quelle preesistenti, computate escludendo le superfetazioni.

H: non superiore a quella preesistente computata escludendo le superfetazioni.

De - Dc: non minore di quella preesistente computata escludendo le superfetazioni.

b) Rimanenti edifici

I.F.: max 4,40 mc/mq o pari a quello esistente, se superiore;

Df.: in caso di nuova edificazione la densità fondiaria non dovrà superare il 50% della densità fondiaria media della zona;

H: pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un max del 10% per esigenze igienico-funzionali (L.R. 44/85); i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli edifici circostanti di carattere storico e di pregio ambientale, e comunque l'elevazione è ammessa fino a un massimo di ml 9.50 (ZTO A2 – Aree del Rifabbrico); fino a un massimo di ml 6.50 (ZTO A1)

De: secondo Codice Civile

Dc: secondo Codice Civile

Ds: secondo Codice Civile

8. IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO AI SENSI DEL D. LGS. 42/2004 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI (EX LEGGI 1089/39 E 1497/39)

8.1 Per gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e subordinati all'autorizzazione delle competenti Soprintendenze, ovvero all'autorizzazione paesaggistica, le relative prevalgono sulle presenti norme comunali.

9. ELEMENTI PUNTUALI SIGNIFICATIVI DA TUTELARE

9.1 Tutti gli "elementi puntuali", esistenti alla data di adozione, che insistono sul suolo pubblico o su quello privato (capitelli, fontane, "Keisn", Cristi lignei...), costituiscono elementi significativi e documenti di civiltà, e come tali devono essere tutelati e conservati.

9.2 Gli interventi su questi elementi devono essere finalizzati alla loro conservazione e pertanto devono essere eseguiti con i materiali e le tecniche tradizionali.

10. FABBRICATI DIROCCATI (stralciato)

11. DISCIPLINA DEI LIVELLI DI INTERVENTO (stralciato)

12. AREE SCOPERTE E A VERDE PRIVATO

12.1 Le aree scoperte e a verde privato, non comprese nella zona S3, devono essere conservate in buono stato di manutenzione, con riferimento sia alle parti pavimentate, sia a quelle interessate da verde.

- 12.2 Non è mai ammessa l'edificazione di costruzioni accessorie alla residenza ad uso ricovero di attrezzi o veicoli o riparo della dotazione di legname da ardere nelle aree libere all'interno delle Zone A1 e A2 a tutela dei beni architettonici, paesaggistici e ambientali ivi presenti. Pertanto, non si applicano, alle Z.T.O. "A" i benefici previsti all'art. 16 (Attività edilizia libera) della L.R. 11 Novembre 2011 - N. 19 lettera m), n), o) aa).

13. ZONE DI DEGRADO

Zona di Degrado, con obbligo di piano di recupero di iniziativa privata in Borgata Palù

Si identifica con la zona di recupero ai sensi della L.R. 18/86

- Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 6 agosto 2004 – (Vedi Direttive e Prescrizioni Ambito 9-Zone di Degrado).

14. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- 14.1 Nell'ambito della Zona A è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita. Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:
- a) Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 500 ml di percorso;
 - b) in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa comunale.

15. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 15.1 Nelle zone omogenee A1 e A2 e nei singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni di cui agli articoli 39 bis e 39 ter della legge regionale 19/2009 non trovano applicazione.
- 15.2 All'interno del P.R.G.C. le aree interessate da pianificazione attuativa (da Ambito 1 ad Ambito 8), restano in vigore a tempo indeterminato fino alla revoca del relativo piano.

ART. 16 – ZONA OMOGENE B 1 – RESIDENZIALE DI TIPO INTENSIVO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. classifica come zona omogenea B1 insediamenti prevalentemente residenziali consolidati attraverso la loro definitiva perimetrazione in modo da addivenire a una rigorosa delimitazione della zona rurale.
- 1.2 Si tratta sostanzialmente della nuova edilizia costruita fino agli anni '60 che si è appoggiata alla strada statale, oggi Strada Regionale della Val Degano (Granvilla e punti di raccordo con la Antica Strada delle borgate) e quella conseguente, che ha interessato spazi aggregati sia alla Strada Regionale sia alla Strada delle Borgate, invadendo il paesaggio anche in settori particolarmente delicati, con interferenze pesanti rispetto alla leggibilità del paesaggio delle Borgate, restituendo una percezione lineare quasi priva di soluzione di continuità e annullando, in alcuni casi, la stessa lettura della costruzione urbanistica storica per nuclei (masi) di Sappada
- 1.3 Particolarmente evidenti i casi di aggregazione di nuovi edifici a ridosso e attorno alle Borgate storiche con l'esempio significativo di un aggregato interamente nuovo in corrispondenza della località denominata Lerpa.
- 1.4 Entro tale delimitazione si ricomprendono anche tutti gli edifici un tempo destinati ad attività alberghiere e che non hanno più i requisiti di dimensione e qualità costruttiva e funzionale per ospitare tale attività anche nel futuro.
- 1.5 Il modello insediativo prevalente è comunque coerente con quello storico sappadino per l'aspetto "pulito" delle singole edificazioni, con la presenza sul lotto di un solo edificio e mantenimento della restante parte completamente libera da edificazioni destinata ad uso giardino e, nella parte retrostante, ad orto per il consumo famigliare.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. si propone di individuare per queste aree una serie di regole relative al controllo paesaggistico, con particolare riguardo alla caratteristica di cui al comma 1.5, nonché al rispetto della percezione degli insediamenti antichi.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1. Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.
- 3.2. Nella zona omogenea sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
 - Residenziale;
 - Servizi;
 - Alberghiera;
 - Direzionale;
 - Commerciale al dettaglio;
 - Commerciale all'ingrosso e Trasporto di persone e merci, sempre che tali usi non comportino modifiche agli edifici che contrastino con le caratteristiche tipologico-costruttive, tipologico-formali e dimensionali dell'edificato tradizionale sappadino;
 - Agricola, limitatamente al deposito di prodotti agricoli locali;
 - Artigianale agricola e commerciale agricola, sempre che tali usi non comportino modifiche agli edifici che contrastino con le caratteristiche tipologico-costruttive, tipologico-formali e dimensionali dell'edificato tradizionale sappadino;
 - Servizi e attrezzature collettive
- 3.3. Le attività non residenziali devono avere tipologia ed estensione tali da non alterare il carattere residenziale della zona.
- 3.4. Per le aree incluse in z.t.o. B gli standard urbanistici sono soddisfatti nelle apposite aree individuate dal P.R.G.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1. Oltre a quanto previsto dalla legislazione regionale in materia, per comprovate esigenze geotecnico, igienico ed ambientale, nonché per migliorare l'ubicazione del fabbricato rispetto alle prescrizioni di zona ed alla distanza dalle strade, è consentita la ristrutturazione edilizia globale dei fabbricati, attuata mediante demolizione e ricostruzione in sito diverso da quello originario purché sulla medesima particella. In tal caso dovrà essere redatto un piano attuativo secondo le seguenti prescrizioni:

- a) La richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo degli edifici ed una esauriente documentazione fotografica estesa all'intero contesto;
- b) è consentito il recupero dell'intero volume demolito; la localizzazione e configurazione dei nuovi volumi in ricostruzione devono essere previste e definite nel "piano attuativo" con previsioni planivolumetriche;
- c) in caso di ricostruzione il manto di copertura deve essere realizzato con materiali tradizionali; le opere di lattoneria (canali di gronda, pluviali, raccordi, ecc.) devono essere realizzati in rame o zinco o legno; gli impianti di antenna radiotelevisiva devono essere centralizzati; eventuali pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo integrato e con superfici non riflettenti;
- d) ai fini della determinazione del contributo di costruzione, le opere di demolizione e ricostruzione sono considerate, fino alla concorrenza del volume preesistente, opere di ristrutturazione;
- e) sono ammessi volumi interrati, anche per funzioni diverse dalle autorimesse, in corrispondenza delle aree scoperte e/o volumi ricostruiti.

4.2. La presente zona omogenea si attua mediante:

1. intervento diretto;
2. P.R.P.C., d'iniziativa pubblica e privata, negli ambiti unitari evidenziati con apposita campitura e con finalità di riqualificazione tipologica e funzionale di specifiche situazioni insediative non in linea con gli obiettivi di zona.

4.3. Gli interventi ammessi sono:

1. Manutenzione
2. Restauro
3. conservazione tipologica
4. risanamento conservativo
5. ristrutturazione edilizia
6. ampliamento
7. nuova edificazione
8. ristrutturazione urbanistica
9. arredo urbano

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:

5.2. Tipologia edilizia: edifici isolati

- If: 1,10 mc/mq
Q: 25%
H: massima 7,50 ml
De: - minimo 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata;
- minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche.
Dc: - minimo ml. 5.00
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore dalla distanza esistente
- a confine

Ds: minimo ml. 5.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte strada.

5.3. Dovranno inoltre essere rispettati, ove presenti, i limiti di allineamento e/o arretramento riportati sulle tavole di P.R.G.

5.4. Per le nuove edificazioni l'indice minimo di fabbricabilità utilizzato deve essere non inferiore al 75% dell'indice fondiario del lotto di riferimento.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

6.1. Nella zona omogenea B1 non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis e 39 ter della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i.

6.2. Nelle zone omogenee B1 non trova altresì applicazione l'Art. 20 della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i. salvo gli interventi di cui all'Art. 16, comma 1, lettera k) della stessa legge (7).

6.3. Nella Zona Omogenea B1 è vietata qualsiasi nuova costruzione di edifici accessori se non interrati, salvo, l'applicazione, per gli interventi relativi ad edifici classificati con una specifica categoria di intervento/grado di protezione, della disposizione dell'art. 16, comma 3, L.R. 19⁽⁸⁾, eventuali diverse previsioni dell'art. 22 e quelle degli ambiti di progettazione urbanistica attuativa di cui all'Allegato 1, che detta le norme per la loro attuazione.

6.4. All'interno del P.R.G.C. le aree interessate da pianificazione attuativa (da Ambito 1 ad Ambito 8), restano in vigore a tempo indeterminato fino alla revoca del relativo piano.

7. CATEGORIE DI INTERVENTO

7.1. Le categorie di beni di particolare valore architettonico, storico o ambientale, sono individuate con apposita grafia e definizione.

7.2. Per la definizione degli interventi ammissibili sui fabbricati che risultano avere attribuita una particolare categoria di intervento su tutto il territorio comunale, si rimanda alle definizioni già contenute nell'art. 15 ZTO A delle presenti norme.

8. ZONE DI DEGRADO

8.1. Zona di Degradato, con obbligo di piano di recupero di iniziativa privata in Borgata Palù. Si identifica con la zona di recupero ai sensi della L.R. 18/86 - Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 6 agosto 2004 – (Vedi Direttive e Prescrizioni Ambito 8-Zone di Degradato).

9. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

9.1. Nell'ambito della Zona B1 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita. Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:

(7) Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/09, art. 16, comma 1, let. k) (vedi nota a piè pagina a commento dell'art. 10, comma 6)

(8) Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/2009, art. 16, comma 3:

“3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati: tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2 bis), che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedurali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.”

- a) Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 500 ml di percorso;
- b) in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa comunale.

ART. 17 – ZONA OMOGENE B 2 – RESIDENZIALE DI TIPO SEMINTENSIVO

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1. Il P.R.G.C. classifica come zona omogenea B2 insediamenti prevalentemente residenziali caratterizzati da una minore densità fondiaria e aggregati alle ZTO B1.
- 1.2. Anche in questa zona, ancorché in forma minore, è presente un modello insediativo coerente con quello storico sappadino per l'aspetto "pulito" delle singole edificazioni, con la presenza sul lotto di un solo edificio e mantenimento della restante parte completamente libera da edificazioni destinata ad uso giardino e, nella parte retrostante, ad orto per il consumo familiare.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Il P.R.G.C. si propone di individuare per queste aree una serie di regole concernenti il controllo paesaggistico con particolare riguardo alla caratteristica di cui al comma 1.2, nonché all'equilibrio sostanziale con le ZTO B1.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1. Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.
- 3.2. Nella zona omogenea sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
 - Residenziale;
 - Servizi;
 - Alberghiera;
 - Direzionale;
 - Commerciale al dettaglio;
 - Commerciale all'ingrosso e Trasporto di persone e merci, sempre che tali usi non comportino modifiche agli edifici che contrastino con le caratteristiche tipologico-costruttive, tipologico-formali e dimensionali dell'edificato tradizionale sappadino;
 - Agricola, limitatamente al deposito di prodotti agricoli locali;
 - Artigianale agricola e commerciale agricola, sempre che tali usi non comportino modifiche agli edifici che contrastino con le caratteristiche tipologico-costruttive, tipologico-formali e dimensionali dell'edificato tradizionale sappadino;
 - Servizi e attrezzature collettive
- 3.3. Le attività non residenziali devono avere tipologia ed estensione tali da non alterare il carattere residenziale della zona.
- 3.4. Il cambio di destinazione d'uso verso attività commerciali-terziarie, quando riguardi superfici superiori ai 300 mq., comprese le superfici coperte accessorie, comporta il reperimento di una superficie a parcheggio, da collocarsi anche nell'interrato o in aree limitrofe, non inferiore all'80% della superficie adibita a vendita o ad ufficio; tale dotazione si intende minima netta con esclusione quindi di aree di manovra e viabilità di accesso.
- 3.5. Tali parcheggi saranno vincolati ad uso pubblico mediante atto unilaterale d'obbligo.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Oltre a quanto previsto dalla legislazione regionale in materia, per comprovate esigenze geotecnico, igienico ed ambientale, nonché per migliorare l'ubicazione del fabbricato rispetto alle prescrizioni di zona ed alla distanza dalle strade, è consentita la ristrutturazione edilizia globale dei fabbricati, attuata

mediante demolizione e ricostruzione in sito diverso da quello originario purché sulla medesima particella. In tal caso dovrà essere redatto un piano attuativo secondo le seguenti prescrizioni:

- a) La richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo degli edifici ed una esauriente documentazione fotografica estesa all'intero contesto;
- b) è consentito il recupero dell'intero volume demolito; la localizzazione e configurazione dei nuovi volumi in ricostruzione devono essere previste e definite nel "piano attuativo" con previsioni planivolumetriche;
- c) in caso di ricostruzione il manto di copertura deve essere realizzato con materiali tradizionali; le opere di lattoneria (canali di gronda, pluviali, raccordi, ecc.) devono essere realizzati in rame o zinco o legno; gli impianti di antenna radiotelevisiva devono essere centralizzati; eventuali pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo integrato e con superfici non riflettenti;
- d) ai fini della determinazione del contributo di costruzione, le opere di demolizione e ricostruzione sono considerate, fino alla concorrenza del volume preesistente, opere di ristrutturazione;
- e) sono ammessi volumi interrati, anche per funzioni diverse dalle autorimesse, in corrispondenza delle aree scoperte e/o volumi ricostruiti.

4.2 La presente zona omogenea si attua mediante:

1. intervento diretto;
2. P.R.P.C., d'iniziativa pubblica e privata, negli ambiti unitari evidenziati con apposita campitura nelle tavole del P.R.G.C., con finalità di riqualificazione tipologica e funzionale di specifiche situazioni insediative non in linea con gli obiettivi di zona.

4.3 Gli interventi ammessi sono:

1. manutenzione
2. risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione
6. ristrutturazione urbanistica
7. arredo urbano

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:

Tipologia edilizia:	edifici isolati
If:	1,10 mc/mq
Q:	25%
H:	massima 7,50 ml
De:	- minimo 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata; - minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche.
Dc:	- minimo ml. 5.00 - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore dalla distanza esistente nel rispetto della DE
Ds:	minimo ml. 5.00

5.2. Dovranno inoltre essere rispettati, ove presenti, i limiti di allineamento e/o arretramento riportati sulle tavole di P.R.G.

- 5.3. Per le nuove edificazioni l'indice minimo di fabbricabilità utilizzato deve essere non inferiore al 75% dell'indice fondiario del lotto di riferimento.
- 5.4. L'ubicazione dei nuovi volumi dovrà tenere in considerazione la vista libera verso valle degli eventuali edifici già esistenti nell'area circostante che hanno diretto rapporto visuale con il nuovo intervento.
- 5.5. Per i fabbricati accessori di cui all'Art. 22 delle presenti NTA dovranno essere rispettate le distanze dai fabbricati (ml. 10.00) e dai confini di proprietà (ml. 5.00).
- 5.6. Nella zona omogenea B2 non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis e 39 ter della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i.
- 5.7. I fabbricati accessori di cui all'Art. 22 delle presenti NTA e per quelli indicati all'Art. 39 bis della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i. non potranno mai essere edificati in aree Agricole, in aree a Verde Privato o in aree a Verde delle Borgate, anche se contermini ad edifici ricadenti nella zona B2.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1. Nella zona omogenea B2 non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis e 39 ter della L.R. 19/2009, nonché le autorizzazioni temporanee di cui all'Art. 20, salvo gli interventi di cui all'Art. 16, comma 1, lettera k) della stessa legge ⁽⁹⁾.
- 6.2. Nelle aree libere, i nuovi interventi edificatori non possono prevedere costruzioni accessorie in corpi edilizi staccati, ma le stesse dovranno essere comprese nel volume dell'edificio principale.
- 6.3. Per gli edifici esistenti non classificati con una specifica categoria di intervento/grado di protezione è ammessa la realizzazione di una sola costruzione accessoria, qualora sia dimostrata l'impossibilità di essere inglobata all'interno del volume dell'edificio esistente e comunque non collocata nello spazio fronte strada principale.

7. CATEGORIE DI INTERVENTO

- 7.1. Le categorie di beni di particolare valore architettonico, storico o ambientale, sono individuate con apposita grafia e definizione.
- 7.2. Per la definizione degli interventi ammissibili sui fabbricati che risultano avere attribuita una particolare categoria di intervento su tutto il territorio comunale, si rimanda alle definizioni già contenute nell'art. 15 ZTO A delle presenti norme.

8. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- 8.1. Nell'ambito della Zona B2 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita. Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:
 - a) Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 500 ml di percorso;
 - b) in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa comunale.

⁽⁹⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/09, art. 16, comma 1, let. k) (vedi nota a piè pagina a commento dell'art. 10, comma 6)

ART. 18 – ZONA OMOGENEA B3 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Il P.R.G.C. classifica come zona omogenea B3 insediamenti prevalentemente residenziali caratterizzati da una minore densità fondiaria ormai consolidata.
- 1.2. Anche in questa zona, ancorché in forma minore, è presente un modello insediativo coerente con quello storico sappadino per l'aspetto "pulito" delle singole edificazioni, con la presenza sul lotto di un solo edificio e mantenimento della restante parte completamente libera da edificazioni destinata ad uso giardino e, nella parte retrostante, ad orto per il consumo familiare.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Il P.R.G.C. si propone di individuare per queste aree una serie di regole relative al controllo paesaggistico con particolare riguardo alla caratteristica di cui al comma 1.2, nonché all'equilibrio sostanziale con le ZTO B1 e B2 del territorio comunale.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1. Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.
- 3.2. Nella zona omogenea sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
 - Residenziale;
 - Servizi;
 - Alberghiera;
 - Direzionale;
 - Commerciale al dettaglio;
 - Commerciale all'ingrosso e Trasporto di persone e merci, sempre che tali usi non comportino modifiche agli edifici che contrastino con le caratteristiche tipologico-costruttive, tipologico-formali e dimensionali dell'edificato tradizionale sappadino;
 - Agricola, limitatamente al deposito di prodotti agricoli locali;
 - Artigianale agricola e commerciale agricola, sempre che tali usi non comportino modifiche agli edifici che contrastino con le caratteristiche tipologico-costruttive, tipologico-formali e dimensionali dell'edificato tradizionale sappadino;
 - Servizi e attrezzature collettive
- 3.3. Le attività non residenziali devono avere tipologia ed estensione tali da non alterare il carattere residenziale della zona.
- 3.4. Il cambio di destinazione d'uso verso attività commerciali-terziarie, quando riguardi superfici superiori ai 300 mq., comprese le superfici coperte accessorie, comporta il reperimento di una superficie a parcheggio, da collocarsi anche nell'interrato o in aree limitrofe, non inferiore all'80% della superficie adibita a vendita o ad ufficio; tale dotazione si intende minima netta con esclusione quindi di aree di manovra e viabilità di accesso.
- 3.5. Tali parcheggi saranno vincolati ad uso pubblico mediante atto unilaterale d'obbligo.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Oltre a quanto previsto dalla legislazione regionale in materia, per comprovate esigenze geotecnico, igienico ed ambientale, nonché per migliorare l'ubicazione del fabbricato rispetto alle prescrizioni di zona ed alla distanza dalle strade, è consentita la ristrutturazione edilizia globale dei fabbricati, attuata mediante demolizione e ricostruzione in sito diverso da quello originario purché sulla medesima particella. In tal caso dovrà essere redatto un piano attuativo secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) La richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo degli edifici ed una esauriente documentazione fotografica estesa all'intero contesto;

- b) è consentito il recupero dell'intero volume demolito; la localizzazione e configurazione dei nuovi volumi in ricostruzione devono essere previste e definite nel "piano attuativo" con previsioni planivolumetriche;
- c) in caso di ricostruzione il manto di copertura deve essere realizzato con materiali tradizionali; le opere di lattoneria (canali di gronda, pluviali, raccordi, ecc.) devono essere realizzati in rame o zinco o legno; gli impianti di antenna radiotelevisiva devono essere centralizzati; eventuali pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo integrato e con superfici non riflettenti;
- d) ai fini della determinazione del contributo di costruzione per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, le opere di demolizione e ricostruzione sono considerate, fino alla concorrenza del volume preesistente, opere di ristrutturazione;
- e) sono ammessi volumi interrati, anche per funzioni diverse dalle autorimesse, in corrispondenza delle aree scoperte e/o volumi ricostruiti.

4.2. La presente zona omogenea si attua mediante:

- 1. intervento diretto;
- 2. P.R.P.C., d'iniziativa pubblica e privata, negli ambiti unitari evidenziati con apposita campitura nelle tavole di P.R.G.C. con finalità di riqualificazione tipologica e funzionale di specifiche situazioni insediative non in linea con gli obiettivi di zona.

4.3. Gli interventi ammessi sono:

- 1. manutenzione
- 2. risanamento conservativo
- 3. ristrutturazione edilizia
- 4. ampliamento
- 5. nuova edificazione
- 6. ristrutturazione urbanistica
- 7. arredo urbano

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:

Tipologia edilizia: edifici isolati

If: 0,90 mc/mq

Q: 25%

H: massima 7,50 ml

De: - minimo 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata;
- minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche.

Dc: minimo ml. 5.00

in caso di preesistenze a distanza minore: non minore dalla distanza esistente nel rispetto della De

Ds: minimo ml. 5.00.

5.2. Dovranno inoltre essere rispettati, ove presenti, i limiti di allineamento e/o arretramento riportati sulle tavole di P.R.G.

5.3. Per le nuove edificazioni l'indice minimo di fabbricabilità utilizzato deve essere non inferiore al 75% dell'indice fondiario del lotto di riferimento.

5.4. L'ubicazione dei nuovi volumi dovrà tenere in considerazione la vista libera verso valle degli eventuali edifici già esistenti nell'area circostante, e che hanno diretto rapporto visuale con il nuovo intervento.

5.5. Per i fabbricati accessori di cui all'Art. 22 delle presenti NTA- dovranno essere rispettate le distanze dai fabbricati (ml. 10.00) e dai confini di proprietà (ml. 5.00).

- 5.6. I fabbricati accessori di cui all'Art. 22 delle presenti NTA e per quelli indicati all'Art. 39 bis della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i., non potranno mai essere edificati in aree Agricole, in aree a Verde Privato o in aree a Verde delle Borgate, anche se contermini.
- 5.7. Nella zona omogenea B3 non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis e 39 ter della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1. Nella zona omogenea B3 non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis e 39 ter della L.R. 19/2009, nonché le autorizzazioni temporanee di cui all'Art. 20, salvo gli interventi di cui all'Art. 16, comma 1, lettera k) della stessa legge ⁽¹⁰⁾.
- 6.2. Nelle aree libere, i nuovi interventi edificatori non possono prevedere costruzioni accessorie in corpi edilizi staccati, ma le stesse dovranno essere comprese nel volume dell'edificio principale.
- 6.3. Per gli edifici esistenti non classificati con una specifica categoria di intervento/grado di protezione è ammessa la realizzazione di una sola costruzione accessoria, qualora sia dimostrata l'impossibilità di essere inglobata all'interno del volume dell'edificio esistente e comunque non collocata nello spazio fronte strada principale.

7. CATEGORIE DI INTERVENTO

- 7.1. Le categorie di beni di particolare valore architettonico, storico o ambientale, sono individuate con apposita grafia e definizione.
- 7.2. Per la definizione degli interventi ammissibili sui fabbricati che risultano avere attribuita una particolare categoria di intervento su tutto il territorio comunale, si rimanda alle definizioni già contenute nell'art. 15 ZTO A delle presenti norme.

8. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- 8.1. Nell'ambito della Zona B3 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq di superficie di vendita. Solo nel caso in cui gli esercizi suddetti vengano realizzati in nuovi edifici, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:
- a) Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, collocati entro un raggio non superiore a 500 ml di percorso;
 - b) in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa comunale.

⁽¹⁰⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/09, art. 16, comma 1, let. k) (vedi nota a piè pagina a commento dell'art. 10, comma 6)

ART. 19 – ZONA OMOGENEA C1 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DELLE BORGATE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Il P.R.G.C. classifica come zona omogenea C1 alcune aree finitime ai nuclei delle Borgate o a queste connesse direttamente. Tali zone omogenee sono collocate a Palù, Muhlbach/Milpa, Cottern, Hoffe, Kratten e Soravia e non hanno trovato esecuzione nell'arco di tempo trascorso tra la Variante Generale al Piano Regolatore Comunale (19/12/2003) e la presente Variante di Adeguamento alle Norme della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 1.2. Sono aree di estrema importanza urbanistica ed edilizia per la peculiarità di collocarsi all'interno di un sistema edificato di alta valenza ambientale e paesaggistica, al punto da richiedere norme di dettaglio, oltre alla scrittura di procedure attuative vincolanti stante le connessioni con l'edificato esistente, mentre meno problematiche appaiono le opere di urbanizzazione primaria presenti nelle aree in esame.
- 1.3. Sarà comunque sempre necessaria la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo (P.R.P.C./P.A.C.) che preveda la dotazione di aree per servizi oltre a indicare le aree riservate alle opere di urbanizzazione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Il P.R.G.C. si propone di individuare per queste aree una serie di regole relative al controllo paesaggistico e al rispetto della percezione degli insediamenti antichi richiedendo la definizione di un piano attuativo. La finalità è quella di completare in modo organico l'assetto urbanistico delle aree intercluse delle borgate.
- 2.2. Escludendo le dotazioni specifiche alle singole unità edilizie, gli standard per le opere di urbanizzazione (parcheggi) potranno essere monetizzati o in alternativa può essere prevista la cessione di aree, all'interno di ogni singola ZTO, da destinare a verde pubblico o privato vincolato, secondo quanto previsto dall'art. 29 bis della L.R. 19/2009.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1. Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.
- 3.2. Nella zona omogenea sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
 - Residenziale;
 - Servizi;
 - Alberghiera (B&B);
 - Direzionale, con esclusione delle attività "sanitarie e assistenziali" e quelle destinate a dancing, discoteche e simili;
 - Commerciale al dettaglio;
 - Servizi e attrezzature collettive
- 3.3. La tipologia edilizia dovrà essere tradizionale (edifici isolati o edifici isolati con interconnessi annessi rustici) e in coerenza con le volumetrie delle case "a castello" delle Borgate.
- 3.4. Il tetto esclusivamente a due falde con il colmo orientato secondo la massima pendenza Nord/Sud; un diverso orientamento è ammesso, su parere vincolante della Commissione locale per il paesaggio, nel caso che la viabilità sulla quale si attesta la costruzione, abbia un orientamento diverso dal prevalente Est/Ovest.
- 3.5. Le superfici esterne in intonaco civile di malta bastarda, pietrame facciavista, legno (tavole o travi non trattati o verniciati).
- 3.6. Le attività non residenziali devono essere inserite nel contesto residenziale senza comprometterne la qualità.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Tali ZTO si attuano mediante P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto fissato sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2000.
- 4.2. In sede di pianificazione attuativa venga posta particolare attenzione progettuale alla definizione dell'organizzazione tipo – morfologica dell'intervento, che la stessa sia coerente con i caratteri tradizionali del contesto analizzando le tipologie architettoniche della zona, il rapporto spaziale tra gli edifici, l'uso dei materiali, iso-orientamento dell'edificato, ecc...
- 4.3. Non sono consentite Unità Minime di Intervento (UMI) e si dovrà operare secondo P.R.P.C./P.A.C.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:

Tipologia edilizia:	edifici isolati
It:	8.700 mc/Ha. Per nuovi P.R.P.C. / P.A.C.
It.	11.310 mc/ha nel caso in cui il piano attuativo vincoli la differenza volumetrica alla realizzazione di annessi rustici e di servizio realizzati con tecnica a castello (blockbau). Per nuovi P.R.P.C./P.A.C.
Q:	30%
H:	massima 6,50 ml
De:	- minimo 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata; - minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche.
D.c.:	minimo ml. 5.00
D.s.:	minimo ml. 5.00

- 5.2. Le distanze minime fra fabbricati (De), tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento), dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - ml 5,00 per lato, per la strada di larghezza inferiore a ml 7,00;
 - ml 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml. 15,00;
 - ml 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.

6. AREE PER STANDARD:

- 6.1. I piani attuativi devono prevedere i seguenti standard di aree ad uso pubblico:
 - Parcheggi di relazione: min. 5.00 mq/ab (monetizzabili);
 - Nucleo elementare di verde: min. 9.00 mq/ab (da aggregare sempre al verde di Borgata);
 - Verde di Borgata: min. 12.00 mq/ab

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 7.1. Potrà essere autorizzata, previa valutazione e parere favorevole dell'Organo Consigliare, la monetizzazione, la realizzazione o reperimento da parte di privati mediante sottoscrizione di apposita convenzione, degli standard urbanistici in aree esterne all'ambito, anche di proprietà pubblica, individuate dall'Amministrazione per comprovate esigenze di ordine urbanistico, costruttivo e ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 29 bis della L.R. 19/2009. *(Del. di C. C. n° 51 del 09/10/2009 di adozione variante alle N.T.A..).*
- 7.2. Fermo restando i termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gli altri obblighi derivanti dalla convenzione, nonché eventuali revoche e varianti al piano attuativo, le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano rimangono in vigore a tempo indeterminato.

- 7.3. Nelle nuove costruzioni la ubicazione dei nuovi volumi dovrà tenere in considerazione la vista libera verso valle degli eventuali edifici già esistenti nell'area circostante, e che hanno diretto rapporto visuale con il nuovo intervento.
- 7.4. Le opere pubbliche eseguite dal Comune sono ammesse anche in assenza del piano attuativo.
- 7.5. Per gli Ambiti di progettazione urbanistica attuativa – Schede normativo-progettuali già incluse nel P.R.G.C., relativi a Zone a destinazioni diverse ed enucleate dalle presenti Norme di Attuazione, le eventuali diverse previsioni contenute nelle rispettive norme di zona prevalgono su quelle previste dalle schede normativo-progettuali.
- 7.6. Per gli edifici esistenti, alla data di approvazione del P.R.G.C. (19/12/2003) è sempre ammesso un ampliamento "una tantum" pari al 20% del volume esistente con un massimo di mc. 260, per esigenze di adeguamento igienico funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi in deroga all'indice di fabbricabilità fondiaria (If), riferito all'area di pertinenza e al rapporto di copertura (Q). In tali ampliamenti è fatto obbligo il rispetto delle distanze e dei distacchi fissati nei piani attuativi in vigore o approvati. In assenza di tali piani devono essere osservate le distanze e i distacchi fissati dal paragrafo 5.
- 7.7. Nei casi di cui al comma 7.6 i suddetti interventi di ampliamento, anche se isolati, previsti con altezza massima di ml 2.50, possono essere realizzati con la distanza dai confini fissata dal Codice Civile e con l'osservanza del distacco fra i fabbricati (D.e.) in caso di pareti finestrate.
- 7.8. In assenza di P.R.P.C. / P.A.C. sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 6 della LR 19/2009 e s.m.i..

8. NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- 8.1. Nell'ambito della zona C1 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita S.v. e devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:
 - a) Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale, ovvero in area idonea più prossima allo stesso, entro un raggio non superiore a 500 ml di percorso.
 - b) in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa comunale.

ART. 20 – ZONA OMOGENEA C2 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Il P.R.G.C. classifica come zona omogenea C2 le aree di espansione a margine delle Borgate, destinate a nuovi complessi residenziali, prive di piano attuativo e di opere di urbanizzazione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. I nuovi interventi sono soggetti a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo (P.R.P.C. / P.A.C.), con indicazioni planivolumetriche, che preveda la dotazione di aree per servizi a standard nella misura non inferiore a quella prevista dal paragrafo 6; in esso debbono essere analiticamente indicate le aree riservate alle opere di urbanizzazione.
- 2.2. Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico l'assetto urbanistico.
- 2.3. Il Piano recepisce altresì le soluzioni distributive dei piani attuativi approvati e convenzionati (P.I.R.U.E.A.), con la possibilità, in alcuni casi, di rivedere l'organizzazione e la perimetrazione degli stessi.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1. Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.
- 3.2. Nella zona omogenea sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
- Residenziale;
 - Servizi;
 - Alberghiera (B&B);
 - Direzionale, con esclusione delle attività "sanitarie e assistenziali" e quelle destinate a dancing, discoteche e simili;
 - Commerciale al dettaglio;
 - Servizi e attrezzature collettive
- 3.3. La tipologia edilizia dovrà essere tradizionale: edifici isolati.
- 3.4. Il tetto a due falde con il colmo orientato secondo la massima pendenza Nord/Sud; un diverso orientamento è ammesso, su parere vincolante della Commissione locale per il paesaggio, nel caso che la viabilità sulla quale si attesta la costruzione, abbia un orientamento diverso dal prevalente Est/Ovest.
- 3.5. Le superfici esterne in intonaco civile di malta bastarda, pietrame facciavista, legno (tavole o travi non trattati o verniciati).
- 3.6. Le attività non residenziali devono essere inserite nel contesto residenziale senza comprometterne la qualità.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Tali ZTO si attuano mediante P.R.P.C. / P.A.C. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto fissato sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2000.
- 4.2. In sede di pianificazione attuativa venga posta particolare attenzione progettuale alla definizione dell'organizzazione tipo – morfologica dell'intervento, che la stessa sia coerente con i caratteri tradizionali del contesto analizzando le tipologie architettoniche della zona, il rapporto spaziale tra gli edifici, l'uso dei materiali, iso-orientamento dell'edificio, ecc...
- 4.3. Qualora non risulti possibile o difficoltosa un'attuazione unitaria della zona assoggettata a piano dal PRG, potranno essere ammesse le unità minime d'intervento (UMI), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:

Tipologia edilizia:	edifici isolati
I.t.:	8.700 mc/Ha
Q.:	25%
H:	massima 7,50 ml
De:	- minimo 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata; - minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche
D.c.:	minimo ml. 5.00
D.s.:	minimo ml. 5.00

5.2. Le distanze minime fra fabbricati (De), tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento), dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5,00 per lato, per la strada di larghezza inferiore a ml 7,00;
- ml 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml. 15,00;
- ml 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.

5.3. Ulteriori specifiche:

5.2.1. L'Amministrazione Comunale può prevedere nelle "SCHEDE PIANI ATTUATIVI", relative a determinate ZTO, indici urbanistici ed edilizi diversi da quelli sopra indicati. Tali "SCHEDE PIANI ATTUATIVI" dovranno essere fatte proprie dai nuovi P.R.P.C. / P.A.C.

5.2.2. Tutti i volumi accessori devono rientrare nel computo delle volumetrie e della superficie coperta.

6. AREE PER STANDARD:

6.1. I piani attuativi devono prevedere i seguenti standard di aree ad uso pubblico:

- Parcheggi di relazione: min. 5.00 mq/ab
- Nucleo elementare di verde: min. 9.00 mq/ab, con una dimensione minima pari a mq 600. In caso di dimensioni minori, è facoltà del Comune consentire la monetizzazione del relativo onere.
- Nel caso di Unità Minima di Intervento gli standard minimi del verde (600 mq) vanno sempre specificatamente individuati e realizzati o, qualora non raggiunti, l'Amministrazione comunale può prevedere la monetizzazione secondo quanto previsto dall'art. 29 bis della L.R. 19/2009.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

7.1. Potrà essere autorizzata, previa valutazione e parere favorevole dell'Organo Consigliare, la monetizzazione, la realizzazione o reperimento da parte di privati mediante sottoscrizione di apposita convenzione, degli standard urbanistici in aree esterne all'ambito, anche di proprietà pubblica, individuate dall'Amministrazione per comprovate esigenze di ordine urbanistico, costruttivo e ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 29 bis della L.R. 19/2009. (Del. di C. C. n° 51 del 09/10/2009 di adozione variante alle N.T.A.)

7.2. Fermo restando i termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gli altri obblighi derivanti dalla convenzione, nonché eventuali revoche e varianti al piano attuativo, le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano rimangono in vigore a tempo indeterminato.

7.3. Nelle nuove costruzioni la ubicazione dei nuovi volumi dovrà tenere in considerazione la vista libera verso valle degli eventuali edifici già esistenti nell'area circostante, e che hanno diretto rapporto visuale con il nuovo intervento.

7.4. Le opere pubbliche eseguite dal Comune sono ammesse anche in assenza del piano attuativo.

- 7.5. Per gli Ambiti di progettazione urbanistica attuativa – Schede normativo-progettuali già incluse nel P.R.G.C., relativi a Zone a destinazioni diverse ed enucleate dalle presenti Norme di Attuazione, le eventuali diverse previsioni contenute nelle rispettive norme di zona prevalgono su quelle previste dalle schede normativo-progettuali.

8. NORME PARTICOLARI GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- 8.1. Nell'ambito della zona C2 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita e devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:
- a) Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale, ovvero in area idonea più prossima allo stesso, entro un raggio non superiore a 500 ml di percorso.
 - b) in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa comunale.
- 8.2. Il cambio di destinazione d'uso verso attività commerciali-terziarie quando riguardi superfici superiori ai 300 mq., comprese le superfici coperte accessorie, comporta il reperimento di una superficie a parcheggio, da collocarsi anche nell'interrato o in aree limitrofe, non inferiore al 50% della superficie adibita a vendita o ad ufficio; tale dotazione si intende minima netta con esclusione quindi di aree di manovra e viabilità di accesso.
- 8.3. Tali parcheggi saranno vincolati ad uso pubblico mediante atto unilaterale d'obbligo.

ART. 21 – ZONA OMOGENE C3 – EDILIZIA SOVVENZIONATA – CONVENZIONATA O RESIDENZIALE PUBBLICA**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Il P.R.G.C. classifica come zona omogenea C3 le aree di espansione a margine o all'interno delle Borgate, destinate a nuovi complessi per edilizia convenzionata e programmi per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), prive di piano attuativo e di opere di urbanizzazione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. I nuovi interventi sono soggetti a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo P.R.P.C. / P.A.C., con indicazioni planivolumetriche, che preveda la dotazione di aree per servizi a standard nella misura non inferiore a quella prevista dal paragrafo 6; in esso debbono essere analiticamente indicate le aree riservate alle opere di urbanizzazione.
- 2.2. Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico l'assetto urbanistico.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1. Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.
- 3.2. Nella zona omogenea sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
- Residenziale;
 - Servizi;
 - Alberghiera (B&B);
 - Direzionale, con esclusione delle attività "sanitarie e assistenziali" e quelle destinate a dancing, discoteche e simili;
 - Commerciale al dettaglio;
 - Servizi e attrezzature collettive
- 3.3. La tipologia edilizia dovrà essere tradizionale: edifici isolati.
- 3.4. Il tetto a due falde con il colmo orientato secondo la massima pendenza Nord/Sud; un diverso orientamento è ammesso, su parere vincolante della Commissione locale per il paesaggio, nel caso che la viabilità sulla quale si attesta la costruzione, abbia un orientamento diverso dal prevalente Est/Ovest.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Tali ZTO si attuano mediante P.R.P.C. / P.A.C. di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto fissato sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2000.
- 4.2. In sede di pianificazione attuativa venga posta particolare attenzione progettuale alla definizione dell'organizzazione tipo – morfologica dell'intervento, che la stessa sia coerente con i caratteri tradizionali del contesto analizzando le tipologie architettoniche della zona, il rapporto spaziale tra gli edifici, l'uso dei materiali, iso-orientamento dell'edificato, ecc...
- 4.3. Qualora non risulti possibile estenderlo a tutta la zona assoggettata a piano dal PRG, l'ambito dovrà essere il più esteso possibile, al fine di permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati sia degli standard urbanistici.
- 4.4. Qualora non risulti possibile o difficoltosa un'attuazione unitaria della zona assoggettata a piano dal PRG, potranno essere ammesse le unità minime d'intervento (UMI), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| Tipologia edilizia: | edifici isolati |
| I.t.: | 8.700 mc/Ha |
| Q: | 25% |

- H: massima 7,50 ml
D.e.: - minimo 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata;
- minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche.
D.c.: minimo ml. 5.00
D.s.: minimo ml. 5.00

5.2. Le distanze minime fra fabbricati (De), tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento), dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5,00 per lato, per la strada di larghezza inferiore a ml 7,00;
- ml 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml. 15,00;
- ml 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.

5.3. Ulteriori specifiche:

5.2.1. L'Amministrazione Comunale può prevedere nelle "SCHEDE PIANI ATTUATIVI", relative a determinate ZTO, indici urbanistici ed edilizi diversi da quelli sopra indicati. Tali "SCHEDE PIANI ATTUATIVI" dovranno essere fatte proprie dai nuovi P.R.P.C. / P.A.C.

5.2.2. Per gli edifici esistenti, all'interno delle ZTO C3, alla data di adozione del P.R.G.C. (19/12/2003), sono ammessi i seguenti interventi in deroga alle distanze dai confini D.c. e al rapporto di copertura Q, ma nel rispetto delle distanze tra fabbricati D.e.:

- a) Ampliamento fino ad un max. del 20% del Vu con un massimo di mc. 300, per esigenze di adeguamento igienico funzionale;
- b) Realizzazione di depositi e legnaie, anche in corpo staccato, di max. mq 15,00 di Superficie Accessoria Sa e H max. ml 2,50 misurata all'intersezione del solaio di copertura con il filo esterno dei tamponamenti perimetrali (banchina) – la copertura potrà essere mono-falda o a due falde;
- c) Realizzazione di autorimesse e tettoie, anche in corpo staccato, con aumento della Superficie Coperta Sc di max. 30,00 mq e H max. ml 2,50 misurata all'intersezione del solaio di copertura con il filo esterno dei tamponamenti perimetrali (banchina) – la copertura potrà essere esclusivamente mono-falda o a due falde;

6. AREE PER STANDARD

6.1. I piani attuativi devono prevedere i seguenti standard di aree ad uso pubblico:

- Parcheggi di relazione: min. 5.00 mq/ab
- Nucleo elementare di verde: min. 9.00 mq/ab, con una dimensione minima pari a mq 600. In caso di dimensioni minori, è facoltà del Comune consentire la monetizzazione del relativo onere.
- Nel caso di Unità Minima di Intervento gli standard minimi del verde (600 mq) vanno sempre specificatamente individuati e realizzati o, qualora non raggiunti, l'Amministrazione comunale può prevedere la monetizzazione secondo quanto previsto dall'art. 29 bis della L.R. 19/2009.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

7.1. Potrà essere autorizzata, previa valutazione e parere favorevole dell'Organo Consigliare, la monetizzazione, la realizzazione o reperimento da parte di privati mediante sottoscrizione di apposita convenzione, degli standard urbanistici in aree esterne all'ambito, anche di proprietà pubblica, individuate dall'Amministrazione per comprovate esigenze di ordine urbanistico, costruttivo e ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 29 bis della L.R. 19/2009 (Del. di C. C. n° 51 del 09/10/2009 di adozione variante alle N.T.A.)

7.2. Fermo restando i termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gli altri obblighi derivanti dalla convenzione, nonché eventuali revoche e varianti al piano attuativo, le indicazioni tipologiche, gli

allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano rimangono in vigore a tempo indeterminato.

- 7.3. Nelle nuove costruzioni la ubicazione dei nuovi volumi dovrà tenere in considerazione la vista libera verso valle degli eventuali edifici già esistenti nell'area circostante, e che hanno diretto rapporto visuale con il nuovo intervento.
- 7.4. Le opere pubbliche eseguite dal Comune sono ammesse anche in assenza del piano attuativo.
- 7.5. Per gli Ambiti di progettazione urbanistica attuativa – Schede normativo-progettuali già incluse nel P.R.G.C., relativi a Zone a destinazioni diverse ed enucleate dalle presenti Norme di Attuazione, le eventuali diverse previsioni contenute nelle rispettive norme di zona prevalgono su quelle previste dalle schede normativo-progettuali.
- 7.6. Per gli edifici esistenti, alla data di approvazione del P.R.G.C. (19/12/2003) è sempre ammesso un ampliamento "una tantum" pari al 20% del volume esistente con un massimo di mc. 300, per esigenze di adeguamento igienico funzionale e per la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi in deroga all'indice di fabbricabilità fondiaria (If), riferito all'area di pertinenza e al rapporto di copertura (Q). In tali ampliamenti è fatto obbligo il rispetto delle distanze e dei distacchi fissati nei piani attuativi in vigore o approvati. In assenza di tali piani devono essere osservate le distanze e i distacchi fissati dal paragrafo 5.
- 7.7. Nei casi di cui al comma 7.6 i suddetti interventi di ampliamento, anche se isolati, previsti con altezza massima di ml 2.80, possono essere realizzati con la distanza.

8. NORME PAIRTICOLARI GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- 8.1. Nell'ambito della zona C3 è ammessa unicamente la realizzazione di esercizi commerciali al dettaglio inferiori a 400 mq. di superficie di vendita e devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:
 - a) Superficie a parcheggi stanziali e di relazione: min. 30% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza dell'esercizio commerciale, ovvero in area idonea più prossima allo stesso, entro un raggio non superiore a 500 ml di percorso.
 - b) in alternativa può essere prevista la monetizzazione degli stessi o la cessione di aree idonee sulla base di una specifica previsione localizzativa e/o normativa comunale.
- 8.2. Il cambio di destinazione d'uso verso attività commerciali-terziarie, quando riguardi superfici superiori ai 300 mq., comprese le superfici coperte accessorie, comporta il reperimento di una superficie a parcheggio, da collocarsi anche nell'interrato o in aree limitrofe, non inferiore al 50% della superficie adibita a vendita o ad ufficio; tale dotazione si intende minima netta con esclusione quindi di aree di manovra e viabilità di accesso.
- 8.3. Tali parcheggi saranno vincolati ad uso pubblico mediante atto unilaterale d'obbligo.

ART. 22 - COSTRUZIONI ACCESSORIE ALLA RESIDENZA**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Per costruzioni accessorie a servizio della residenza si intendono quei manufatti autonomi che, pur non essendo parte dell'edificio principale, sono ad esso congiunti da stretti rapporti funzionali in quanto ospitanti una più attività complementari a quelle residenziali e comunque ad esse connesse.
- 1.2. Non sono ammesse costruzioni accessorie all'interno delle Zona Omogenea A1, A2 e B1 del territorio comunale.
- 1.3. Tali costruzioni accessorie, per la loro stessa natura, non potranno mai assumere destinazione residenziale anche per periodi di tempo limitati e in caso di dismissione andranno demolite ripristinando lo stato dei luoghi.
- 1.4. Non si potrà applicare a tali strutture, all'interno dei centri urbani, i contenuti dell'Art. 31 bis della L.R. 9 Dicembre 2016, N. 21 "Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive".
- 1.5. Per i fabbricati accessori dovranno essere rispettate le distanze dai fabbricati (ml. 10.00) e dai confini di proprietà (ml. 5.00).
- 1.6. Per i fabbricati accessori nelle zone omogenee A e B non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis e 39 ter della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i.
- 1.7. I fabbricati accessori di cui al presente articolo e per quelli indicati all'Art. 39 bis della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i. non potranno mai essere edificati in aree Agricole, in aree a Verde Privato o in aree a Verde delle Borgate, anche se contermini e pertinenziali agli edifici ricadenti nelle zone residenziali.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO (Campo di applicazione)

- 2.1. La presente normativa si applica nel caso di ristrutturazione, ricostruzione e nella nuova costruzione degli edifici accessori isolati o in aderenza.
- 2.2. Le costruzioni accessorie a servizio della residenza sono ammesse esclusivamente nelle seguenti zone:
 - nelle aree residenziali di completamento B2 e B3
 - nelle aree residenziali di espansione C1, C2 e C3 gli accessori devono rientrare nel computo delle volumetrie e della superficie coperta.
- 2.3. Le costruzioni accessorie non sono ammesse in zona agricola sia sulla corte del fabbricato residenziale esistente sia su terreno contiguo.
- 2.4. La presenza di baracche o di altri volumi accessori (oggetto di condono edilizio o preesistenti) esclude la possibilità di costruire un ulteriore fabbricato accessorio; pertanto, i volumi accessori esistenti potranno essere oggetto di ristrutturazione con ricomposizione oppure potranno essere demoliti e sostituiti con un nuovo fabbricato accessorio.
- 2.5. In ogni caso, il rilascio del Permesso di Costruire per un nuovo fabbricato accessorio è subordinato all'acquisizione di una dichiarazione del tecnico progettista in cui venga esplicitamente attestata l'avvenuta demolizione di eventuali volumi accessori presenti nell'area considerata.
- 2.6. Al fine della verifica di tali requisiti deve essere prodotta una completa documentazione fotografica.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1. Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la residenza quali:
 1. rimesse di autoveicoli, cicli e motocicli, piccole macchine agricole di utilità domestica;
 2. depositi e ripostigli;
 3. legnaie.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. La costruzione accessoria dovrà sorgere sull'area di pertinenza dell'edificio residenziale, intesa come segue:
- a) corte dell'edificio;
 - b) terreno contiguo;
 - c) terreno staccato dal lotto del fabbricato, posto a una distanza massima di m. 50 misurata in linea d'aria tra i punti più vicini delle due aree.
- 4.2. Le costruzioni accessorie dovranno sorgere sui corridoi interni del lotto, con divieto di posizionarsi tra la strada e la fronte principale dell'edificio;
- 4.3. Non è consentito realizzare volumi interrati in corrispondenza delle costruzioni accessorie, come pure le stesse non potranno essere autorizzate sulle aree immediatamente sovrastanti a corpi interrati. Le costruzioni accessorie dovranno assumere collocazione, dimensione, ed organizzazione volumetrica e formale tali da risultare compatibili con la struttura architettonica/urbanistica esistente e comunque potranno avere un solo piano fuori terra e pianta rettangolare.
- 4.4. **Accessorio isolato a capanna.**
1. struttura portante e rivestimenti interamente in legno o acciaio/legno;
 2. la superficie coperta (limite di ingombro perimetrale) avrà forma rettangolare con dimensioni regolate proporzionalmente in modo che il lato minore sia circa l'85% di quello maggiore;
 3. copertura a due falde uguali di pendenza minima (P) del 45% con colmo sempre parallelo ai lati maggiori;
 4. altezza massima H, misurata sottotavola all'imposta laterale della copertura, non superiore a m. 2,70;
 5. lo sporto della copertura è fissato, sui lati, in m. 0,50; sui fronti, in m. 0,80;
 6. altezza massima fuori terra del basamento, nel caso di terreni in pendenza (h) : m. 0,50; il basamento sarà realizzato a filo delle pareti e sarà rivestito in pietra "faccia a vista".
- 4.5. **Accessorio in aderenza (tettoia aperta o chiusa)**
- 4.5.1. Le costruzioni sono ammesse esclusivamente se appoggiate a murature, siano essi di edifici, di cinta o di contenimento.
- 4.5.2. Devono rispettare le seguenti caratteristiche tipologiche:
1. struttura portante e rivestimenti in legno, o anche in muratura leggera di laterizio intonacato, in analogia al fabbricato principale;
 2. pianta rettangolare con profondità massima di m. 3,00;
 3. arretramento degli spigoli di facciata: almeno m. 0,50;
 4. copertura conseguente a quella dell'edificio su cui poggia oppure a una falda con pendenza uguale a quella dell'edificio principale minore solo se documentata da esigenze funzionali, tipologiche e/o costruttive;
 5. altezza massima H, misurata sottotavola all'imposta laterale della copertura, non superiore a m. 2,70;
 6. lo sporto della copertura è fissato, sui lati, in m. 0,50; sui fronti, in m. 0,80;
 7. altezza massima fuori terra del basamento, nel caso di terreni in pendenza (h): m. 0,50; il basamento sarà realizzato a filo delle pareti e sarà rivestito in pietra "faccia a vista" oppure in analogia allo zoccolo del fabbricato principale.
- 4.5.3. Inoltre, in tutti gli accessori costruiti a ridosso dell'edificio principale, non vi potrà essere alcuna relazione funzionale tra il volume accessorio e l'edificio residenziale e l'accesso dovrà avvenire esclusivamente dall'esterno, la parete stessa, su cui il volume accessorio andrà costruito, dovrà risultare cieca e priva di forometrie.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. I fabbricati accessori non potranno mai essere edificati in aree Agricole, in aree a Verde Privato o in aree a Verde delle Borgate, anche se contermini ad edifici ricadenti nelle zone di cui al comma 2.2.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

6.1. Potranno essere proposte soluzioni diverse per forme, dimensioni, materiali e trattamento delle superfici in relazione a situazioni particolari (debitamente giustificate e documentate dal tecnico progettista) nel rispetto delle caratteristiche metriche e dimensionali stabilite dalla presente normativa.

7. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

7.1. Le costruzioni accessorie devono rispettare le seguenti caratteristiche costruttive:

1. struttura in travetti di legno segati o in acciaio. Se la costruzione rispetta la tradizione locale a castello, a telaio o a dritti e travi, la stessa andrà rapportata alla dimensione della costruzione accessorie, evitando di realizzare strutture a castello per edifici accessori di ridotte dimensioni, ecc.;
2. pareti in graticcio in legno o in tavolato di legno al naturale o trattato con vernici incolori; solo per le costruzioni accessorie in aderenza e per quelle isolate in zona "VPA" è consentita una struttura leggera in laterizio intonacato;
3. basamento in terreno stabilizzato o calcestruzzo con cordolo esterno in pietra "faccia a vista";
4. manto di copertura esclusivamente in scandole di legno;
5. la porta o il portone di accesso sarà in legno o comunque rivestito in legno con le stesse caratteristiche delle pareti; il relativo serramento dovrà risultare privo di parti vetrate o grigliate ed avere un disegno assolutamente semplice (doghe orizzontali o verticali) senza specchiature elaborate;
6. per i fabbricati accessori in legno è esclusa la possibilità di realizzare sulle altre pareti chiuse (cioè quelle non interessate dalla porta o portone d'ingresso) fori finestra di qualsiasi forma e/o dimensione; eventuali parti vetrate o grigliate potranno essere ricavate nei timpani della copertura, al di sopra della linea di banchina;
7. solo per i fabbricati accessori in muratura sono consentiti piccoli fori finestra di forma regolare (cm. 50 x 50 oppure cm. 60 x 60) nel rispetto del Codice Civile;
8. sono ammesse grondaie e pluviali di dimensioni ridotte in relazione alla superficie delle falde;
9. eventuali marciapiedi esterni sono ammessi per una larghezza massima di m. 0,80 e una sporgenza massima rispetto al profilo del terreno di cm. 10.

ART. 23 - ZONA OMOGENEA D2.1 - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. La zona omogenea comprende parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e artigianali. Comprende le parti del territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono insediamenti produttivi esistenti, il cui riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Il Piano conferma gli insediamenti esistenti che risultano quasi totalmente urbanizzati e parzialmente saturati. Inoltre, prevede di garantire una maggiore flessibilità consentendo il completamento dei pochi lotti ancora liberi con intervento diretto.
- 2.2. La specificità della zona dovrà favorire prevalentemente le attività artigianali, comprese quelle di servizio, ed anche quelle del settore commerciale a basso impatto.
- 2.3. Il Piano riconosce gli insediamenti singoli esistenti consentendo interventi mirati al miglioramento della loro integrazione ambientale e al loro adeguamento funzionale e tecnologico.

3. DESTINAZIONE D'USO

- 3.1. La zona è destinata a:
- attività industriali e artigianali
 - magazzini e depositi connessi con le precedenti attività
 - attività di esposizione e commerciali della propria produzione
 - uffici annessi alle aziende produttive
 - residenza per il proprietario o per il personale di custodia.
- 3.2. All'interno delle suddette attività è ammessa la presenza di locali ad uso magazzino, vendita dei prodotti derivanti dall'attività produttiva ed uffici connessi, purché in misura tale da non alterare la destinazione d'uso prevalente individuata nella presente norma.
- 3.3. Non sono ammessi gli impianti industriali nocivi, ai sensi delle vigenti leggi.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Tale zona si attua per intervento diretto.
- 4.2. Gli interventi ammessi sugli insediamenti riconosciuti riguardano:
- manutenzione
 - risanamento conservativo
 - ristrutturazione
 - ampliamento

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:
- | | |
|-------|--|
| Q: | max 30% |
| H. | max 6.50 ml, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali |
| D.E.: | da altri fabbricati produttivi: min ml 10.00 o in aderenza |
| | Le misure di distanza possono essere derogate in sede di approvazione del piano attuativo. |
| D.C.: | min. ml 5.00 dai confini fondiari o a confine |
| D.S.: | - min. ml 5.00 dalla strada fino a ml 7.00 di larghezza e dagli spazi pubblici |
| | - Per strade di larghezza superiore: min. ml 7.50 |
- 5.2. DISTANZA DAI CORSI D'ACQUA: min. ml 10.00
- 5.3. Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina

- 5.4. Parcheggi di relazione: in 10% della superficie utile negli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale.
- 5.5. Le superfici del lotto non organicamente utilizzate per spazi di manovra, sosta o depositi debbono essere decorosamente sistemate e mantenute a verde; la quota complessiva a verde arborato non può essere inferiore, in ogni caso, al 20% del totale.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1. Prescrizioni per la presentazione del progetto
 - 6.5.1.1. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte e delle aree scoperte (individuazione dei parcheggi, stoccaggi di materiale, depositi temporanei di rifiuti, impianti di trattamento acque e rifiuti, viabilità interna, reti tecnologiche ecc.).
 - 6.5.1.2. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:
 - 1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
 - 2. dei cicli di trasformazione previsti;
 - 3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
 - 4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
 - 5. della qualità e quantità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
 - 6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.
- 6.2. Per tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti pari o superiori al 50% dell'esistente, dovrà essere sottoscritta una dichiarazione, secondo le modalità e le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale, di vincolo di destinazione ventennale della struttura e delle aree di pertinenza dalla data dell'agibilità della struttura stessa.
- 6.3. Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli affluenti dovranno essere tempestivamente segnalate. Il rilascio del permesso di costruire potrà essere subordinato - in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti – alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria.
- 6.4. Si dovrà prevedere un unico accesso alla proprietà.
- 6.5. I lotti destinati a depositi all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi ed alberature di medio fusto o con staccionate lignee a listelli orizzontali.
- 6.6. Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) e delle norme regionali di tutela dall'inquinamento atmosferico ed acustico (L.R. 16/2007) e dall'inquinamento luminoso (L.R. 15/2007), nonché del regolamento comunale di igiene e polizia urbana.
- 6.7. Le nuove opere previste, la edificazione di nuovi insediamenti ed il recupero funzionale e qualitativo delle opere e zone già edificate, debbono concorrere alla realizzazione della zona produttiva e terziaria come una parte organica dell'insediamento urbano, ben inserita nel paesaggio sappadino.
- 6.8. Eventuali edificazioni e attività affacciate sul Fiume Piave dovranno essere mitigate con messa in opera di elementi vegetazionali autoctoni (alberature, arbusti, siepi) con caratteristiche di altezza e densità adeguate
- 6.9. Residenza di servizio
È ammessa la residenza limitatamente all'abitazione del servizio di custodia, in misura non superiore a 120 mq ogni 2000 mq di superficie lorda di pavimento concessa per attività produttive.
- 6.10. Norme particolari per la zona perimetrata in Borgata Bach

Per l'area appositamente perimetrata in borgata Bach – loc. Roner – Ambito 6 - In sede di attuazione degli interventi, vengano mantenute le dovute distanze di rispetto dai corsi d'acqua e vengano effettuate puntuali e preventive verifiche geologiche di cui al D.M. 11 marzo 1988.

ART. 24 - ZONA OMOGENEA D2.2 - PRODUTTIVA DI ESPANSIONE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1. La zona omogenea comprende parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e artigianali riguardanti aree adiacenti a insediamenti produttivi esistenti o esterne ai centri edificati delle Borgate di Sappada, da mettere a disposizione per l'insediamento di nuove attività artigianali e industriali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Il Piano conferma la previsione localizzativa, adattandone il perimetro in relazione ad esigenze di carattere funzionale, ambientale e gestionale, ricalibrando nel contempo le connessioni con il territorio e con l'area dei nuclei urbani. Tali obiettivi saranno assunti dalla Pianificazione Attuativa.

3. DESTINAZIONE D'USO

- 3.1. La zona è destinata a:
 - attività industriali e artigianali
 - magazzini e depositi connessi con le precedenti attività
 - attività di esposizione e commerciali della propria produzione
 - uffici annessi alle aziende produttive
 - residenza per il proprietario o per il personale di custodia.
- 3.2. All'interno delle suddette attività è ammessa la presenza di locali ad uso magazzino, vendita dei prodotti derivanti dall'attività produttiva ed uffici connessi, purché in misura tale da non alterare la destinazione d'uso prevalente individuata nella presente norma.
- 3.3. Non sono ammessi gli impianti industriali nocivi, ai sensi delle vigenti leggi.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Tale zona si attua previo piano attuativo (P.R.P.C. o P.I.P. ai sensi della L. 865/71) di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intero comparto.
- 4.3. Gli interventi ammessi riguardano:
 - manutenzione
 - risanamento conservativo
 - ristrutturazione
 - ampliamento
 - la nuova costruzione.
- 4.2. L'attuazione degli interventi edificatori potrà avvenire anche per singoli lotti (UMI), seguendo il programma di sviluppo dell'area che sarà elaborato nel Piano attuativo.
- 4.3. Il Piano attuativo (P.R.P.C. o P.I.P.) andrà preventivamente approvato per l'intera area nel rispetto delle norme e procedure in vigore prima di approvare eventuali UMI.
- 4.4. Restano in vigore le previsioni urbanistiche attuative a oggi approvate purché non in contrasto con le presenti norme.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:

Q:	max 40%
H:	max 6.50 ml, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali

- D.E.: da altri fabbricati produttivi: min ml 10.00 o in aderenza
Le misure di distanza possono essere derogate in sede di approvazione del piano attuativo.
- D.C.: min. ml 5.00 dai confini fondiari o a confine
- D.S.: min. ml 5.00 dalla strada fino a ml 7.00 di larghezza e dagli spazi pubblici
Per strade di larghezza superiore min. ml 7.50

5.2. DISTANZA DAI CORSI D'ACQUA: min. ml 10.00

5.3. Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina. Parte degli standard di parcheggio possono essere realizzati anche nel sottosuolo

5.4. Parcheggi di relazione: min 30% della superficie degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale

5.5. Le superfici del lotto non organicamente utilizzate per spazi di manovra, sosta o depositi debbono essere decorosamente sistemate e mantenute a verde; la quota complessiva a verde arborato non può essere inferiore, in ogni caso, al 20% del totale.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

6.1. Il Piano attuativo dovrà curare in particolare:

- a) l'indicazione motivata delle tipologie produttive da ammettere, sulla base di ricerche socio-economiche preliminari;
- b) la previsione di opere atte ad ottimizzare la captazione e il drenaggio delle acque meteoriche superficiali con l'utilizzo anche di coperture verdi;
- c) l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale esistente;
- d) l'intervento sulla morfologia del terreno che rispetti il più possibile la conformazione attuale ma consenta nel contempo l'edificazione dell'area;
- e) le caratteristiche costruttive dei nuovi edifici da realizzare in base a prescrizioni prestabilite quali:
 - subordinare l'edificazione all'esecuzione di preventive indagini geotecniche in modo da poter definire le più idonee scelte fondazionali;
 - organizzare gli edifici secondo la linea della massima pendenza e privilegiare le soluzioni costruttive che vedono il legno come elemento strutturale;
 - manto di copertura in tetto verde, lamiera colore grigio antracite;
- f) curare la sistemazione degli spazi esterni e le caratteristiche delle recinzioni;
- g) la sistemazione delle aree scoperte libere a verde, con piantumazione di essenze autoctone per evitare inserimenti estranei all'ambiente circostante. In particolare, si dovrà aver cura di prevedere la creazione di una barriera alberata sui confini che si attestano verso l'abitato di Sappada o che dovessero risultare particolarmente visibili dalle strade di accesso esterne al comparto;
- h) tale impianto dovrà essere realizzato contestualmente alle opere edilizie;
- i) contenere apposita dichiarazione, redatta secondo le modalità e le prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale, di vincolo di destinazione ventennale di ogni singola struttura edilizia e delle aree di pertinenza dalla data dell'agibilità della struttura stessa. Tale vincolo dovrà essere contenuto in apposito atto redatto da un notaio e dallo stesso trascritto e registrato negli appositi registri, così come disciplinato dall'art. 24 bis del Regolamento edilizio.

6.2. Si dovrà prevedere un unico accesso alla proprietà.

6.3. I lotti destinati a depositi all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi ed alberature di medio fusto o con staccionate lignee a listelli orizzontali.

6.4. Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle vigenti norme in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) e delle norme regionali di tutela dall'inquinamento atmosferico ed

acustico (L.R. 16/2007) e dall'inquinamento luminoso (L.R. 15/2007), nonché del regolamento comunale di igiene e polizia urbana.

- 6.5. Eventuali edificazioni e attività affacciate sul Fiume Piave dovranno essere mitigate con messa in opera di elementi vegetazionali autoctoni (alberature, arbusti, siepi) con caratteristiche di altezza e densità adeguate.

6.6. Residenza di servizio

È ammessa la residenza limitatamente all'abitazione del servizio di custodia, in misura non superiore a 120 mq ogni 2000 mq di superficie lorda di pavimento concessa per attività produttive.

ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 – ZONA DI SERVIZIO ALLA VIABILITA' E AL TURISMO

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1. È una zona con destinazione specializzata destinata all'insediamento di attività di servizio agli utenti della strada e ai turisti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Detti impianti seguono le disposizioni previste dalle vigenti leggi e possono essere ubicati esclusivamente dove il P.R.G. li prevede.

3. DESTINAZIONE D'USO

- 3.1. La zona è destinata a:

- uffici turistici e di informazione
- stazioni di servizio e distributori di carburante nei limiti delle disposizioni vigenti in materia
- infopoint e centri multimediali di orientamento
- pensiline e aree d'attesa
- aree ecologiche

- 3.2. Residenza di servizio al distributore di carburanti: è ammessa la residenza limitatamente all'abitazione del servizio di custodia, in misura non superiore a 120 mq.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Tale zona si attua per intervento diretto previa adozione di una scheda di fattibilità.

- 4.2. Gli interventi ammessi sulle stazioni di servizio esistenti riguardano:

- manutenzione
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- ampliamento

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1. La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici:

Q: secondo scheda di fattibilità

H: secondo scheda di fattibilità

D.E.: secondo scheda di fattibilità

Le misure di distanza possono essere derogate in sede di approvazione del piano attuativo.

D.C.: secondo scheda di fattibilità – comunque in deroga

D.S.: secondo scheda di fattibilità – comunque in deroga

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1. Le nuove opere previste, la edificazione di nuove strutture e il recupero funzionale e qualitativo delle opere e zone già edificate (stazioni di servizio – piazzole ecologiche – ecc.), debbono concorrere alla

realizzazione della zona come una parte organica dell'insediamento urbano, ben inserita nel paesaggio sappadino.

- 6.2. All'interno delle aree delimitate dalle fasce di rispetto potranno rilasciarsi unicamente, previo parere favorevole dell'Ente gestore della strada, autorizzazione per stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, attrezzature e reti tecnologiche compresi volumi tecnici, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico, aree ecologiche e strutture per l'informazione turistica e di orientamento.
- 6.3. Per pensiline di attesa dovrà essere adottata per tutto il territorio comunale o per ambiti omogenei una tipologia unitaria.

ART. 26 - ZONA OMOGENEA D4 – CAVE IN ATTIVITA' – CAVE DISMESSE - DISCARICHE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. La Zona comprende le parti del territorio Comunale corrispondenti alle aree interessate da attività di estrazione e coltivazione dei materiali di cava.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Per le cave dismesse, individuate negli elaborati del P.R.G.C., il Comune redige i progetti, che dovranno essere approvati secondo la normativa vigente, per la riapertura temporanea delle cave dismesse di materiale lapideo e utilizzate nel passato per gli interventi edilizi sul territorio;
- 2.2. Per gli edifici "Ex Cava Peralba" è consentita la ristrutturazione edilizia globale degli edifici, nonché la loro demolizione e ricostruzione, previa formazione di un "piano di recupero" esteso all'intero ambito di cui tali edifici fanno parte; l'ambito può comprendere anche edifici per i quali sono previste "categorie di intervento" diverse, nonché spazi privati e pubblici che definiscono, nel loro complesso, ambiti unitari di progettazione; devono essere rispettate le norme che seguono:
- a. la richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri lo stato attuale, con allegati il rilievo degli edifici ed una esauriente documentazione fotografica estesa all'intero contesto;
 - b. è consentito il recupero dell'intero volume demolito; la localizzazione e configurazione dei nuovi volumi in ricostruzione devono essere previste e definite nel "piano di recupero" con previsioni plani volumetriche
 - c. è ammessa, con riferimento agli edifici demoliti, la ricostruzione con un aumento di volume non superiore al 10%. Incrementi maggiori potranno essere consentiti se riferiti a progetti di notevole valenza architettonica nel rispetto delle destinazioni consentite (museo del Peralba);
 - d. sono ammessi volume interrati.

3. DESTINAZIONE D'USO

- 3.1. Salvo la riattivazione dell'attività estrattiva, sono consentite le seguenti destinazioni d'uso Direzionale e Servizi e attrezzature collettive, riferite alle seguenti specifiche attività:
- attività culturali
 - attività sociali
 - usi e servizi collettivi anche temporanei (concerti, opere teatrali all'aperto, scenografie illuminotecniche, ecc...).

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. L'attività estrattiva, ai sensi della L.R. 10/08/86 n° 35 come modificata ed integrata dalle L.R. 02/04/91 n° 13, 27/08/92 n° 25, 28/06/94 n° 10 e 07/09/94 n° 13, avente ad oggetto la disciplina delle attività estrattive, è subordinata a Decreto Regionale di autorizzazione.
- 4.2. Nelle ricostruzioni limitare al minimo l'inquinamento luminoso per non creare disorientamento ai migratori (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 15).
- 4.3. Per i siti individuati come discarica si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1. I criteri e le modalità operative legate all'attuazione della cava, dovranno prevedere che:
1. la coltivazione sia effettuata entro l'area autorizzata;
 2. per le cave dismesse la superficie interessata dalla riapertura deve essere all'interno del sedime storico;
 3. le scarpate di abbandono non superino la pendenza di 35° sull'orizzontale;
 4. l'area di cava sia delimitata da idonea recinzione e dotata di cancello d'ingresso, da eliminarsi a escavazione ultimata;
 5. sia evitato qualsiasi danno all'ambiente ed al soprassuolo circostante e va assicurato il progressivo recupero di una soddisfacente qualità ambientale dei luoghi interessati dall'attività di cava;

6. tutte le scarpate siano profilate con una pendenza non superiore a 40" ed opportunamente raccordate al profilo morfologico del terreno circostante;
7. il comune può gestire e controllare l'attività nella cava dismessa e riaperta. L'estrazione del materiale lapideo dovrà essere limitata alla necessità derivanti dalla realizzazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei manufatti di interesse storico-documentale e delle opere pubbliche nei nuclei urbani di antica formazione al fine di una corretta conservazione e di una riqualificazione degli edifici e dei siti.
8. nei siti di cava dismessa non possono essere costruite strutture fisse di alcun genere.
9. è fatto divieto di utilizzare il materiale coltivato nelle cave dismesse al di fuori del territorio comunale dove è ubicata la cava.

6. PROGETTI DI RIASSETTO AMBIENTALE

- 6.1. I progetti di riassetto ambientale delle aree ricadenti in zona paesaggistica, utilizzate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei materiali inerti provenienti da attività estrattive, sono approvati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a condizione che la ricollocazione di strutture, manufatti e impianti avvenga su aree funzionalmente contigue e non vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
- 6.2. I progetti di cui al comma 1 devono considerare la rinaturalizzazione delle aree abbandonate a carico dell'azienda in trasferimento e prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'ampliamento delle strutture produttive esistenti, nonché la nuova collocazione degli impianti a quota inferiore rispetto al piano campagna ai fini della riduzione dell'impatto ambientale.

ART. 26 Bis – NORME COMUNI ALLE ZONE E

1. Nel caso di manufatti diroccati, demoliti o parzialmente distrutti, siti nelle In tutte le zone E del territorio comunale, nel caso di manufatti diroccati, demoliti o parzialmente distrutti ma censiti nell'attuale Catasto presso l'U.T.E. è consentita la ricostruzione totale o parziale, in sito per inderogabili motivi di staticità o di tutela della salute pubblica, o la demolizione e ricostruzione in area agricola adiacente nel caso di ampliamenti stradali, per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione con il mantenimento della destinazione d'uso secondo le dimensioni planimetriche originarie e con l'altezza preesistente, secondo le forme tradizionali.
2. Nel caso di indisponibilità di documentazione certa (catasto del 1950 – catasto Austriaco o catasto Napoleonico), e in cui non permanga almeno una parte delle strutture originarie o comunque sufficienti a stabilire la consistenza e le caratteristiche originarie, non è ammessa la ricostruzione, in quanto tale intervento si configurerebbe più propriamente quale nuova costruzione.
3. Qualora i manufatti previsti dalla presente norma fossero anche tutelati dal P.R.G., il Consiglio Comunale ha la facoltà di consentire, anche con opportune prescrizioni urbanistiche ed edilizie, la ricostruzione totale o parziale della volumetria andata distrutta. La destinazione d'uso sarà di tipo agricolo (annessi rustici)
4. Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi di nuova costruzione e per quelli di ristrutturazione pesante (demolizione e ricostruzione), è subordinato all'impegno da parte del richiedente della realizzazione, ovvero della sistemazione/adeguamento, di una viabilità di accesso che abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzata anche con la stagione invernale (dimensioni trasversali, fondo stabilizzato e pendenza), in modo da garantire la sgombrò della neve. È cura dell'Ufficio tecnico comunale valutare l'adeguatezza di tali caratteristiche.
5. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE
 - 4.1. In tutte le zone E gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche ed alla promozione turistica, consistenti nella realizzazione di percorsi, sentieri, aree attrezzate e strutture affini, purché non comportanti alcuna volumetria, promossi da Enti non necessariamente pubblici ed associazioni riconosciute operanti nel settore dell'escursionismo, dell'alpinismo o della difesa della natura, sono ammessi previo riconoscimento dell'interesse pubblico con provvedimento del Consiglio Comunale.
6. Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:
 - a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali o loro pertinenti, nonché ricoveri animali o impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;
 - b) di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, (Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche;
 - c) di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti fino ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione; in tali casi l'eventuale ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, non può superare il 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti.

7. INTERVENTI EDILIZI - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, SUSSIDI STRADALI, ELEMENTI DI ARREDO, SPECIFICATAMENTE DISCIPLINATI DA SCHEDE-NORMA ALLEGATE

- 7.1. Gli allegati 1, 2, 3, 3/A, 4, 6 e 7 alle presenti norme, contengono schede-norma per gli interventi sugli edifici esistenti specificatamente individuati, per la realizzazione di sussidi stradali e di arredo, moduli per analisi di edifici rurali, nonché un abaco per edifici rurali. L'ubicazione degli edifici è contenuta nelle relative schede. Sono esclusi da questa disciplina quelli per i quali è stato assegnato una specifica tipologia e grado di protezione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, che sono regolamenti in detto articolo.
- 7.2. Le norme contenute negli allegati di cui al comma 6.1 sono finalizzate a salvaguardare la tradizione sappadina, nei riguardi del patrimonio edilizio ed infrastrutturale, nonché in genere degli elementi accessori agli stessi.
- 7.3. Tali norme prevalgono, in caso di contrasto, con le disposizioni normative delle zone omogenee in cui ricadono gli interventi.

8. EDIFICI RESIDENZIALI E RURALI SPARSI SUL TERRITORIO DEL FONDOVALLE

- 8.1. Gli Edifici residenziali e rustici sparsi sul territorio del fondovalle sono individuati sulla cartografia della zonizzazione e corrispondono alle seguenti tipologie:
 - a) edifici con prescrizione di specifica "categoria di intervento" di cui all'art. 15, paragrafo 4, comma 4.4, per i quali è stato riconosciuto l'interesse storico-architettonico o ambientale. Per tali edifici gli interventi edilizi ammissibili sono quelli indicati nelle "categorie d'intervento" loro corrispondenti;
 - b) edifici senza "categoria di intervento" e non compresi tra quelli del paragrafo 6, valgono le norme di zona e quelle per il recupero di cui all'art. 33;
 - c) per il recupero degli edifici esistenti ma non censiti nella apposita tavola della zonizzazione, che siano comunque autorizzati o assentiti. il grado di protezione viene definito con apposita variante al P.R.G.C., in modo da renderli conformi agli edifici consimili nella stessa zona.
9. Per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni permanenti del territorio comunale conformi alle rispettive zone dovrà venire istituito un vincolo di destinazione ventennale. Tale vincolo dovrà essere contenuto in apposito atto redatto da un notaio e dallo stesso trascritto e registrato negli appositi registri, così come disciplinato all'art. 24 bis del Regolamento Edilizio.

10. AREE COMPRESSE ALL'INTERNO DEGLI AMBITI PER PISTE ED IMPIANTI DI RISALITA

- 10.1. All'interno delle zone E, il PRGC individua infrastrutture ed impianti relativi agli sport invernali che si sovrappongono alla funzione agricolo-forestale di queste aree. In particolare, ci si riferisce alle aree comprese all'interno del perimetro indicato nella zonizzazione come "Ambiti per piste ed impianti di risalita". All'interno delle suddette aree, già interessate da piste e gli impianti per lo svolgimento dello sci, si applicano le norme di cui all'art. 63.

ART. 27 - ZONA OMOGENEA E1 AMBITI DI ALTA MONTAGNA - (rupi boscate - incolto improduttivo)**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Comprende gli ambiti di alta montagna costituiti dai territori mediamente al di sopra del limite della vegetazione arborea caratterizzati da terreni incolti e rocciosi alle pendici delle vette, caratterizzati, oltre che da preesistenze di notevole valore ambientale, da un delicato equilibrio idrogeologico e vegetazionale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. In questa zona si prevede la conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici che la contraddistinguono.
- 2.2. La zona è destinata all'evoluzione naturale; in esse non è consentita la realizzazione di alcuna volumetria ma solo l'eventuale installazione e manutenzione di infrastrutture a rete di interesse pubblico nonché di sentieri e percorsi pedonali a uso ricreativo, sportivo ed escursionistico.
- 2.3. In tale zona potrà essere ammesso l'adattamento e la ricostruzione delle malghe esistenti, nonché l'inserimento delle attrezzature edilizie necessarie per l'incentivazione delle attività silvo-zootecniche.

3. DESTINAZIONE D'USO:

- 3.1. Sono consentite le seguenti attività:
 - attività escursionistica – didattica - sportiva
 - attività di conservazione paesaggistica e ambientale
 - attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. In tale zona gli interventi non ammessi sono:
 1. il recupero dei ruderi salvo gli interventi sugli edifici esistenti previsti puntualmente dalla schedatura allegata alle presenti Norme.
- 4.2. In tale zona in forma diretta gli interventi ammessi sono i seguenti:
 1. sentieristica;
 2. ricostruzione di biotopi adatti all'ambiente;
 3. difesa da pericolosità naturali.
 4. In tale zona, mediante P.R.P.C. / P.A.C. di iniziativa pubblica o privata, gli interventi ammessi sono: le attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività alpinistiche, sciistiche, escursionistiche (rifugi, bivacchi, ecc.) con un indice di fabbricabilità (if) non superiore a 0,01 mc/mq.
L'organo comunale deputato all'approvazione del piano attuativo valuterà la compatibilità dell'intervento rispetto la necessità di salvaguardare gli aspetti ambientali, paesaggistici ed ecologici del contesto in cui si colloca l'opera.

5. OPERE DI SALVAGUARDIA E PRESIDIO DEL TERRITORIO

- 5.1. Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio, relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa dalle erosioni si dovranno, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e, in particolare, adottare soluzioni proprie della bioingegneria forestale.
- 5.2. Eventuali proposte di tecniche diverse dovranno essere motivate dalla impossibilità di adottare quelle di cui al comma precedente.
- 5.3. Gli interventi necessari per la manutenzione ed il miglioramento di tali strutture sono sempre ammessi.

ART. 28 - ZONA OMOGENEA E2 AMBITI FORESTALI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Comprende i territori interessati dal patrimonio boschivo o suscettibili di azioni di rimboschimento nel breve termine. Sono considerati boschi tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.
- 1.2. I terreni privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.
- 1.3. I prati arborati si considerano bosco secondo la definizione di cui all'art. 6 della L.R. 9/2007.
- 1.4. Ai fini urbanistici rientrano nelle norme di tutela dei boschi le fasce di terreno coperte da vegetazione forestale arborea o arbustiva limitrofe alle strade o ai corsi d'acqua, che non abbiano la caratteristica di filari di piante.
- 1.5. È vietata la riduzione di qualsiasi superficie forestale, salvo i casi espressamente autorizzati dagli organi regionali competenti e fatte salve le opere forestali a servizio dei boschi e dei pascoli.
- 1.6. La gestione del patrimonio boschivo è normata dalle leggi regionali e l'utilizzazione avviene in base al piano economico colturale o ai Piani di riordino e assestamento forestale.
- 1.7. È consentito il ripristino dello stato preesistente all'imboschimento, naturale o artificiale, attorno ai nuclei e fabbricati esistenti, nel caso tale imboschimento sia avvenuto entro il decennio.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Il P.R.G.C. tutela il paesaggio forestale, ne valorizza le componenti naturalistico-ambientali e quelle costituenti il tessuto sociale e produttivo, mediante il mantenimento o costituzione di strutture ecosistemiche in equilibrio con i fattori ecologici.
- 2.2. Gli Enti competenti, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, possono sempre dettare opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti.
- 2.3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in conformità ai programmi di razionalizzazione del traffico veicolare, in accordo con gli Enti competenti, individuare, in ogni momento, delle aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l'uso di mezzi motorizzati.
- 2.4. All'interno di queste zone non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale; relativamente agli interventi aventi per oggetto gli annessi rustici è ammesso l'intervento di consolidamento e ripristino teso a riportare in efficienza l'edificio per il solo mantenimento delle proprie sue funzioni, con le caratteristiche dimensionali, costruttive e dei materiali dell'esistente, ovvero gli interventi e le norme di cui agli allegati n. 3 e 3/a, se ad essi inclusi. Un eventuale ampliamento organico di un rustico esistente, nella misura massima di mq 20, è ammesso una sola volta ed unicamente a seguito di apposita certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità dell'opera ai fini produttivi e la conferma, in ogni caso, della funzione di rustico.
- 2.5. Oltre i 1350 m di altitudine, è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo ed al servizio degli impianti sciistici, rifugi alpini aperti al pubblico e, comunque, previo parere favorevole espresso, caso per caso, dal Consiglio Comunale.
- 2.6. È consentito lo spostamento di baite esistenti su area adiacente di proprietà o altro diritto reali di godimento, soltanto in conseguenza alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche ivi compreso la realizzazione di viabilità forestale od ampliamento e modifica di tracciato della stessa, che ne giustifichi lo spostamento.

3. DESTINAZIONE D'USO:

- 3.1. Sono consentite le seguenti attività:
 - agro-zootecnica
 - attività agrituristica
 - attività escursionistica – didattica - sportiva
 - attività di conservazione paesaggistica e ambientale

- attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1. Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono:

1. adattamento e ricostruzione di strutture edilizie relative all'attività zootecnica e forestale;
 2. adattamento e ricostruzione edifici per la diffusione dell'attività escursionistica – didattica e ricreativa esistenti;
 3. adattamento e ricostruzione di strutture edilizie per attività agrituristiche e servizi di interesse collettivo (rifugi) esistenti;
 4. sentieristica;
 5. ricostruzione di biotopi adatti all'ambiente;
 6. difesa da pericolosità naturali;
 7. è consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti;
 8. In particolare, è consentito il trasporto del legname mediante teleferica attraverso gli ambiti forestali, fatto salvo lo smantellamento a fine lavori e l'esclusione di ambiti ad elevato valore naturalistico e paesaggistico. Nel caso il tracciato interessasse aree comunali, è facoltà dell'A.C. chiedere opportune garanzie (polizze fideiussorie – deposito cauzionale – ecc.);
 9. per quanto riguarda la viabilità forestale sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eventuali corazzature potranno essere realizzate nei soli tratti a elevata pendenza (>16%) e per brevi tratti, comunque realizzati con tecniche a basso impatto, o calcestruzzo rullato, riducendo al minimo l'impermeabilizzazione di suoli per quei tratti di strada dove, a causa dell'andamento plano-altimetrico non è possibile mantenere efficiente l'infrastruttura con la sola manutenzione ordinaria;
 10. le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica;
 11. la realizzazione di nuove strade silvo-pastorali può essere autorizzata qualora le stesse siano previste nei Piani di riassetto, nel Piano di Riordino forestale o nel Piano della viabilità silvo-pastorale. I piani di riordino forestale sono lo strumento di pianificazione forestale all'interno del territorio comunale e, nello specifico, per quanto riguarda la realizzazione di nuove strade silvo-pastorali;
 12. si devono favorire quei tracciati che comportano modeste opere d'arte, prevedere che le stesse possano essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, con un modesto impatto visivo ed escludendo il passaggio attraverso ambiti ad elevato valore naturalistico. Per la costruzione o la manutenzione della viabilità silvo-pastorale, è consentito, se espressamente previsto da progetto esecutivo, anche l'utilizzo di massi e di materiale inerte arido che si potrà reperire con piccole cave di prestito lungo il tracciato. Tutte le superfici delle cave di prestito, al termine dei lavori, dovranno essere prontamente ragguagliate e rinverdate in modo da non costituire un danno all'ambiente.
- 4.2. Si dovrà escludere, salvo che per i casi previsti al comma 8) il fondo in conglomerato bituminoso, preferendo l'utilizzo di materiale arido, con canalette di drenaggio realizzate con tronchi di legno; per casi particolari debitamente documentati, soggetti al dilavamento, è consentito l'utilizzo di materiale bituminoso ecologico e del sottofondo in calcestruzzo rullato.
- 4.3. Sono sempre ammessi:
- sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o pericolo di schianti;
 - sramatura di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica;
 - esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verificano infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi;

- l'asportazione arborea ed arbustiva per interventi di manutenzione o ripristino dei sentieri;
 - l'utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e comunque nel rispetto del presente articolo.
 - Recupero ambientale d'aree degradate per attività antropiche;
 - Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe – si dovrà sempre privilegiare gli interventi che prevedano l'utilizzo della bioingegneria forestale.
- 4.4. In tale zona, mediante P.R.P.C. / P.A.C. di iniziativa pubblica o privata, gli interventi ammessi sono le attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività escursionistiche con un indice di fabbricabilità (if) non superiore a 0,01 mc/mq, realizzate da parte di associazioni riconosciute operanti nel settore dell'escursionismo, dell'alpinismo o della difesa della natura.

5. PRESENZA DI TIPOLOGIE PREVALENTI

- 5.1. All'interno della ZOMA OMOGENEA E2 del P.R.G.C. viene individuata la presenza delle seguenti tipologie prevalenti, alle quali si applicano ulteriori disposizioni:

A. Arbusteti alpini cacuminali:

Sono ammessi interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva (tagli, diradamenti, ripristino del pascolo) volti a migliorare l'habitat per i galliformi alpini (gallo cedrone e gallo forcello). È vietato l'attraversamento con palificate e tralicci.

B. Mugheta:

Va previsto il rilascio di questi popolamenti all'evoluzione naturale, salvo che per il ripristino e la manutenzione di strade e sentieri qualora questa vegetazione ostacoli il transito pedonale e veicolare.

C. Peccete:

Salvo interventi di carattere fitosanitario sono destinate a evoluzione naturale.

Nella gestione va privilegiato l'utilizzo dei metodi silvocolturali tradizionali comelicensi che consentono di ottenere una struttura movimentata attraverso tagli successivi, marginali o ad orlo, evitando eccessive scoperture del terreno, soprattutto nei versanti più ripidi, e prevedendo idonee nicchie ecologiche per la fauna selvatica.

Per la variante a megaforbie, va previsto un taglio marginale a strisce orientate nella direzione del sole;

D. Abieteto:

Sono ammessi interventi silvocolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bioecologica, dall'altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione. È previsto l'impiego del classico "taglio cadorino" per piede d'albero.

Per quanto riguarda l'abieteto dei suoli carbonatici, nelle stazioni ad umidità variabile (aridità estiva) vanno evitate eccessive scoperture del terreno.

E. Alnete:

Per la loro funzione protettiva del terreno, si prevede di lasciare queste formazioni alla libera evoluzione, salvo per l'asportazione dei soggetti che intralciano il transito stradale e pedonale sui sentieri.

La loro eliminazione è consentita nell'ambito di eventuali lavori di miglioramento del pascolo.

F. Lariceto:

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

Sono consentiti tagli di natura fitosanitaria a carico di soggetti morti o deperienti. Va previsto il taglio di sgombero esclusivamente di soggetti vecchi, aduggianti il novellame affermato. Nelle formazioni dove è in atto una successione a peccata mista, qualora lo stadio della rinnovazione di abete rosso sia ancora in fase di novellame, devono essere realizzati interventi atti al ripristino del lariceto puro ed alla sua rinnovazione.

G. Pineta:

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale. Per scopi fitosanitari, è consentita l'asportazione di materiale che potrebbe essere veicolo di infestazioni.

- 5.2. È fatto divieto di operare estesi movimenti di terra, di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali.
- 5.3. Non effettuare tagli in 91D0. I tagli in 9110 e 91K0 devono migliorare l'habitat per Rosalina alpina (ad esempio con rilascio di xilomassa e necromassa) (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 32 punto 1)

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 6.1. Per gli interventi di cui al comma 4.1 punto 1.:
- volume pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" di mq 20
 - H: max come esistente o, nel caso di ricostruzione, come schede di rilevamento.
 - D.C.: come da Codice Civile.
- 6.2. Per gli interventi di cui al comma 4.1 punto 2:
- volume: pari e quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 130 mc.
 - H: max ml 7.00
 - D.C.: come da Codice Civile.
- 6.3. I soggetti titolari di questo tipo di intervento (comma 4.1, punto 2) sono unicamente gli Enti Pubblici o le associazioni riconosciute operanti nel settore dell'escursionismo, dell'alpinismo o della difesa della natura.
- 6.4. Per gli interventi di cui al comma 4.1, punto ~~4~~8: manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, senza variazione ai tracciati attuali.
- 6.5. Sono ammesse nuove opere di viabilità forestale unicamente se previste nell'ambito di un Piano di assestamento forestale.
- 6.6. Recinzioni e strutture di pertinenza: La realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati va attuata secondo le disposizioni dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "4", SUSSIDI OPERATIVI: "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 7.1. Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall'intervento e indicati i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.
- 7.2. Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si fa riferimento al documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale approvato dal Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.

ART. 29 - SOTTOZONA E3 PRATI ALTI-PASCOLI – ALTA VAL SESIS**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Comprende i pascoli situati al di sopra della vegetazione arborea dei pendii montani, con associazione floristica di rilevante interesse botanico e alto valore paesaggistico.
- 1.2. I prati arborati si considerano bosco secondo la definizione di cui all'art. 6 della L.R. 9/2007.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Il P.R.G.C. ne riconosce l'alto valore ecologico e paesaggistico e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione. Si conferma il perimetro dello specifico studio predisposto dall'Amministrazione comunale che può essere integrato sia a livello fisico che normativo.
- 2.2. Le tavole individuano con apposita grafica gli ambiti caratterizzati da prati-alti e pascoli, ambiti di rilevante interesse botanico e paesaggistico da tutelare e valorizzare al fine di mantenere ed accrescerne la biodiversità e la qualità paesistica.

3. DESTINAZIONE D'USO:

- 3.1. Sono consentite le seguenti attività:
 - attività escursionistica – didattica - sportiva
 - attività di conservazione paesaggistica e ambientale
 - attività di difesa da pericolosità naturali.
 - attività residenziale di servizio e di supporto alle precedenti destinazioni.
 - sentieristica;
 - ricostruzione di biotopi adatti all'ambiente;
 - difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI – ALTA VAL SESIS

- 4.1. In tale zona gli interventi non ammessi sono:
 1. la nuova edificazione ed il recupero dei ruderi salvo quanto previsto dall'art. 33 in riferimento alle strutture di interesse collettivo, naturalistico, storico-documentale e ricreativo;
 2. le attività di allevamento che si configurino come agroindustriali;
 3. la nuova costruzione;
 4. l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni;
- 4.2. Tale zona si attua in forma diretta e gli interventi ammessi sono i seguenti:
 5. gli interventi sugli edifici esistenti di cui all'art. 33, sia previsti puntualmente dalla schedatura delle presenti Norme, sia su eventuali schedature integrative assunte dall'Amministrazione Comunale;
 6. il taglio della vegetazione arborea e arbustiva esterna al limite bosco/pascolo – non effettuare tagli nell'habitat 91D0 (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 132 punto 3);
 7. lavori di miglioramento dei pascoli e la realizzazione di quei manufatti necessari all'attività pastorale e malghiva;
 8. i decespugliamenti e la posa delle tradizionali strutture lignee (drischte) per l'essiccazione del fieno e recinzioni fisse o mobili purché realizzate secondo l'abaco descrittivo di cui all'allegato "B" SUSSIDI OPERATIVI, delle presenti Norme.
 9. La realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati va attuata secondo le disposizioni dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "B", SUSSIDI OPERATIVI: "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI – PRATI ALTI - PASCOLI

- 5.1. In tale zona gli interventi non ammessi sono:
 1. la nuova edificazione ed il recupero dei ruderi salvo quanto previsto dall'art. 33 in riferimento alle strutture di interesse collettivo, naturalistico, storico-documentale e ricreativo;
 2. le attività di allevamento che si configurino come agroindustriali.

3. la nuova costruzione;
 4. l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni;
- 5.2. Tale zona si attua in forma diretta e gli interventi ammessi sono i seguenti:
5. il taglio della vegetazione arborea e arbustiva esterna al limite bosco/pascolo e quella costituente neoformazioni forestali;
 6. lavori di miglioramento dei pascoli e la realizzazione di quei manufatti necessari all'attività pastorale e malghiva;
 7. i decespugliamenti e la posa delle tradizionali strutture lignee (meda, drischte) per l'essiccazione del fieno e recinzioni fisse o mobili purché realizzate secondo l'abaco descrittivo di cui all'allegato "B" SUSSIDI OPERATIVI, delle presenti Norme;
 8. la realizzazione di nuovi sentieri ove finalizzata all'utilizzo dei pascoli e all'accesso degli ambiti forestali e qualora integrati e funzionali alla viabilità silvo- pastorale prevista nel "Piano della viabilità silvo-pastorale";
 9. la variazione di tracciato della viabilità esistente secondo quanto previsto dal P.R.G.C.;
 10. la manutenzione ed eventuale limitato adeguamento delle strade esistenti in conformità alle loro caratteristiche per interventi finalizzati ad una miglior sicurezza dei transiti;
 11. gli interventi sugli edifici esistenti, sia previsti puntualmente dalla schedatura delle presenti Norme, sia su eventuali schedature integrative assunte dall'Amministrazione Comunale;
 12. La realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati va attuata secondo le disposizioni dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "B", SUSSIDI OPERATIVI: "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

6. DIRETTIVE

- 6.1. Il Comune può sempre provvedere alla tabellazione dei siti e individua le azioni necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi, consistenti nei decespugliamenti della flora infestante o non autoctona, nella estirpazione delle neoformazioni boscate, nella corretta concimazione con letame naturale, nella falciatura o nell'utilizzo pascolivo.
- 6.2. Per i pascoli prativi indicati nelle tavole del P.R.G.C., il Comune, d'intesa con gli enti proprietari, provvedono interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione di tali ambiti anche con operazioni puntuali finalizzate ad aumentare la qualità paesistica e per mantenere la biodiversità di tali ambienti montani.

7. NORME GENERALI PER LA VIABILITA' AGRO-FORESTALE

- 7.1. L'apertura di nuovi sentieri va limitata all'utilizzo dei pascoli e per migliorare la viabilità sentieristica presente.
- 7.2. Tutti gli interventi riguardanti la viabilità forestale dovranno adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.
- 7.3. Al medesimo documento si fa riferimento per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale.
- 7.4. Le norme tecniche previste per la viabilità forestale sono estese anche alla viabilità rurale ed alle infrastrutture viarie a servizio delle attività escursionistico - ricreative, con la possibilità di realizzare pure altre categorie di opere, quali la stabilizzazione del fondo in conglomerato bituminoso, barriere di protezione, ecc.

8. NORME GENERALI PER LA SENTIERISTICA E LE AREE DI SOSTA (s.p. 22)

- 8.1. Per la sentieristica si prescrive:

1. l'impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e complementari (ad esempio: muri a secco, opere miste in pietrame e legname, ponticelli in stangame, staccionate e barriere di protezione in legname, ecc., tavoli e panche in legname;
 2. il rivestimento in pietrame locale delle parti visibili di eventuali opere in calcestruzzo;
 3. inerbimenti delle aree;
- 8.2. Nelle aree di sosta, lungo i sentieri e la viabilità ove sono ammesse, è consentito prevedere:
4. panche e tavoli in legno secondo l'abaco descrittivo di cui all'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI, delle presenti Norme;
 5. tettoia in legno con copertura in scandole, secondo l'abaco descrittivo di cui all'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI, delle presenti Norme;
 6. fontane;
 7. stabilizzazioni del fondo mediante inghiaature, pavimentazioni in acciottolato, in calcestruzzo rivestito in pietrame ovvero con materiali stabilizzanti o con superfici ecologiche drenanti;
 8. staccionate e barriere di protezione in legno secondo l'abaco descrittivo di cui all'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI, delle presenti Norme;
 9. pannelli indicatori e segnaletica secondo l'abaco descrittivo di cui all'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI, delle presenti Norme.

ART. 30 - ZONA OMOGENEA E4 AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Sono le aree agricole di maggior pregio paesaggistico coincidenti con i terrazzi circostanti l'abitato di Sappada e i nuclei delle Borgate.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Obiettivo per tale zona è la conservazione del paesaggio mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole in atto.

3. DESTINAZIONE D'USO:

- 3.1. Le destinazioni ammesse sono le seguenti:

- a) Residenziale in funzione della conduzione del fondo e per le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale;
- b) agricola, ivi compreso l'agriturismo, come definito dall'art. 2 della L.R. 25/2007⁽¹¹⁾;
- c) attività escursionistica – didattica – sportiva – ricreativa, che non comporti la realizzazione di manufatti edilizi e altre strutture coperte stabili;
- d) attività di conservazione paesaggistica e ambientale;
- e) attività di difesa da pericolosità naturali;
- f) Attività di riqualificazione paesaggistico – ambientale.

- 3.2. Sono esclusi gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale.

- 3.3. Le eventuali nuove edificazioni dovranno essere collocate di norma in aree contigue ad edifici esistenti e, comunque, entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono:

- nuova costruzione, ampliamento e recupero/sistemazione di edifici relativi alle destinazioni d'uso di cui al comma 3.1, lett. a) e b);
- adattamento e ricostruzione degli annessi rustici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 33;
- viabilità agricola e forestale;
- miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico - ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree agricole anche attraverso ricomposizione fondiaria;
- infrastruttura viarie a servizio delle attività sopra riportata realizzata con materiali compatibili con l'ambiente;
- sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
- attività di difesa da pericoli naturali;

⁽¹¹⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 25/1996, art. 2:

“1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall' articolo 2135 del codice civile , iscritti nel registro di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all' articolo 230 bis del codice civile , attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, che devono comunque rimanere principali.

2. (abrogato)

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agriturbistica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agriturbistica.”

---- omissis ----

- recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche;
- realizzazione di serre per ortaggi e piccoli frutti;
- realizzazione di allevamenti senza strutture fisse a una distanza > m 150 dalle aree residenziali.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. Nelle zone E4 si dovranno osservare i seguenti parametri:

- Per le sole stalle, intese come “realtà agricole tradizionali nelle quali accanto alla campagna ed alla sua conduzione propriamente agricola, è tenuta anche una piccola stalla integrativa, mantenendo un insieme insediativo rurale accorpato o anche isolato rispetto al contesto propriamente abitativo, i limiti massimi di superficie lorda di pavimento (anche su più piani) per la loro realizzazione non deve essere maggiore del 2,5% del fondo rustico (...) con un massimo di:
 - 1) mq. 300 della superficie del fondo rustico per aziende di superficie inferiore a 5 ha.
 - 2) mq. 600 della superficie del fondo rustico per aziende di superficie compresa tra 5 ha e 15 ha.
 - 3) mq. 900 della superficie del fondo rustico per aziende di superficie superiore a 15 ha.
- Non concorrono al computo delle superfici del “fondo rustico” tutti i fondi ubicati al di sopra della quota dei 1350 m., indipendentemente dalla loro destinazione od utilizzo.
- Su tali interventi edilizi e sul fondo rustico ad essi afferenti andrà istituito, prima del relativo certificato di agibilità, un vincolo ventennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d’uso e per la non alienazione e la non locazione della nuova costruzione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

5.2. Gli interventi di nuova edificazione, accompagnati da preventiva certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura attestante la necessità dell’opera ai fini produttivi, dovranno essere ubicati in modo da non alterare i caratteri tipici del paesaggio, valorizzando gli elementi naturali esistenti.

5.3. L’edificazione dovrà avvenire nel mantenimento e nel rispetto dei corsi d’acqua, siano essi a carattere permanente o stagionale.

5.4. Le nuove costruzioni dovranno uniformarsi ai caratteri dell’architettura rurale sia nelle scelte formali che nei materiali utilizzati e essere posizionate in modo da ridurre al minimo l’impatto nel contesto ambientale.

5.5. Anche nel trattamento degli spazi scoperti dovranno essere utilizzati materiali e soluzioni tipici dell’ambiente rurale, escludendo l’uso di pavimentazioni esterne non drenanti (asfalto, cemento, ecc.); anche le recinzioni dovranno essere contenute, realizzate con materiale ligneo (spalti) e avranno un’altezza massima di m. 1,00.

5.6. Nella tradizione sappadina la recinzione è pressoché assente, a difesa e delimitazione della proprietà, salvo modeste recinzioni, a protezione degli orti e delle coltivazioni stagionali, in prossimità degli edifici.

5.7. Recinzioni di tipo tradizionale sono ammesse per piccoli allevamenti domestici, connesse all’entità, durata e continuità degli stessi.

5.8. Cessato l’allevamento si dovrà provvedere alla riduzione dello stato pristino dei luoghi.

5.9. La realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati va attuata secondo le disposizioni dell’abaco descrittivo di cui all’allegato “4”, SUSSIDI OPERATIVI: “abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco”.

5.10. Residenza agricola e agriturismo

5.10.1. Gli interventi rispettano i seguenti indici:

IF max: 0.03 mc/mq per residenza agricole;

IF max: 0,05 mc/mq per agriturismo;

H: max ml 6.50 o altezza degli edifici preesistenti in caso di ampliamento;

D.C.: il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio;

- D.e.: da allevamenti:
- min. 25.00 per le strutture agrituristiche;
- min. 10,00 per le residenze comprese nelle proprietà;
- D.e.: distanza tra i fabbricati: il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,00 o a contatto;
- D.S.: min. ml 5.00.
- 5.11. Strutture produttive aziendali
- SC max: - 200 mq/Ha di superficie di proprietà o comunque in disponibilità;
- in caso di recupero di strutture esistenti di superficie coperta superiore, non maggiore di quella esistente;
- H: max ml 6.50 o altezza degli edifici preesistenti se maggiore;
- D.C.: il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio;
- D.e.: da edifici residenziali:
min. 25.00 per le strutture agrituristiche;
min. 10,00 per le residenze comprese nelle proprietà;
min. 20.00 per le residenze o le aree residenziali all'esterno della proprietà.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1. Nelle zone E4 non è consentito realizzare volumi interrati isolati (intesi come organismi edilizi autonomi, non funzionalmente aggregati a un corpo edilizio principale).
- 6.2. E' comunque vietata la realizzazione di volumi interrati quale accessori a fabbricati rurali esistenti (baite – stallette etc.).
- 6.3. Per gli interventi su baite, schupf'n, cadon, valgono le norme di cui all'art. 33.

7. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

- 7.1. In questa zona sono applicate le disposizioni sovraordinate della L.R. 19/2009, che consente, in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia.⁽¹²⁾
- 7.2. lo status di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 deve essere adeguatamente dimostrato anche con documentazione fiscale e contabile. Sarà ritenuta sufficiente a

⁽¹²⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/2009, art. 36:

“1. L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché:

a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;

b) il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a) , salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.

3. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d'uso degli stessi in residenza agricola, con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, ai sensi del comma 1, lettera b).”

tal scopo la certificazione di imprenditore a titolo principale e non principale rilasciata dal competente Ispettorato Regionale per l'agricoltura.

- 7.3. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 7.1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall' articolo 30, comma 1, lettera a) della L.R. 19-2009 e smi, salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.

ART. 31 - ZONA OMOGENEA E4.1 AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO DI ALTA RILEVANZA AMBIENTALE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Sono le aree agricole di maggior pregio paesaggistico incluse all'interno dell'abitato e definite dall'intercalare dei nuclei delle Borgate.
- 1.2. La particolarità di queste aree è quella di connettersi funzionalmente e formalmente ai principali nuclei delle Borgate, assumendo così una fondamentale funzione connettiva con l'intero ambiente rurale e urbano di Sappada.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Obiettivo per tale zona è la conservazione del paesaggio mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole in atto.

3. DESTINAZIONE D'USO:

- 3.1. Le destinazioni ammesse sono le seguenti:
 - a) Residenziale in funzione della conduzione del fondo e per le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale;
 - b) agricola, ivi compreso l'agriturismo, come definito dall'art. 2 della L.R. 25/2007⁽¹³⁾;
 - c) artigianale agricola, limitatamente alle necessità dell'azienda agricola;
 - d) commerciale agricola, complementare all'uso agricolo principale;
 - e) attività escursionistica – didattica – sportiva – ricreativa, che non comporti la realizzazione di manufatti edilizi e altre strutture coperte stabili;
 - f) attività di conservazione paesaggistica e ambientale.
 - g) attività di difesa da pericolosità naturali;
 - h) Attività di riqualificazione paesaggistico – ambientale.
- 3.2. Sono esclusi gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale
- 3.3. Le eventuali nuove edificazioni dovranno essere collocate di norma in aree contigue ad edifici esistenti e, comunque, entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono:
 - a) nuova costruzione, ampliamento e recupero/sistemazione di edifici relativi alle destinazioni d'uso di cui al comma 3.1, lett. a), b), c) e d);
 - b) viabilità agricola e forestale;

⁽¹³⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 25/1996, art. 2:

“1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, che devono comunque rimanere principali.

2. (abrogato)

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agriturbistica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agriturbistica.”

---- omissis ----

- c) miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico - ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree agricole anche attraverso ricomposizione fondiaria;
- d) recupero delle schupf'n (baite);
- e) infrastruttura viaria a servizio delle attività sopra riportata realizzata con materiali compatibili con l'ambiente;
- f) sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
- g) recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche;
- h) realizzazione di serre per ortaggi e piccoli frutti.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1. Nelle zone E3 si dovranno osservare i seguenti parametri:

- Per le sole stalle, intese come "realtà agricole tradizionali nelle quali accanto alla campagna ed alla sua conduzione propriamente agricola, è tenuta anche una piccola stalla integrativa, mantenendo un insieme insediativo rurale accorpato o anche isolato rispetto al contesto propriamente abitativo, i limiti massimi di superficie lorda di pavimento (anche su più piani) per la loro realizzazione non deve essere maggiore del 2,5% del fondo rustico (...) con un massimo di:
 - 1) mq. 300 della superficie del fondo rustico per aziende di superficie inferiore a 5 ha.
 - 2) mq. 600 della superficie del fondo rustico per aziende di superficie compresa tra 5 ha e 15 ha.
 - 3) mq. 900 della superficie del fondo rustico per aziende di superficie superiore a 15 ha.

5.2. Non concorrono al computo delle superfici del "fondo rustico" tutti i fondi ubicati al di sopra della quota dei 1350 m., indipendentemente dalla loro destinazione od utilizzo.

5.3. Su tali interventi edilizi e sul fondo rustico ad essi afferenti andrà istituito, prima del relativo certificato di agibilità, un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione della nuova costruzione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

5.4. Gli interventi di nuova edificazione, accompagnati da preventiva certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura attestante la necessità dell'opera ai fini produttivi, dovranno essere ubicati in modo da non stravolgere i caratteri tipici del paesaggio, valorizzando gli elementi naturali esistenti.

5.5. L'edificazione dovrà avvenire nel mantenimento e nel rispetto dei corsi d'acqua, siano essi a carattere permanente o stagionale.

5.6. Le nuove costruzioni dovranno uniformarsi ai caratteri dell'architettura rurale sia nelle scelte formali sia nei materiali utilizzati ed essere posizionate in modo da ridurre al minimo l'impatto nel contesto ambientale.

5.7. Anche nel trattamento degli spazi scoperti dovranno essere utilizzati materiali e soluzioni tipici dell'ambiente rurale, escludendo l'uso di pavimentazioni esterne non drenanti (asfalto, cemento, ecc.); anche le recinzioni dovranno essere contenute, realizzate con materiale ligneo (spalti) e avranno un'altezza massima di m. 1,00.

5.8. Nella tradizione sappadina la recinzione è pressoché assente, a difesa e delimitazione della proprietà, salvo modeste recinzioni, a protezione degli orti e delle coltivazioni stagionali, in prossimità degli edifici.

5.9. Recinzioni di tipo tradizionale sono ammesse per piccoli allevamenti domestici, connesse all'entità, durata e continuità degli stessi.

5.10. Cessato l'allevamento si dovrà provvedere alla riduzione dello stato pristino dei luoghi.

5.11. La realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati va attuata secondo le disposizioni dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "B", SUSSIDI OPERATIVI: "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

5.12. Residenza agricola e agriturismo

- IF max: 0.03 mc/mq per residenza

- IF max 0,05 mc/mq per agriturismo
- H: max ml 7.00 o altezza degli edifici preesistenti in caso di ampliamento
- D.c. il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio;
- D.e. distanza tra i fabbricati: il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,00; è consentita la costruzione in aderenza;
- D.s. min. ml 5.00 salvo particolari allineamenti prescritti dalla concessione, su indicazione del Parere Paesaggistico e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti; nel caso si tratti di strada vicinale o interpodereale, la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G.C.
- V.u. per gli interventi di cui alla lettera h) del comma 4.1 valgono le norme di cui all'art. 33.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1. Nelle zone E3.1 del territorio comunale non è consentito realizzare volumi interrati isolati (intesi come organismi edilizi autonomi, non funzionalmente aggregati a un corpo edilizio principale).
- 6.2. È comunque vietata la realizzazione di volumi interrati quale accessori a fabbricati rurali esistenti (baite – stallette etc.)
- 6.3. Le certificazioni dall'Ispettorato Forestale saranno rilasciate se previste dalla legislazione in vigore.
- 6.4. Si precisa che ai fini dello spostamento delle baite, espressamente disciplinato dal successivo art. 33, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità degli immobili, sia del fabbricato rurale, che del fondo di destinazione con apposito diritto reale o di godimento (vedi Del. di C. C. n° 13 del 31/07/03 e n° 27 del 12/09/03)

7. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

- 7.1. In questa zona sono applicate le disposizioni sovraordinate della L.R. 19/2009, che consentono, in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, l'ampliamento e la ristrutturazione edilizia.⁽¹⁴⁾
 - a)
- 7.2. Lo status di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 deve essere adeguatamente dimostrato anche con documentazione fiscale e contabile. Sarà ritenuta sufficiente a tal scopo la certificazione di imprenditore a titolo principale e non principale rilasciata dal competente Ispettorato Regionale per l'agricoltura.

⁽¹⁴⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/2009, art. 36:

“1. L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché:

a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;

b) il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.

3. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d'uso degli stessi in residenza agricola, con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, ai sensi del comma 1, lettera b).”

- 7.3. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall' articolo 30, comma 1, lettera a) della L.R. 19-2009 e smi, salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.

ART. 32 - SOTTOZONA E4.2. AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO PRATI DI FONDOVALLE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1. Sono ubicati nella conca di Sappada con orientamento est-ovest, interessando tutta l'intera articolazione delle Borgate, da Lerpa a Cima Sappada, passando per Mühlbach e Cretta.
- 1.2. I prati di fondo valle, che fanno da cornice alle borgate di Sappada, costituiscono elementi di interesse agronomico, paesaggistico, naturalistico, ma sono pure destinati a contenere impianti e strutture turistiche sportive e ricreative sia estive che invernali compatibili con i suddetti elementi di interesse.
- 1.3. I prati arborati secondo la definizione di cui all'art. 6 della L.R. 9/2007

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1. Il P.R.G.C. prevede il disegno di attrezzature pubbliche, private e spazi di uso collettivo; tali infrastrutture sono generalmente previste con la realizzazione di comparti pubblici o previa predisposizione di piani Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata, ai sensi della L.R. 52/91 e successive modifiche e integrazioni.

3. DESTINAZIONE D'USO:

- 3.1. Le opere previste sono indicate all'interno del P.R.G.C. e possono essere indicate nelle seguenti linee progettuali:
 1. Turismo all'aria aperta di Eiben;
 2. Sport all'aria aperta di Campetti e Granvilla e sci di fondo;
 3. Ambiti delle strutture per l'ospitalità di Sappada;
 4. Turismo all'aria aperta di Pian del Cristo.
 5. attività escursionistica – didattica – sportiva;
 6. attività di conservazione paesaggistica e ambientale;
 7. attività residenziale di servizio e di supporto alle precedenti destinazioni;
 8. sentieristica.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1. Nei prati di fondo valle, classificati zona agricola, ZTO E4, fatta esclusione delle previsioni indicate al punto precedente e specificatamente normate in seguito, sono rispettate le seguenti disposizioni:
 1. gli interventi ammessi sono tutti quelli specificatamente previsti dalle presenti norme di attuazione e dalle schede di rilevamento del patrimonio immobiliare allegate al P.R.G.C.;
 2. è vietato l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni;
 3. sono vietati tutti gli interventi che modificano in maniera irreversibile gli ambiti pratici.
 4. gli interventi sugli edifici esistenti, sia previsti puntualmente su eventuali schedature integrative assunte dall'Amministrazione Comunale;
 5. il taglio della vegetazione arborea e arbustiva con eccezione dei lariceti puri, insediatasi naturalmente o piantata artificialmente dopo l'anno 1953. Fa fede in questo caso la classificazione al N.C.T.; non sono ammessi i tagli cono culturali nell'habitat 91D0 (prevedere progetto speciale di taglio) (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 132 punto 5);
 6. è ammessa la costruzione e la manutenzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo e di fienagione, quali baite in legno (schüpf'n), strutture per l'essiccazione di fieno e cereali (keisn), recinzioni, gradinate, passerelle, abbeveratoi fossi di sgrondo e di bonifica. I manufatti non devono insistere su habitat 6230; sono da impedire eutrofizzazioni dell'habitat 7140 (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 132 punto 4);
 7. sono inoltre ammesse:
 - a) per i soli imprenditori agricoli professionali, la nuova costruzione e l'ampliamento degli edifici e strutture aziendali esistenti alla data dell'adozione della variante 3 al PRGC, in contiguità alle stesse, nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi e delle altre norme di cui all'art. 30,

- paragrafo 5, sempreché risultino in coerenza e non in contrasto con le altre funzioni di tipo turistico – sportive previste all'interno della zona;
- b) la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza;
 - c) il pascolo;
 - d) il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento;
 - e) l'erpicazione e lo spargimento del concime sulle superfici a pascolo e a prato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - f) lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea;
8. Nel caso di prati abbandonati, è consentito il loro recupero a fini produttivi e/o paesaggistici, anche nel caso in cui sia iniziato, per cause naturali o artificiali, un processo di colonizzazione da parte di alberi o arbusti
9. La realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati va attuata secondo le disposizioni dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "4", SUSSIDI OPERATIVI: "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

5. DIRETTIVE

- 5.1. Il Comune può sempre provvedere alla tabellazione dei siti e individua le azioni necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi, consistenti nei decespugliamenti della flora infestante o non autoctona, nella estirpazione delle neoformazioni boscate, nella corretta concimazione con letame naturale, nella falciatura o nell'utilizzo pascolivo.
- 5.2. Per i pascoli prativi indicati nelle tavole della zonizzazione, il Comune, d'intesa con gli enti proprietari, provvedono interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione di tali ambiti anche con operazioni puntuali finalizzate ad aumentare la qualità paesistica e per mantenere la biodiversità di tali ambienti montani.
- 5.3. l'Amministrazione Comunale può sempre prevedere, sentiti gli Enti interessati, la realizzazione di nuovi punti di sosta, a belvedere o ecopiazze funzionali al turismo di visitazione. Le nuove aree non devono insistere su habitat 4070-6230-7240-91F0. Gli habitat 3230-71-40- 7230 non devono essere sottoposti ad alterazioni (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 32 punto 2).

ART. 33 – NORME PER LA MANUTENZIONE - COSTRUZIONE O INSTALLAZIONE DI PICCOLI DEPOSITI AGRICOLI (BAITE – SCHUPF'N – CADON)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 Il presente articolo definisce gli interventi ammessi in zone agricole, rurali e boschive che necessitano di particolare tutela e monitoraggio per la conservazione di questo ambiente ad alto grado di naturalità.

1.2 Le schupf'n (baite) di più antica origine rivestono valore storico-documentale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

2.1 L'Amministrazione Comunale salvaguarda e valorizza sempre le schupf'n (baite comunemente a pianta quadrata), distribuite sul territorio comunale, con caratteristiche tipiche dell'architettura alpina, disciplinando le tipologie di intervento ammesse (restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, adeguamento igienico sanitario).

2.2 Per le costruzioni rustiche funzionali all'attività agricola di fondo valle o di montagna (baite) esistenti alla data di adozione della Variante Generale al PRG (02 giugno 2001), è stata predisposta una apposita scheda di censimento che le individua e descrive. Data la distribuzione territoriale, la natura della costruzione, la sua dimensione, la stessa funzione in ragione della manutenzione del territorio, appare necessario la loro conferma ed esclusiva destinazione a complemento dell'attività agricola, senza variazione di destinazione d'uso. I proprietari, anche in ragione del valore paesaggistico delle baite, sono tenuti alla loro ordinaria manutenzione.

2.3 La funzione principale cui sono destinati questi fabbricati è la residenza temporanea solo se finalizzata al ricovero-bivacco degli addetti per le attività agro-silvopastorali e per la manutenzione del territorio, limitatamente al tempo necessario a svolgere dette attività. Oltre tale funzione è ammesso soltanto l'utilizzo come ricovero escursionistico di emergenza non gestito.

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

3.1 Al di sotto quota 1350 è vietata la costruzione di nuove schupf'n (baite) ed è consentita la sola ricostruzione di quelle demolite ma unicamente in presenza di documentazione catastale. È consentito un ampliamento del +20% delle misure planimetriche purché documentate da rilievo dell'esistente o desunte da documentazione catastale. Qualora sia documentata una proprietà di almeno 20.000 m² di superficie fondiaria rurale, sarà possibile un ampliamento delle misure planimetriche dell'edificio esistente, purché il lato maggiore non superi i 4 m.

3.2 È possibile, se documentato da esigenze funzionali e di sicurezza, posizionare la schupf'n in un sedime diverso da quello originale, purché sempre all'interno della particella di pertinenza. Non sono consentiti gli accorpamenti di singoli volumi.

3.3 Si precisa che ai fini dello spostamento delle baite, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità degli immobili, sia del fabbricato rurale, che del fondo di destinazione con apposito diritto reale o di godimento (vedi Del. C. C. n° 13 del 31/07/03 e n° 27 del 12/09/03).

3.4 La prevista certificazione attestante la necessità dell'opera ai fini produttivi, potrà essere rilasciata SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nei casi particolari previsti dalla legge. In tutti gli altri casi, sarà sufficiente produrre una DICHIARAZIONE NOTORIA (vedi Del. C.C. n° 13 dl 31/07/03).

3.5 Data la natura prettamente rurale delle schupf'n (baite) non è ammesso l'uso residenziale di detti immobili e non potranno essere utilizzati come case vacanze anche per periodi limitati di tempo.

3.6 Ai sensi dell'Art. 31 bis (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali) della L.R. 9 Dicembre 2016, N. 21, per la loro natura possono essere utilizzate come strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali. Andrà verificata l'applicabilità dei parametri igienico-sanitari e tutte le eventuali specifiche prescrizioni nel rispetto del manufatto e dell'ambiente rurale circostante.

3.7 Il comma 3.6, proprio per la sua particolarità, non potrà mai trovare applicazione all'interno dei perimetri dei Centri Storici e dell'abitato in genere; inoltre, tali strutture, per la loro natura ecocompatibile possono trovare attuazione, collocazione e realizzazione solo in aree naturali poste a quota superiore a 1350 mt.

3.8 Ai fini della salvaguardia e gestione del territorio non trova applicazione, fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per il territorio di Sappada, il comma 4, lett. c) dell'Art. 31 bis della Legge Regionale 9 Dicembre 2016, N. 21.⁽¹⁵⁾

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI E NORME TIPOLOGICO-COSTRUTTIVE

4.1. È sempre possibile ricostruire le "schùpf'n" documentate catastalmente e, oggi, non più presenti all'interno del lotto di pertinenza; la loro ricostruzione può avvenire nel rispetto delle dimensioni ricavate dalla planimetria catastale, con un incremento massimo previsto dal comma 3.1, attuate in modo simmetrico, definito dalla tipologia costruttiva. Gli spostamenti non possono avvenire su habitat 4070-6230-7240-91E0 (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 13)

4.2. Il fabbricato dovrà essere realizzato con la stessa tipologia del manufatto preesistente:

- con il sistema a "castello" (blockbau), utilizzando legname di provenienza locale, lavorato secondo le tecniche tradizionali, escludendo ogni forma di prefabbricazione;

- con il sistema a "dritti e tavole" utilizzando legname di provenienza locale, lavorato secondo le tecniche tradizionali, escludendo ogni forma di prefabbricazione.

4.3 Nella ricostruzione della schùpf'n si dovrà rispettare l'altezza massima della banchina di ml. 2,50 dalla quota del pavimento finito interno (è consentito un solo piano);

4.4 Sarà possibile integrare il fabbricato, su di un lato, con un piccolo corpo quadrangolare (ròckl'hitte), a sua volta protetto da uno spiovente, anche in prosecuzione della copertura principale;

4.5 In caso di ricostruzioni in lotti contermini si dovrà preferire l'aggregazione e la vicinanza delle schùpf'n;

4.6 Nel sistema a "castello" la luce andrà preferibilmente recuperata dai timpani del fabbricato, che potranno essere realizzati completamente in vetro.

4.7 È consentita l'installazione di un tubo estrattore per l'evacuazione fumi, con l'accorgimento di prevederne la rimozione quando la struttura non viene utilizzata per un lungo periodo.

4.8 Il terreno perimetrale deve subire le minime modifiche necessarie, evitando sbancamenti o tagli dell'andamento naturale se si possono risolvere con appoggi asimmetrici; non si possono realizzare marciapiedi esterni in calcestruzzo; eventuali percorsi esterni potranno essere realizzati in lastre di pietra semplicemente appoggiate, in tavole di legno, tronchi, ecc.; il progetto dovrà poter dimostrare che il terreno, una volta eventualmente dismessa la struttura edilizia, può con modesti interventi venire riportato alla sua situazione naturale.

4.9 Prescrizioni e vincoli

a) È fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura alpina di più antica origine.

b) Eventuali manutenzioni devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche della tradizione locale.

c) È fatto obbligo, per la realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati di fare uso dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "4", SUSSIDI OPERATIVI: "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

5.1. La finitura esterna dovrà essere realizzata mediante l'impiego di pietrame (basamento) e legname locale (struttura verticale e copertura).

5.2. La copertura dovrà essere del tipo a due falde a capanna realizzata in struttura lignea con pendenza compresa tra il 50% ed il 90%.

⁽¹⁵⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 21/2016, art. 31 Bis, comma 4, let. c):

"4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo:

---omissis --

c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;

---omissis --

5.3. Gli sporti dovranno riprodurre le schùpf'n esistenti e dovranno essere documentati con adeguate fotografie e rilievi;

5.4. Il manto di copertura dovrà essere costituito rigorosamente o in scandole di legno larice o, come da tradizione, in tavole, sempre di legno larice, affiancate e sovrapposte, posate longitudinalmente lungo la massima pendenza della falda; potrà essere preso in considerazione, in caso di interventi di ricostruzione e/o restauro, la copertura in tavole di larice continue posate nel senso della massima pendenza.

5.5. Piano praticabile: La pavimentazione interna dell'annesso potrà essere in battuto o legno.

5.6. Aperture ammesse: una porta; eventuali parti vetrate andranno ricavate nei timpani.

5.7. Dotazioni reti tecnologiche:

a) Non è consentito l'allacciamento all'acquedotto comunale né alla rete elettrica.

b) L'approvvigionamento idrico deve essere eventualmente previsto con opere di presa, pozzi, serbatoi autonomi.

c) Lo scarico e l'allontanamento delle acque è prescritto con canalizzazioni a perdere senza pozzetti.

5.8. Sistemazioni esterne:

a) La progettazione dell'annesso agricolo deve garantire nel tempo un suo inserimento nell'ambiente e nel paesaggio con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria.

b) Le sistemazioni esterne devono consentire una schermatura del manufatto tramite il parziale interrimento, l'utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente.

c) Non sono consentiti sbancamenti del terreno se non limitatamente al sedime dell'edificio, in modo da avere sempre il terreno laterale raccordato alla linea naturale.

d) Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistente limitando l'apertura di nuovi percorsi a quelli pedonali.

e) È consentita la recinzione delle superfici contermini all'annesso solo nel caso di piccoli allevamenti di animali per utilizzazione familiare. È fatto obbligo, per la realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati di fare uso dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

f) È vietato il deposito all'aperto di materiali di demolizione, rifiuti, residui di lavorazione se non per esigenze stagionali.

ART. 34 – ZONE F - SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA**1. CARATTERISTICHE GENERALI****1.1 Il territorio comunale delimitato:**

- a) a sud, dal gruppo del monte Siera e della Creta Forata, dal gruppo del Creton di Clap Grande, nonché dalle piramidi della Creta Alta di Mimosias, tutte cime che dividono l'ampia vallata di Sappada dalla più profonda Val Pesarina;
- b) a ovest dalle vette delle tre Terze: la Terza Grande, la Terza Media e la Terza Piccola;
- c) a nord-ovest dalle frastagliate Creste del monte Ferro e del monte Lastroni;
- d) a nord, alla fine della profonda Val Sesis, dal Monte Peralba e dal Monte Chiadenis;
- e) per chiudersi a est, lungo la Val Degano, sulle linee del Monte Chiadin e il Col dei Mirtilli.

1.2 La logica del P.R.G.C. è quella di tutelare e meglio valorizzare il sistema alpino nel quadro generale della pianificazione regionale, nazionale ed europea.**1.3 Le presenti norme si ispirano all'esigenza di consentire la migliore fruibilità della montagna da parte delle persone singole o associate, e in particolare delle persone più deboli e di realizzare un ambiente di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico-edilizio quanto sotto il profilo ambientale, quanto per la qualità e quantità di servizi ed attrezzature idonee al miglioramento dell'offerta turistica complessiva.****1.4 Le norme definiscono le caratteristiche degli edifici e degli spazi scoperti, per concorrere a realizzare un'elevata qualità dell'ambiente alpino e del paesaggio e di conseguenza della vita, sia negli ambienti privati sia nelle attrezzature e nei servizi, pubblici e privati, per la collettività.****1.5 L'ambito del P.R.G.C. comprende servizi pubblici ricreativi, naturalistici, parcheggi di interscambio, percorsi pubblici, aree di sosta, come di seguito disciplinati:**

- spazi di interscambio – balconate – aree di sosta – parcheggi;
- balconata verde sulle sorgenti del Piave;
- viabilità di accesso alle sorgenti del Piave e al passo della Digola;
- viabilità meccanica controllata e sentieristica;
- percorso-navetta sorgenti del Piave;
- percorsi tematici;
- malga, casera e pascolo prativo
- rifugi escursionistici – rifugi alpini – bivacco – ricovero
- pieve e capitello
- fontane - elementi puntuali significativi da tutelare
- documenti della grande guerra e parco storico testimoniale

1.6 le norme contenute negli articoli dal 35 al 45, derivanti dalla var. 2 del "Piano d'Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol", in caso di contrasto, prevalgono sulle altre disposizioni contenute nelle presenti norme. Laddove si richiamino localizzazioni e specifiche disposizioni normative, il riferimento è agli elaborati del Piano d'Area.

ART. 35 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - SPAZI DI INERSCAMBIO – BALCONATE – AREE DI SOSTA – PARCHEGGI

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 L’ambito del P.R.G.C. comprende servizi pubblici ricreativi, naturalistici, parcheggi di interscambio, percorsi pubblici, aree di sosta, come di seguito disciplinati.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce l'alto valore ecologico e paesaggistico e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione. Si confermano gli spazi primari alla base della Val di Sesis, nell’area del biotopo “Le torbiere delle sorgenti del Piave” destinata alla realizzazione di una riserva naturalistico-didattica di interesse locale da attrezzare con appositi percorsi e infrastrutture e alla base della viabilità che porta al Passo della Digola.
- 2.2 Tali spazi primari possono essere integrati sia a livello fisico che normativo con le analoghe previsioni progettuali in forma coordinata con i comuni circostanti.
- 2.3 Gli obiettivi del P.R.G.C. sono:
- la valorizzazione di un territorio ricco di saperi, cultura e tradizioni, ma con una specificità ancora penalizzata da una posizione ai margini del contesto regionale;
 - l’ottimizzazione delle risorse, dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, ove la tutela dell’ambiente naturale si concilia perfettamente con le esigenze socio-economiche della popolazione residente;
 - della pianificazione a livello transnazionale al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile;
 - stante la sua natura di fonte normativa secondaria obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari e, in pratica, con leggi sia comunitarie sia statali sia regionali, e atti aventi forza di legge;
 - le presenti norme prevalgono, in materia di edilizia, su qualsiasi altro provvedimento regolamentare e/o normativo in precedenza emanato dal Comune inerente alle aree ricadenti all’interno del P.R.G.C.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- spazi di interscambio primari;
- balconata verde;
- aree di sosta;
- parcheggi;
- attività escursionistica e didattico ricreativa;
- attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- è ammessa la costruzione delle strutture di supporto per una volumetria massima di 250 mc. Le nuove costruzioni non devono insistere su habitat 6230; salvaguardare gli habitat 7140 – 7230 – 7240 evitando attraversamenti, pascolo e alterazione delle risorse idriche (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 9).

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Balconata verde:

- 4.1.1. Si tratta di una fascia pendio attrezzato per la contemplazione del paesaggio nella quale sono ammesse idonee attrezzature amovibili per l’uso turistico.
- 4.1.2. Gli elaborati progettuali riportano le relative indicazioni a seconda che gli interventi previsti siano relativi all’ampliamento o alla rilocalizzazione del rifugio Sorgenti del Piave, come ammesso dalla normativa del P.R.G.C.

- 4.2 Aree di sosta:

- 4.2.1. Sono destinate all'uso quali eco-piazzole, punti di sosta pedonale, punti di osservazione ecc. Sono localizzate lungo i percorsi principali e possono essere attrezzate con elementi minori di arredo urbano e di segnaletica secondo quanto previsto all'allegato "B" SUSSIDI OPERATIVI, alle presenti norme. La pavimentazione sarà di norma trattata con superfici naturali (ghiaio di fiume lavato, posa di pietre sommariamente squadrate, recuperate preferibilmente in sito, ed incassate al suolo assicurando la salvaguardia del sub-strato vegetativo dal calpestio, ecc.), o comunque trasparente alla coltre erbosa. In corrispondenza delle aree di sosta è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione di quelli per l'indicazione sentieristica o per l'illustrazione didattica - conoscitiva dei luoghi. Tali tabelle dovranno essere realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.
- 4.3 Le aree di cui ai commi 4.1 e 4.2, contrassegnate da apposita grafia sulla tavola zonizzazione, non possono interessare habitat prioritari (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 10) e sono da considerarsi ai soli fini urbanistici come aree a standard per servizi (ZTO S) mentre, per quanto riguarda gli interventi ammessi, si conformano alle norme della relativa zona omogenea (ZTO S).
- 4.4 Parcheggi:
- 4.4.1. la tavola di progetto riporta la localizzazione dei principali parcheggi e spazi di interscambio.
- 4.4.2. È sempre ammesso, qualora non interferente con gli ambiti fluviali, torrentizi, boscati e le zone umide, la realizzazione di piccole aree di sosta a raso fiancheggianti il tracciato della S.P. 22 – Val Sesis e la strada per il Passo della Digola.
- 4.5 L'Amministrazione Comunale predispone, con apposito progetto, la sistemazione degli spazi di interscambio, balconate, aree di sosta e parcheggi, in modo tale da permettere l'utilizzo degli stessi anche per eventuali manifestazioni all'aperto ed in particolare:
- a) prevede opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva e acustica, realizzando gli eventuali spazi adibiti a parcheggio anche ad una quota di almeno 50 cm. Inferiore rispetto al piano di riferimento visivo principale;
 - b) predisporre un adeguato sfondo e degli spazi di sosta con riporto di 15 – 20 cm di materiale arido di idonea pezzatura, con strato finale di ghiaia aggregante, per uno spessore di 10 cm., posti in opera in strati successivi, rullati e costipati per uno spessore finale complessivo di 25-30 cm, escludendo l'utilizzo di materiali bituminosi; per casi particolari, debitamente documentati, soggetti al dilavamento è consentito l'utilizzo di materiale bituminoso ecologico e del sottofondo in calcestruzzo rullato.
 - c) prevede adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche, le cui canalette dovranno risultare adeguate alla tipologia del progetto ed ai mezzi previsti in transito, con adeguata verifica idraulica delle portate pluviali;
 - d) definisce eventuali percorsi pedonali di collegamento con la viabilità principale o con i sentieri interni, mediante la posa in opera, lungo i tracciati previsti, di conci di pietra sommariamente squadrate, recuperata preferibilmente in sito, ed incassati al suolo assicurando la salvaguardia del sub-strato vegetativo dal calpestio;
 - e) prevede eventuali staccionate di protezione realizzate secondo le tipologie tradizionali del sito;
 - f) individua, all'interno del progetto, la formazione di un'isola ecologica per il ricovero dei cassonetti raccogli rifiuti, da posizionare in adiacenza al parcheggio e mascherata da una staccionata o da una siepe di essenze arboree autoctone;
 - g) prevede l'utilizzo di materiali e tipologie compatibili con le caratteristiche naturali dell'ambiente;
 - h) indica soluzioni per la realizzazione dei servizi connessi alla sosta, comprendendo fra questi l'esercizio di pronto soccorso;
 - i) individua appositi spazi da adibire alla vendita, anche temporanea, di prodotti locali;
 - j) individua idonee aree attrezzate per il picnic temporaneo legato alle soste brevi;

- k) individua precise soluzioni per il sistema illuminante, che dovrà essere del tipo a luce indiretta, con irraggiamento della luce verso il terreno al fine di evitare ogni forma di inquinamento luminoso e ricavato con punti luce di minimo impatto visivo.

4.6 L'Amministrazione Comunale può sempre prevedere idonee forme di gestione degli spazi di interscambio.

5 NORME GENERALI PER LA VIABILITÀ AGRO-FORESTALE

- 5.1 Tutti gli interventi riguardanti la viabilità forestale dovranno adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.
- 5.2 Al medesimo documento si fa riferimento per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale.
- 5.3 Le norme tecniche previste per la viabilità forestale sono estese anche alla viabilità rurale ed alle viarie a servizio delle barriere attività escursionistico - ricreative, con la possibilità di realizzare pure altre categorie di opere, quali la stabilizzazione del fondo in, barriere di protezione, ecc., realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

6. NORME GENERALI PER LA SENTIERISTICA E LE AREE DI SOSTA

6.1 Per la sentieristica si prescrive:

- l'impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e complementari (ad esempio: muri a secco, opere miste in pietrame e legname, ponticelli in stangame, staccionate e barriere di protezione in legname, ecc., tavoli e panche in legname;
- il rivestimento in pietrame locale delle parti visibili di eventuali opere in calcestruzzo;
- inerbimenti delle aree di sosta, lungo i sentieri e la viabilità ove sono ammesse, a consentito prevedere:
- panche e tavoli in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
- tettoia in legno con copertura in scandole;
- fontane;
- stabilizzazioni del fondo mediante inghiaiture, pavimentazioni in acciottolato, in calcestruzzo rivestito in pietrame ovvero con materiali stabilizzanti tipo "Glorif";
- staccionate e barriere di protezione in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
- pannelli indicatori e segnaletica realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 7.1 1. È vietata l'impermeabilizzazione del fondo. È autorizzato l'uso alternativo di tecniche a basso impatto che consentano l'attecchimento del manto erboso. Sono ammesse limitate deroghe in casi di comprovata necessità e per brevi tratti ove, per motivi plano-altimetrici, non sia idonea la sola manutenzione ordinaria e comunque per larghezze non superiori a ml. 3,50. Il fondo in conglomerato bituminoso resta escluso fatto salvo per casi particolari, debitamente documentati, soggetti al dilavamento è consentito l'utilizzo di materiale bituminoso ecologico e del sottofondo in calcestruzzo rullato.
- 7.2 2. Gli spazi di interscambio alla base della Val Sesis e in corrispondenza della partenza della strada per il passo della Digola, devono essere attrezzati anche per la sosta di autobus, mediante l'uso di tecniche e accorgimenti in grado di ridurre gli effetti detrattori sul paesaggio.
- 7.3 3. La superficie destinata a parcheggio può essere limitatamente modificata per meglio adattare la stessa alla situazione orografica dei luoghi o per migliorarne le caratteristiche funzionali in rapporto al sistema insediativo presente.

- 7.4 4. Le operazioni di ripristino ambientale comprenderanno essenzialmente i seguenti interventi obbligatori:
- sistemazioni idrauliche;
 - inerbimento;
 - piantumazione.
- 7.5 5. Tali interventi dovranno essere attuati contestualmente alla formazione degli spazi di interscambio, accompagnando l'eventuale formazione dei rilevati e delle scarpate con il ripristino degli stessi, minimizzando in tale maniera l'impatto ambientale.
- 7.6 Il recupero o ripristino ambientale tramite ricostruzione del cotico erboso, che assolve sostanzialmente alla tutela idrogeologica e recupero paesaggistico, sarà costituito da specie perennanti o quanto meno poliennali, che permettano di consolidare al più presto le superfici evitando l'innescarsi di processi erosivi.
- 7.7 Le specie costituenti il miscuglio andranno selezionate considerando le condizioni ecologiche e bilanciando la partecipazione tra leguminose e graminacee, favorendo quelle con apparato ipogeo ben sviluppato; tale cotico erboso sarà sostituito naturalmente, nel giro di qualche anno, grazie alla disseminazione delle specie pascolive delle aree circostanti.
- 7.8 Testo di riferimento per il recupero ambientale delle aree interessate da eventuali lavori è H.M. Sshiechtl: Bioingegneria forestale. Ed. Castaldi – Feltre.
- 7.9 Il progetto dovrà prevedere anche la ricomposizione della massa arborea ed arbustiva per la cui scelta si dovrà tener conto delle condizioni climatiche e podologiche della zona, previo raffronto tra la vegetazione reale e quella potenziale del sito e sulla base delle indicazioni fornite e concordate con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi.

ART. 36 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - BALCONATA VERDE SULLE SORGENTI DEL PIAVE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 Il Comune di Sappada, per migliorare e ammodernare la struttura ricettiva denominata Rifugio Sorgenti del Piave e riqualificare gli spazi circostanti, anche con lo scopo di garantire il massimo contenimento degli impianti sull’ambiente circostante applica quanto previsto nella P.R.P.C. “Balconata verde sulle sorgenti del Piave”.
- 1.2 Le presenti norme si ispirano all’esigenza di consentire la migliore fruibilità della montagna da parte delle persone singole o associate, ed in particolare delle persone più deboli e di realizzare un ambiente di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico-edilizio quanto sotto il profilo ambientale, quanto per la qualità e quantità di servizi ed attrezzature idonee al miglioramento dell’offerta turistica complessiva.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce l'alto valore ecologico e paesaggistico e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.
- 2.2 Tali spazi primari possono essere integrati sia a livello fisico che normativo con le analoghe previsioni progettuali in forma coordinata con i comuni circostanti.
- 2.3 Gli obiettivi del P.R.G.C. sono:
 - la valorizzazione di un territorio ricco di saperi, cultura e tradizioni, ma con una specificità ancora penalizzata da una posizione ai margini del contesto regionale;
 - l’ottimizzazione delle risorse, dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, ove la tutela dell’ambiente naturale si concilia perfettamente con le esigenze socio-economiche della popolazione residente;

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
 - spazi di interscambio primari;
 - viabilità di accesso alle sorgenti;
 - balconata verde – punti di osservazione;
 - aree di sosta;
 - parcheggi – parcheggi verdi;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - sentieristica;
 - attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
 - RIFUGIO sorgenti del Piave
 - punto di accoglienza visitatori.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Il perimetro del piano attuativo “Balconata sulle sorgenti del Piave” individua l’ambito connesso alle attività antropiche esistenti e previste in adiacenza al biotopo “Le torbiere delle sorgenti del Piave” e con esso compatibili.
- 4.2 Con eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi all’interno di tale ambito sono soggetti alla preventiva approvazione di un piano attuativo.
- 4.3 La riqualificazione ambientale delle sorgenti del Piave può essere configurata come un intervento “necessario” alla gestione dei siti Natura 2000, in quanto mira a tutelare le torbiere in quella zona; parte dell’ambito, tuttavia, include parzialmente l’habitat 6230 che non può essere compromesso dalla qualificazione stessa; si tratta di zone marginali, che non precludono gli obiettivi della previsione. È doveroso pertanto porre particolare attenzione a non interessare con gli scavi i tratti erbosi a *Nardus stricta*. Le riduzioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate. La progettazione deve

prevedere un'area "buffer" attorno all'habitat 6230 per prevenirne la costipazione da calpestio (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133, punto 22).

4.4 riqualificazione ambientale del parcheggio esistente: nello schema grafico è indicato l'ambito di riqualificazione ambientale del parcheggio adiacente al rifugio "Sorgenti del Piave. All'interno di tale ambito è prevista una sostanziale riorganizzazione delle modalità di circolazione, transito sosta degli autoveicoli e una serie di operazioni per rendere compatibile la presenza dell'area di sosta con la natura dei suoli a torbiera circostanti e con il contesto paesaggistico. In particolare, sono previsti i seguenti interventi:

- allargamento del tratto stradale di accesso al rifugio per consentire doppio senso di marcia e contestuale chiusura al transito di attraversamento dell'area del cippo (sorgente del Piave);
- regolarizzazione dell'area all'accesso e contestuale ridimensionamento nella punta avanzata sulla torbiera con rinaturalizzazione dei suoli oggi utilizzati per la sosta dei mezzi;
- sistemazione dei bordi dell'area e delimitazione del parcheggio con posa di staccionate basse lungo i margini e attraverso eventuali modulazioni di quota dei suoli e/o terrapieni erbosi per schermare la presenza delle auto; pavimentazione delle aree di sosta realizzata con tecniche e materiali da consentire l'attecchimento del manto erboso;
- interventi finalizzati a dimensionare e indirizzare la sosta dei mezzi per un ottimale sfruttamento dell'area e per agevolare l'inversione dei mezzi;
- riqualificazione e valorizzazione dell'area della sorgente.

4.5 L'inserimento degli elementi di arredo urbano dovrà essere finalizzato alla valorizzazione dell'ambiente naturale della torbiera e delle sorgenti del Piave.

4.6 rifugio sorgenti del Piave: gli interventi relativi al Rifugio Sorgenti del Piave potranno essere attuati con riferimento allo schema A della Tavola della Serie 8, in caso di ampliamento del rifugio esistente, o allo schema B della Tavola della Serie 8, in caso di rilocalizzazione dello stesso. In riferimento a tali possibilità le prescrizioni normative sono le seguenti:

- mantenimento del fabbricato esistente: sono consentiti interventi di ristrutturazione e ampliamento fino a un massimo di 200 mc al fine di migliorare le attrezzature per l'accoglienza e ripristinare i caratteri tipologici dell'architettura montana demolendo e ricomponendo le parti di edificio anomale rispetto alle caratteristiche dei luoghi. Sono inoltre da osservarsi le ulteriori prescrizioni di cui all'Allegato A- Disciplina edilizia "alle presenti norme;
- rilocalizzazione del rifugio e delle aree di sosta esistenti: per garantire una più qualificata accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia ed utilizzando tipologie e materiali della tradizione costruttiva e dell'architettura alpina, può essere prevista la rilocalizzazione del rifugio e delle aree di sosta esistenti e, contestualmente, ripristinare l'ecosistema della torbiera nelle aree attualmente occupate.

L'ambito di rilocalizzazione è indicato negli elaborati grafici del Piano d'Area (serie 7 e 8), e prevede lo spostamento del rifugio e delle aree di sosta addossandoli alla zona boscata a nord della sorgente, indicata come "Balconata verde sulle sorgenti". È ammesso un ampliamento del 50% del volume dell'edificio esistente previa la demolizione dello stesso e la rinaturalizzazione dei suoli. In caso di rilocalizzazione del rifugio è imposta la demolizione senza ricostruzione degli annessi rustici minori di cui alla scheda n.2 allegata alla relazione, e il loro accorpamento alla nuova struttura ricettiva. Le aree rinaturalizzate entrano a far parte dell'ambito indicato come Biotopo.

Sono inoltre da osservarsi le ulteriori prescrizioni di cui all'"Allegato A Disciplina edilizia" alle norme del Piano d'Area.

4.7 punti di osservazione: nelle Tavole del Piano d'Area (serie 7 e 8) sono indicati alcuni punti privilegiati di osservazione dell'ecosistema delle sorgenti. All'interno dell'ambito di progetto, è ammessa la creazione di percorsi e di punti di osservazione dell'ecosistema delle sorgenti mediante idonee

attrezzature di tipo amovibile, realizzate con materiali tradizionali e con criteri costruttivi che ne consentano un corretto inserimento ambientale, nonché opportuna tabellazione;

- 4.8 **strada di accesso alle sorgenti:** la strada provinciale numero 22 è indicata come strada di accesso alle sorgenti da Cima Sappada fino al “Rifugio Sorgenti del Piave”. Per ottimizzare la funzione turistica dei luoghi, il Comune può prevedere sistemi di accessibilità controllata da Cima Sappada fino alle sorgenti del Piave. Per gli interventi sulla viabilità esistente si applicano le prescrizioni e vincoli dell’art. 17 del Piano d’Area;
- 4.9 **parcheggio verde:** è indicata come spazio di interscambio l’area sottocosta tra il sentiero per il rifugio Calvi e la porta delle sorgenti. In tale area è concessa la organizzazione in superficie di sistemazioni a minimo impatto per la sosta degli autoveicoli.
- 4.9.1. È prevista la rettifica del tracciato della strada verso il versante a valle, e la riorganizzazione delle aree di sosta, seguendo la conformazione piano altimetrica del pendio, con interposti terrapieni erbosi e/o massi in pietra per schermare la presenza delle auto; il parcheggio deve essere realizzato in modo da definire le superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di distribuzione, con una particolare cura dell’inserimento nell’ambiente e una specifica attenzione ai materiali. In Particolare, la pavimentazione delle superfici destinate alla sosta sarà realizzata in ghiaie/o con tecniche e materiali tali da consentire l’attecchimento del manto erboso;
- 4.10 **sentiero per il rifugio Calvi:** si applicano la disciplina degli artt. 111 e seguenti della L.R. n. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4.11 **porta delle sorgenti:** al margine nord dell’area individuata come parcheggio verde, in corrispondenza dei due massi esistenti ai bordi della strada, viene indicata la Porta delle sorgenti come punto attrezzato di interscambio e di informazioni sulle peculiarità dei luoghi. È prevista l’installazione di strutture amovibili con funzione di punto informativo e di adeguata cartellonistica d’informazione sulla fragilità ecologica dell’ambito delle sorgenti del Piave, sulle sue peculiarità e sulla corretta fruizione dei luoghi;
- 4.12 **sentiero delle sorgenti:** viene indicato come sentiero delle sorgenti il tratto di strada che partendo dalla porta delle sorgenti collega il parcheggio verde e il rifugio. Sono previsti interventi volti ad attrezzare il sedime stradale esistente anche come passeggiata pedonale per la visita della torbiera e per l’accesso al rifugio, con punti di sosta attrezzati e punti di osservazione dell’ecosistema. Il Comune regola l’accesso veicolare al rifugio e stabilisce il limite di soglia sulla base dei carichi turistici;
- 4.13 **balconata verde sulle sorgenti:** l’area a monte del biotopo delle sorgenti del Piave è indicata come “balconata verde”. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni sviluppa esecutivamente le indicazioni della tavola di piano al fine di adibire l’area a pendio attrezzato per la contemplazione del paesaggio, prevedendo idonee misure per l’integrazione dei manufatti presenti (scheda n.2) o ricollocati (Rifugio Sorgenti del Piave) e per la riqualificazione dell’ambito in cui sorge la piccola Chiesa delle sorgenti del Piave (scheda n.3);
- 4.14 **punto accoglienza visitatori:** nello schema grafico sono individuati, in corrispondenza dei principali spazi di interscambio, alcuni siti per la collocazione di ecopiazze. Nei punti di sosta attrezzati, lungo il sentiero delle sorgenti ed in corrispondenza dei punti di osservazione, sulla balconata verde delle sorgenti, è ammessa la creazione di ecopiazze costituite da strutture leggere amovibili per la raccolta dei rifiuti prodotti dai turisti, nonché l’installazione di idonea cartellonistica informativa sui danni che la discarica di rifiuti può provocare all’ecosistema delle sorgenti.
- 4.15 Tutti gli elementi e le attrezzature di arredo previste dovranno rifarsi ai contenuti dell’allegato “B 4” SUSSIDI OPERATIVI. Il piano attuativo potrà proporre adeguamenti e miglioramenti delle previsioni di P.R.G.C. nel limite di quanto ammesso dalla normativa vigente.
- 4.16 È ammessa la realizzazione dei disposti di cui al presente articolo anche in stralci successivi da determinare da parte dell’A.C. in base alle effettive esigenze.

5 NORME GENERALI PER LA VIABILITÀ AGRO-FORESTALE

- 5.1 Tutti gli interventi riguardanti la viabilità forestale dovranno adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.
- 5.2 Al medesimo documento si fa riferimento per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale.
- 5.3 Le norme tecniche previste per la viabilità forestale sono estese anche alla viabilità rurale ed alle infrastrutture viarie a servizio delle attività escursionistico - ricreative, con la possibilità di realizzare pure altre categorie di opere, quali la stabilizzazione del fondo in barriere di protezione, ecc., realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

6. NORME GENERALI PER LA SENTIERISTICA E LE AREE DI SOSTA

- 6.1 Per la sentieristica si prescrive:
- l'impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e complementari (ad esempio: muri a secco, opere miste in pietrame e legname, ponticelli in stangame, staccionate e barriere di protezione in legname, ecc., tavoli e panche in legname;
 - il rivestimento in pietrame locale delle parti visibili di eventuali opere in calcestruzzo;
 - inerbimenti delle aree
- 6.2 Nelle aree di sosta, lungo i sentieri e la viabilità ove sono ammesse, è consentito prevedere:
- panche e tavoli in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - tettoia in legno con copertura in scandole;
 - fontane;
 - stabilizzazioni del fondo mediante inghiaature,
 - pavimentazioni in acciottolato, in calcestruzzo rivestito in pietrame ovvero con materiali stabilizzanti tipo "Glorif";
 - staccionate e barriere di protezione in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - pannelli indicatori e segnaletica realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 7.1 È vietata l'impermeabilizzazione del fondo. È autorizzato l'uso alternativo di tecniche a basso impatto che consentano l'attecchimento del manto erboso. Sono ammesse limitate deroghe in casi di comprovata necessità e per brevi tratti ove, per motivi plano-altimetrici, non sia idonea la sola manutenzione ordinaria e comunque per larghezze non superiori a ml. 3,50. Il fondo in conglomerato bituminoso resta escluso fatto salvo per casi particolari, debitamente documentati, soggetti al dilavamento è consentito l'utilizzo di materiale bituminoso ecologico e del sottofondo in calcestruzzo rullato.
- 7.2 La superficie destinata a parcheggio può essere limitatamente modificata per meglio adattare la stessa alla situazione orografica dei luoghi o per migliorarne le caratteristiche funzionali in rapporto al sistema insediativo presente.
- 7.3 Il recupero o ripristino ambientale tramite ricostruzione del cotico erboso, che assolve sostanzialmente alla tutela idrogeologica e recupero paesaggistico, sarà costituito da specie perennanti o quanto meno poliennali, che permettano di consolidare al più presto le superfici evitando l'innescarsi di processi erosivi.
- 7.4 Le specie costituenti il miscuglio andranno selezionate considerando le condizioni ecologiche e bilanciando la partecipazione tra leguminose e graminacee, favorendo quelle con apparato ipogeo ben sviluppato; tale cotico erboso sarà sostituito naturalmente, nel giro di qualche anno, grazie alla disseminazione delle specie pascolive delle aree circostanti.

- 7.5 Testo di riferimento per il recupero ambientale delle aree interessate da eventuali lavori è H.M. Sshiechl: Bioingegneria forestale. Ed. Castaldi – Feltre.
- 7.6 Il progetto dovrà prevedere anche la ricomposizione della massa arborea ed arbustiva per la cui scelta si dovrà tener conto delle condizioni climatiche e podologiche della zona, previo raffronto tra la vegetazione reale e quella potenziale del sito e sulla base delle indicazioni fornite e concordate con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi.

ART. 37 – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - VIABILITA' DI ACCESSO ALLE SORGENTI DEL PIAVE E AL PASSO DELLA DIGOLA**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 L'ambito del P.R.G.C. comprende servizi pubblici ricreativi, naturalistici, parcheggi di interscambio, percorsi pubblici, aree di sosta, come di seguito disciplinati.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce l'alto valore ecologico e paesaggistico e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.
- 2.2 Vengono individuati i tracciati della viabilità principale di accesso alle sorgenti del Piave e al passo della Digola.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- viabilità di interesse provinciale;
 - opere di sicurezza e tabelle informative;
 - aree di sosta;
 - parcheggi;
 - aree di sosta e deposito provvisorio;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - attività di messa in sicurezza dei tracciati
 - attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 L'Amministrazione Comunale, d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati alla predisposizione del progetto viario, al fine di limitare gli effetti dell'inquinamento del flusso veicolare, per aumentare le condizioni di sicurezza del transito e per consentire un migliore inserimento del tracciato viario nel contesto ambientale dovrà prevedere che:
- 4.2 Tutti gli interventi sulla viabilità dovranno preferire interventi e tecniche di ingegneria naturalistica.
- 4.3 Fatta salva la s.p. 22, fino al rifugio "Sorgenti del Piave", per le rimanenti strade è vietata l'asfaltatura e l'impermeabilizzazione del manto con l'uso alternativo di tecniche a basso impatto; sono ammesse limitate deroghe in casi di comprovata necessità e per brevi tratti ove, per motivi plano-altimetrici, non sia idonea la sola manutenzione ordinaria e comunque per larghezze non superiori a ml. 3,50. Il fondo in conglomerato bituminoso resta escluso fatto salvo per casi particolari, debitamente documentati, soggetti al dilavamento è consentito l'utilizzo di materiale bituminoso ecologico e del sottofondo in calcestruzzo rullato.
- 4.4 È precluso il transito, lo stazionamento e l'uso di mezzi motorizzati su tutta la viabilità comunale, forestale, interpodereale, i sentieri, i percorsi pedonali.
- 4.5 L'Amministrazione Comunale potrà adottare un apposito regolamento che identifichi le eventuali deroghe, anche a carattere stagionale, relative in particolar modo all'accesso ai fondi da parte dei proprietari, degli operatori forestali, dei mezzi di soccorso, degli agenti di polizia forestale.
- 4.6 L'accesso lungo la s.p. 22, in accordo con l'ente gestore, potrà essere opportunamente disciplinato al fine della salvaguardia degli ambienti di pregio naturalistico, delle tutele del paesaggio, della fluidità e sicurezza del traffico.
- 4.7 Inoltre, nelle singole zone si applicano specifici disposti, prevalenti su altre prescrizioni normative, al fine di consentire:
- la realizzazione di opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva degli elementi detrattori della qualità ambientale;
 - la predisposizione di idonee aree di sosta, di belvedere e per la fruizione del paesaggio che però non possono interessare habitat prioritari (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 10);

- la predisposizione di siti attrezzati per il deposito dei mezzi e del materiale per la manutenzione stradale;
- l'individuazione delle zone di deposito, anche temporaneo del legname e le aree destinate a ecopiazze;
- la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del suolo e salvaguarda l'attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- la predisposizione di opportuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tracciato viario attraverso l'utilizzo di tecniche tali da minimizzare l'impatto visivo; la regolamentazione dell'accessibilità lungo la parte iniziale della Val di Sesis e al Passo della Digola, specialmente durante i periodi di maggior flusso turistico, previa analisi dei carichi turistici e dei limiti di soglia.

5. PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 5.1 In fregio all'asse stradale è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata, di massima, la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate. Tali tabelle dovranno essere realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.
- 5.2 Eventuali opere di sicurezza stradale devono avere le strutture esterne in legno secondo quanto indicato nell'Allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

6. NORME GENERALI PER LA VIABILITÀ AGRO-FORESTALE

- 6.1 Tutti gli interventi riguardanti la viabilità forestale dovranno adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989. Al medesimo documento si fa riferimento per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale.
- 6.2 Infrastrutture Le norme tecniche previste per la viabilità forestale sono estese anche alla viabilità rurale ed alle viarie a servizio delle barriere attività escursionistico - ricreative, con la possibilità di realizzare pure altre categorie di opere, quali la stabilizzazione del fondo in, ecc., di protezione, realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

7. NORME GENERALI PER LA SENTIERISTICA E LE AREE DI SOSTA

- 7.1 Per la sentieristica si prescrive:
- l'impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e complementari (ad esempio: muri a secco, opere miste in pietrame e legname, ponticelli in stangame, staccionate e barriere di protezione in legname, ecc., tavoli e panche in legname);
 - il rivestimento in pietrame locale delle parti visibili di eventuali opere in calcestruzzo;
 - inerbimenti delle aree
- 7.2 Nelle aree di sosta, lungo i sentieri e la viabilità ove sono ammesse, è consentito prevedere:
- panche e tavoli in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - tettoia in legno con copertura in scandole;
 - fontane;
 - stabilizzazioni del fondo mediante inghiaature, pavimentazioni in acciottolato, in calcestruzzo rivestito in pietrame ovvero con materiali stabilizzanti tipo "Glorif";
 - staccionate e barriere di protezione in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - pannelli indicatori e segnaletica realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

ART. 38 – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - VIABILITA' MECCANICA CONTROLLATA E SENTIERISTICA

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 L'ambito del P.R.G.C. comprende servizi pubblici ricreativi, naturalistici, parcheggi di interscambio, percorsi pubblici, aree di sosta, come di seguito disciplinati.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce l'alto valore ecologico e paesaggistico e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- viabilità meccanica;
- percorsi ciclabili;
- percorsi pedonali – equitabili – motoslitte e similari – sci alpinismo – sci nordico – ecc.
- aree di sosta;
- parcheggi;
- attività escursionistica e didattico ricreativa;
- attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- attività di messa in sicurezza dei tracciati.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, predisporre un apposito progetto, finalizzato al controllo del transito sui percorsi viari di fondo valle e in quota.
- 4.2 Nei percorsi a viabilità meccanica controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a porre in equilibrio i diversi tipi di mobilità (veicolare, ciclabile, pedonale, equestre, sciabile, di motoslitte e veicoli similari.).
- 4.3 Nella specificità dei percorsi invernali, la mobilità con le motoslitte sarà possibile previa autorizzazione comunale, solo sui percorsi di volta in volta regolarmente individuati, anche per periodi limitati, dall'Amministrazione Comunale, sulle strade silvo-pastorali, sulle piste di esbosco e su precise specifiche indicazioni. Qualora i percorsi si sovrapponessero ai percorsi sciabili (sci nordico – sci alpinismo – ciaspole – trekking invernale - etc.) si dovrà garantire la sicurezza tra i diversi tipi di mobilità anche con differenziazione dei percorsi.
- 4.4 La mobilità con motoslitte potrà essere autorizzata per i lavori agricoli, forestali, per la sicurezza (agenti di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo forestale dello Stato, addetti del comune per motivi di servizio, mezzi sanitari, soccorso piste), per assistenza agli animali durante l'inverno, per motivi professionali, per la manutenzione degli impianti di risalita, o per raggiungere i fondi privati collocati lungo le strade silvo-pastorali. Sono autorizzabili all'uso di motoslitte o mezzi assimilabili sulle piste da sci e percorsi comunali stabiliti, i residenti, i proprietari e/o gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, ma, nel caso di piste da sci, esclusivamente negli orari in cui dette piste e gli impianti di risalita sono chiusi.

5. PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 5.1 Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all'ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente.
- 5.2 L'autorizzazione al transito con le motoslitte dovrà sempre prendere in considerazione la salvaguardia del delicato equilibrio naturale durante il periodo invernale, quando gli animali stanno attraversando

il loro periodo più difficile ed anche disturbi minimi possono metterli in pericolo di sopravvivenza. Andrà inoltre valutato l'aspetto creato dall'inquinamento sia acustico che di gas di scarico."

6. NORME GENERALI PER LA VIABILITÀ AGRO-FORESTALE

- 6.1 Tutti gli interventi riguardanti la viabilità forestale dovranno adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.
- 6.2 Al medesimo documento si fa riferimento per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale.
- 6.3 Le norme tecniche previste per la viabilità forestale sono estese anche alla viabilità rurale ed alle infrastrutture viarie a servizio delle attività escursionistico - ricreative, con la possibilità di realizzare pure altre categorie di opere, quali la stabilizzazione del fondo in barriere di protezione, ecc., realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

7. NORME GENERALI PER LA SENTIERISTICA E LE AREE DI SOSTA

- 7.1 Per la sentieristica si prescrive:
 - l'impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e complementari (ad esempio: muri a secco, opere miste in pietrame e legname, ponticelli in stangame, staccionate e barriere di protezione in legname, ecc., tavoli e panche in legname);
 - il rivestimento in pietrame locale delle parti visibili di eventuali opere in calcestruzzo;
 - inerbimenti delle aree
- 7.2 Nelle aree di sosta, lungo i sentieri e la viabilità ove sono ammesse, è consentito prevedere:
 - panche e tavoli in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - tettoia in legno con copertura in scandole;
 - fontane;
 - stabilizzazioni del fondo mediante inghiaature, pavimentazioni in acciottolato, in calcestruzzo rivestito in pietrame ovvero con materiali stabilizzanti tipo "Glorif";
 - staccionate e barriere di protezione in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - pannelli indicatori e segnaletica realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI, prestando attenzione alle indicazioni fornite dal Club Alpino Italiano – Quaderni di escursionismo, sia per la progettazione sia per i materiali (legno larice di prima scelta, forex, alluminio)

ART. 39 – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - PERCORSO-NAVETTA SORGENTI DEL PIAVE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 L'ambito del P.R.G.C. comprende servizi pubblici ricreativi, naturalistici, parcheggi di interscambio, percorsi pubblici, aree di sosta, come di seguito disciplinati.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce l'alto valore ecologico e paesaggistico e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- viabilità meccanica;
- percorsi ciclabili;
- percorsi pedonali – equitabili – motoslitte e similari – sci alpinismo – sci nordico – ecc.
- aree di sosta;
- parcheggi;
- attività escursionistica e didattico ricreativa;
- attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- attività di messa in sicurezza dei tracciati

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, predisporre un apposito progetto, finalizzato al controllo del transito sui percorsi viari di fondo valle e in quota.
- 4.2 Nei percorsi a viabilità meccanica controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a porre in equilibrio i diversi tipi di mobilità (veicolare, ciclabile, pedonale, equestre, sciabile, di motoslitte e veicoli similari.).
- 4.3 Nella specificità dei percorsi invernali, la mobilità con le motoslitte sarà possibile previa autorizzazione comunale, solo sui percorsi di volta in volta regolarmente individuati, anche per periodi limitati, dall'Amministrazione Comunale, sulle strade silvo-pastorali, sulle piste di esbosco e su precise specifiche indicazioni. Qualora i percorsi si sovrapponevano ai percorsi sciabili (sci nordico – sci alpinismo – ciaspole – trekking invernale - etc.) si dovrà garantire la sicurezza tra i diversi tipi di mobilità anche con differenziazione dei percorsi.
- 4.4 La mobilità con motoslitte potrà essere autorizzata per i lavori agricoli, forestali, per la sicurezza (agenti di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo forestale dello Stato, addetti del comune per motivi di servizio, mezzi sanitari, soccorso piste), per assistenza agli animali durante l'inverno, per motivi professionali, per la manutenzione degli impianti di risalita, o per raggiungere i fondi privati collocati lungo le strade silvo-pastorali. Sono autorizzabili all'uso di motoslitte o mezzi assimilabili sulle piste da sci e percorsi comunali stabiliti, i residenti, i proprietari e/o gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, ma, nel caso di piste da sci, esclusivamente negli orari in cui dette piste e gli impianti di risalita sono chiusi. L'uso di motoslitte è consentito anche a ditte turistiche professionali su percorsi autorizzati.

5. PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 5.1 Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all'ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente.
- 5.2 L'autorizzazione al transito con le motoslitte dovrà sempre prendere in considerazione la salvaguardia del delicato equilibrio naturale durante il periodo invernale, quando gli animali stanno attraversando

il loro periodo più difficile ed anche disturbi minimi possono metterli in pericolo di sopravvivenza. Andrà inoltre valutato l'aspetto creato dall'inquinamento sia acustico che di gas di scarico."

6. NORME GENERALI PER LA VIABILITÀ AGRO-FORESTALE

- 6.1 Tutti gli interventi riguardanti la viabilità forestale dovranno adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.
- 6.2 Al medesimo documento si fa riferimento per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale.
- 6.3 Le norme tecniche previste per la viabilità forestale sono estese anche alla viabilità rurale ed alle infrastrutture viarie a servizio delle attività escursionistico - ricreative, con la possibilità di realizzare pure altre categorie di opere, quali la stabilizzazione del fondo in barriere di protezione, ecc., realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

7. NORME GENERALI PER LA SENTIERISTICA E LE AREE DI SOSTA

- 7.1 Per la sentieristica si prescrive:
- l'impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e complementari (ad esempio: muri a secco, opere miste in pietrame e legname, ponticelli in stangame, staccionate e barriere di protezione in legname, ecc., tavoli e panche in legname;
 - il rivestimento in pietrame locale delle parti visibili di eventuali opere in calcestruzzo;
 - inerbimenti delle aree
- 7.2 Nelle aree di sosta, lungo i sentieri e la viabilità ove sono ammesse, è consentito prevedere:
- panche e tavoli in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - tettoia in legno con copertura in scandole;
 - fontane;
 - stabilizzazioni del fondo mediante inghiaature, pavimentazioni in acciottolato, in calcestruzzo rivestito in pietrame ovvero con materiali stabilizzanti tipo "Glorif";
 - staccionate e barriere di protezione in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - pannelli indicatori e segnaletica realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

ART. 40 – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - PERCORSI TEMATICI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Comprende parti del territorio che per il loro interesse sono sottoposti a particolare attenzione e tutela al fine di conservare la memoria di tali percorsi e incrementarne, dove possibile, l'utilizzo e la percorrenza.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce l'alto valore ecologico e paesaggistico e impone per questi percorsi tematici obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.
- 2.2 Le tavole del P.R.G.C. evidenziando i tracciati dei seguenti percorsi pedonali, ciclabili e dei sentieri tematici:
- la via dei pellegrinaggi a Luggau;
 - il sentiero ciclo – pedonale delle malghe e degli alpeggi;
 - i percorsi naturalistici;
 - il percorso equitabile.
 - Il sentiero delle Miniere
 - L'antico percorso Sappada-Digola-Sauris.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- percorsi pedonali – equitabili – motoslitte e simili – sci alpinismo – percorsi con le ciaspe – sci nordico – ecc.
 - percorsi ciclabili;
 - aree di sosta;
 - sentieri ludico tematici;
 - parcheggi di relazione e di informazione;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
 - attività di messa in sicurezza dei tracciati.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 I tracciati di tali percorsi sono da ritenersi indicativi, essendo ammesse in sede di progetto esecutivo variazioni minime nel rispetto dell'intento funzionale del piano.
- 4.2 Nella progettazione di tali percorsi dovranno essere opportunamente valutati ed adottati - ove possibile – accorgimenti atti a favorire la mobilità delle persone fisicamente svantaggiate in ottemperanza, per quanto possibile, alle disposizioni contenute nel DPR n° 503/1996 e successive modificazioni.
- 4.3 Nella tavola del P.R.G.C. sono inoltre indicati i tracciati dei percorsi ad uso pubblico da riservare al transito dei pedoni e dei mezzi compatibili, comunque non motorizzati: alla realizzazione di tali percorsi può provvedere direttamente il Comune, previo esproprio o costituzione di servitù, ovvero il privato, previa stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico. Non è consentita la realizzazione di alcuna recinzione o altro manufatto, che ne ostacoli l'uso.
- 4.4 I percorsi debbono essere realizzati con particolare cura, con soluzioni tecniche e materiali atti a contenere l'impatto ambientale. Ai fini delle distanze dalle strade e dagli spazi pubblici i percorsi pedonali non sono da considerare.
- 4.5 Sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazione arborea e arbustive a salvaguardia dei percorsi esistenti e per garantire la sicurezza del transito.
- 4.6 Gli interventi vanno attuati con tecniche di bioingegneria forestale ovunque possibile con manto in terra o materiale permeabile (ciottoli, ecc....) e comunque nel rispetto della normativa di zona;

- 4.7 La segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi stessi, va realizzata in maniera coordinata su la base delle indicazioni di cui all'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI, alle presenti norme.
- 4.8 È consentita la realizzazione di spazi di sosta, punti di osservazione ed opere di corredo per favorire la visitazione; che però non possono interessare habitat prioritari (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 10).
- 4.9 In fase esecutiva è ammessa la traslazione od adeguamento geometrico, nonché la nuova previsione in base a esigenze sopravvenute, degli interventi di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 28) 29) 30) e 31), senza che ciò rappresenti variante di adeguamento. Eventuali lavori di sistemazione straordinaria e il potenziamento di manufatti utili alla fruizione turistica non devono compromettere l'integrità degli habitat 4070-6230-7140-7230-92E0; è quindi da considerare il "non intervento" laddove tali habitat venissero alterati. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 134 punto 20).
- 4.10 Nella specificità dei percorsi invernali, la mobilità con le motoslitte sarà possibile previa autorizzazione comunale, solo sui percorsi di volta in volta regolarmente individuati, anche per periodi limitati, dall'Amministrazione Comunale, sulle strade silvo-pastorali, sulle piste di esbosco e su precise specifiche indicazioni. Qualora i percorsi si sovrapponessero ai percorsi sciabili (sci nordico – sci alpinismo – ciaspole – trekking invernale - etc.) si dovrà garantire la sicurezza tra i diversi tipi di mobilità anche con differenziazione dei percorsi.
- 4.11 La mobilità con motoslitte potrà essere autorizzata per i lavori agricoli, forestali, per la sicurezza (agenti di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo forestale dello Stato, addetti del comune per motivi di servizio, mezzi sanitari, soccorso piste), per assistenza agli animali durante l'inverno, per motivi professionali, per la manutenzione degli impianti di risalita, o per raggiungere i fondi privati collocati lungo le strade silvo-pastorali. Sono autorizzabili all'uso di motoslitte o mezzi assimilabili sulle piste da sci e percorsi comunali stabiliti, i residenti, i proprietari e/o gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, ma, nel caso di piste da sci, esclusivamente negli orari in cui dette piste e gli impianti di risalita sono chiusi.
- 4.12 L'uso di motoslitte è consentito anche a ditte turistiche professionali su percorsi autorizzati.
- 4.13 La realizzazione di sentieri/percorsi/postazioni ludico-tematiche/piazzole/ecc., l'installazione di tabellazioni, arredi, pannelli didattici e modeste volumetrie (postazioni tematiche/gioco/osservazione) realizzate completamente in legno a dritti e tavole, compresa la copertura che dovrà essere rigorosamente in tavole o scandole di larice, aventi superficie max. di mq. 5 e altezza in banchina max. di ml. 2.20, in misura di gruppi aggregati di max. 10 postazioni per unità o area tematica, sarà sempre possibile con l'attività di edilizia libera, previa presentazione di una relazione programmatica delle finalità turistico-didattiche, schemi grafici e tipologici dei manufatti e delle opere necessarie, ferme restando le valutazioni relative alla sicurezza idrogeologica dei siti individuati. Il tutto nel rispetto dell'allegato A alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014.
- 4.14 Le singole postazioni possono essere installate in continuità ma la superficie deve sempre essere fisicamente distinta e unitaria. La stessa non è mai cumulabile.

5. PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 5.1 In ogni caso, nella progettazione ed adeguamento dei percorsi:
- vanno utilizzati prioritariamente, per quanto possibile, tracciati storici esistenti o abbandonati;
 - negli attraversamenti di proprietà vanno privilegiate soluzioni marginali, eventualmente su segni del terreno già individuabili;
 - sono salvaguardati tutti i manufatti di interesse storico – testimoniale.
- 5.2 Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all'ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente.

- 5.3 Non effettuare tagli in 91D0. I tagli in 9110 e 91K0 devono migliorare l'habitat per Rosalina alpina (ad esempio con il rilascio di xilomassa e necromassa).
- 5.4 L'autorizzazione al transito con le motoslitte dovrà sempre prendere in considerazione la salvaguardia del delicato equilibrio naturale durante il periodo invernale, quando gli animali stanno attraversando il loro periodo più difficile ed anche disturbi minimi possono metterli in pericolo di sopravvivenza. Andrà inoltre valutato l'aspetto creato dall'inquinamento sia acustico che di gas di scarico.

6. NORME GENERALI PER LA VIABILITÀ AGRO-FORESTALE

- 6.1 Tutti gli interventi riguardanti la viabilità forestale dovranno adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989. Al medesimo documento si fa riferimento per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale.
- 6.2 Le norme tecniche previste per la viabilità forestale sono estese anche alla viabilità rurale ed alle infrastrutture viarie a servizio delle attività escursionistico - ricreative, con la possibilità di realizzare pure altre categorie di opere, quali la stabilizzazione del fondo in barriere di protezione, ecc., realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

7. NORME GENERALI PER LA SENTIERISTICA E LE AREE DI SOSTA

- 7.1 Per la sentieristica si prescrive:
- l'impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e complementari (ad esempio: muri a secco, opere miste in pietrame e legname, ponticelli in stangame, staccionate e barriere di protezione in legname, ecc., tavoli e panche in legname;
 - il rivestimento in pietrame locale delle parti visibili di eventuali opere in calcestruzzo;
 - inerbimenti delle aree
- 7.2 Nelle aree di sosta, lungo i sentieri e la viabilità ove sono ammesse, è consentito prevedere:
- panche e tavoli in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - tettoia in legno con copertura in scandole;
 - fontane;
 - stabilizzazioni del fondo mediante inghiaature, pavimentazioni in acciottolato, in calcestruzzo rivestito in pietrame ovvero con materiali stabilizzanti tipo "Glorif";
 - staccionate e barriere di protezione in legno realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.;
 - pannelli indicatori e segnaletica realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI, prestando attenzione alle indicazioni fornite dal Club Alpino Italiano – Quaderni di escursionismo, sia per la progettazione sia per i materiali (legno larice di prima scelta, forex, alluminio).

ART. 41 – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - MALGA, CASERA E PASCOLO PRATIVO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Si intende per malga un'unità fondiaria silvo-pastorale, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e bosco. Le malghe costituiscono una fondamentale componente dell'equilibrio ambientale e del paesaggio montano.
- 1.2 Vanno promosse le azioni idonee alla conservazione e manutenzione delle maghe, con particolare riferimento alle superfici a pascolo, ivi comprese le radure di limitata estensione all'interno del bosco.
- 1.3 Nei terreni vincolati per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267, l'esercizio del pascolo sarà soggetto alle restrizioni previste dall'articolo 9 del decreto stesso.
- 1.4 L'Amministrazione Comunale può sempre intervenire per formulare indirizzi per riqualificare le singole malghe; in particolare può predisporre delle schede guida da sottoporre agli eventuali soggetti attuatori, può indicare soluzioni per razionalizzare il sistema viario di accesso alla malga/casera, sia carraio che pedonale, e i diversi percorsi tematici per migliorare la dotazione di servizi.
- 1.5 Per le malghe e le casere di proprietà del Comune di Sappada tutti gli interventi di natura edilizia (restauro, ristrutturazione, ricostruzione, ampliamento, trasformazione) possono essere eseguiti direttamente dai privati previa stipula di apposita convenzione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 All'interno di ogni singolo progetto di recupero delle malghe e casere, potranno essere dettate idonee misure per la salvaguardia, l'ampliamento ed il potenziamento della vocazione agricola di tali strutture, nonché per il loro eventuale utilizzo a scopo agrituristico e didattico e per il soggiorno temporaneo. È sempre possibile, ove necessario e purché non insista sull'habitat 6230 (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 11), la costruzione di stalle o di spazi coperti o l'ampliamento di quelli esistenti, a servizio della conduzione delle malghe e per dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia
- 2.2 Le malghe che si trovano in condizioni di abbandono o di cui esistono soltanto tracce e ruderi, possono sempre essere ricostruite sulla base dell'impianto originale, purché delle stesse esistano tracce documentali o testimonianze storiche; le ricostruzioni possono limitarsi al valore storico-testimoniale, possono prevedere il loro recupero funzionale originale o, in alternativa, ipotizzare un loro uso turistico ricettivo come rifugi e/o strutture per agriturismo.
- 2.3 Qualora non si avesse intenzione di procedere al recupero dei vecchi ruderi, questi andranno comunque tutelati e protetti con idonei interventi di pulizia, restauro e consolidamento.
- 2.4 Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, pannelli solari, idroelettrici di piccola potenza) anche sostituendo i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso l'impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 3.1 È concessa la realizzazione in ogni malga di un punto-rifugio per l'escursionismo di montagna. Le nuove costruzioni non devono insistere su habitat 6230 e 7240: tali habitat devono essere salvaguardati impedendo attraversamenti privi di apposite strutture progettate ad hoc, pascolo ed alterazione delle risorse idriche (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 12);
- 3.2 Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico – ambientale;
- 3.3 Le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere correlate all'edilizia originaria della struttura;
- 3.4 Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie arboree - arbustive autoctone;

- 3.5 Per le malghe e casere individuate sulla cartografia del presente P.R.G.C., è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare spazi per la vendita di prodotti locali e per il soggiorno temporaneo, l'ospitalità turistica e l'adeguamento igienico sanitario;
- 3.6 Per le casere "Tamer di dentro" (Hinterherbighe), "Tamer di fuori" (Vorderherbighe), per la casera "Dei Pastori" (Ocsnhitte), per casera Olbe e per la casera Siera è consentito l'ampliamento degli spazi destinati all'accoglienza fino al 50 % delle volumetrie esistenti; tale ampliamento va destinato ad adeguamenti funzionali al fine di ricavare spazi per la vendita di prodotti locali nonché per il soggiorno temporaneo, l'ospitalità turistica e l'adeguamento igienico-sanitario. Le superfici delle stalle possono sempre essere trasformate in spazi per l'accoglienza e l'ospitalità;
- 3.7 Per le casere Tamer di dentro (Hinterherbighe), Tamer di fuori (Vorderherbighe), per la casera Dei Pastori (Ocsnhitte), per casera Olbe e per la casera Siera è consentita, inoltre, la ricostruzione ed il recupero sul sedime degli edifici preesistenti nel rispetto della tipologia originaria per scopi turistico-ricettivi. Sono consentiti leggeri spostamenti del sedime del fabbricato da ricostruire qualora sia accertata la probabilità di possibili eventi valanghivi;
- 3.8 Per due ambiti di questa previsione è necessario porre particolare attenzione: casera Olbe e casera Hinerherbighe. Gli ampliamenti consentiti dal piano e la facoltà di poter spostare il sedime attuale delle strutture potrebbe nel primo caso coinvolgere gli habitat 7230 e 7240 e nel secondo caso 4070. Per evitare alterazioni di detti habitat sono da escludere interventi capaci di interessare direttamente (occupazioni di superfici) o indirettamente (drenaggi che alterino gli equilibri idrici delle torbiere) gli stessi. Le riduzioni di eventuali habitat Natura 2000 devono essere compensate. La progettazione deve prevedere un'area "buffer" attorno agli habitat prioritari per prevenirne la costipazione da calpestio. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 134 punto 26);
- 3.9 È sempre consentito, all'Amministrazione Comunale, introdurre nuove schede di dettaglio, in relazione alle malghe e casere, sulla base di eventuali esigenze sopravvenute in relazione al recupero funzionale delle strutture, senza che ciò rappresenti variante di adeguamento al P.R.G.C.

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 4.1 È fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura alpina di più antica origine;
- 4.2 Eventuali manutenzioni devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche della tradizione locale.
- 4.3 È fatto obbligo, per la realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati di fare uso dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI, "abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco".

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 Nelle tavole del P.R.G.C. sono indicati i pascoli prativi di alta quota legati alle attività malghive. Per tali pascoli. Valgono le direttive e le prescrizioni indicate per la ZTO E4.
- 5.2 Gli interventi su cose mobili e immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e s.m.i.) sono sottoposti all'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004.

ART. 42 – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - RIFUGI ESCURSIONISTICI – RIFUGI ALPINI – BIVACCO – RICOVERO (L.R. 9.12.2016 – n. 21)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso dei requisiti di legge, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.

- 1.2 Sono rifugi alpini sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a 1.350 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli classificati come rifugi escursionistici, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.
- 1.3 Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
- 1.4 Negli elaborati grafici del P.R.G.C. sono indicati i rifugi, i bivacchi e i ricoveri che costituiscono patrimonio della civiltà di montagna.
- 1.5 Si tratta di fabbricati di proprietà pubblica o privata ad uso o servizio collettivo quali: rifugi, bivacchi, ristori, ecc.
- 1.6 Sono consentiti gli interventi secondo le esigenze proprie del servizio, nel rispetto delle destinazioni d'uso esistenti; qualora i manufatti non fossero più funzionali all'uso originario l'amministrazione Comunale definirà il loro recupero e le nuove funzioni compatibili.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Per i rifugi, i bivacchi e i ricoveri, il Comune può sempre provvedere a dettare idonee misure per la salvaguardia e la valorizzazione di questi complessi costituenti patrimonio edilizio per la conoscenza e la fruizione del contesto alpino.
- 2.2 Per gli edifici adibiti a rifugio, il Comune può sempre autorizzare gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, e utilizzando tipologie e materiali caratteristici dei luoghi.
- 2.3 Tutti i rifugi che si trovano in condizioni di abbandono o di cui esistono soltanto tracce e ruderi, possono sempre essere ricostruiti sulla base dell'impianto originale, purché esistano tracce documentali o testimonianze storiche; le ricostruzioni possono limitarsi al valore storico testimoniale o possono prevedere il loro recupero funzionale originale.
- 2.4 Qualora non si avesse intenzione di procedere al recupero dei vecchi ruderi, questi andranno comunque tutelati e protetti con idonei interventi di pulizia, restauro e consolidamento.
- 2.5 Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, pannelli solari, idroelettrici di piccola potenza) anche sostituendo i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso l'impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.
- 2.6 Si rimanda alla lettura delle "Schede di consistenza del Patrimonio Immobiliare"

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 3.1 Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale.
- 3.2 Sono consentiti, per i bivacchi e i ricoveri, gli interventi necessari a riqualificare il livello del servizio. È consentito, per i rifugi esistenti, interventi di riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento fino ad un massimo di 175 mc al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per l'accoglienza. Le

- riduzioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 134 punto 23)
- 3.3 Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie arboree – arbustive autoctone.
- 3.4 Per l'ex rifugio Olbe, in comune di Sappada, è consentita la ricostruzione, sul medesimo sedime, del volume preesistente con un limite massimo di 700 mc e con la tipologia originaria, in muratura in pietrame faccia vista (vedi documentazione allegata alla scheda) a servizio dell'area dei complessi dolomitici del Rinaldo e dei Lastroni. Le riduzioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 134 punto 25)
- 3.5 L'ubicazione del nuovo rifugio alpino "Olbe" potrà, di fronte a seri e comprovati motivi di sicurezza oggettiva, essere traslata rispetto al sedime esistente. Tale traslazione andrà attentamente valutata all'interno del perimetro indicato dal P.R.G.C. In sede di progetto definitivo esecutivo per la costruzione del rifugio Olbe si dovrà verificare puntualmente la presenza di habitat prioritari ed essere mantenuta, dal margine di essi, una distanza di almeno 200 metri. È comunque da escludere l'ipotesi di ubicazione n. 1 illustrata alla scheda 10 dell'elaborato n. 16 "Schede di consistenza del patrimonio immobiliare" Il progetto per la costruzione/ricostruzione del rifugio dovrà prevedere la realizzazione di un impianto di depurazione in una fase antecedente o contemporanea alla fase di realizzazione del rifugio stesso. (DCC n. 60/2009 - Vinca punti 3-4-5-)
- 3.6 In alternativa alla ricostruzione in pietra facciavista, si potrà prendere in esame la costruzione della struttura completamente in legno, con il solo zoccolo in pietrame faccia vista. In tale caso si potranno seguire le indicazioni tipologiche "A" o "B" della scheda allegata che ne detta le potenziali caratteristiche edificatorie. Le due indicazioni tipologiche sono riferite al sedime del terreno che sarà individuato per la nuova posizione del rifugio: nel caso il sedime sia caratterizzato da pendenze dolci e posto su un crinale trasversale, si utilizzerà lo schema tipologico "A", con la falda della copertura orientata secondo l'asse est-ovest; nel caso il sedime risulti caratterizzato da pendenze accentuate e da un andamento costante delle curve di livello (da valle a monte), si utilizzerà lo schema tipologico "B", con la falda della copertura orientata secondo l'asse nord-sud.
- 3.7 La realizzazione del nuovo rifugio "Laghi d'Olbe", sia sul vecchio sedime che su quello perimetrato dal piano d'area, dovrà essere accompagnato da un progetto di "VIA" che dovrà valutare tutte le conseguenze legate alla sua realizzazione.
- 3.8 Il piano individua, inoltre, l'ubicazione del nuovo rifugio alpino in località Ailen Poch come punto di ristoro e supporto all'escursionismo estivo e invernale.
- 3.9 Le riduzioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 134 punto 24). In sede di progetto definitivo esecutivo per la costruzione del rifugio Ailen Poch si dovrà verificare puntualmente la presenza di habitat prioritari ed essere mantenuta, dal margine di essi, una distanza di almeno 200 metri. È comunque da escludere l'ipotesi di ubicazione n. 1 illustrata alla scheda 10 dell'elaborato n. 16 "Schede di consistenza del patrimonio immobiliare" Il progetto per la costruzione/ricostruzione del rifugio dovrà prevedere la realizzazione di un impianto di depurazione in una fase antecedente o contemporanea alla fase di realizzazione del rifugio stesso. (DCC n. 60/2009 - Vinca punti 3-4)
- 3.10 Il piano individua inoltre la struttura esistente, denominata "Rifugio Laghetto dei Pescatori", in località "Ziegelhutte", come punto di ristoro e supporto dell'attività di pesca sportiva.
- 3.11 Per la struttura "Rifugio Laghetto dei Pescatori" è consentito l'ampliamento fino al 50 % della volumetria esistente ai fini di ricavare adeguati locali per l'ospitalità, la vendita e la somministrazione di bevande. L'ampliamento dovrà essere realizzato completamente in legno secondo la tradizione e le tipologie locali.
- 3.12 Tutti i rifugi entro 3 (tre) anni dalla data di approvazione della presente variante di adeguamento del P.R.G.C. devono dotarsi di adeguato impianto di fognatura e di depurazione.

- 3.13 Nei nuovi rifugi alpini sia garantito il rispetto del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, per quanto applicabile e successive modificazioni e integrazioni.
- 3.14 L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno. Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017

4. INDICI URBAINISTICI ED EDILIZI

- 4.1 È fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura alpina di più antica origine.
- 4.2 Eventuali manutenzioni devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche della tradizione locale.
- 4.3 È fatto obbligo, per la realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati di fare uso dell'abaco descrittivo di cui all'allegato “4” SUSSIDI OPERATIVI “abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco”.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 L'Amministrazione Comunale potrà sempre prendere in considerazione domande di ampliamento e di nuova edificazione di bivacchi e rifugi avanzate da parte di pubbliche amministrazioni o di associazioni riconosciute operanti nel settore escursionistico e alpinistico.
- 5.2 Il riferimento normativo è la L.R. 9 Dicembre 2016 n. 21 con le integrazioni della L.R. 31/2017 e L.R. 36/2017. Le volumetrie indicate al paragrafo 3 del presente articolo sono cumulabili con i provvedimenti regionali. Non si applicano in nessun caso i benefici indicati dall'Art. 39 bis della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.1.

ART. 43 – SISTEMA DELL’ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - PIEVE E CAPITELLO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Negli elaborati grafici del P.R.G.C. sono indicate le pievi e i capitelli rogazionali, documenti significativi della cultura religiosa.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 L’Amministrazione Comunale, attraverso un programma unitario, provvede, anche avvalendosi del contributo di privati (cittadini, Enti, Associazioni, ecc.) al recupero e restauro delle edicole devozionali e delle pievi anche con interventi di ristrutturazione delle aree limitrofe circostanti e con la predisposizione di un’adeguata tabellazione a scopo didattico - conoscitivo.
- 2.2 Tali elementi minori quali, cappelle e capitelli, cippi, sculture, affreschi, particolari decorativi, ecc. anche non segnalati nelle tavole di P.R.G., che testimoniano la cultura materiale e religiosa delle popolazioni passate devono essere evidenziati nei “rilievi critici” dei singoli progetti privati, e/o possono essere segnalati da studi e ricerche successivi al P.R.G., o da Organi Comunali o dalla Commissione Edilizia integrata con gli esperti in materia ambientale.

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 3.1 Per le costruzioni a carattere religioso o celebrativo sono consentiti tutti i lavori di restauro e di manutenzione, nel rispetto dei gradi di protezione assegnati e di eventuali altri vincoli, e di sistemazione ed attrezzatura delle aree circostanti.

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 4.1 È fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura religiosa-devozionale di più antica origine.
- 4.2 Eventuali manutenzioni devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche del restauro conservativo.
- 4.3 Per essi è prevista la conservazione, indipendentemente dai gradi di protezione attribuiti all’edificio o all’area cui fanno parte e saranno pertanto soggetti ai soli interventi di restauro.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 L’Amministrazione Comunale potrà sempre prendere in considerazione domande di nuova edificazione di pievi e i capitelli rogazionali e, ferme restando le procedure visto che l’area oggetto di intervento risulta tutelata dal Decreto Ministeriale del 7 gennaio 1956 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 16 del 20.1.1956 con la quale l’intero territorio del Comune di Sappada è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ed è quindi stato sottoposto a tutela ai sensi della Legge 1497/1939 e successive conferme di tutela paesaggistica d’insieme, non costituiscono variazione volumetrica o cambio di destinazione d’uso.
- 5.2 Gli interventi su cose mobili e immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e s.m.i.) sono sottoposti all’autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004.

ART. 44 – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - FONTANE - ELEMENTI PUNTUALI SIGNIFICATIVI DA TUTELARE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 Tutti gli "elementi puntuali", esistenti alla data di adozione, che insistono sul suolo pubblico o su quello privato (fontane, "Keisn", Cristi lignei...), costituiscono elementi significativi e documenti di civiltà, e come tali devono essere tutelati e conservati.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 L'Amministrazione Comunale può promuovere uno studio teso al censimento, catalogazione ed individuazione delle fontane, degli abbeveratoi, dei "Keisn", dei Cristi lignei presenti sul territorio, finalizzato alla restituzione di una "Carta degli elementi significativi da tutelare".
- 2.2 Le fontane assumono inoltre il ruolo di punto identificativo e di aggregazione delle antiche Borgate e come tali andranno sempre salvaguardate da alterazioni e manomissioni. La stessa valenza avviene anche per i Cristi lignei che spesso sono posizionati in diretta adiacenza alle fontane.

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 3.1 L'Amministrazione Comunale può promuovere la riorganizzazione del reticolo idropotabile pubblico-privato attraverso il recupero e il posizionamento di alcune fontane lungo le strade principali in prossimità dei punti di maggior flusso turistico.

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 4.1 È fatto divieto di alterare e modificare gli "elementi puntuali" che sussistono sul suolo pubblico o su quello privato.
- 4.2 Gli interventi su questi elementi devono essere finalizzati alla loro conservazione e pertanto devono essere eseguiti con i materiali e le tecniche tradizionali.
- 4.3 Per essi è prevista la conservazione, indipendentemente dai gradi di protezione attribuiti all'edificio o all'area cui fanno parte e saranno pertanto soggetti ai soli interventi di restauro.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 L'Amministrazione Comunale potrà sempre prendere in considerazione domande di nuova edificazione di fontane e, ferme restando le procedure visto che l'area oggetto di intervento risulta tutelata dal Decreto Ministeriale del 7 gennaio 1956 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 16 del 20.1.1956 con la quale l'intero territorio del Comune di Sappada è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ed è quindi stato sottoposto a tutela ai sensi della Legge 1497/1939 e successive conferme di tutela paesaggistica d'insieme, non costituiscono cambio di destinazione d'uso.
- 5.2 Gli interventi su cose mobili e immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e s.m.i.) sono sottoposti all'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004.

ART. 45 – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - DOCUMENTI DELLA GRANDE GUERRA E PARCO STORICO TESTIMONIALE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 Comprende parti del territorio che per il loro interesse sono sottoposti a particolare attenzione e tutela al fine di conservare la memoria attraverso il recupero e la riqualificazione dei segni della Grande Guerra.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Nelle tavole sono indicati i segni della grande guerra nonché i manufatti militari, per i quali si prevedono interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli stessi, attraverso il restauro dei resti e la ricostruzione filologica delle parti mancanti, nonché la realizzazione di servizi funzionalmente legati al parco storico – testimoniale “valico della pace”. In particolare:
- a) tracce del fronte: riporta l'arco della linea del fronte italiano nella Prima guerra mondiale;
 - b) manufatti militari: riporta i principali ambiti di ritrovamento di resti, manufatti, oggetti documentali;
 - c) centro di visitazione Museo Peralba, testimonianza delle antiche attività estrattive, da ricomporre al fine dell'utilizzo come sede del museo per la raccolta di materiale della Grande Guerra e per l'archeologia industriale.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- percorsi pedonali
- aree di sosta;
- attività escursionistica e didattico ricreativa;
- attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- attività di recupero, restauro e ricostruzione dei manufatti militari;
- attività di messa in sicurezza dei tracciati.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Per quanto riguarda i commi a) e b) del comma 2.1:

- è vietato distruggere o manomettere i segni testimoniali (fortificazioni, trincee, ripari, ecc.) ed asportare reperti;
- sono ammessi gli interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli stessi, attraverso il restauro dei resti e la ricostruzione filologica delle parti mancanti;
- ove ammessi, è vietato procedere ad interventi di modifica dell'assetto del suolo, disboscamenti ecc. senza preventivo rilievo corredato da idonea documentazione fotografica delle aree oggetto di intervento.

- 4.2 Per quanto riguarda il comma c) del comma 2.1:

- sono ammessi gli interventi puntuali di cui all'allegato “4” da realizzarsi secondo le modalità ivi previste;
- la destinazione d'uso ammessa è a museo per la raccolta di materiale della Grande Guerra, per l'archeologia industriale, per cento studi naturalistici, con il divieto di installazione di qualsiasi attività commerciale.
- Il recupero dei manufatti militari in concomitanza e il posizionamento dei manufatti utili alla fruizione turistica non devono compromettere l'integrità degli habitat 4070-6230. Le riduzioni e alterazioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 135 punto 28)

4.3 Direttive

4.3.1 Il P.R.G.C. indica la delimitazione del “valico della pace” per il quale si riconosce un rilevante interesse storico – testimoniale. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà sviluppare un piano attuativo, denominato “Valico della pace”, dove si provvederà a:

- 1) censire i manufatti della Grande Guerra che rivestono interesse storico – documentale;
- 2) indicare le forme di riutilizzo possibile dei fabbricati suddetti, non altrimenti normati all’interno della presente normativa anche per le finalità didattico – culturali;
- 3) definire le sistemazioni delle aree esterne ai manufatti militari;
- 4) riorganizzare la viabilità di accesso all’area e di eventuali percorsi interni per la visita;
- 5) individuare il percorso lungo i cippi di conterminazione tra Repubblica di Venezia e l’Impero Austro –Ungarico.

5. PRESCRIZIONI E VINCOLI

5.1 In ogni caso, nella progettazione ed adeguamento dei manufatti:

- 1) Sono consentiti gli interventi per la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati militari nel rispetto delle caratteristiche tipologiche degli stessi.
- 2) È consentito il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati militari per la visita dei luoghi e il turismo didattico – culturale e centro museale.
- 3) È fatto divieto di distruggere i segni testimoniali della Grande Guerra (fortificazioni, trincee, ripari, ecc.).
- 4) Sono consentiti gli interventi finalizzati ad indicare il tracciato della dismessa teleferica Peralba-Passo dell’Oregon.

6. NORME GENERALI PER LA VIABILITÀ AGRO-FORESTALE

6.1 Tutti gli interventi riguardanti la viabilità forestale dovranno adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal "Comitato forestale regionale" istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, nella seduta del 21.12.1989.

6.2 Al medesimo documento si fa riferimento per quanto riguarda la classificazione della viabilità forestale.

6.3 Le norme tecniche previste per la viabilità forestale sono estese anche alla viabilità rurale ed alle infrastrutture viarie a servizio delle attività escursionistico - ricreative, con la possibilità di realizzare pure altre categorie di opere, quali la stabilizzazione del fondo in, barriere di protezione, ecc., realizzate seguendo le indicazioni dell’allegato “4” SUSSIDI OPERATIVI.

7. NORME GENERALI PER LA SENTIERISTICA E LE AREE DI SOSTA

7.1 Per la sentieristica si prescrive:

- l'impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e complementari (ad esempio: muri a secco, opere miste in pietrame e legname, ponticelli in stangame, staccionate e barriere di protezione in legname, ecc., tavoli e panche in legname;
- il rivestimento in pietrame locale delle parti visibili di eventuali opere in calcestruzzo;
- inerbimenti delle aree

7.2 Nelle aree di sosta, lungo i sentieri e la viabilità ove sono ammesse, è consentito prevedere:

- panche e tavoli in legno realizzate seguendo le indicazioni dell’allegato “4” SUSSIDI OPERATIVI.;
- tettoia in legno con copertura in scandole;
- fontane;
- stabilizzazioni del fondo mediante inghiaiate, pavimentazioni in acciottolato, in calcestruzzo rivestito in pietrame ovvero con materiali stabilizzanti tipo "Glorif";
- staccionate e barriere di protezione in legno realizzate seguendo le indicazioni dell’allegato “4” SUSSIDI OPERATIVI.;

- pannelli indicatori e segnaletica realizzate seguendo le indicazioni dell'allegato "4" SUSSIDI OPERATIVI.

8. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 8.1 Gli interventi su cose mobili e immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e s.m.i.) sono sottoposti all'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004.

ART. 46 - ZONA OMOGENEA F1 – AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO - NATURALISTICO

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 Corrispondono alle aree del territorio comunale caratterizzate dalla significativa presenza di valori ambientali, paesaggistici, naturalistici e storico-culturali, tali da richiedere un'azione di tutela specifica, indicate, una categoria (F1.3), negli elaborati di PRGC, mentre le altre in quelli del Piano d'Area.
- 1.2 le norme contenute nelle sottozone F1, derivanti dalla var. 2 del "Piano d'Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol", nella maggior parte dei casi senza uno specifico riferimento azzonativo, in caso di contrasto, prevalgono sulle altre disposizioni contenute nelle presenti norme. Laddove si richiamino localizzazioni e specifiche disposizioni normative non comprese negli elaborati del PRGC, il riferimento è a quelli del Piano d'Area.
- 1.3 Al loro interno sono vietati movimenti di terra e altri interventi suscettibili di modificarne negativamente le caratteristiche.
- 1.4 Essi si articolano nelle seguenti sottozone:
- F1.1 Ambiti a prato umido (zone umide, prati palustri, torbiere, anche di modesta superficie)
 - F1.2 Ambiti di rilevanza ambientale (biotipi)
 - F1.3 Ambito fluviale del Piave a Sappada
 - F1.4 Areali
 - F1.5 Arene di canto e aree di riproduzione
 - F1.6 Punti di osservazione faunistica e delle marmotte – percorsi antropici

ART. 47 - ZONA OMOGENEA F1.1 – AMBITI A PRATO UMIDO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Comprende le zone umide, prati palustri, torbiere, anche di modesta superficie, al di fuori dei corsi d'acqua e non inserite fra i biotopi (sorgenti, piccole paludi, prati sortumosi) sono da considerarsi luoghi di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità. Al loro interno sono vietati movimenti di terra e altri interventi suscettibili di modificarne negativamente le caratteristiche.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 La zona è destinata a svolgere una preminente funzione naturalistica per le specifiche particolarità degli habitat naturali caratterizzati dalla presenza di specie floristiche e faunistiche rare di interesse comunitario.
- 2.2 Dovrà essere garantita la conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, il ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.
- 2.3 L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, provvedere alla rigorosa e sistematica schedatura e cartografia di tali ambiti, anche in aggiunta a quelli indicati nelle tavole del P.R.G.C., e definirne il loro limite fisico; per tutti gli ambiti posti all'interno degli elaborati, perimetrati come "Ambienti Umidi",
- 2.4 l'Amministrazione Comunale può sempre individuare le azioni per allontanare le eventuali attività antropiche contrastanti con il valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, o le operatività necessarie per ridurre l'impatto.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- percorsi pedonali
 - aree di sosta;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
 - attività di messa in sicurezza dei tracciati.
- 3.2 E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
- 3.3 Sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio e soccorso, i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.
- 3.4 Non è consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.
- 3.5 Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre, ecc...
- 3.6 Non sono ammesse recinzioni salvo quelle autorizzate e previste per la tutela dei siti.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Gli interventi rispettano le seguenti disposizioni:
- a) interventi ed opere finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema delle zone umide, prati palustri, torbiere;
 - b) il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva che ha superato il limite netto di demarcazione bosco/zona umida;

- c) interventi di consolidamento idrogeologico, realizzazione di percorsi pedonali anche sopraelevati a scopo didattico, eventuale installazione di volumi sopraelevati di servizio alla fruizione turistica e didattica, da realizzarsi unicamente con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale e comunque solo qualora non incidenti sulla naturalità degli ecosistemi umidi;
- d) la raccolta e l'asportazione della flora spontanea e fauna inferiore esclusivamente per motivi di studio e ricerca od ove specificamente autorizzati;
- e) gli specifici e puntuali interventi di riqualificazione ambientale previsti dal presente P.R.G.C.;
- f) sono ammessi ed auspicati gli interventi di riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico dell'ecosistema delle Sorgenti del Piave secondo le modalità di intervento previste dal presente P.R.G.C.;
- g) sono sempre consentiti interventi tesi al miglioramento ambientale dell'ecosistema della zona delle torbiere della Digola;
- h) sono sempre ammessi gli interventi relativi alla s.p. 22 previsti al presente articolo qualora non varino il tracciato esistente;
- i) la realizzazione di strutture per il fruire devono essere costruite con le tecniche a basso impatto visivo, utilizzando legno come materiale principale ed evitando l'impiego di sostanze che possono rilasciare elementi inquinanti nella falda acquifera (ad es. creosoto o derivati dalla distillazione del petrolio per l'impermeabilizzazione delle componenti a contatto con l'acqua). Al fine di impedire la costipazione del suolo, la perdita e l'alterazione degli habitat, l'afflusso turistico deve essere "veicolato" lungo appositi percorsi da progettare, lungo i quali saranno allestiti punti per informare l'utenza circa le fragilità e i fattori di minaccia dei biotipi. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 135 punto 31);
- j) in deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
- k) nelle aree boscate è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- l) non sono ammesse l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone.

5. PRESCRIZIONI E VINCOLI

5.1 Gli interventi rispettano le seguenti prescrizioni e vincoli:

- a) è vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici;
- b) è vietato l'attraversamento con palificate e tralicci;
- c) è vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla presente variante e dalle Schede di Rilevamento del patrimonio Immobiliare;
- d) è fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali;
- e) non è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati viari a qualunque titolo né di piste trattorabili;
- f) non è ammesso il pascolo intensivo e lo si dovrà vietare negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale;
- g) la ricostruzione di ruderi, nonché ogni intervento di urbanizzazione, movimenti terra, apertura di strade o comunque ogni altra opera che possa compromettere il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali, con la sola eccezione per la realizzazione di teleferiche temporanee (gru a cavo);
- h) eventuali tracciati esistenti dovranno essere dismessi ripristinandone il sedime in sintonia con le aree contermini e prevedendone lo spostamento in area perimetrale eventualmente anche in deroga a quanto previsto ai precedenti punti;

- i) il rimboschimento, la modifica delle colture in atto, la modifica del regime e della composizione delle acque, le opere di bonifica e prosciugamento del terreno;
- j) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose a carico delle zoocenosi e delle fitocenosi – non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani;
- k) la realizzazione di nuove discariche e qualsiasi tipo di deposito di materiale ancorché provvisorio fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del P.R.G.C.;
- l) è vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio;
- m) fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Carex microglochin* (Carice appuntita), *Carex pauciflora* (Carice a pochi fiori), *Drosera rotundifolia* (Drosera a foglie rotonde), *Menyanthes trifoliata* (Trifoglio fibrino) e il *Triglochin palustre* (Giuncastrello alpino);
- n) è vietato molestare, catturare e uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

5.2 Nelle zone indicate dal P.R.G.C., tutte le opere ammesse si attuano per intervento diretto purché previste da un apposito progetto sul quale, ai sensi dell'art.16 del D.P.G.R. 023511998, si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico- Scientifico di cui all'art. B della L.R. 42196.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1 La disponibilità dei terreni interessati dalle aree umide e delle aree necessarie alla realizzazione, nelle zone limitrofe, di interventi a supporto delle attività di divulgazione, di agevolazione della fruizione didattica quali sentieristica, segnaletica, posti di osservazione, aree di sosta per autovetture, recinzioni, attrezzature per la ricerca scientifica ecc. possono essere acquisiti, sia mediante convenzioni con i privati e sia mediante procedura coattiva.
- 6.2 Le attività gestionali degli ambiti dovranno seguire le presenti direttive:
- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico;
 - effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti e alla conservazione della biodiversità;
 - realizzazione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
 - realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc...
 - esecuzione e finanziamento della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

ART. 48 - ZONA OMOGENEA F1.2 – AMBITI DI ELEVATO VALORE NATURALISTICO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua/recepisce all'interno del territorio comunale alcuni ambiti che, per caratteristiche naturali, si distinguono dal contesto circostante per la presenza di valori floristici, vegetazionali, faunistici, geomorfologici, paesaggistici del tutto eccezionali. Tali ambiti, denominati biotopi, sono:
- a) I prati umidi di Casera Tamer di Dentro;
 - b) I prati umidi di Forcella della Digola;
 - c) La palude di Tämerle;
 - d) Le torbiere alle sorgenti del Piave;
 - e) I laghi d'Olbe;
 - f) Le zone umide di Casera d'Olbe;
 - g) Le sorgenti e i ruscelli dell'alta val d'Olbe.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Le zone sono destinate a svolgere una preminente funzione naturalistica per le specifiche particolarità degli habitat naturali caratterizzati dalla presenza di specie floristiche e faunistiche rare di interesse comunitario.
- 2.2 Dovrà essere garantita la conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, il ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.
- 2.3 L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, provvedere alla rigorosa e sistematica schedatura e cartografia di tali biotipi, anche in aggiunta a quelli indicati nelle tavole del P.R.G.C., e definirne il loro limite fisico; per tutti gli ambiti posti all'interno degli elaborati, perimetrati come "biotipi", l'Amministrazione Comunale può sempre individuare le azioni per allontanare le eventuali attività antropiche contrastanti con il valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, o le operatività necessarie per ridurre l'impatto.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- percorsi pedonali
 - aree di sosta;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
 - attività di messa in sicurezza dei tracciati.
- 3.2 E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
- 3.3 Sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio e soccorso, i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.
- 3.4 Non è consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.
- 3.5 Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre, ecc...
- 3.6 Non sono ammesse recinzioni salvo quelle autorizzate e previste per la tutela dei siti.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Gli interventi rispettano le seguenti disposizioni:

- a) interventi di consolidamento idrogeologico, realizzazione di percorsi pedonali anche sopraelevati a scopo didattico, eventuale installazione di volumi sopraelevati di servizio alla fruizione turistica e didattica, da realizzarsi unicamente con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale e comunque solo qualora non incidenti sulla naturalità degli ecosistemi umidi;
- b) la raccolta e l'asportazione della flora spontanea e fauna inferiore esclusivamente per motivi di studio e ricerca od ove specificamente autorizzati;
- c) sono ammessi ed auspicati gli interventi di riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico dell'ecosistema delle Sorgenti del Piave secondo le modalità di intervento previste dal presente P.R.G.C.;
- d) sono sempre consentiti interventi tesi al miglioramento ambientale dell'ecosistema della zona delle torbiere della Digola, della Palude di Tamerle e nei prati umidi di Tamer, con la realizzazione di percorsi naturalistici a scopo didattico-culturali;
- e) nell'ambito dei Laghi d'Olbe non è consentito il decespugliamento e lo spietramento nonché modifiche all'assetto idrogeologico del luogo;
- f) particolare cura ed attenzione andranno poste nella tutela e salvaguardia dell'ambito costituito dalla Val Sesis, dove si dovrà dar corso al puntuale recupero dei vecchi ruderi dei "shùpf'n";
- g) andrà puntualmente recuperato, e adeguatamente segnalato, il percorso delle miniere verso Forni Avoltri;
- h) andrà puntualmente recuperato, e adeguatamente segnalato, il percorso Sappada, Passo Digola, Sauris;
- i) la realizzazione di strutture per il fruire devono essere costruite con le tecniche a basso impatto visivo, utilizzando legno come materiale principale ed evitando l'impiego di sostanze che possono rilasciare elementi inquinanti nella falda acquifera (ad es. creosoto o derivati dalla distillazione del petrolio per l'impermeabilizzazione delle componenti a contatto con l'acqua). Al fine di impedire la costipazione del suolo, la perdita e l'alterazione degli habitat, l'afflusso turistico deve essere "veicolato" lungo appositi percorsi da progettare, lungo i quali saranno allestiti punti per informare l'utenza circa le fragilità e i fattori di minaccia dei biotipi. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 135 punto 31);

5. PRESCRIZIONI E VINCOLI

5.1 Gli interventi rispettano le seguenti prescrizioni e vincoli:

- a) è vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici;
- b) modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- c) depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere;
- d) cambiare coltura;
- e) effettuare opere di bonifica o di prosciugamento del terreno;
- f) modifica del regime e della composizione delle acque;
- g) divieto di effettuare costruzione di qualunque tipo, anche di carattere precario;
- h) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose a carico delle zoocenosi e delle fitocenosi;
- i) è vietato l'attraversamento con palificate e tralicci, nonché l'apertura di nuove strade, fatto salvo quelle per l'utilizzo economico del bosco;
- j) fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Carex microglochin* (Carice appuntita), *Carex pauciflora* (Carice a pochi fiori), *Drosera rotundifolia* (Drosera a foglie rotonde), *Menyanthes trifoliata* (Trifoglio fibrino) e il *Triglochin palustre* (Giuncastrello alpino);

- k) è vietato molestare, catturare e uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

5.2 Nelle zone indicate dal P.R.G.C., tutte le opere ammesse si attuano per intervento diretto purché previste da un apposito progetto sul quale, ai sensi dell'art.16 del D.P.G.R. 023511998, si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico- Scientifico di cui all'art. 8 della L.R. 42/96.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

6.1 La disponibilità dei terreni interessati dai biotipi e delle aree necessarie alla realizzazione, nelle zone limitrofe, di interventi a supporto delle attività di divulgazione, di agevolazione della fruizione didattica quali sentieristica, segnaletica, posti di osservazione, aree di sosta per autovetture, recinzioni, attrezzature per la ricerca scientifica ecc. possono essere acquisiti, sia mediante convenzioni con i privati e sia mediante procedura coattiva.

6.2 Le attività gestionali degli ambiti dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti e alla conservazione della biodiversità;
- realizzazione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc...
- esecuzione e finanziamento della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

ART. 49 - ZONA OMOGENEA F1.3 – AMBITO FLUVIALE DEL PIAVE A SAPPADA**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua all'interno del territorio comunale l'ambito "Progetto Piave" – Riqualificazione ambientale e funzionale.
- 1.2 Il fiume Piave, con i suoi ambiti ripariali, costituisce un quadro di riferimento paesaggistico ed un ecosistema naturale di grande importanza. Gli interventi al suo interno devono essere conformi a quanto previsto nel "Progetto Piave" (Allegato 1).

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce il valore ecologico e paesaggistico ambientale e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.
- 2.2 Alla luce di queste considerazioni, si possono delineare una serie di azioni da intraprendere che possono essere sintetizzate nella necessità di:
 - avviare un processo di rinaturalizzazione che, a partire dai nuclei di vegetazione naturale ancora esistente, possa far estendere la fascia di bosco ripariale a vasti tratti del suo corso, dove le ontanete e i saliceti sono stati rimossi dall'azione dell'uomo;
 - garantire una miglior qualità delle acque;
 - sospendere tutte le attività che allontanano sempre più l'ecosistema da condizioni prossime naturali, e ciò con particolare riferimento agli scarichi di inerti e ai movimenti di terra in genere;
 - procedere ad una riqualificazione di tutti gli ambiti degradati, con attenzione soprattutto a ridurre lo spreco di territorio (dimensione delle strade, numero di piste, ecc.);
 - migliorare la qualità del paesaggio, con riferimento soprattutto alla presenza delle opere di difesa idraulica e degli attraversamenti;
 - qualificare gli accessi dal paese;
 - assegnare funzioni e ruoli specifici alle diverse zone;
 - rendere fruibili a piedi le due sponde, attraverso itinerari che conservino quanto più possibile un aspetto piacevole;
 - definire puntuali norme per l'uso e la fruizione dello spazio fluviale e ripariale.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
 - attività agricola e selviculturale;
 - attività escursionistico - ricreativa;
 - attività di riqualificazione paesaggistico ed ambientale;
 - attività di difesa da pericolosità naturali.
- 3.2 Oltre agli interventi attivi per la riqualificazione dei luoghi, vengono definite una serie di misure di salvaguardia.
- 3.3 In particolare, all'interno dell'ambito fluviale è fatto divieto di:
 1. realizzare depositi di materiale inerte;
 2. alterare in alcun modo la vegetazione ripariale, se non per motivi documentati di necessità idraulica;
 3. effettuare costruzioni di qualunque tipo, anche di carattere precario;
 4. introdurre di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose a carico delle zoocenosi e delle fitocenosi;
 5. usare mezzi motorizzati al di fuori delle strade esistenti, con esclusione dei mezzi necessari agli interventi di regimazione idraulica, ai lavori
 6. agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di antincendio;
 7. aprire piste in alveo, non strettamente necessarie alle attività di regimazione idraulica. In questo ambito valgono inoltre le seguenti ulteriori misure di salvaguardia:

- gli eventuali interventi di sistemazione idraulica mediante la realizzazione di opere longitudinali di sponda dovranno essere realizzati secondo le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
- eventuali briglie che si dovessero rendere necessarie dovranno essere dotate, a valle della gaveta, di opportune rampe in pietrame per la risalita dei pesci;
- gli interventi di regimazione idraulica attraverso la regolarizzazione dell'alveo, con estrazione di inerti, andranno effettuati sulla base di progetti che descrivano lo stato pregresso dei luoghi e lo stato finale, con riferimento soprattutto agli assetti vegetazionale e paesaggistico. Detti progetti dovranno prevedere idonei interventi di ripristino ambientale;
- qualunque impianto di specie arbustive e/o arboree va realizzato con essenze locali.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Oltre agli interventi attivi per la riqualificazione dei luoghi, vengono definite una serie di misure di salvaguardia.
- 4.2 In particolare, all'interno dell'ambito fluviale è fatto divieto di:
1. realizzare depositi di materiale inerte;
 2. alterare in alcun modo la vegetazione ripariale, se non per motivi documentati di necessità idraulica;
 3. effettuare costruzioni di qualunque tipo, anche di carattere precario;
 4. introdurre di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose a carico delle zoocenosi e delle fitocenosi;
 5. usare mezzi motorizzati al di fuori delle strade esistenti, con esclusione dei mezzi necessari agli interventi di regimazione idraulica, ai lavori
 6. agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di antincendio;
 7. aprire piste in alveo, non strettamente necessarie alle attività di regimazione idraulica.
1. In questo ambito valgono inoltre le seguenti ulteriori misure di salvaguardia:
8. gli eventuali interventi di sistemazione idraulica mediante la realizzazione di opere longitudinali di sponda dovranno essere realizzati secondo le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
 9. eventuali briglie che si dovessero rendere necessarie dovranno essere dotate, a valle della gaveta, di opportune rampe in pietrame per la risalita dei pesci;
 10. gli interventi di regimazione idraulica attraverso la regolarizzazione dell'alveo, con estrazione di inerti, andranno effettuati sulla base di progetti che descrivano lo stato pregresso dei luoghi e lo stato finale, con riferimento soprattutto agli assetti vegetazionale e paesaggistico. Detti progetti dovranno prevedere idonei interventi di ripristino ambientale;
 11. qualunque impianto di specie arbustive e/o arboree va realizzato con essenze locali.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 Al fine di localizzare con maggior dettaglio gli interventi funzionali alla riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale a Sappada, è stato effettuato un rilievo puntuale della situazione esistente, evidenziandone i caratteri di pregio e gli elementi di degrado. Tale rilievo puntuale è riportato nel "progetto Piave".
- 5.2 Per i diversi elementi le azioni di Piano si dovranno esplicitare attraverso provvedimenti (interventi e/o norme) di conservazione, restauro, ripristino, come sintetizzato nel suddetto "progetto Piave".

ART. 49 bis - ZONA OMOGENEA F1.3a – AMBITI FLUVIALI DEL PIAVE IN FORRA LUNGO LA VAL SESIS**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Lungo il tratto che il Piave percorre in forra la Val Sesis, il P.R.G.C. individua le aree laterali che costituiscono la naturale pertinenza del corso d'acqua sia dal punto di vista idraulico che orografico/strutturale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce la funzione pertinenziale del corso d'acqua, delineando azioni di salvaguardia della struttura dell'intero corpo fluviale al fine di garantire la sicurezza idraulica sia del corso d'acqua che delle aree ad esse contigue, avendo cura della tutela di preservare il caratteristico ambiente floro-faunistico perifluviale.

3. DESTINAZIONE D'USO

- 3.1 La destinazione d'uso di queste aree riguarda principalmente la funzione idraulica del corso d'acqua della quale costituiscono la naturale pertinenza.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi adottano le più recenti acquisizioni in materia di ingegneria naturalistica e riguardano:
- a) opere di difesa idrogeologica;
 - b) sistemazione delle scarpate in funzione della messa in sicurezza del corso d'acqua e delle aree contigue e sovrastanti;
 - c) ripristini e ripopolamenti per ricostituzione dell'Habitat ripariale locale.

ART. 50 - ZONA OMOGENEA F1.4 – AREALI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. riconosce l'esistenza dei più significativi habitat faunistici presenti sul territorio comunale ed i luoghi di primaria importanza nel processo di riproduzione delle diverse specie faunistiche distinguendoli, con apposita simbologia.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. indica, con apposita simbologia, il "Sistemi degli areali faunistici":

- areale del camoscio;
- areale del cervo;
- areale del gallo cedrone;
- areale del gallo forcello;
- areale della trota fario Piave di Visdende e di Sappada

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- percorsi pedonali
- aree di sosta;
- attività escursionistica e didattico ricreativa;
- attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- attività di messa in sicurezza dei tracciati.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 All'interno del perimetro del P.R.G.C. gli enti competenti devono prevedere:

- misure specifiche per ciascun areale, finalizzate alla tutela, al mantenimento e alla valorizzazione degli habitat faunistici, nel rispetto delle altre componenti l'ecosistema.
- la regolamentazione degli accessi nei periodi di riproduzione;
- l'installazione di apposita segnaletica sia di carattere didattico ed illustrativo che di regolamentazione e salvaguardia degli areali;
- provvedono nei tratti stradali di fondo valle a collocare idonea segnaletica verticale per avviso di passaggio animali;
- individuano e sottopongono a tutela eventuali altre aree aventi analoghe caratteristiche;
- sottopongono a tutela le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell'habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti;
- sottopongono a salvaguardia comunità di arbusteti alpini cacuminali quando non interessati dall'attività pastorale;
- previa verifica delle specie animali prioritarie presenti, si attivano per l'inserimento di ulteriori habitat rilevanti per la fauna selvatica nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva CEE 92/43 secondo le indicazioni del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 37;
- è sempre possibile la realizzazione, anche presso malghe e rifugi, dei punti attrezzati di informazione e documentazione sulla fauna tipica luoghi;
- i punti attrezzati e la segnaletica non devono insistere su habitat 6230 e 7240; la tabellazione dei siti si deve veicolare sugli affusi turistici al di fuori dei punti ritenuti particolarmente sensibili e informare l'utenza circa le fragilità di habitat e specie, invitando a non cogliere specie vegetale e non spargere rifiuti (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 132 punto 6).

- 4.2 In tali aree sono vietati:

- la raccolta di funghi e suffrutici in assenza di regolamentazione;

- le attività potenzialmente di disturbo, salvo quelle legate alla pratica silvo-pastorale, e l'introduzione di cani privi di guinzaglio, nei periodi di riproduzione delle specie faunistiche presenti;
- le recinzioni che possono impedire il passaggio degli ungulati.
- Il completo prosciugamento dei corpi idrici;
- l'attività di pesca nella zona di ripopolamento della trota fario.
- il traffico motorizzato turistico o per l'attività venatoria su tutti i percorsi rotabili a fondo naturale e sulle carrarecce, ai sensi della L.R. 31.03.92, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'utilizzo dell'elicottero per scopi turistici, in tutti gli altri casi è comunque vietato l'attraversamento e il sorvolo a bassa quota; nonché l'atterraggio nelle arene di canto, nei siti di nidificazione o nelle aree di svernamento degli animali fatta eccezione per le operazioni di soccorso e antincendio;

4.3 È ammessa la realizzazione di segnaletica direzionale, turistico/didattica e, ove opportuno, segnaletica verticale per avviso di passaggio animali, in conformità ai sussidi operativi alla presente normativa.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

5.1 È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

ART. 51 - ZONA OMOGENEA F1.5 – ARENE DI CANTO E AREE DI RIPRODUZIONE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. riconosce l'esistenza dei più significativi habitat faunistici presenti sul territorio comunale ed i luoghi di primaria importanza nel processo di riproduzione delle diverse specie faunistiche distinguendoli, con apposita simbologia.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. individua i luoghi di primaria importanza nel processo di riproduzione delle diverse specie faunistiche:
- le aree di bramito del cervo;
 - le arene di canto del gallo cedrone e del gallo forcello;
 - le arene di ripopolamento della trota fario.
- 2.2 L'Amministrazione Comunale, con la Regione e d'intesa con gli altri enti competenti, individua idonee misure volte a segnalare e salvaguardare i siti individuati e a regolamentarne l'accesso nei periodi della riproduzione.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- percorsi pedonali
 - aree di sosta;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
 - attività di messa in sicurezza dei tracciati.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 All'interno del perimetro del P.R.G.C. gli enti competenti devono prevedere:
- Nei periodi della riproduzione della specie sono vietate quelle attività, anche legate alla pratica silvo-pastorale, che possono essere fonte di disturbo per gli animali.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

ART. 52 - ZONA OMOGENEA F1.6 – PUNTI DI OSSERVAZIONE FAUNISTICA E DELLE MARMOTTE E PERCORSI ANTROPICI

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- 1.1 Il P.R.G.C. riconosce l'esistenza dei più significativi habitat faunistici presenti sul territorio comunale ed i luoghi di primaria importanza nel processo di riproduzione delle diverse specie faunistiche distinguendoli, con apposita simbologia.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. nel sistema degli areali faunistici" individua:
- i punti di osservazione faunistici;
 - i punti di osservazione delle marmotte;
 - i percorsi antropici di maggior penetrazione negli areali faunistici.
- 2.2 L'Amministrazione Comunale, con la Regione e d'intesa con gli altri enti competenti, individua idonee misure volte a segnalare e salvaguardare i siti individuati e a regolamentarne l'accesso nei periodi della riproduzione.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- percorsi pedonali
 - aree di sosta;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
 - attività di messa in sicurezza dei tracciati.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 In corrispondenza di tali punti e percorsi è ammessa e prevista l'installazione di punti di osservazione rimovibili da realizzarsi in legno ed ambientalmente inseriti nel contesto, oltre che la tematizzazione, con apposite indicazioni didattiche, dei percorsi antropici al fine della conoscenza e della tutela della fauna.
- 4.2 L'Amministrazione Comunale, d'intesa con gli enti interessati alla protezione e allo studio della fauna, attrezzano i punti di osservazione individuati dal P.R.G.C. ed eventualmente altri ritenuti necessari nonché alla eventuale caratterizzazione dei singoli percorsi antropici per meglio favorire la conoscenza della vita animale.
- 4.3 Le attrezzature inerenti i punti di osservazione devono essere di tipo rimovibile, realizzate con materiali tradizionali e con criteri costruttivi che ne consentano un corretto inserimento ambientale.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

ART. 53 - ZONA OMOGENEA F2 – FRAGILITA'**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Corrispondono alle aree del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di valori ambientali, paesaggistici, naturalistici tali da richiedere particolare attenzione e tutela per la loro fragilità ecologica.
- 1.2 le norme contenute nelle sottozone F2, derivanti dalla var. 2 del “Piano d’Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol”, nella maggior parte dei casi senza uno specifico riferimento azzonativo, in caso di contrasto, prevalgono sulle altre disposizioni contenute nelle presenti norme. Laddove si richiama localizzazioni e specifiche disposizioni normative non comprese negli elaborati del PRGC, il riferimento è a quelli del Piano d’Area.
- 1.3 Essi si articolano nelle seguenti sottozone:
 - F2.1 Zone geologicamente instabili e monumenti geologici;
 - F2.2 Corsi d’acqua – ambiti torrentizi;
 - F2.3 Sorgenti – Difesa delle risorse idriche;
 - F2.4 Sicurezza delle opere – stabilità dei terreni;
 - F2.5 Patrimonio archeologico

ART. 54 - ZONA OMOGENEA F2.1 – ZONE GEOLOGICAMENTE INSTABILI E MONUMENTI GEOLOGICI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua con apposita grafia le zone instabili dal punto di vista idrogeologico: fenomeni franosi attivi e altri non ancora completamente stabilizzati, le parti ancora attive delle conoidi e dei detriti alluvionali, i siti a rischio valanghivo, nonché i monumenti geologici.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. individua i seguenti siti:
- Gruppo Peralba Chiadenis
 - Gruppo Siera Clap Terze
 - Orrido dell'Acquatona
 - Fenomeno carsico di Zere.
- 2.2 L'Amministrazione Comunale e gli enti competenti possono sempre avviare dei programmi organici di difesa del suolo che comprendano interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento e alla bonifica delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di sovralluvionamento.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- percorsi pedonali;
 - sentieri escursionistici protetti;
 - aree di sosta;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
 - attività di messa in sicurezza dei tracciati;
 - punti di informazione e divulgazione.
- 3.2 Nelle aree soggette a pericolosità geologica l'Amministrazione Comunale può individuare limitazioni d'uso del territorio, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Gli interventi rispettano le seguenti disposizioni:
- le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica
 - è vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti;
 - è consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con tecniche e consuetudini consolidate previo atto autorizzativi dell'ente competente;
 - è consentito il taglio della vegetazione e la pulizia dei versanti in corrispondenza dell'Orrido dell'Acquatona al fine di garantire la sicurezza dei percorsi protetti di accesso all'Orrido e tracciati lungo l'alveo del fiume;
 - negli ambiti interessati dai monumenti geologici sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione danneggiamento del bene; sono consentiti gli interventi di valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e scientifica
 - i tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla L.R. 18 dicembre 1986, n. 52 s.m.i., e devono essere segnalati mediante tabellazione in sito. Le opere di difesa non devono comportare riduzioni dell'habitat 91E0, in concomitanza degli habitat

7140 e 7230 non devono essere eseguiti drenaggi; evitare alterazioni, anche idriche in corrispondenza dell'habitat 7240 (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 132 punto 7)

- nelle zone geologicamente instabili non sono consentiti l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni e l'apertura di nuovi sentieri
- ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma della legislazione in vigore.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di divulgazione naturalistica.
- 5.2 Per l'ambito dell'Acquatona è consentito l'implemento delle attuali strutture escursionistiche protette finalizzate alla conoscenza del sito.

ART. 55 - ZONA OMOGENEA F2.2 – CORSI D'ACQUA – AMBITI TORRENTIZI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. riconosce gli ambiti torrentizi quali ecosistemi di grande qualità naturalistica; la loro tutela è da intendersi estesa alla vegetazione ripariale, anche quando ridotta ai minimi termini. Negli elaborati grafici sono individuati i corsi d'acqua con deflussi in genere perenni e con deflussi saltuari.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 È sempre possibile la fruizione naturalistico-ricreativa degli ambiti afferenti i corsi d'acqua anche mediante l'individuazione di percorsi ciclo-pedonali opportunamente attrezzati.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- percorsi ciclo-pedonali
- aree di sosta;
- attività escursionistica e didattico ricreativa;
- attività di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- attività di messa in sicurezza.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono i seguenti:

- sono consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idrogeologica, ivi compresi quelli attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, nonché le difese di sponda, le briglie, le traverse e quant'altro afferente il sistema idraulico. Le opere di ricalibratura e sistemazione non devono comportare riduzione dell'habitat 91E0 (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 132 punto 8);
- ai fini di una corretta manutenzione idraulica è consentito l'asporto e/o la movimentazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dai relativi bacini naturali e artificiali, previo parere favorevole delle autorità competenti compatibilmente anche con le esigenze di salvaguardia ambientale;
- gli interventi necessari alla regimazione delle acque e alla sistemazione delle sponde devono essere realizzati utilizzando preferibilmente metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica;
- eventuali briglie che si dovessero rendere necessarie dovranno essere dotate, a valle della gaveta, di opportune rampe in pietrame per la risalita dei pesci;
- gli interventi di regimazione idraulica attraverso la regolarizzazione dell'alveo, con estrazione di inerti, andranno effettuati sulla base di progetti che descrivano lo stato pregresso dei luoghi e lo stato finale, con riferimento soprattutto agli assetti vegetazionale e paesaggistico. Detti progetti dovranno prevedere idonei interventi di ripristino ambientale;
- la captazione delle acque deve essere fatta evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del sistema fluviale;
- sono vietati interventi estesi che comportino l'impermeabilizzazione dell'alveo;
- qualunque impianto di specie arbustive e/o arboree va realizzato con essenze locali individuando le specie arboree – arbustive meritevoli di tutela all'interno dell'ambito.

- 4.2 In particolare:

- le formazioni ripariali, nel rispetto delle eventuali inderogabili e documentate necessità connesse alla sicurezza idraulica, debbono essere oggetto di manutenzione per consentirne la salvaguardia quali fondamentali elementi del quadro paesaggistico e della ricchezza naturale del territorio;
- i corsi d'acqua, anche minori, non potranno essere deviati, manomessi o tominati, se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica;
- le opere di difesa dovranno essere progettate e realizzate tenendo conto delle più recenti acquisizioni in materia di ingegneria naturalistica;
- In tali zone dovranno essere salvaguardate le aree più qualificate sotto il profilo ambientale, con particolare riguardo alle fasce fluviali, nell'ambito delle quali vietare tutti gli interventi in contrasto

con le particolari caratteristiche degli ambienti da proteggere, ovvero in grado di limitare l'uso collettivo dei beni naturali quali recinzioni della proprietà, se non con siepi a verde, chiusura degli accessi agli specchi acqueei antistanti (fiumi);

- In tale Zona è vietata l'apertura di cave.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 È altresì consentita l'esecuzione degli interventi concernenti la realizzazione dei percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività di divulgazione naturalistica.
- 5.2 Relativamente ai corsi d'acqua è opportuno ricordare che questi comportano un vincolo di inedificabilità assoluta di almeno 10 mt. in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 96 del R. D. 523/1904.

ART. 56 - ZONA OMOGENEA F2.3 – SORGENTI – DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R n. 236/88.
- 1.2 Con riferimento alle sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di presa delle risorse idropotabili, è definita una zona di protezione, dell'ampiezza di 200 m di raggio, attorno a ciascuno degli elementi riportati nelle tavole del P.R.G.C. e, in ogni caso, anche attorno ad altri esistenti e non censiti, interessati da captazioni destinate al consumo umano. Tali zone di protezione sono inedificabili e non potranno essere in esse realizzate pratiche colturali o allevamenti animali che possano produrre inquinamento della risorsa idrica corrispondente.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. ne riconosce il valore ecologico e paesaggistico ambientale e impone per questo tenitorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.
- 2.2 L'Amministrazione comunale, ove ritenga possibile una compromissione della risorsa per opere da realizzare o realizzate, e per pratiche colturali, pascoli o allevamenti, interessanti eventualmente anche aree esterne a quelle di protezione individuate nelle tavole di Piano e nelle presenti norme, può richiedere agli interessati di produrre gli studi adeguati a verificare la estensione effettiva delle aree interessate, o elaborare direttamente tali studi di approfondimento. Le decisioni conseguiranno, in tal caso, all'esito degli studi ed approfondimenti predetti.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
 - attività escursionistica e didattico ricreativa;
 - attività di conservazione paesaggistica e ambientale;
 - attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
 - gli interventi edilizi, i movimenti di terra o di modificazione dei suoli, previsti
 - entro un raggio di 250 ml. da ciascuna di esse dovranno prevedere opportune misure di tutela finalizzate ad evitare l'inquinamento delle acque. In sede di progettazione esecutiva saranno adottati i necessari provvedimenti anche relativamente alle acque di dilavamento delle superfici destinate a viabilità e parcheggio;
 - per l'ambito delle sorgenti perimetrato nella tavola del P.R.G.C., riportante le principali vie di ruscellamento delle acque che formano le sorgenti del Piave deve essere previsto il divieto di modificazione dei suoli e di asportazione delle specie flogistiche, per una fascia di 20 ml dalle sponde del ruscello;
 - tutti gli interventi relativi al presente articolo vanno realizzati utilizzando prevalentemente metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 Per quanto concerne i criteri di intervento sui corsi d'acqua si rimanda al precedente articolo 55.

ART. 57 - ZONA OMOGENEA F2.4 – SICUREZZA DELLE OPERE – STABILITA' DEI TERRENI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. riporta i perimetri delle zone soggette a fenomeni franosi attivi o non stabilizzati, le parti attive delle conoidi e dei detriti alluvionali, i siti a rischio valanghivi.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 In sede esecutiva gli interventi relativi ad insediamenti, impianti, opere pubbliche ed infrastrutture ricadenti all'interno o negli immediati dintorni di aree interessate da dissesti, erosioni, frane, sovralluvionamenti, rischi valanghivi ai sensi delle cartografie di analisi e progetto del P.R.G., devono essere oggetto di appositi approfondimenti al fine di verificarne la fattibilità o determinare le opportune prescrizioni da rispettare.
- 2.2 In particolare, ogni intervento di opere pubbliche e private, fatti salvi quelli sugli edifici esistenti, deve essere preceduto da puntuali verifiche geologiche e geotecniche a norma del D.M. 11 marzo 1988.
- 2.3 Per ogni altro vincolo esistente (idrogeologico, ecc.) valgono le vigenti disposizioni di legge (fasce di protezione stradale, vincolo cimiteriale...) o norme relative al Prg, alle quali si rinvia. Per ogni area i vincoli si sovrappongono alla classificazione di base nella sottozona di appartenenza.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- attività di conservazione paesaggistica e ambientale;
 - attività di difesa da pericolosità naturali.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
- in tali aree sono ammessi e previsti programmi ed interventi organici di difesa del suolo per la prevenzione dei dissesti, di consolidamento e bonifica delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di sovralluvionamento;
 - gli interventi previsti saranno realizzati, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - per gli ambiti del Monte Peralba, Chiadenis, Siera, Gruppo delle Terze e il fenomeno carsico di Zere, classificati come monumenti geologici, sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento dei beni;
 - non è ammessa la realizzazione di nuovi sentieri nelle zone geologicamente instabili; se insistenti su tali zone i sentieri devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla legislazione vigente.

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 5.1 Per quanto concerne i criteri di intervento sui corsi d'acqua si rimanda al precedente articolo 55.

ART. 58 - ZONA OMOGENEA F2.5 – PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Nel territorio comunale sono identificate e delimitate delle aree che risultano a rischio archeologico.
- 1.2 Per qualsiasi intervento che preveda in queste aree delle nuove edificazioni, dei lavori di sistemazione agraria e degli scavi a una profondità superiore a 30 cm è necessario ai fini di tutela archeologica il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia a cui va inviata la documentazione per una valutazione dell'incidenza delle opere nel sottosuolo. La documentazione necessaria alla valutazione dei progetti deve prevedere una relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, una planimetria, una sezione e la relazione geologica, se già disponibile e necessaria ai lavori.
- 1.3 Per la rimanente parte del territorio comunale resta salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.
- 1.4 Tutte le opere pubbliche o le opere di pubblica utilità sono soggette al dettato dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che regola le procedure della verifica preventiva dell'interesse archeologico.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Gli eventuali scavi interessanti l'area come individuata con apposito contorno nella zonizzazione di piano, dovranno essere preceduti da un attento esame del suolo ed effettuati con la massima attenzione e diligenza al fine di non pregiudicare l'integrità di eventuali resti archeologici. In caso di ritrovamento o comunque di conoscenza della presenza di reperti archeologici, i lavori dovranno essere sospesi e dovrà essere immediatamente eseguita denuncia alla competente Soprintendenza.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:
 - percorsi pedonali;
 - aree di sosta;
 - attività escursionistica e didattico ricreativa.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 In detti siti è vietato ogni costruzione, anche precaria e movimenti terra per il rischio di manomissione o distruzione del bene tutelato.
- 4.2 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un'indagine archeologica preliminare.

ART. 59 – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE G**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Corrispondono alle aree del territorio comunale destinate a insediamenti turistici e allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano
- 1.2 La zona G si articola nelle seguenti sottozone:
- zona G2.1 Attrezzature Turistico Ricettive (esistenti e in progetto)
 - zona G2.2 Attrezzature Turistico Ricettive (soggette a P.R.P.C. / P.A.C.)
 - zona G3 Ambito per lo sci nordico, alpino e per gli sport sulla neve
 - zona G3.1 Zone per la pratica dello sci alpino
 - zona G3.2 Bacini di alimentazione idrica e innevamento programmato
 - zona G3.3 Zone per la pratica dello sci nordico – Stadio del fondo
 - zona G4 campeggi esistenti e in progetto
 - zona G4.1 area sosta camper
 - zona G5 rete dell'ospitalità, che comprende:
 - 1) il campeggio di Eiben;
 - 2) sport all'aria aperta di Campetti-Granvilla e sci di fondo;
 - 3) Club house – strutture di servizio:
 - a) il complesso Ristorante/Bar Mondschein;
 - b) la nuova Club House;
 - c) un piccolo residence turistico con vincolo alberghiero;
 - d) strutture sportive di supporto all'attività (piscina indoor-outdoor);
 - e) parcheggi pubblici-privati.
 - 4) turismo all'aria aperta – Piani del Cristo;
 - 5) turismo all'aria aperta – Cretta;
 - 6) Ex caserma Fasil.

ART. 60 - ZONA OMOGENEA G2.1 – ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
- 1.2 Le strutture ricettive alberghiere sono definite e classificate dalla L.R. 09 dicembre 2016 N. 21 e s.m.i.
- 1.3 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. (19.12.2003) e fino alla loro dismissione, è ammessa altresì la destinazione ad attività turistico ricettive a carattere collettivo diverse, quali: case per ferie, colonie, ecc...

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. si pone l'obiettivo di sviluppare le attrezzature turistiche ricettive in atto, o previste nella pianificazione del Piano, nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Con riferimento alle definizioni di cui alle LL.RR. 19/2009, 21/2016, 25/2007, le destinazioni d'uso sono le seguenti:
 - Alberghiera (19/2009-21/2016);
 - residenze turistico alberghiere;
 - condhotel (21/2016);
 - villaggi albergo (21/2016);
 - aparthotel o hotel residence (21/2016);
 - alberghi diffusi (21/2016);
 - agriturismo, (L.R. 25/2007);
 - residenza di servizio;
 - attività turistica - naturalistica
 - servizi e attrezzature collettive;
 - servizi e impianti connessi con le attività sopra elencate

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Nelle Zone Omogenee G2.1 sono ammessi esclusivamente interventi aventi per oggetto edifici destinati ad attività alberghiera così come definita al comma 1 del presente articolo, dalla L.R. 9 Dicembre 2016 N. 21 e s.m.i., dalla L.R. 11 novembre 2009, n. 19.
- 4.2 Nella zona omogenea G2.1 sugli edifici di particolare valore architettonico, storico o ambientale di cui all'art. 15, comma 4.2, lettera c), le disposizioni di cui all'articolo 39 ter della L.R. 19/2009 trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale con deliberazione ne prevista l'applicazione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 Gli interventi di nuova edificazione, e di ampliamento di edifici esistenti, sono ammessi in diretta attuazione del P.R.G. e dovranno rispettare i seguenti parametri ed indici:
 - Q: max 30%
 - I.f. max 1,30 mc/mq
 - H. max 7.50 ml
 - De: - minimo 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata;
- minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche.
 - D.c.: min. ml 5.00 dai confini fondiari o a confine
 - D.s.: min. ml 5.00 dalla strada fino a ml 7.00 di larghezza e dagli spazi pubblici
- Parcheggi "P":

- Un posto macchina ogni camera, anche in volumi interrati. Inoltre, i posti auto dovranno assolvere alle eventuali superfici di ristorazione, aree wellness o altre attività aperte al pubblico. Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 7
- 5.2 Sulle strutture turistico-ricettive di nuova costruzione si dovrà istituire un vincolo di destinazione ventennale che dovrà essere contenuto in apposito atto redatto da un notaio e dallo stesso trascritto e registrato negli appositi registri (il vincolo andrà riferito alla data della domanda del certificato di agibilità). Tale vincolo non è operativo per la ristrutturazione urbanistica ed edilizia dell'ex struttura militare "Caserma Fasil" recentemente ceduta dal Demanio al Comune di Sappada e destinata a trasformarsi in struttura turistico-ricettiva-sociale sanitaria.
- 5.3 Salvo quanto previsto al comma 4.2, in questa zona sono ammesse le deroghe di cui all'art. 39 ter, comma 1, L.R. 19/2009⁽¹⁶⁾
- 5.4 Le strutture alberghiere di nuova costruzione e gli alberghi esistenti, che vengono ampliati per almeno il 50% del loro volume complessivo (misurato vuoto per pieno), dovranno riservare a "spazi comuni" almeno il 20% della superficie complessiva netta di pavimento dell'intera struttura.
- 5.5 Per spazi comuni si intendono quelli riservati a sale ristorante-prime colazioni, salette riunioni-TV, sale benessere-sauna, palestre, piscine, ecc. Dal computo della superficie degli spazi comuni non andranno conteggiate le superfici dei locali quali centrale termica, autorimesse, depositi, cantine, lavanderie, magazzini, soffitte, cucine, stirerie, locali accessori destinati al personale e locali ad essi assimilati.
- 5.6 Al fine di promuovere la realizzazione o la riclassificazione di aree o edifici destinati a strutture ricettive turistiche dagli strumenti urbanistici comunali, le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali

⁽¹⁶⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/2006, art. 39 ter, comma 1:

"1. Al fine di favorire la ristrutturazione, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti di cui all' articolo 22 della legge regionale 21/2016, nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all' articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4, anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del 20 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su immobili o loro porzioni del compendio immobiliare dell'attività turistico-ricettiva o di somministrazione. I volumi o le superfici realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati a una delle categorie di destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f). In ogni caso le superfici esistenti già destinate all'attività di cui al comma 1 oggetto di intervento non possono essere diminuite.

3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore:

a) 20 per cento nel caso di realizzazione di almeno uno dei servizi per la persona qualificanti ai sensi della disciplina di settore quali, a titolo esemplificativo, centri per il benessere, piscine, saune, locali per il trattamento di bellezza e relax, parchi a verde;

b) 30 per cento nel caso di contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, almeno alla corrispondente classe A1 come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

4. Le percentuali premiali di cui ai commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra loro entro il limite massimo complessivo del 70 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62.

4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale, le percentuali premiali di cui al comma 3 sono ammesse a condizione che il progetto riguardi l'intero edificio, nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di allineamento, planivolumetriche, tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità, individuate tramite deliberazione del Consiglio comunale.

5. Per l'applicazione delle disposizioni incentivanti sono fatte salve le classificazioni e denominazioni delle strutture esistenti, anche attribuite in forza della disciplina di settore previgente di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o in forza di altre disposizioni previgenti."

fitness o wellness, locali relax, locali per ricovero attrezzature sportive o per altri servizi riservati ai clienti, non concorrono al calcolo dell'altezza massima, della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento, purché la struttura ricettiva disponga o acquisisca almeno la terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.

- 5.7 Nei casi in cui le superfici previste dal comma 5.6 non possano essere realizzate sull'area a destinazione turistico-ricettiva, le stesse possono essere realizzate o ricavate in area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e a una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza.
- 5.8 Le aree per parcheggi previste dalle normative di settore a servizio delle strutture ricettive possono essere ricavate sia nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera h), L.R. 19/2009, sia in altra area ai sensi del comma 5.7, anche se destinata a verde purché l'area del parcheggio preveda una superficie a verde o comunque permeabile.
- 5.9 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le attività di agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). In tali casi non trova applicazione il requisito minimo della terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 In ogni caso gli interventi di cui al paragrafo 5, comma 5.4 del presente articolo, non possono trovare applicazione:
- a. in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile, nonché alle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;
 - b. in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco o di allineamento di edifici contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi;
 - c. per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;
 - d. per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;
 - e. in contrasto con le norme di salvaguardia derivanti dall'adozione varianti al PRGC, ovvero dalle direttive per la formazione delle stesse ai sensi degli artt. 20 e 63 ter, comma 2, L.R. 5/2007.
- 6.2 Gli interventi sono eseguibili previo rilascio del permesso di costruire secondo le disposizioni della presente legge e soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 29 della L.R. 19/2009. In ogni caso gli standard urbanistici derivanti dagli ampliamenti previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter, L.R. 19/09, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi della suddetta legge.
- 6.3 In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali, trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62 della L.R. 19/2009.
- 6.4 È ammesso, altresì, la realizzazione di volumi interrati per il ricovero dei veicoli e servizi accessori. Le costruzioni interrate sono ammesse a condizione che le relative rampe di accesso comportino un limitato impatto ambientale sui luoghi.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI (stralciato)

ART. 61 - ZONA OMOGENEA G2.2 – ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE SOGGETTE A P.R.P.C. / P.A.C.**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 La zona comprende aree destinate ad accogliere edifici per attività alberghiere (come individuate all'Art. 5, lettera c) della L.R. 19/2009 e s.m.i.) prive di piano attuativo.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. si pone l'obiettivo di sviluppare le attrezzature turistiche ricettive recependo le soluzioni distributive dei piani attuativi (P.R.P.C./ P.A.C.), nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.2 Con riferimento alle definizioni di cui alle LL.RR. 19/2009, 21/2016, le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- Alberghiera (19/2009-21/2016);
 - residenze turistico alberghiere;
 - condhotel (21/2016);
 - villaggi albergo (21/2016);
 - aparthotel o hotel residence (21/2016);
 - residenza di servizio;
 - servizi e attrezzature collettive;
 - servizi e impianti connessi con le attività sopra elencate.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua mediante P.R.P.C. / P.A.C. di iniziativa pubblica (ex Z.T.O. T2) o privata, esteso all'intero comparto fissato sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2000.
- 4.2 Non sono consentite Unità Minime di Intervento (UMI).

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 Gli interventi dovranno rispettare i seguenti parametri ed indici:

- I.t. max 13.050 mc/Ha. Per P.R.P.C. / P.A.C. già approvati al 2018
- I.t. max 8.700 mc/Ha. Per nuovi P.R.P.C. / P.A.C.
- Q: max 30%
- H. max 7.50 ml
- D.e.: - min. ml 10.00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata;
- minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche.
- D.c.: min. ml 5.00 dai confini fondiari o a confine
- D.s.: min. ml 5.00 dalla strada fino a ml 7.00 di larghezza e dagli spazi pubblici
- Parcheggi: 5 mq/ab (agli effetti del computo deve essere considerato un indice volumetrico convenzionale pari a 50/mc/ab.)

- 5.2 Le distanze minime fra fabbricati (De), tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento), dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml 5,00 per lato, per la strada di larghezza inferiore a ml 7,00;
 - ml 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml. 15,00;
 - ml 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml 15,00.
- 5.3 Ulteriori specifiche: Nelle "SCHEDE PIANI ATTUATIVI" relative a determinate zone di attuazione, possono essere previsti indici urbanistici ed edilizi diversi da quelli sopra indicati.
- 5.4 Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del P.R.G.C. (24-06-1997) sono ammessi i seguenti interventi in deroga alle distanze dai confini D.c. e al rapporto di copertura Q, ma nel rispetto delle distanze tra fabbricati D.e.:

- a) Ampliamento fino ad un max. del 20% del VU con un massimo di mc. 350 per esigenze di adeguamento igienico funzionale;
- b) Realizzazione di depositi e legnaie, anche in corpo staccato, di max. mq 15,00 di Superficie Accessoria S.a. e H max. ml 3,00 misurata all'intersezione del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale;
- c) Realizzazione di autorimesse e tettoie, anche in corpo staccato, con aumento della Superficie Coperta S.c. di max. 30,00 mq e H max. ml 3,00 misurata all'intersezione del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 In questa zona sono applicabili le misure di promozione di cui all'art. 39 ter, quinquies, commi 1, 2 e 3, L.R. 19/2009⁽¹⁷⁾:
- 6.2 Le strutture alberghiere di nuova costruzione dovranno riservare a "spazi comuni" almeno il 30% della superficie complessiva netta di pavimento dell'intera struttura.
- 6.3 Per spazi comuni si intendono quelli riservati a sale ristorante-prime colazioni, salette riunioni-TV, sale benessere-sauna, palestre, piscine, ecc. Dal computo della superficie degli spazi comuni non andranno conteggiate le superfici dei locali quali centrale termica, autorimesse, depositi, cantine, lavanderie, magazzini, soffitte, cucine, stirerie, locali accessori destinati al personale e locali ad essi assimilati.
- 6.4 Nelle ZTO G2.2 sono ammessi edifici destinati ad attività alberghiera (come individuata all'Art. 5, lettera c) della L.R. 19/2009 e s.m.i.) e residenziale, rispettivamente nella misura del 70% e del 30% della superficie complessiva – fermo restando la specifica normativa contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti).

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 7.1 Nella zona G2.2 – Sottoambito in borgata Ecche evidenziato nelle tavole del P.R.G.C. in scala 1:2000, all'interno porzione posta a valle del "limite di arretramento fabbricati edifici", non vengano collocate nuove volumetrie. Dette aree sono comunque computabili ai fini edificatori, secondo le disposizioni di cui all'art. 8 comma 6.
- 7.2 Le previsioni urbanistiche dei Piani attuativi in vigore, per quanto compatibili con le previsioni del presente P.R.G.C., restano tali fino all'approvazione del P.R.P.C. P.A.C. di adeguamento alle presenti Norme.

⁽¹⁷⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19/09, art. 39 quinquies, commi 1,2 e 3:

"1. Al fine di promuovere la realizzazione o la riclassificazione di aree o edifici destinati a strutture ricettive turistiche dagli strumenti urbanistici comunali, le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali fitness o wellness, locali relax, locali per ricovero attrezzature sportive o per altri servizi riservati ai clienti, non concorrono al calcolo dell'altezza massima, della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento, purché la struttura ricettiva disponga o acquisisca almeno la terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.

2. Nei casi in cui le superfici previste dal comma 1 non possano essere realizzate sull'area a destinazione turistico-ricettiva, le stesse possono essere realizzate o ricavate in area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e a una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza.

3. Le aree per parcheggi previste dalle normative di settore a servizio delle strutture ricettive possono essere ricavate sia nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera h), sia in altra area ai sensi del comma 2, anche se destinata a verde purché l'area del parcheggio preveda una superficie a verde o comunque permeabile."

- 7.3 Fermo restando i termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gli altri obblighi derivanti dalla convenzione, nonché eventuali revoche e varianti al piano attuativo, le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano rimangono in vigore a tempo indeterminato.
- 7.4 Per le aree già incluse nei Piani Particolareggiati, relativi a Zone a destinazioni diverse ed enucleate dal presente Piano, con l'entrata in vigore del presente P.R.G.C., valgono le nuove e diverse previsioni per le stesse riconosciute.
- 7.5 In assenza di P.R.P.C. / P.A.C. sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 6 della LR 19/2009 e s.m.i.. Per i P.A.C. di iniziativa pubblica/privata si dovrà fare riferimento alle specifiche norme contenute nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 marzo 2008, n. 086/Pres. Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. – in particolare, gli Artt. 7 e 8.

ART. 62 - ZONA OMOGENEA G3 – AMBITO PER LO SCI NORDICO, ALPINO E PER GLI SPORT SULLA NEVE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Nelle tavole del P.R.G.C. sono indicati gli ambiti per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve, con le eventuali modifiche da apportare per il meglio adeguarlo alle caratteristiche orografiche del contesto naturale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Sono gli ambiti che per conformazione morfologica, innevamento, esposizione ed accessibilità possono essere considerati idonei alla pratica dello sci alpino e sci nordico, oltre agli sport sulla neve.
- 2.2 All'interno di tali ambiti si distinguono le seguenti sottozone:
- zona G3.1 zone per la pratica dello sci alpino
 - zona G3.2 bacini di alimentazione degli impianti di innevamento artificiale
 - zona G3.3 zone per la pratica dello sci nordico

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono indicativamente le seguenti:
- piste per la pratica dello sci alpino
 - pista per la pratica dello sci nordico
 - piste specifiche per altre attività sulla neve (snowboard - free style - ecc...)
 - impianti di risalita – tapis roulant – seggiovie di collegamento
 - impianti di innevamento – bacini di alimentazione
 - aree di sosta – parcheggi anche stagionali
 - edifici accessori alle attività sulla neve (sci alpino – sci nordico – snowboard – ecc...)
 - edifici per il ristoro (a valle e in quota) con esclusione di strutture residenziali anche di tipo alberghiero o extralberghiero
- 3.2 In ogni caso, le autorizzazioni edilizie saranno rilasciate soltanto sulla base di progettazioni unitarie di tutte le opere e impianti che svolgono fra loro funzioni complementari all'interno di ciascun intervento funzionale.
- 3.3 A titolo esemplificativo sono da intendersi “interventi funzionali”:
- il complesso di opere ed impianti costituito da: nuovo impianto di risalita, relativa pista di discesa, parcheggi e relativi collegamenti stradali, qualora necessari;
 - il complesso di opere ed impianti costituito da: impianto di innevamento artificiale, relativi bacini d'acqua, eventuale sistemazione e/o ampliamento delle piste cui l'impianto si riferisce.
- 3.4 Per la destinazione d'uso di edifici esistenti nei demani sciabili e non inerenti l'attività sportiva e turistica invernale (rustici o edifici del territorio non urbano di fondovalle) si fa riferimento alla normativa per le ZTO E specifiche.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua in forma diretta. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
- a) Nelle aree interessate dal demanio sciabile si possono eseguire tutti gli interventi consentiti dalle norme di attuazione per le specifiche zone omogenee che non comportino la realizzazione di volumi od opere che possano causare ostacolo alla pratica degli sport sulla neve;
 - b) Sarà necessario provvedere alla redazione dello screening d'incidenza ambientale per l'applicazione delle misure precauzionali, integrandole nello strumento pianificatorio relativo all'area in analisi, al fine di garantire che la pianificazione contrasti l'insorgere di incidenze negative significative sugli habitat e le specie d'interesse comunitario presenti nella ZPS e nei SIC che essa include;
 - c) In particolare, le precauzioni dovranno evitare il generarsi dei seguenti tipi di incidenza:
 - Sottrazione di superficie di habitat o habitat di specie d'interesse comunitario
 - Frammentazione di habitat o habitat di specie d'interesse comunitario

- Alterazione della connettività ambientale per specie d'interesse comunitario
 - Perturbazioni a popolazioni di specie d'interesse comunitario
 - Perdita di popolazioni di specie d'interesse comunitario
 - Alterazione delle dinamiche ecosistemiche dei siti Natura 2000
 - Alterazione della coerenza della Rete Natura 2000
- d) Sugli edifici esistenti e loro aree di pertinenza, a servizio e/o connesso con il demanio sciabile: interventi di manutenzione edilizia, ristrutturazione edilizia e ampliamento, nei limiti delle necessità del servizio;
- e) Sulle tutte le tipologie di piste esistenti, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ampliamento. Sono interventi di ampliamento - oltre agli interventi di allargamento e ingrandimento delle piste esistenti- gli interventi per la realizzazione di tratti di pista di collegamento tra tracciati esistenti e diretti a migliorare la funzionalità e la sicurezza del sistema delle piste; si intendono tratti di collegamento quelli che - da soli - non possono costituire una pista di discesa o risultano funzionali alla relazione di più anelli di tracciato per lo sci nordico;
- f) Sugli impianti di risalita, di innevamento e sulle reti tecnologiche esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di sostituzione e ampliamento. Si intendono interventi di sostituzione anche quelli diretti a sostituire uno o più impianti con un impianto di tipologia diversa (es. seggiovia in sostituzione di ski-lift). Gli interventi di sostituzione possono comportare modifiche nel posizionamento delle stazioni di partenza e/o di arrivo e degli elementi di sostegno nonché, modifiche di tracciato, purché diretti alla sostituzione di impianti esistenti a servizio di piste esistenti. Gli interventi dovranno assicurare la completa rimozione degli impianti esistenti da sostituire e la rinaturalizzazione del sito dell'impianto rimosso compresa la demolizione od occultamento dei basamenti dei sostegni e dovranno rispettare i criteri generali di cui alla successiva lettera h);
- g) Sulla viabilità esistente: interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento;
- h) interventi di nuova realizzazione per piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, aree di sosta per sciatori, edifici accessori alla pratica dello sci nel rispetto dei seguenti criteri:
- gli interventi dovranno integrarsi in un disegno complessivo del paesaggio verificando la visibilità degli stessi e privilegiando soluzioni progettuali dirette al miglior inserimento delle opere nel contesto;
 - le piste di discesa dovranno avere un disegno sinuoso;
 - i bacini idrici per l'innevamento artificiale dovranno avere forme non troppo artificiali e geometriche privilegiando bordi irregolari che richiamino per quanto possibile il paesaggio naturale e prevedano la rivegetazione delle sponde con specie arboree e arbustive autoctone;
 - eventuali opere di sostegno dovranno essere realizzate con l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica;
 - nella realizzazione delle opere si dovrà ricercare la maggior aderenza alla morfologia dei luoghi evitando forti movimenti di terra e variazioni alle pendenze dei versanti.

5 NORME GENERALI

- 5.1 Sono consentiti gli interventi di ammodernamento, la sostituzione e la messa in sicurezza degli impianti e delle piste esistenti e la dotazione delle infrastrutture di servizio necessarie (punti di ristoro e di sosta attrezzati, pronto soccorso, attrezzature per l'innevamento artificiale), e quelli di ampliamento degli impianti e delle piste esistenti. Le infrastrutture di servizio non devono compromettere l'integrità degli habitat 3230-4070-6230-7240 e 91E0; i lavori necessari alla realizzazione non devono compromettere gli equilibri idrici degli habitat 7140 e 7230. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 16).
- 5.2 Per la realizzazione degli interventi consentiti dal presente articolo, al fine della verifica delle soluzioni di minor impatto ambientale e di minore emissione di rumori, deve essere redatto uno studio di

compatibilità esteso all'intero ambito; la pista da sci non deve prevedere passaggi che comportino il taglio di vegetazione degli habitat 3230 e 91E0. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 18)

- 5.3 Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale; Nella tavola del P.R.G.C. relativa alle "fragilità" tali operazioni devono avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;
- 5.4 Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite;
- 5.5 Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;
- 5.6 Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale; le strutture non devono costituire impedimento al transito della fauna; è da prevedere periodici ambiti di sovrapposizione e distacco dalle protezioni con corridoio per l'attraversamento. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 18)
- 5.7 È vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
- 5.8 È consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso;
- 5.9 È consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo;
- 5.10 È consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- 5.11 È ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1 È vietata l'edificazione lungo i tracciati e nelle immediate vicinanze delle piste da sci esistenti;
- 6.2 Salvo preesistenze, sono ammessi esclusivamente i fabbricati di servizio degli impianti, nel rispetto della distanza minima di:
 - a) 20 m da entrambi i lati delle piste sci da discesa "piste esistenti e confermate";
 - b) 10 metri dall'asse dei tracciati delle piste da sci nordico "Piste esistenti"
- 6.3 Salvo quanto previsto dal comma 6.2 e dalle norme relative alla zona G5, qualora interessi gli "Ambiti per piste ed impianti di risalita", al fine di garantire sia la realizzazione senza vincoli delle piste da sci, che il normale svolgimento e in sicurezza delle attività sciistiche, è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, strutture e recinzione.
- 6.4 I tracciati degli impianti di risalita e loro variazioni debbono essere motivati dal punto di vista tecnico-impiantistico e definite entro un piano attuativo;
- 6.5 Qualora si rendesse opportuno lo spostamento, all'interno dell'ambito, di una o più costruzioni accessorie minori esistenti (quali biglietterie, cabine per il cronometraggio, ecc.) autorizzate o regolarmente assentite, l'intervento non è soggetto a Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, ma solo a preventiva comunicazione al Comune;
- 6.6 All'interno di tale area rientra anche la situazione del demanio sciabile del Monte Ferro;
- 6.7 In sede di attuazione degli interventi – Collegamento impianti Sappada 2.000 e Monte Siera, vengano mantenute le dovute distanze di rispetto dal fiume Piave e vengano effettuate puntuali e preventive verifiche geologiche di cui al D.M. 11 marzo 1988;

- 6.8 Venga adeguatamente considerato e valutato, previa pianificazione attuativa, il collegamento sciistico alpino con il vicino Comune di Forni Avoltri e il comprensorio presente in località Pe' di Cleva ubicata in adiacenza della strada statale 355.

ART. 63 - ZONA OMOGENEA G3.1 – AMBITI PER PISTE ED IMPIANTI DI RISALITA**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 I progetti preliminari per la realizzazione di nuove piste, inserimento manufatti e reti tecnologiche devono escludere l'alterazione dei seguenti habitat: 4070-6230-7230-7240-91E0. Rilievi diretti in campo devono altresì escludere lungo i tracciati previsti la presenza di *Cypripedium calceolus*. Il deflusso idrico superficiale lungo le piste deve essere organizzato in modo da raggiungere impluvi naturali nel più breve tragitto possibile, rispettando al massimo le originarie linee di deflusso principali in modo da non stravolgere le portate in corrispondenza delle sezioni di chiusura dei singoli micro-bacini. Le riduzioni e alterazioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 135 punto 29).
- 1.2 Tutte le norme relative alle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve devono sempre fare riferimento alla normativa regionale e, specificatamente, alla Legge Regionale 2 agosto 2022, n. 11.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G. prevede la realizzazione di un nuovo impianto di risalita in località "Laghi d'Olbe" a integrazione della Ski area di Sappada. Tale intervento porterà un effetto incrementale sulle presenze turistiche della zona, con notevole beneficio per l'intera economia locale.
- 2.2 La stazione di rinvio e tensionamento di valle con annesso deposito sarà ubicata all'arrivo dell'impianto denominato Hochbolt, a quota 1846 mt., nei pressi del Rifugio Gosse per spingersi verso nord-est, sul versante del Monte Lastroni, fino alla quota di circa 2200 mt.
- 2.3 L'area d'intervento risulta interna alla Zona d'Interesse Comunitario (ZPS) IT3230089, denominata "Dolomiti del Cadore e Comelico". Detta ZPS include alcuni Siti d'Importanza Comunitaria (SIC), con i quali condivide gli obiettivi di conservazione. L'area d'intervento investe uno di questi SIC, l'IT3230006, denominato "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà". Le riduzioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate; al fine di minimizzare il pericolo di collisione dell'avifauna contro le funi (soprattutto accipitridi), nella progettazione della linea è obbligatorio considerare di evitare la creazione del cosiddetto effetto trampolino (Penteriani, 1998), per il quale la presenza di ostacoli naturali, quali dossi, si frappone tra la direzione di volo principale degli uccelli e la linea, nascondendo quest'ultima. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 134 punto 21).
- 2.4 Andrà inoltre approfondito e studiato il collegamento tra la pista Pian dei Nidi e Sappada 2000 al fine di rendere operativo e agevole il collegamento tra il Siera e Sappada 2000.
- 2.5 Potranno altresì essere implementate le stazioni a valle degli impianti di risalita, i locali per uffici turistici, le scuole di sci, le officine della neve, le rimesse ed altri servizi: dimensionate secondo le effettive minime esigenze tecniche delle specifiche attrezzature.
- 2.6 Per ciascuna stazione a valle di impianto di risalita è permessa la costruzione di non più di tre attrezzature di sosta e ristoro.
- 2.7 Dovranno essere realizzati parcheggi per gli utenti di capacità idonea, tenuto conto delle caratteristiche di ubicazione, potenzialità e collegamenti di ciascun impianto.
- 2.8 Per l'area denominata Parco giochi sulla neve si dovrà aver cura di garantire la totale accessibilità, dai parcheggi agli impianti di risalita, alle persone portatrici di handicap, dato che per tale specifica area è prevista la totale accessibilità agli sport sulla neve.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono indicativamente le seguenti:
 - apertura, attrezzatura, sistemazione ed esercizio di piste per la discesa e di attrezzature per l'innevvamento artificiale;
 - installazione ed esercizio di impianti di risalita di collegamento;
 - installazione ed esercizio di attrezzature di ristoro e servizio, con l'esclusione di qualsiasi attrezzatura di tipo residenziale, fatta eccezione per l'abitazione del gestore che dovrà essere ricavata nel sottotetto degli edifici destinati al ristoro, alberghiero od extralberghiero;

- gli interventi di cui alle zonizzazioni precedenti purché, a parere dell'Ente gestore delle piste e degli impianti, risultino tali da non ostacolare in alcun modo l'esercizio delle piste e delle attrezzature ammesse.
- piazzali di parcheggio;
- locali per uffici turistici, scuole di sci, officine della neve, rimesse, cabine di cronometraggio, edifici per le attrezzature per l'innevamento artificiale, servizi igienici, posti di pronto soccorso e per il soccorso alpino, attività commerciali ed attrezzature inerenti all'uso esclusivamente turistico fino ad una superficie di vendita massima di mq.250;
- abitazione del custode;
- opere e impianti di collegamento degli impianti di risalita: dimensionate secondo le effettive minime esigenze tecniche necessarie, in particolare approfondire lo studio di un impianto di collegamento, seggiovia, tra l'arrivo di Pian dei Nidi e la partenza di Sappada 2000, al fine di rendere fattibile e funzionale il collegamento Monte Siera-Sappada 2000;
- E' ammessa la realizzazione di ripari, staccionate, ponti, sovra e sottopassi per uso delle piste.

4. INDICI E PARAMETRI EDILIZI

4.1 Sono ammessi interventi in diretta attuazione del P.R.G.C. con la seguente destinazione d'uso:

- A- destinazione mista terziario impianti
- B- ristoro piste e campetti
- C- edifici per lo svago e il divertimento, attività ricreative, attività turistico ricettive.

4.2 Le costruzioni non devono superare i seguenti parametri:

- Q: - mq/mq 0,30
- H: - max ml 7,50
- D.s.: ml 10,00 o su allineamento preesistente
- D.c.: ml 5,00 o al confine
- D.f.: ml 10,00 o in aderenza. (vedi criteri di misurazione – Allegato 1 al regolamento edilizio comunale)

4.3 Gli interventi di nuova edificazione, nel rispetto della destinazione di zona, sono soggetti a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo P.R.P.C. / P.A.C., con indicazioni planivolumetriche, che preveda la dotazione di aree per servizi a standard nella misura prevista dalla vigente legislazione in materia; in esso debbono essere analiticamente indicate le aree riservate alle opere di urbanizzazione.

5. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

5.1 Sarà necessario provvedere alla redazione dello screening d'incidenza ambientale per l'applicazione delle misure precauzionali, integrandole nello strumento pianificatorio relativo all'area in analisi, al fine di garantire che la pianificazione contrasti l'insorgere di incidenze negative significative sugli habitat e le specie d'interesse comunitario presenti nella ZPS e nei SIC che essa include.

5.2 In particolare, le precauzioni dovranno evitare il generarsi dei seguenti tipi di incidenza:

- Sottrazione di superficie di habitat o habitat di specie d'interesse comunitario
- Frammentazione di habitat o habitat di specie d'interesse comunitario
- Alterazione della connettività ambientale per specie d'interesse comunitario
- Perturbazioni a popolazioni di specie d'interesse comunitario
- Perdita di popolazioni di specie d'interesse comunitario
- Alterazione delle dinamiche ecosistemiche dei siti Natura 2000
- Alterazione della coerenza della Rete Natura 2000

5.3 Gli interventi di ampliamento di piste esistenti o di realizzazione di nuove piste o percorsi in sede per assicurare il collegamento tra i demani sciabili di Monte Siera – Sappada 2000 – Forni Avoltri – Laghi d'Olbe – Digola, dovranno essere supportati da analisi ambientali adeguate e dovranno garantire:

- il mantenimento dell'area di parcheggio di Monte Siera e la continuità del tracciato per lo sci da fondo;

- la fruibilità delle infrastrutture esistenti quali la pista per lo sci nordico, l'area Parco giochi sulla neve, campo da golf, percorsi mountain bike, ecc..., così come indicati nelle tavole di P.R.G.C.;
 - la compatibilità con la viabilità esistente di progetto;
- 5.4 I progetti di nuovi interventi sul versante del monte Siera e quelli di ampliamento del demanio sciabile in collegamento con la zona di Forni Avoltri dovranno essere accompagnati da un apposito studio forestale che dovrà evidenziare le aree attualmente incolte e gli altri elementi che contribuiscono alla caratterizzazione del paesaggio dei versanti interessati; sulla base di tale studio dovranno essere conservate le aree boscate secondo una scala di valori che individui quelli di maggior pregio naturalistico, configurando conseguentemente, le aree da trasformare per realizzare le piste e gli impianti di risalita. Dovranno essere approfonditi gli aspetti di inserimento paesaggistico-ambientale, evidenziando gli effetti trasformazioni culturali conseguenti ai previsti interventi garantendo che le riduzioni di superfici boscate siano limitate alle effettive necessità per realizzare le piste di discesa e le afferenti opere ed impianti di risalita, allo scopo di realizzare delle "fasce ecotonali" quali elementi di variabilità.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1 È vietata l'edificazione lungo i tracciati delle piste da sci ad esclusione degli interventi consentiti dalle Norme di Attuazione per le specifiche Z.T.O. quando, nei casi di perimetri molto ampi, sono eventualmente sovrapposte e non comportino comunque volumi od opere che possano causare ostacolo e/o pericolo alla pratica dello sci sulla neve. Tali eventuali edificazioni dovranno essere concordate e preventivamente autorizzate con l'Ente gestore delle piste. Si dovrà comunque sempre fare riferimento alla normativa regionale e, specificatamente, alla Legge Regionale 2 agosto 2022, n. 11.
- 6.2 Sono ammessi esclusivamente i fabbricati di servizio degli impianti;
- 6.3 I tracciati degli impianti di risalita e loro variazioni debbono essere motivati dal punto di vista tecnico-impiantistico e definite entro un piano attuativo;
- 6.4 Qualora si rendesse opportuno lo spostamento, all'interno dell'ambito, di una o più costruzioni accessorie minori esistenti (quali biglietterie, cabine per il cronometraggio, ecc.) autorizzate o regolarmente assentite, l'intervento non è soggetto a Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività, ma solo a preventiva comunicazione al Comune;
- 6.5 All'interno di tale area rientra anche la situazione del demanio sciabile del Monte Ferro;
- 6.6 In sede di attuazione degli interventi – Collegamento impianti Sappada 2.000 e Monte Siera, vengano mantenute le dovute distanze di rispetto dal fiume Piave e vengano effettuate puntuali e preventive verifiche geologiche di cui al D.M. 11 marzo 1988;
- 6.7 Venga adeguatamente considerato e valutato, previa pianificazione attuativa, il collegamento sciistico alpino con il vicino Comune di Forni Avoltri e il comprensorio presente in località Pe' di Cleva ubicata in adiacenza della strada statale 355.

ART. 64 - ZONA OMOGENEA G3.2 – BACINI DI ALIMENTAZIONE IDRICA E INNEVAMENTO PROGRAMMATO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il Comune di Sappada, per migliorare e ammodernare le aree sciabili che rappresentano una importante e fondamentale realtà economica del territorio, previa autorizzazione dell'autorità forestale competente e, all'interno degli ambiti di tutela ambientale, consente la costruzione ed esercizio di bacini di alimentazione idrica degli impianti di innevamento programmato e delle condutture ed impianti relativi.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Per i sistemi di innevamento programmato andranno usate le aree necessarie alla realizzazione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 La realizzazione di sistemi per l'innevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte dell'autorità forestale competente. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l'utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema costituito, come minimo, dai seguenti elaborati:
- a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;
 - b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.
- 4.2 Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:
- a) relazione generale idraulica sull'adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;
 - b) disegni e particolari costruttivi;
 - c) dimostrazione della disponibilità dell'acqua necessaria per la gestione del bacino;
 - d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;
 - e) dichiarazione del comune interessato sull'inesistenza di vincoli e di usi civici sull'area;
 - f) relazione sulla situazione valanghiva; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l'intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;
 - g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;
 - h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico con eventuale "rendering" delle situazioni più significative.
- 4.3 Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:
- a) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;
 - b) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio delle piste;
 - c) i consorzi di operatori economico-turistici.

5 NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI BACINI PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO

- 5.1 Tutte le attrezzature per il pompaggio dell'acqua ed eventuali manufatti per la protezione delle stesse andranno dimensionate secondo le minime esigenze tecniche delle specifiche attrezzature. Normalmente, comunque, le dimensioni medie dei bacini di stoccaggio presenti nelle stazioni sciistiche risultano dell'ordine dei 30.000-50.000 m³
- 5.2 Il perimetro dell'ambito dovrà essere adeguatamente protetto con idonea recinzione, munita di cartelli segnaletici e indicazioni di pericolo visibili anche nell'oscurità.
- 5.3 Le scarpate ricavate avranno pendenze tali da non costituire ostacoli naturali e pericolo di dilavamento e cedimento.
- 5.4 Tutte le superfici (scarpate e rilevati) in cui sono stati eseguiti movimenti di materiale saranno inerbite con sistema potenziato (con utilizzo di resine acriliche, concimi di tipo minerale e organico di origine animale e sementi di adeguata qualità).
- 5.5 Ogni previsione di nuovo bacino idrico deve essere supportata da preventive indagini geotecniche volte a definire, in funzione delle specifiche scelte progettuali, la stabilità dell'insieme opera-terreno e del relativo carico di riempimento e programmare eventuali opere profonde di rinforzo.

6. NORME GENERALI PER I BACINI E L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO

- 6.1 Tali strutture andranno individuate in depressioni o conche naturali del terreno, che deve presentare un andamento subpianeggiante, e vengono realizzate con un ampio scavo di sbancamento. Successivamente alla prima fase di sbancamento ed al posizionamento di eventuali infrastrutture e reti accessorie, costituite normalmente dalle tubazioni di alimentazione e di scarico, la superficie interna del bacino viene ricoperta da teli impermeabilizzanti che ne garantiscono la perfetta tenuta idraulica. La parte sommitale del bacino, sia per questioni estetiche che di sicurezza, viene completata con un pianerottolo nella sponda a circa 1,2-1,5 m sotto la quota di massimo invaso. Al di sopra del collare di sicurezza, si procede con un rivestimento in pietra della sponda in modo tale che, a bacino pieno, non sia visibile l'impermeabilizzazione.
- 6.2 Il coronamento dei bacini, di norma, viene recintato per evitare l'ingresso accidentale, ma in funzione della pendenza delle sponde e dell'eventuale utilizzo promiscuo, può anche essere lasciato sgombro.
- 6.3 La temperatura ideale dell'acqua per la produzione di neve programmata non deve superare i 3-4°C e, per garantire tale requisito, nei bacini a cielo aperto si provvede normalmente all'installazione di un sistema di distribuzione di microbolle d'aria sul fondo dell'invaso denominato boullage.
- 6.4 Tale moto consente anche un continuo scambio termico fra l'aria esterna a bassa temperatura e l'acqua stoccata, che conseguentemente si trova sempre alla temperatura ottimale.

7. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 7.1 Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.
- 7.2 I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.

ART. 65 - ZONA OMOGENEA G3.3 – AMBITO PER LO SCI NORDICO – STADIO DEL FONDO**1. CARATTERISTICHE GENERALI****1.1 Ambiti per la pratica dello sci nordico**

1.1.1. Gli ambiti, evidenziati con apposita grafia nelle tavole di P.R.G.C., sono destinati alla pratica invernale dello sci nordico. In tali ambiti sono fatte salve le normative della ZTO di riferimento; per quanto è possibile è da evitare la creazione di strutture che ne ostacolino l'attività.

1.2 Area attrezzabile a "stadio del fondo"

1.2.1. Tale ambito è riservato alla creazione dello "stadio del fondo".

1.2.2. Gli interventi sono subordinati alla redazione di un P.R.P.C. / P.A.C. che individui l'area destinata alla creazione delle sotto infrastrutturazioni necessarie e quella per la pratica agonistica, con particolare attenzione all'impatto paesaggistico ed ambientale delle opere fisse.

1.3 Tutte le norme relative alle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve devono sempre fare riferimento alla normativa regionale e, specificatamente, alla Legge Regionale 2 agosto 2022, n. 11.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO**2.1 Il P.R.G.C. individua gli ambiti per la pratica dello sci nordico**

2.1.1. Sono gli ambiti che per conformazione morfologica, innevamento, esposizione ed accessibilità possono essere considerati idonei alla pratica dello sci da fondo (sci nordico).

2.1.2. Tali ambiti possono assumere due distinti aspetti morfologici, a seconda delle caratteristiche del territorio interessato:

- campi aperti al libero tracciamento delle piste per il fondo (ad es. la zona dello Stadio del fondo – Kratten e i prati a valle della strada regionale della Val Degano fino al Rio Muhlbach)
- tracciati prefissati delle piste per il fondo.

2.1.3. I campi aperti sono previsti nelle zone dove la conformazione del suolo e la natura della vegetazione sono tali da consentire un certo grado di libertà nel tracciamento delle piste, senza l'esecuzione di opere.

2.1.4. I tracciati sono previsti nelle zone dove la conformazione del suolo, la natura della vegetazione e la presenza di opere d'arte (ponticelli, sottopassi) vincolano l'andamento plano-altimetrico delle piste.

2.1.5. I campi sono indicati nelle tavole grafiche del piano mediante confini di zona.

2.1.6. I tracciati sono indicati mediante un segno convenzionale rappresentante il tracciato della pista (sia dove esistente sia dove in progetto);

2.1.7. Rispetto a tale indicazione grafica, è ammesso in sede esecutiva uno scostamento laterale, per le piste in progetto e per eventuali varianti, fino a ml 50 da ciascun lato.

2.2 Il P.R.G.C. individua l'area per lo stadio del fondo e le attività a esso connesse.

2.2.1. Tale ambito, da attuare solo previa approvazione di uno strumento attuativo o variante al P.R.G.C., con approvazione di un progetto preliminare, deve prevedere la realizzazione di una struttura polivalente da destinare a palestra, sala conferenze e sala stampa, spogliatoi, docce e WC, scuola sci di fondo e noleggio, bar e attrezzature per l'ospitalità, dovrà definire il limite Sud-Est dell'area destinata allo stadio del fondo, inglobando al suo interno, in copertura, parte del tracciato.

2.2.2. Tale struttura sarà denominata Plodn-Nordic-Arena

2.2.3. All'interno di tale ambito potranno sempre trovare attuazione soluzioni per volumi tecnici a servizio delle strutture ed impianti esistenti (i volumi tecnici saranno sempre realizzabili all'interno del piano, purché interrati e, se fuori terra, dotati di tutti quegli accorgimenti architettonici capaci di raccordare tali strutture al sito ambientale), parcheggi, strade, parchi giochi, strutture per attività sportive (campo per pattinaggio su ghiaccio – strutture polifunzionali prive di copertura fissa - ecc.).

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Previa autorizzazione dell'autorità forestale competente e, all'interno degli ambiti di tutela ambientale, dell'Ente gestore od, in mancanza, del Consiglio Comunale:
- apertura, attrezzatura, sistemazione ed esercizio di piste per il fondo;
 - installazione ed esercizio di attrezzatura di ristoro per gli utenti delle piste, con l'esclusione di qualsiasi attrezzatura di tipo residenziale, fatta eccezione per l'abitazione del gestore che dovrà essere ricavata eventualmente all'interno dell'edificio Plodn-Nordic-Arena.
 - realizzazione di nuove infrastrutture di servizio inerenti la gestione delle piste da fondo quali, rimesse gatti battipista, magazzini, strutture per l'alloggiamento delle attrezzature per l'impianto di innevamento, cabine cronometraggio.
 - realizzazione di specchi d'acqua e di condutture per l'alimentazione dell'impianto di innevamento;
 - gli interventi previsti per le ZTO E purché con parere favorevole dell'Ente gestore delle piste o, in mancanza, del Consiglio Comunale e tali da non ostacolare in alcun modo la pratica dello sci da fondo.
- 3.2 All'interno dei campi aperti, ed entro una fascia della larghezza di m 5 da ambo i lati del tracciato, dovrà essere rimosso ogni ostacolo che possa comunque impedire o rendere più difficile o pericoloso il libero transito degli utenti e dei mezzi per il tracciamento delle piste.
- 3.3 Nel caso che il tracciato attraversi sovra o sottopassi, od altri tipi di manufatti stabili, la fascia libera da ambo i lati del tracciato potrà essere ridotta fino a non meno di metri uno.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Ad esclusione del Plodn-Nordic-Center, che sarà oggetto di specifico progetto attuativo, di seguito si individuano le seguenti norme di riferimento:
1. Attrezzature di ristoro:
 - dimensione massima: mq.200 e mc. 700 per ciascuna attrezzatura;
 - distacco dal tracciato delle piste: minimo 10 ml., massimo 50 ml.;Non potrà essere autorizzata la costruzione di più di una attrezzatura ogni sei Km di pista, intendendosi per pista i tracciati indicati con apposito simbolo grafico lineare nelle tavole di piano. È altresì ammessa la possibilità di trasformare in attrezzatura di ristoro i fabbricati esistenti posti in zona E4.2 Ambiti di Fondovalle e situati ad una distanza non superiore a ml. 50 dai tracciati come sopra definiti.
 2. Negli edifici esistenti possono essere autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia nonché, in caso di comprovata necessità, l'ampliamento nella misura massima di mc 100 per una sola volta; potrà essere anche autorizzata la trasformazione ad attrezzatura di ristoro, con l'osservanza dei limiti e parametri sopra indicati.
 3. Le opere di recupero ed ampliamento dovranno essere realizzate, per quanto tecnicamente possibile, nel rispetto delle tipologie originarie del fabbricato.
 4. Infrastrutture di servizio:
 - dimensione massima 400 mq e mc 1000 per ogni attrezzatura (sono escluse le superfici inserite all'interno del Plodn-Nordic-Center)
 - distacco dal tracciato delle piste: minimo 10 ml massimo 50 ml;All'interno dei campi aperti non potranno essere autorizzate più di tre attrezzature per ogni campo; a tale fine sono considerati come un unico campo anche quelli tra loro contigui e separati solamente da strade.
 5. Realizzazione di specchi d'acqua:
 - la loro realizzazione non dovrà comportare riduzione di superficie boscata;
 - dovranno essere limitati a contenere la quantità d'acqua necessaria all'innevamento della pista da fondo e comunque con una capienza massima di 20.000 mc;

- la superficie massima e minima di ogni singolo specchio d'acqua sarà rispettivamente di 6.500 e 2.000 mq;
 - la configurazione planimetria degli specchi d'acqua e degli eventuali canali a cielo aperto non potrà avere forme geometriche rigide ma perimetri raccordati e sinuosi secondo modelli riscontrabili nell'assetto naturale del paesaggio interessato;
 - nel caso di utilizzo del materiale di scavo internamente all'ambito, la sistemazione dello stesso dovrà essere compreso nel progetto di realizzazione dei relativi specchi d'acqua;
 - le alterazioni piano – altimetriche e l'approntamento generale delle superfici dovranno in ogni caso riferirsi al modello paesaggistico riscontrabile nella zona.
6. I parcheggi, a servizio dello stadio per il fondo, saranno adeguatamente delimitati e potranno essere regolati da sbarre o sistemi di accesso a pagamento. Sarà sempre possibile individuare aree a parcheggio integrative, per manifestazioni temporanee, a quelle disegnate dal Piano, purché la loro collocazione sia prevista all'interno delle aree di rispetto appositamente perimetrate. I parcheggi, pavimentati con sistemi che consentano la formazione di un tappeto erboso durante i mesi estivi, dovranno essere adeguatamente segnalati e delimitati, come pure dovranno essere previsti spazi di sosta e parcheggio riservati ai veicoli dei portatori di handicap.
 7. Dovranno essere previsti contenitori per la raccolta differenziata (piazzole ecologiche) ed essere collocati in spazi adeguatamente predisposti, facilmente accessibili dagli utenti e dai mezzi di raccolta.
 8. Tutta la segnaletica dovrà risultare facilmente leggibile e chiara, si dovrà porre particolare cura nel diffondere le norme di rispetto ambientale all'interno dell'area dello Stadio per il Fondo.
 9. Non sono consentite nuove recinzioni di aree private all'interno della Z.T.O. Stadio per il Fondo.
 10. Lo Stadio per il Fondo è l'area specificatamente destinata ad accogliere le attività collegate alla pratica dello sci nordico e collaterali.
 11. Tutte le strutture, a carattere provvisorio, installate all'interno dell'area dello Stadio per il Fondo, andranno rimosse al termine delle attività, restituendo le superfici occupate alla loro destinazione originaria.
 12. All'interno dell'area Stadio per il Fondo sarà sempre possibile realizzare impianti ed attrezzature sportive a carattere stagionale (campo per il pattinaggio invernale, parco giochi attrezzato, campo per il gioco della pallavolo, percorso "vita" sul tracciato della pista per lo sci nordico).
 13. Al suo interno è sempre possibile installare:
 - attrezzature a carattere provvisorio per le attività legate allo sci nordico (box giuria – cronometristi – radio – televisione – ecc.);
 - impianto di illuminazione per le tribune, per l'area della partenza e del traguardo, per l'anello notturno ecc.;
 - recinzioni provvisorie per la protezione del tracciato, sia durante le manifestazioni sportive che durante tutto il periodo invernale;
 - tutte le strutture necessarie alla pratica amatoriale o competitiva dello sci nordico che non comportino edificazione fissa;
 - ponti, sovrappassi, strutture lignee atte a rendere lo sci nordico visibile e spettacolare, o necessarie all'eliminazione di attraversamenti stradali o pedonali;
 - tribune per il pubblico, realizzate sfruttando, per quanto possibile, i dislivelli esistenti. I materiali utilizzati per la realizzazione delle tribune dovranno essere preferibilmente il legno e il terreno naturale. Materiali diversi saranno consentiti solo per motivi di comprovata ricerca di sicurezza statica;
 - Pur non prevedendo grandi movimenti di terra all'interno del Piano, si prescrive comunque che le eventuali scarpate non superino generalmente il rapporto di pendenza 1:3, con l'unghia e l'attacco superiore arrotondati con un raccordo di raggio non inferiore ad 1/3 dell'altezza del rilevato rispetto alla quota d'imposta.

5 NORME GENERALI PER I NUOVI TRACCIATI PER LO SCI NORDICO

- 5.1 In sede di progettazione si dovrà porre la massima cura affinché il tracciato delle piste segua, in coerenza con i requisiti tecnico-agonistici da soddisfare, l'andamento planoaltimetrico dei suoli percorsi ed eviti l'abbattimento di alberi oltre una fascia di larghezza pari a 5 ml dal bordo della pista.
- 5.2 Qualora, per inderogabili ragioni tecniche, ciò non fosse possibile, il progetto dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
- eventuali tratti di pista in rilevato o in trincea dovranno essere raccordati con la morfologia delle superfici circostanti, movimentando il terreno secondo un andamento naturale;
 - eventuali opere di sostegno delle piste dovranno essere eseguite secondo le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e le disposizioni dell'abaco descrittivo di cui all'allegato "4", SUSSIDI OPERATIVI;
 - nelle aree boscate le piste non dovranno formare varchi costituenti canali rettilinei;
- 5.3 Per la natura dei tracciati dello sci nordico e per la loro praticabilità in campo aperto, sarà sempre possibile apportare lievi e contenute modifiche ai percorsi indicati all'interno del P.R.G.C. senza dover necessariamente avviare iter autorizzativi purché sia garantita la percorribilità e la sicurezza della pista. La modifica è soggetta a nulla osta da parte dell'Ente gestore e del Comune previa presentazione di adeguata planimetria e una relazione, firmata da un tecnico, comprovante la percorribilità della variante al tracciato in totale sicurezza.
- 5.4 Tali varianti non devono prevedere movimenti di terra o altre opere stabili sul terreno.
- 5.5 Si dovrà comunque sempre fare riferimento alla normativa regionale e, specificatamente, alla Legge Regionale 2 agosto 20202, n. 11.

ART. 66 - ZONA OMOGENEA G4 – CAMPEGGI ESISTENTI E IN PROGETTO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua, all'interno del territorio comunale, le aree destinate al turismo all'aria aperta aventi la funzione di tradursi in poli di attrazione alternativi e integrativi delle attrezzature e dei servizi più propriamente urbani, che favoriscano nuove forme di interesse e di iniziative organiche allo sviluppo del tempo libero e dello svago.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Dare la più ampia risposta alla domanda di offerta turistica nel rispetto della qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree per la sosta temporanea di autocaravan e camper.
2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.
4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

- 3.2 Le strutture ricettive all'aperto sono tenute ad assicurare:

- la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Ogni intervento è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intero ambito (P.R.P.C. / P.A.C.). Tale piano dovrà tenere alla salvaguardia dei valori ambientali delle singole zone anche in rapporto agli impatti visuali delle strutture mobili previste (tende, roulotte, camper ...) e nel rispetto degli indirizzi per la salvaguardia del fiume Piave nel caso in cui queste ricadano all'interno del perimetro del "Progetto Piave".

- 4.2 Il piano attuativo può prevedere le Unità minime di intervento (UMI) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5.

- 4.3 Per le sole strutture esistenti si potrà procedere tramite intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 Le strutture, che dovranno rispettare le disposizioni generali e prescrizioni contenute nella L. R. 21/2016, non devono superare i seguenti parametri:

- I.t. max: mc/mq 0,30 esclusi i volumi dei servizi igienici comuni, degli uffici e dei locali tecnici;
Q. max: mq/mq 0,10;
H. max: due piani fuori terra; un piano fuori terra per i fabbricati destinati ad unità abitativa;
D.s. ml 10,00 o su allineamento preesistente;
D.c. ml 5,00 o al confine;
D.f. ml 10,00 o in aderenza.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Gli interventi rispettano le seguenti norme:

- È sempre vietata la costruzione di vani interrati.
- È vietata la realizzazione di edifici destinati alla residenza o comunque al pernottamento.
- In tutti i comparti unitari, a prescindere dalla loro suddivisione in sub-ambiti di intervento, le opere ammesse dovranno garantire il più possibile l'ottenimento dell'uniformità paesaggistica, con particolare attenzione per quanto riguarda il mantenimento e la riqualificazione ambientale nella fascia di zona prospettante il fiume Piave, in particolare rispettando l'andamento piano altimetrico dei terreni e le quinte di vegetazione lungo le sponde.
- Eventuali strutture per l'accoglienza dovranno uniformarsi obbligatoriamente alla tipologia formale degli schupf'n (baite) e avere pendenze della copertura analoghe (min. 50% - max 100%)

ART. 67 - ZONA OMOGENEA G4.1 – AREA SOSTA CAMPER**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua, all'interno del territorio comunale, le aree destinate al turismo all'aria aperta aventi la funzione di tradursi in poli di attrazione alternativi e integrativi delle attrezzature e dei servizi più propriamente urbani, che favoriscano nuove forme di interesse e di iniziative organiche allo sviluppo del tempo libero e dello svago.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Dare la più ampia risposta alla domanda di offerta turistica nel rispetto della qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- Servizi di supporto
- Reti e impianti tecnologici
- Illuminazione
- Opere di mitigazione ambientale

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Gli interventi rispettano le seguenti procedure e norme:

- Ogni intervento è subordinato all'approvazione di un piano attuativo unitario (P.R.P.C. / P.A.C.). Tale piano dovrà tenere alla salvaguardia dei valori ambientali delle singole zone anche in rapporto agli impatti visuali delle strutture mobili previste (tende, roulottes, camper ...) e nel rispetto degli indirizzi per la salvaguardia del fiume Piave nel caso in cui queste ricadano all'interno del perimetro del "Progetto Piave".
- Non sono consentite Unità Minime di Intervento (UMI).
- Per le sole strutture esistenti si potrà procedere tramite intervento diretto.
- In tali aree è concessa la organizzazione in superficie di manufatti ed opere relative alla sosta di autoveicoli, camper, roulottes, caravan.
- Tali aree debbono essere progettate e realizzate in modo da definire esattamente le superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di distribuzione, nel rispetto del quadro paesaggistico in cui vanno ad insediarsi; in particolare deve essere curato l'inserimento nell'ambiente, con particolare attenzione dei materiali; debbono essere definite, inoltre delimitazioni del parcheggio dalle aree circostanti destinate ad altro uso.
- Essendo destinati alla occasionale breve sosta in forma campeggistica in caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, sono consentiti gli interventi di adeguamento e strutturazione dell'area a tal fine.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea:

- 5.1.1. Il Comune, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto ~~possono~~ può istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di legge, devono essere dotate di:

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.

- 5.1.2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi di alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale;
- 5.1.3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.
- 5.1.4. Il comune provvede alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.
- 5.1.5. In sede di attuazione degli interventi, vengano mantenute le dovute distanze di rispetto dal fiume Piave e vengano effettuate puntuali e preventive verifiche geologiche di cui al D.M. 11 marzo 1988;
- 5.1.6. Ai fini della sicurezza l'area può essere interamente recintata e avere ingressi a selezione controllata (tramite app, pass, schede, lettura ottica, ecc...). Si dovrà avere cura di schermare adeguatamente, all'interno, la rete metallica con piantumazioni adeguate.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Gli interventi rispettano le seguenti norme:

- È sempre vietata la costruzione di vani interrati.
- È vietata la realizzazione di edifici destinati alla residenza o comunque al pernottamento.
- In tutti i comparti unitari, a prescindere dalla loro suddivisione in sub-ambiti di intervento, le opere ammesse dovranno garantire il più possibile l'ottenimento dell'uniformità paesaggistica, con particolare attenzione per quanto riguarda il mantenimento e la riqualificazione ambientale nella fascia di zona prospettante il fiume Piave, in particolare rispettando l'andamento piano altimetrico dei terreni e le quinte di vegetazione lungo le sponde.
- Eventuali strutture per l'accoglienza (box – aree uffici – aree di servizio – ecc...) dovranno uniformarsi obbligatoriamente alla tipologia formale degli schupf'n (baite) e avere pendenze della copertura analoghe (min. 50% - max 100).

ART. 68 - ZONA OMOGENEA G5 – RETE DELL'OSPITALITA' DI SAPPADA**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il presente articolo denominato "Rete dell'Ospitalità di Sappada" è costituito da un sistema di indicazioni progettuali e normative, contenute all'interno dello strumento urbanistico, secondo principi di eco-sostenibilità nello sviluppo delle attività turistiche, artigianali e di tutela dell'ambiente.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. indica la rete dell'ospitalità di Sappada articolata in un sistema di strutture e ambiti costituito da:
1. il campeggio di Eiben;
 2. sport all'aria aperta di Campetti – Granvilla e sci di fondo;
 3. Club house – strutture di servizio;
 4. Il campeggio biologico dei Piani del Cristo.
 5. Cretta;
 6. Ex caserma Fasil
 7. Rio Lame
 8. Museo etnografico

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- Le presenti norme forniscono specifiche indicazioni progettuali ad eccezione degli ambiti degli sport sulla neve, trattati all'interno delle Z.T.O. G3, e per il Parco fluviale, per cui valgono le direttive contenute all'interno della Z.T.O. F1.3.
- L'Amministrazione Comunale può sempre intervenire, all'interno dell'ambito del P.R.G.C., per formulare indirizzi per riqualificare l'offerta turistica della conca di Sappada; in particolare indica soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi tematici per migliorare la dotazione di servizi.
- L'Amministrazione Comunale individua nei limiti indicati dal P.R.G.C. vigente l'esatto perimetro del parco fluviale del Piave, con la sola estensione fino all'orrido dell'Acquatona, e attua, con puntuali progetti la sua valorizzazione e fruizione pubblica.

- 3.2 In particolare:

- a) individua nelle zone di Campetti e Soravia le Porte del parco, punti di partenza attrezzati da cui si snodano i percorsi pedonali, ciclabili ed equitabili;
- b) definisce, con apposito P.R.P.C. / P.A.C., le infrastrutture di servizio, necessarie per la funzione del parco e delle aree sportive circostanti nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio e realizzando le opere e gli interventi secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- c) indica criteri ed interventi per salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale dell'ambito fluviale del fiume Piave e dei torrenti Lech, Mulbach e Rio Krumpoch;
- d) individua puntualmente i percorsi ciclabili, le passeggiate e i punti panoramici di naturale suggestione.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

- 4.1 Sono sempre ammessi:

- gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione autorizzati dalle autorità competenti;
- tutte le opere di manutenzione e di difesa spondale saranno realizzate con la tecnica dell'ingegneria naturalistica;
- sarà possibile realizzare una seconda un'area adibita a piazzole per camper attrezzata con punto di rifornimento di acqua potabile e con adeguato sistema per lo smaltimento o la depurazione delle acque reflue;

- tutte le opere relative alle porte del parco ed ai punti attrezzati dovranno essere costruite con materiale ligneo e con tipologia tradizionale in sintonia con l'ambiente circostante.
- 4.2 Sarà prevista un'area, in località Cima, da adibire a "Campeggio sociale", da autorizzarsi volta per volta dall'Amministrazione Comunale e privo di strutture fisse ma con adeguato impianto di smaltimento o di depurazione delle acque reflue;
- 4.3 Il piano indica una zona da adibire a "Campeggio Biologico", realizzato con strutture simili alle numerose "shùpf'n", baite a pianta quadrata, distribuite sui prati a monte del Pian Del Cristo. Si potrà realizzare una struttura di supporto (blocco servizi) delle dimensioni della tradizionale casa sappadina, ovvero dieci per nove metri, a due piani, realizzata interamente con il sistema a castello (blockbau).
- 4.4 Il campeggio dovrà essere dotato di adeguato impianto di smaltimento o di depurazione delle acque reflue, il tutto come meglio descritto nell'articolo relativo al campeggio biologico dei Piani del Cristo. Nella nuova area da adibire a piazzola per camper il sistema di raccolta dei reflui deve prevedere la differenziazione preliminare tra acque bianche e acque nere, e poi innestarsi nel nuovo collettore fognario indirizzato al depuratore (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 134 punto 27). Nell'ambito del campeggio in località Pian del Cristo lo smaltimento dei reflui deve prevedere idoneo sistema di depurazione, preferibilmente di tipo a fitodepurazione, in questo caso, tenuto conto della quota e della morfologia dei luoghi o da valutare se tale tipologia è tecnicamente impermeabile. Le riduzioni e alterazioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 136 punto 34). Le previsioni di piano per l'ambito del Campeggio in Località Eiben prevedono l'impiego di materiali a scarsa impermeabilizzazione, in modo da evitare alterazioni dei deflussi su ampie superfici. Per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui, sembrerebbe indicata per la zona in questione la realizzazione di un sistema di fitodepurazione per il trattamento delle acque, con parziale recupero delle stesse per scopi non potabili. In alternativa lo smaltimento deve avvenire con idoneo sistema di pretrattamento e successivo allacciamento alla nuova rete di depurazione per paese. Le riduzioni e alterazioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 135 punto 32).
- 4.5 Nelle Torbiere della Digola si applicano le prescrizioni e vincoli di cui agli ambiti di alto valore naturalistico delle presenti N.T.A. del P.R.G.C.. La realizzazione di strutture per fruire devono essere costruite con le tecniche a basso impatto visivo, utilizzando legno come materiale principale ed evitando l'impiego di sostanze che possono rilasciare elementi inquinanti nella falda acquifera (ad es. creosoto o derivati dalla distillazione del petrolio per l'impermeabilizzazione delle componenti a contatto con l'acqua). Al fine di impedire la costipazione del suolo e la perdita e l'alterazione degli habitat, l'afflusso turistico deve essere "veicolato" lungo appositi percorsi da progettare, lungo i quali saranno allestiti punti informativi per informare l'utenza circa le fragilità e i fattori di minaccia dei biotipi. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 135 punto 31).
10. I lavori di riqualificazione del parco fluviale del Piave, di rio Lech, di Mulbach e rio Krumpach non devono prevedere la realizzazione di strutture ed infrastrutture a discapito degli habitat 3230-91E0. Le riduzioni e alterazioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 135 punto 30)

ART. 69 - ZONA OMOGENEA G5.1 - TURISMO ALL'ARIA APERTA DI EIBEN**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua l'area posta a sud rispetto l'abitato della conca di Sappada, sulla sinistra orografica del fiume Piave, delimitata, in direzione est-ovest dal tratto finale della Pista nera e dall'ingresso alla valle della Digola, quale sito idoneo per le attività di turismo all'aria aperta, grazie alla sua posizione strategica, in relazione, all'abitato residenziale - turistico di Sappada, al Parco Fluviale del Fiume Piave, agli impianti sciistici e agli ambiti per la pratica degli sport all'aria aperta.
- 1.2 Tale individuazione comprende le aree destinate a campeggi e/o campeggi/villaggio ai sensi dell'art 29 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e s.m.i. (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Complessivamente l'area perimetrata è di mq. 80.793, mentre l'area destinata specificatamente al turismo all'aria aperta potrà avere un'estensione massima di circa 50.000 mq. e dovrà, di preferenza, occupare la parte pianeggiante del sito.
- 2.2 Ogni intervento è subordinato all'approvazione di un piano attuativo unitario. Tale piano dovrà tenere alla tutela dei valori ambientali delle singole zone anche in rapporto agli impatti visuali delle strutture mobili previste (tende, roulotte, campers, strutture fisse, ecc.) e nel rispetto degli indirizzi per la salvaguardia del fiume Piave nel caso in cui queste ricadano all'interno del perimetro del "Progetto Piave".
- 2.3 Gli interventi possono essere attuati tramite Unità Minime d'Intervento (U.M.I.), che rappresentano l'indivisibilità di uno stralcio funzionale, in altre parole l'ambito minimo da assoggettare a permesso di costruire; l'U.M.I. può essere definita dal Consiglio Comunale con la delibera di delimitazione dell'ambito territoriale. In considerazione alla dimensione dell'area e alla caratterizzazione della proprietà tra pubblico e privato, il PAC, in deroga all'art. 8, comma 5, potrà essere ammesso senza la necessità del "Piano guida".
- 2.3 La realizzazione del complesso all'aria aperta di "Eiben", nel rispetto della specifica normativa della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e s.m.i. dovrà risultare dotato per una qualifica di almeno 4 stelle (allegato D).
- 2.4 La realizzazione di strutture ricettive che, oltre a fornire servizi alle unità abitative dislocate in più strutture, possono essere adibite a P.E. aggregati (winter-lodge) funzionali all'utilizzo dell'attività anche durante i mesi invernali e da destinare alla sosta e al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili.

3. DESTINAZIONI D'USO**3.1 Organizzazione planimetrica e funzionale**

- 3.1.1. L'insediamento del complesso ricettivo all'aperto denominato "Turismo all'aria aperta di Eiben" è organizzato progettualmente utilizzando le opportunità morfologiche suggerite dal sito; all'interno si potranno individuare le seguenti destinazioni d'uso del suolo.
- 3.1.2. Attività turistica-unità soggiorno temporanee:
 - posti equipaggio per caravan;
 - posti equipaggio per autocaravan;
 - posti equipaggio per tenda;
 - posti equipaggio in casette lignee fisse (lodge) a modello unificato secondo le strutture fisico-tipologiche delle "Schupf'n"
 - posti equipaggio (winter-lodge) all'interno di strutture fisse villaggio albergo – centro servizi
- 3.1.3. Aree libere di uso comune:
 - viabilità;

- parcheggi;
- percorsi pedonali;
- bosco;

3.1.4. Aree attrezzate:

- verde attrezzato;
- aree sportive;
- arredo urbano;

3.1.5. Aree a servizi:

- ingresso-abitazione del gestore;
- ristorazione-bar;
- servizi-bagni-docce-wc;
- locali comuni.

3.2 Requisiti minimi

- 3.2.1. Il complesso ricettivo dovrà soddisfare e possedere i requisiti minimi contenuti nella normativa di settore per una qualificazione non inferiore alle 4 stelle.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1 Indirizzi progettuali

- 4.1.1. In sede di progettazione definitiva si dovrà individuare uno schema distributivo del nuovo campeggio che salvaguardi la morfologia del luogo.

- 4.1.2. All'interno del perimetro definito dal Piano è prevista la realizzazione di strutture fisse destinate alle strutture ricettive e servizi comuni.

- 4.1.3. La viabilità interna del parcheggio deve essere divisa in:

- viabilità di collegamento principale;
- viabilità secondaria (di accesso alle piazzole per eco-camping).

- 4.1.4. La viabilità principale collega il versante orientale e quello occidentale, costeggiando il perimetro interno settentrionale del campeggio e mettendolo in comunicazione con la rete viaria esterna.

- 4.1.5. La struttura polifunzionale deve essere collegata alla viabilità, sia principale che secondaria.

- 4.1.6. La scogliera sia continua senza interruzione. Qualora si preveda di mantenerla così come prevista, dovranno essere impostati i necessari voltatesta; qualora, in futuro, si verificassero delle erosioni sarà cura e responsabilità dei soggetti attuatori procedere alla integrazione della difesa idraulica. (parere di compatibilità idraulica Genio Civile)

- 4.1.7. Le previsioni di piano per l'ambito del Campeggio in Località Eiben prevedono l'impiego di materiali a scarsa impermeabilizzazione, in modo da evitare alterazioni dei deflussi su ampie superfici. Per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui, sembrerebbe indicata per la zona in questione la realizzazione di un sistema di fitodepurazione per il trattamento delle acque, con parziale recupero delle stesse per scopi non potabili. In alternativa lo smaltimento deve avvenire con idoneo sistema di pretrattamento e successivo allacciamento alla nuova rete di depurazione per paese. Le riduzioni e alterazioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate. (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 135 punto 32).

4.2 Posti equipaggio (P.E.)

- 4.2.1. I P.E. non devono avere recinzioni e le attrezzature installate dagli ospiti occupanti devono essere assolutamente mobili e facilmente trasportabili dalla vettura di traino o all'interno dei rimorchi da campeggio; i preingressi in materiali rigidi dei mezzi mobili di pernottamento non possono superare i mq. 5 di superficie coperta.

- 4.2.2. La localizzazione dei P.E. dovrà sempre tener conto delle essenze arboree esistenti.

- 4.2.3. Tutte le opere relazionate ai P.E. dovranno impiegare i materiali tipici degli interventi di bioingegneria, di cui all'allegato manuale, rispettare le essenze arboree esistenti e svilupparsi secondo l'andamento naturale del terreno.
- 4.2.4. Tutti i P.E. dovranno risultare adeguatamente drenati in modo da agevolare l'immediato deflusso delle acque pluviali, sia con opportune canalette, sia con sottofondi adeguatamente ricoperti con terreno vegetale.
- 4.2.5. Saranno possibili localizzazioni individuali o a nuclei.
- 4.2.6. Di norma si dovrà favorire la seconda soluzione planimetrica al fine di escludere un aspetto monotono e ripetitivo.
- 4.2.7. Sia le cellule, sia i nuclei, dovranno risultare facilmente accessibili dalla strada di relazione interna, dotati di spazi di manovra, di un punto di alimentazione elettrica, eventualmente isolati da masse arboree esistenti.
- 4.2.8. Tutti i P.E. dovranno essere adeguatamente numerati e segnalati, anche con opportune luci notturne, adeguatamente schermate al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, in modo da permettere un agevole riconoscimento da parte degli utilizzatori.
- 4.2.9. I P.E. previsti in aggregazione al Villaggio Albergo-Centro Servizi (winter-lodge) non potranno superare il 30% dei P.E. complessivi della struttura a regime.

4.3 Aree di interesse comune

4.3.1. Riguardano:

- strade e spazi di relazione destinati alla viabilità veicolare;
- accessi carrai e pedonali;
- percorsi e spazi tra i P.E. e gli edifici di servizio e spazi ricreativi destinati alla mobilità pedonale con fondo naturale –materiale lapideo – legno;
- accorgimenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la mobilità dei portatori di handicap fisici e motori;
- supporti per il deposito di attrezzature individuali;
- spazi di sosta e parcheggio destinati agli autoveicoli;
- impianti tecnologici-impianti di depurazione;
- apparecchi di illuminazione stradale e delle aree pedonali;
- cabina telefonica pubblica;
- contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- cartelli indicatori-segnaletica interna - pannelli illustrativi dei sentieri e dei percorsi;
- aree pic-nic;
- recinzione lignea di delimitazione del campeggio;
- spazi gioco e ricreativi.

4.4 Materiali

4.4.1. È previsto l'uso dei seguenti materiali.

4.4.2. Viabilità di relazione e accesso al campeggio (dalla viabilità principale fino all'ingresso):

- Conglomerato bituminoso - asfalto;
- Pavimentazione in calcestruzzo rullato (glorit);
- Pavimentazione in tout-venant di cava rullato.
- Pavimentazione in conglomerato bituminoso albino;

4.4.3. La pavimentazione dovrà in ogni modo impedire la formazione di polvere durante il transito degli autoveicoli. Opere complementari, quali cordoni stradali e canalette caccia acque verranno eseguite in calcestruzzo.

4.4.4. Viabilità interna al campeggio:

- Pavimentazione in tout-venant di cava rullato con strato di usura in materiale fino (percorsi principali);

- Pavimentazione in conglomerato bituminoso albino;
 - Pavimentazione in glorit;
 - Cubetti in calcestruzzo autobloccanti con semina di tappeto erboso negli interstizi (percorsi secondari);
 - Ciottoli di fiume con semina d'erba (percorsi di servizio);
 - Pavimentazioni in calcestruzzo rullato.
- 4.4.5. Sono escluse, all'interno del perimetro del campeggio, le pavimentazioni in conglomerato bituminoso; dovranno essere prese le necessarie precauzioni per limitare la velocità interna (max. 30 km/h) e per impedire la formazione di polvere al passaggio degli autoveicoli; opere complementari, quali cordoni stradali e cabalette caccia acque verranno eseguite in calcestruzzo e legno privilegiando le tecniche della bioingegneria.
- 4.4.6. Percorsi pedonali:
- terreno stabilizzato in sabbia calcarea;
 - marciapiede in calcestruzzo;
 - pavimenti galleggianti in legno;
- 4.4.7. All'interno del campeggio dovrà essere garantita la mobilità assoluta alle persone con ridotte capacità motorie o portatrici di handicap fisici.
- 4.4.8. Il campeggio dovrà essere dotato d'impianto di depurazione delle acque nere dimensionato per la capacità ricettiva massima teorica; si dovrà inoltre provvedere un successivo impianto di raccolta e depurazione degli scarichi chimici provenienti dai servizi in dotazione ai camper; sarà privilegiata la realizzazione, per il trattamento dei reflui, di un impianto di fitodepurazione con riutilizzo delle acque per scopi non potabili.
- 4.4.9. L'illuminazione notturna del campeggio dovrà prevedere corpi illuminanti a luce indiretta, a led e privi di irraggiamento luminoso verso l'alto (diffusori sferici e/o a 360°).
- 4.4.10. I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dovranno essere collocati in spazi adeguatamente predisposti, facilmente accessibili agli ospiti ed ai mezzi di raccolta.
- 4.4.11. Si dovranno prevedere dei contenitori dimensionati in modo frazionato fino a coprire la capacità ricettiva massima.
- 4.4.12. Tutta la segnaletica interna dovrà risultare non invasiva, facilmente leggibile e chiara; si dovrà porre particolare cura nel diffondere le norme di rispetto ambientale all'interno dell'area del campeggio.
- 4.4.13. Pic-nic area, distribuite sia all'interno dei gruppi P.E., sia all'esterno nelle aree comuni, dovranno prevedere dei tavoli in legno, delle panche in legno, griglie e piastre per il fuoco, una fontanella e un'area di raccolta dei rifiuti posta nelle immediate vicinanze o sostituita dai cestini porta rifiuti.
- 4.4.14. Devono essere previste scoline di raccolta delle acque di percolamento con deflusso in appositi pozzetti dotati di filtri per la raccolta degli olii esausti e collegati alla rete principale di smaltimento delle acque.
- 4.5 Recinzioni**
- 4.5.1. Le recinzioni, che dovranno rifarsi all'allegato "A" delle presenti norme, saranno progettate e realizzate in relazione ai seguenti elementi:
- a) Posizione:
 - recinzione su confine dell'area;
 - recinzioni verso spazi comuni, percorsi stradali, parcheggi;
 - recinzioni tra P.E.;
 - recinzioni verso aree speciali (campi gioco-aree raccolta rifiuti-ecc);
 - b) Elementi e materiali costitutivi:
 - pannellature lignee (tavole accostate in senso verticale che orizzontale);
 - lignea di tipo tradizionale;

- mista lignea e siepi;
- rete metallica su pali in ferro e legno (solo aree speciali).

4.6 Servizi comuni e installazione igienico-sanitarie

4.6.1. Spetta al progetto definitivo del campeggio definirne numero e consistenza e riguarderanno costruzioni semplici, possibilmente in legno.

4.6.2. Di norma tali strutture devono prevedere i seguenti servizi:

- servizi igienici che dovranno essere opportunamente collegati alla rete fognaria comunale o ad un adeguato impianto di depurazione;
- servizi di lavanderia e impianti per il lavaggio delle stoviglie;
- deposito e magazzinaggio di attrezzature necessarie per mantenere curata l'area;
- punto di raccolta differenziata dei rifiuti;
- attrezzatura minima da cucina;

4.7 Servizio di ricevimento-ristoro-locale d'abitazione

4.7.1. Il servizio ricevimento ed il locale d'abitazione andranno individuati preferibilmente all'ingresso del complesso ricettivo e garantirà le seguenti funzioni:

- locale adibito all'abitazione del gestore del complesso per garantire la presenza continua di personale all'accettazione;
- servizio di ricevimento;
- locale di ristorazione-bar;
- sala riunioni;
- sala giochi-tv-telefoni;
- piscina coperta-aperta;
- servizi complementari (saune-idromassaggi-palestra-ecc).

4.7.2. Si tratterà di una costruzione semplice, possibilmente in legno, o pietra e legno, e sarà realizzata su due piani fuori terra.

4.7.3. È prevista la realizzazione di un'area di sosta adiacente al centro di accoglienza, e all'impianto natatorio secondo gli standard stabiliti dalla legislazione vigente.

4.7.4. Tale area avrà un numero di posti tali da garantire la possibilità di sosta per tutti i clienti del campeggio e per tutti i mezzi di servizio.

4.7.5. Il parcheggio dovrà essere realizzato con un sistema di inerbimento poggianti su struttura a rete a nido d'ape che salvaguardi l'apparato radicale e lo sviluppo dell'erba per garantire il mantenimento della permeabilità del suolo e ridurre l'impatto visivo impiegando materiali ecocompatibili. Il parcheggio sarà dotato di impianto di illuminazione, costituito da punti luce led a raso, tali da garantire una adeguata illuminazione ove necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento luminoso.

4.8 Opere di modellamento del terreno e definizione dell'argine

4.8.1. Tutte le attività di modifica del terreno dovranno prevedere idonee tecniche per il ripristino della cortica erbosa ed arbustiva.

4.8.2. Si individuano due classi di opere, in relazione alla loro entità ed al loro impatto ambientale:

- opere di modellamento primario del terreno, ovvero il complesso di opere tese all'adattamento delle infrastrutture di progetto alla morfologia dell'area;
- opere di modellamento secondario, legate alla definizione dei singoli P.E.
- Scarpate

4.8.3. Non sono in genere previsti ingenti movimenti di terra all'interno del complesso, che dovrà essere pensato e realizzato in termini di estrema semplicità e funzionalità, avendo cura di prevedere un facile ripristino del sito qualora l'attività debba venire definitivamente dismessa.

4.8.4. Non dovrà esserci differenziazione tra le aree del campeggio e le aree esterne (salti di quota – brusche soluzioni della continuità dell'andamento naturale del terreno, ecc.).

4.9 Aree per lo sport e attività ludiche

4.9.1. All'interno del perimetro della struttura all'aperto può essere prevista la realizzazione e l'organizzazione di strutture e spazi legate alla pratica dello sport e delle attività ludiche quali:

- piscina coperta (se non realizzata all'interno delle strutture di servizio del campeggio), costruita a modo di "giardino d'inverno" con l'impiego di tecniche e di materiali propri dell'architettura Sappadina e con un rapporto visivo e funzionale diretto con l'ambiente naturale circostante;
- campi da tennis, opportunamente attrezzati, e dotati di impianto di illuminazione;
- campo per la pratica del calcio a cinque;
- campo da bocce;
- parco giochi per bambini;
- percorso per mountain bike;

4.9.2. Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati in conformità alle specifiche della normativa, al fine di limitare l'inquinamento luminoso.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Il progetto deve essere realizzato secondo a principi costruttivi di ecocompatibilità e dei valori paesaggistici dell'ambiente circostante.

5.2 Le strutture, che dovranno rispettare le disposizioni generali e prescrizioni contenute nella citata Legge Regionale, non devono superare i seguenti parametri:

It max: mc/mq 0,30 esclusi i volumi dei servizi igienici comuni, degli uffici e dei locali tecnici;

Q max: mq/mq 0,10;

H max: due piani fuori terra;

De: - minimo 10.00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata;
- minimo ml. 3.00 o in aderenza in caso di pareti di edifici antistanti entrambi cieche.

D.c.: minimo ml. 5.00

D.s.: minimo ml 10,00 o su allineamento preesistente.

ART. 70 - ZONA OMOGENEA G5.2 - SPORT ALL'ARIA APERTA DI CAMPETTI - GRANVILLA E SCI DA FONDO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C., nell'ambito all'intervento della "Conca di Sappada", prevede la realizzazione del campo da golf. Costituito sostanzialmente da due aree divise dalla strada che, scendendo da Granvilla (Dórf), conduce al fiume Piave; a partire da questa, la prima area si estende in direzione ovest fino all'altezza di rio Lerpa, la seconda sempre dalla stessa origine, in direzione est fino al rio Muhlbach (Milpa). In direzione nord-sud, entrambe le aree sono delimitate a nord dall'abitato di Sappada e a sud da un tratto del corso del fiume Piave.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il suolo è morfologicamente caratterizzato da un dolce declivio e da tratti quasi pianeggianti. Dispone quindi dei requisiti necessari per realizzare un impianto a basso impatto ambientale, tecnicamente idoneo e fino ad un massimo di 9 (nove) buche.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Sull'area possono insistere le seguenti strutture e attività, se opportunamente individuate dal presente Piano:
- Spogliatoi e servizi per l'igiene personale;
 - Strutture di ristorazione-bar;
 - Strutture ricettive;
 - Club House;
 - Deposito, magazzinaggio e noleggio di attrezzature per la pratica del golf e della clientela del Club (interamente interrate);
 - Deposito per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature per la cura, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo;
 - Parcheggi pubblici;
 - Parcheggi privati, a servizio esclusivo dell'attività ricettiva e della Club House, anche in spazi interrati;
 - Aree attrezzate per lo sport (piscina, tennis, calcio a cinque, parco giochi, ecc.);
 - All'interno del perimetro dell'ambito del campo da golf, nella parte orientale, è individuato un ambito dove è prevista la realizzazione e l'organizzazione di spazi per lo svolgimento di attività ricreative sulla neve (Parco Giochi sulla Neve);
 - Su tale area, solo durante il periodo invernale, è consentito il posizionamento di strutture temporanee, amovibili, per il tempo libero e il divertimento all'aria aperta, come elementi gonfiabili, tappeti e parchi giochi, piste per il bob, piste slittini e tubing con gommoni, piste per l'apprendimento dello sci alpino, con nastri di trasporto per la risalita utilizzando criteri e metodologie di intervento a ridotto impatto ambientale.
 - È sempre consentito, durante il periodo invernale, il reperimento di superfici a parcheggio a supporto dell'attività del Parco Giochi sulla Neve, anche su spazi non destinati a tale specifica destinazione.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale ZTO si attua mediante P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa pubblica estesa all'intero comparto fissato sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2000.
- 4.2 In sede di pianificazione attuativa venga posta particolare attenzione progettuale alla definizione dell'organizzazione tipo – morfologica dell'intervento, che la stessa sia coerente con i caratteri tradizionali del contesto analizzando le tipologie architettoniche della zona, il rapporto spaziale tra gli edifici, l'uso dei materiali, ecc...
- 4.3 Non sono consentite Unità Minime di Intervento (UMI) e si dovrà operare secondo P.R.P.C./P.A.C.

4.4 La gestione operativa dell'area dovrà risultare affidata a un UNICO Ente gestore che risponderà dell'intera organizzazione e delle eventuali singole attività subordinate.

4.5 Prescrizioni e vincoli

- a) I movimenti di terra necessari alla realizzazione del campo da golf devono essere limitati alla formazione delle aree a green che dovranno avere un diametro o lati di un massimo di 10 ml (dieci), nonché alla formazione, a valle in corrispondenza della strada comunale denominata Palù-Eibenbach, degli spazi interrati per il ricovero di mezzi e attrezzature.
- b) Tutte le opere di sistemazione devono essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica prevedendo, a monte della strada comunale, la realizzazione delle scarpate con le terre rinforzate.
 - Non dovranno essere poste a dimora alberature o cespugliature.
 - Nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature e/o cespugliature, si dovrà avere cura del mantenimento della flora autoctona polifita.
 - Sono vietate le concimazioni con sostanze minerali o di sintesi. Potrà essere utilizzato esclusivamente il letame.
 - E' vietato l'uso di pesticidi, anticrittogamici e diserbanti di qualsiasi genere.
 - Le falciature dovranno avere intervalli non inferiori ai 20 giorni e dovranno iniziare non prima del 10 giugno.
 - Mantenere la sentieristica esistente per garantire la percorribilità pedonale.
- c) E' consentita la realizzazione, a valle della cappellina detta "Lerpanmaindl", di un "ponte" pedonale adatto a superare la strada che scende verso il Piave, per garantire continuità ai percorsi del campo da Golf.
 - la struttura dovrà essere realizzata preferibilmente in legno e garantire adeguata altezza di sicurezza rispetto alla viabilità.
 - il piano di calpestio del ponte dovrà essere, di massima, trattato a verde naturale, anche con il sistema a gradoni. Qualora la manutenzione di una simile superficie fosse onerosa o di difficile esecuzione, si potrà prevedere una pavimentazione alternativa sempre di colore verde.
 - la larghezza complessiva della struttura non potrà essere superiore a ml. 10.00.
- d) Per la natura e praticabilità in campo aperto del gioco del golf, in mancanza di un progetto generale approvato per tale specifica attività, sarà sempre possibile dare esecuzione agli interventi consentiti dalle Norme di Attuazione per le specifiche Z.T.O. quando sono eventualmente sovrapposte e non comportino comunque volumi od opere che possano causare ostacolo e/o pericolo alla pratica del golf.
- e) I parcheggi stagionali, a servizio del Parco Giochi sulla Neve, dovranno essere dotati di adeguate strutture di delimitazione, di contenitori per la raccolta differenziata (piazzole ecologiche), collocate in spazi facilmente accessibili dagli utenti e dai mezzi di raccolta.
- f) All'interno del perimetro del Parco Giochi sulla Neve è ammessa la realizzazione di strutture fisse con destinazione a ristorazione bar, magazzini per la ristorazione spogliatoi e servizi igienici con la superficie coperta complessiva massima di mq. 400 esclusa la superficie coperta degli edifici esistenti a servizio del Parco giochi sulla neve. Tali edifici dovranno essere realizzati in prossimità dell'edificio esistente, o potranno essere aggregati al perimetro dell'abitato di monte corrispondente al limite Sud di Borgata Bach. Non sarà possibile autorizzare nessuna costruzione di servizio in altre zone che non siano quelle espressamente indicate. Verranno autorizzati con rilascio di permesso di costruire previa stipula di una convenzione che disciplini l'uso anche al di fuori della stagione invernale ed estiva. Gli edifici dovranno riprendere la tipologia delle "Schupfen" con non più di un piano fuori terra con copertura a due falde. Non sono ammessi sottotetti.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Sono ammessi interventi mediante P.R.P.C./P.A.C. di iniziativa pubblica estesa all'intero comparto.

5.2 Le costruzioni non devono superare i seguenti parametri:

Rc.: mq/mq 0,30

H: max ml 7,50

D.s.: ml 10,00 o su allineamento preesistente

D.c.: ml 5,00 o al confine

D.f.: ml 10,00 o in aderenza. (vedi criteri di misurazione – Allegato 1 al regolamento edilizio comunale)

5.3 Gli interventi di nuova edificazione, nel rispetto della destinazione di zona, sono soggetti a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo P.R.P.C. / P.A.C., di iniziativa pubblica estesa all'intero comparto, con indicazioni planovolumetriche, che preveda la dotazione di aree per servizi a standard nella misura prevista dalla vigente legislazione in materia; in esso debbono essere analiticamente indicate le aree riservate alle opere di urbanizzazione.

5.4 Gli edifici e le attrezzature esistenti e individuate con apposita grafia nella tavola di PRG sono destinati a funzioni di supporto delle strutture sciistiche esistenti o di progetto.

5.5 Qualora si rendesse opportuno lo spostamento, all'interno dell'ambito, di una o più costruzioni accessorie minori esistenti (quali biglietterie, cabine per il cronometraggio, ecc.), autorizzate o regolarmente assentite, l'intervento non è soggetto a concessione o autorizzazione ma solo a preventiva comunicazione al Comune.

ART. 71 - ZONA OMOGENEA G5.3 – SPORT ALL'ARIA APERTA DI CAMPETTI - GRANVILLA E SCI DA FONDO – CLUB HOUSE – STRUTTURE DI SERVIZIO – STRUTTURE RICETTIVE – STRUTTURE PER LA RISTORAZIONE

1. CARATTERISTICHE GENERALI

1.1 Il P.R.G.C. prevede un'area, specificatamente perimetrata, da subordinare all'approvazione di un piano attuativo unitario che comprenderà:

- a) il complesso Ristorante/Bar Mondschein;
- b) la nuova Club House;
- c) un piccolo residence turistico con vincolo alberghiero;
- d) strutture sportive di supporto all'attività (piscina indoor-outdoor)
- e) parcheggi pubblici-privati

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

2.1 Tale piano dovrà tenere alla salvaguardia dei valori ambientali delle singole zone anche in rapporto agli impatti visuali e nel rispetto degli indirizzi per la salvaguardia del fiume Piave nel caso in cui queste ricadano all'interno del perimetro del "Progetto Piave".

2.2 Gli interventi non possono essere attuati tramite Unità Minime d'Intervento, poiché l'unitarietà del progetto complessivo domina sulla singola destinazione funzionale. Sarà comunque possibile suddividere le varie fasi in singoli permessi di costruire, fermo restando l'obbligo di soddisfare alle specifiche della convenzione (viabilità, parcheggi, sistemazioni esterne, modifiche agli impianti di risalita, tecnologici, ecc.) prima del ritiro del primo certificato di agibilità.

3. DESTINAZIONI D'USO

3.1 Sull'area possono insistere le seguenti strutture e attività:

- a) Bar/Ristorante "Mondschein": è consentito l'ampliamento della struttura esistente sul lato est, per i necessari adeguamenti funzionali alle cucine e sala ristorante. L'ampliamento andrà realizzato nel rispetto e in armonia con la tipologia esistente. L'ampliamento consente una superficie complessiva utile, misurata in pianta, compreso lo stato attuale, di mq. 377,00 (escluse

le parti interrate). Le riduzioni e alterazioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 136 punto 35).

- b) È consentita la demolizione dell'attuale biglietteria/ufficio e la sua ricostruzione sull'angolo sud-est dell'area. Il nuovo fabbricato, con destinazione biglietteria, ufficio e Club House, potrà avere una superficie coperta complessiva non superiore a 100,00 mq., con il limite massimo di altezza di due piani fuori terra. Qualora l'altezza non rispettasse gli indirizzi per la tutela del fiume Piave, nel caso in cui ricadesse all'interno del perimetro del "Progetto Piave", si potrà prevedere la struttura a un solo piano con una superficie complessiva di mq. 200. Potranno sempre essere ricavati dei vani interrati, opportunamente sagomati sulle linee di dislivello del terreno verso il fiume Piave, destinati ad accogliere magazzini, depositi, strutture di servizio, spogliatoi, ecc. Sull'intero fabbricato dovrà essere posto un vincolo di destinazione d'uso a servizio dell'attività del golf e degli sport all'aperto.
- c) È consentita la realizzazione di un nuovo volume, sull'angolo nord-ovest dell'area, in linea con l'attuale Ristorante, da destinare a residence turistico alberghiero, della superficie coperta di mq. 360 e con il limite massimo di altezza di due piani fuori terra. Sarà sempre possibile, nel rispetto delle tipologie rurali presenti nell'area, realizzare tale struttura ricettiva in più moduli distinti purché si presentino tra loro simili come concezione costruttiva e progettuale. Nel disegno di tali tipologie "diffuse" si dovrà fare riferimento alle shupf'n esistenti sia nei materiali sia nelle pendenze della copertura. Su tale fabbricato, se unitario, o fabbricati, se distinti, dovrà essere posto il vincolo di destinazione alberghiera.
- d) È consentito l'inserimento di una piscina, a supporto dell'attività ricettiva e turistica, della superficie complessiva di mq. 210,00. La struttura potrà essere del tipo indoor-outdoor.
- e) Realizzare, in corrispondenza del Residence e della Piscina, un volume interrato a servizio del complesso da adibire a parcheggi interrati e vani tecnici e impiantistici.
- f) Si dovrà consentire lo spostamento della stazione di valle dell'impianto "Campetti", traslando la stessa, verso nord, in posizione di sicurezza rispetto alle strutture in progetto.
- g) Prevedere una fascia di protezione per la pista di collegamento Campetti-Pista Nera, di una larghezza di almeno ml. 13,00.
- h) Realizzare, contestualmente al ritiro del primo permesso di costruire e prima del rilascio del certificato di agibilità, il complesso dei parcheggi pubblici e privati previsti lungo la futura strada di collegamento per la località "Eiben" utilizzando il sedime della ex strada vicinale da tempo utilizzata a parcheggi. Tale realizzazione, completa in tutte le sue parti, sarà a carico del soggetto privato.
- i) È consentito, all'interno dell'area specificatamente perimetrata, rimodulare le superfici previste per gli interventi a), b) e c) purché sia sempre garantita la superficie minima, per ogni singola destinazione, di almeno il 50% rispetto a quella indicata.
- j) È consentito realizzare i singoli interventi previsti in fasi temporali diverse, anche tramite U.M.I. purché autonome e funzionali, garantendo comunque la realizzazione di quanto previsto al punto h) del presente Articolo - comma 3, contestualmente al primo intervento autorizzato.
- k)

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1 Prescrizioni e vincoli

- a) Tutte le attività di modifica del terreno dovranno prevedere idonee tecniche per il ripristino della cotica erbosa ed arbustiva.
- b) Tutte le opere di sistemazione dovranno essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica prevedendo, a monte della strada comunale, la realizzazione delle scarpate con le terre rinforzate.
- c) Nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature e/o cespugliature, si dovrà avere cura del mantenimento della flora autoctona polifita.

ART. 72 - ZONA OMOGENEA G5.4 – TURISMO ALL'ARIA APERTA – PIANI DEL CRISTO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua l'area posta in destra orografica del Piave, lungo la Val Sesis, delimitata, a sud, dal Rifugio Piani di Cristo, a quota 1421 e, a nord, da Pian dal Rifugio Rododendro, a quota 1457, quale sito idoneo per le attività di turismo all'aria aperta, grazie alla sua posizione strategica, in relazione all'ubicazione paesaggistica, al Fiume Piave, e all'ampia attrazione costituita dalle Sorgenti del Piave.
- 1.2 Tale individuazione comprende le aree destinate a campeggi, campeggio biologico, strutture ecocompatibili in aree naturali ai sensi degli artt. 29, 30, 31 e 32 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e s.m.i. (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Tale area, di enorme estensione, dovrà essere puntualmente studiata da un piano attuativo secondo principi progettuali e costruttivi di eco compatibilità e dei valori paesaggistici dell'ambiente circostante. Nell'ambito del campeggio in località Pian del Cristo lo smaltimento dei reflui deve prevedere idoneo sistema di depurazione, preferibilmente di tipo a fitodepurazione. In questo caso, tenuto conto della quota e della morfologia dei luoghi è da valutare se tale tipologia è tecnicamente implementabile. Le riduzioni e alterazioni di habitat Natura 2000 devono essere compensate (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 136 punto 34).
- 2.2 Complessivamente l'area perimetrata è di mq. 165.130, mentre l'area destinata specificatamente al turismo all'aria aperta potrà avere un'estensione massima di circa 20.000 mq. e dovrà risultare suddivisa in almeno quattro distinti nuclei.

3. DESTINAZIONI D'USO**1.3 Organizzazione planimetrica e funzionale**

- 1.3.1. L'insediamento del complesso ricettivo all'aperto, denominato "Turismo all'aria aperta di Pian del Cristo", è organizzato per uniformarsi morfologicamente alle tipologie dei villaggetti (dèrfl) formati da fienili in legno (schùpf'n) come quello di Monte Ciaine, (prima della distruzione di molte baite seguita ad una valanga nel 1951), i fienili di Pesciol o come i gruppi di schùpf'n presenti lungo la Val Sesis, tutte costruite sulla sponda destra del Piave; all'interno si potranno individuare le seguenti destinazioni d'uso del suolo.
- 1.3.2. Attività turistica-unità soggiorno temporanee:
 - posti equipaggio in strutture lignee fisse a modello unificato secondo le strutture fisico-tipologiche delle "Schupf'n" con un piano fuori terra (dal conteggio dei piani fuori terra sono esclusi i soppalchi che non raggiungano la superficie di 2/3 della pianta).
- 1.3.3. Aree libere di uso comune:
 - viabilità;
 - percorsi pedonali;
 - bosco;
 - parcheggi;
- 1.3.4. Aree attrezzate:
 - verde attrezzato;
 - aree sportive;
- 1.3.5. Aree a servizi (ricavate sempre attraverso aggregazione di piccoli volumi in legno o secondo le indicazioni di cui all'Art. 25 delle presenti Norme):
 - ingresso-abitazione del gestore (alternativamente individuato anche nelle vicine strutture esistenti adibite a rifugio);
 - ristorazione-bar;
 - servizi-bagni-docce-wc;

- locali comuni.

1.4 Requisiti minimi

1.4.1. Il complesso ricettivo dovrà soddisfare soprattutto i requisiti ambientali.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1 L'intervento è subordinato all'approvazione di un piano attuativo unitario P.R.P.C. / P.A.C. Tale piano dovrà tenere alla salvaguardia dei valori ambientali della zona, anche in rapporto agli impatti visuali delle strutture previste (solo tipologie a blockbau che richiamano le dimensioni delle "schüpf'n").

4.2 È consentito lo stazionamento, anche limitato nel tempo, di tende, roulottes e campers, purché all'interno delle aree opportunamente indicate.

4.3 Indirizzi progettuali

- In sede di progettazione definitiva si dovrà individuare uno schema distributivo del nuovo campeggio che salvaguardi la morfologia del luogo, utilizzando però una distribuzione per nuclei autonomi, tra loro funzionalmente collegati da percorsi pedonali o strutture di servizio
- All'interno del perimetro definito dal Piano è prevista la realizzazione di strutture destinate alle strutture ricettive e servizi comuni.
- La viabilità interna è prevalentemente pedonale. Carrabile solo per motivi di servizio.
- Dovrà essere accuratamente regolamentato l'accesso, con autoveicoli privati, ai posti equipaggio.
- Il progetto dovrà prevedere dei punti di attraversamento del Fiume Piave.
- Non sono previsti parcheggi a servizio dell'area eccetto quelli necessari ai posti equipaggio "roulottes e campers".
- L'accesso al campeggio avviene tramite bus navetta. Eventuali posti auto, a servizio del campeggio, andranno individuati incrementando e migliorando le aree esistenti in corrispondenza dei Rifugi Pian del Cristo e Rododendro.

4.4 Strutture per l'ospitalità (S.O)

- La localizzazione delle S.O. dovrà sempre tener conto delle essenze arboree esistenti.
- Tutte le opere relazionate alle S.O. dovranno impiegare i materiali tipici degli interventi di bioingegneria, di cui all'allegato manuale, rispettare le essenze arboree esistenti e svilupparsi secondo l'andamento naturale del terreno.
- Tutte le S.O. dovranno risultare adeguatamente drenate in modo da agevolare l'immediato deflusso delle acque pluviali, sia con opportune canalette, sia con sottofondi adeguatamente ricoperti con terreno vegetale.
- Saranno possibili solo localizzazioni a nucleo.
- Tutte le S.O. dovranno essere adeguatamente numerate e segnalate, anche con opportune luci notturne, adeguatamente schermate al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, in modo da permettere un agevole riconoscimento da parte degli utilizzatori.

4.5 Aree di interesse comune

4.5.1. Riguardano:

- accessi pedonali;
- percorsi e spazi tra le S.O. e gli edifici di servizio e spazi ricreativi destinati alla mobilità pedonale con fondo naturale –materiale lapideo – legno;
- accorgimenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la mobilità dei portatori di handicap fisici e motori;
- supporti per il deposito di attrezzature individuali;
- impianti tecnologici-impianti di depurazione;
- apparecchi di illuminazione delle aree pedonali;
- cabina telefonica pubblica;
- contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- cartelli indicatori-segnaletica interna - pannelli illustrativi dei sentieri e dei percorsi;

- aree pic-nic;
- spazi gioco e ricreativi.

4.6 Materiali

4.6.1. È previsto l'uso dei seguenti materiali.

- Pavimentazione in glorit;
- Pavimentazione in tout-venant di cava rullato.
- Pavimentazione in lastre di pietra squadrate;
- Ciottoli di fiume con semina d'erba (percorsi di servizio);
- terreno stabilizzato in sabbia calcarea;
- pavimenti galleggianti in legno;

4.7 All'interno del campeggio dovrà essere garantita la mobilità assoluta alle persone con ridotte capacità motorie o portatrici di handicap fisici.

4.8 Il campeggio dovrà essere dotato di impianto di depurazione delle acque nere dimensionato per la capacità ricettiva massima teorica.

4.9 L'illuminazione notturna del campeggio dovrà prevedere corpi illuminanti a luce indiretta, e privi di irraggiamento luminoso verso l'alto (diffusori sferici e/o a 360°).

4.10 I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dovranno essere collocati in spazi adeguatamente predisposti, schermati da strutture lignee, facilmente accessibili agli ospiti ed ai mezzi di raccolta.

4.11 Si dovranno prevedere dei contenitori dimensionati in modo frazionato fino a coprire la capacità ricettiva massima.

4.12 Tutta la segnaletica interna dovrà risultare non invasiva, facilmente leggibile e chiara; si dovrà porre particolare cura nel diffondere le norme di rispetto ambientale all'interno dell'area del campeggio.

4.13 Pic-nic area, distribuite sia all'interno dei gruppi S.O., sia all'esterno nelle aree comuni, dovranno prevedere dei tavoli in legno, delle panche in legno, griglie e piastre per il fuoco, una fontanella e un'area di raccolta dei rifiuti posta nelle immediate vicinanze o sostituita dai cestini porta rifiuti.

4.14 Recinzioni

4.14.1. Non sono previste recinzioni. Qualora necessarie ai fini della sicurezza dovranno essere del seguente tipo:

- pannellature lignee (tavole accostate in senso verticale che orizzontale);
- lignea di tipo tradizionale;
- mista lignea e siepi;
- rete metallica su pali in ferro e legno (solo aree speciali).

4.15 Servizi comuni e installazione igienico-sanitarie

4.15.1. Spetta al progetto definitivo del campeggio definirne numero e consistenza e riguarderanno costruzioni semplici, possibilmente in legno.

4.15.2. Di norma tali strutture andranno individuate per ogni singolo nucleo di "schùpf'n" e devono prevedere i seguenti servizi:

- servizi igienici che dovranno essere opportunamente collegati alla rete fognaria comunale o ad un adeguato impianto di depurazione;
- servizi di lavanderia e impianti per il lavaggio delle stoviglie;
- deposito e magazzinaggio di attrezzature necessarie per mantenere curata l'area;
- punto di raccolta differenzia dei rifiuti;
- attrezzatura minima da cucina;

4.16 Servizio di ricevimento-ristoro-locale d'abitazione

4.16.1. Il servizio ricevimento e il locale d'abitazione andranno individuati preferibilmente all'ingresso del complesso ricettivo o in un punto baricentrico rispetto al disegno generale.

4.16.2. Sarà realizzato completamente in "blockbau", di disegno semplice, e potrà avere due piani fuori terra. Tale struttura potrà essere individuata, se giustificato dal progetto ambientale, anche sulla sinistra orografica, lungo la Strada Provinciale 22, e garantirà le seguenti funzioni:

- locale adibito all’abitazione del gestore del complesso per garantire la presenza continua di personale all’accettazione;
- servizio di ricevimento;
- locale di ristorazione-bar;
- sala riunioni;
- sala giochi-tv-telefoni;

4.16.3. È prevista la realizzazione di un’area di sosta adiacente al centro di accoglienza,

4.17 Opere di modellamento del terreno e definizione dell’argine

4.17.1. Tutte le attività di modifica del terreno dovranno prevedere idonee tecniche per il ripristino della cotica erbosa ed arbustiva.

4.17.2. Non sono in genere previsti movimenti di terra all’interno del complesso, che dovrà essere pensato e realizzato in termini di estrema semplicità e funzionalità, avendo cura di prevedere un facile ripristino del sito qualora l’attività debba venire definitivamente dismessa.

4.17.3. Non dovrà esserci differenziazione tra le aree del campeggio e le aree esterne (salti di quota – brusche soluzioni della continuità dell’andamento naturale del terreno, ecc.).

4.18 Aree per lo sport e attività ludiche

4.18.1. All’interno del perimetro della struttura all’aperto, preferibilmente come punti di collegamento tra i distinti nuclei, può essere prevista la realizzazione e l’organizzazione di strutture e spazi legate alla pratica dello sport e delle attività ludiche quali:

- campo per la pratica del calcio a cinque;
- campo da bocce;
- parco giochi per bambini;
- percorso per mountain bike;

4.18.2. Tali strutture sono prive di impianti di illuminazione al fine di limitare l’inquinamento luminoso.

4.18.3. Il progetto deve essere realizzato secondo a principi costruttivi di eco compatibilità e dei valori paesaggistici dell’ambiente circostante.

ART. 73 - ZONA OMOGENEA G5.5 – TURISMO ALL'ARIA APERTA – CRETТА**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- L'intervento interessa l'area a campeggio G5 (ex D/3) posta in località Cretta, ambito completamente libero da edificazioni e posto in fregio al Piave; il P.R.G.C. (ex PIRUEA) propone di riclassificare tale ambito in zona residenziale di completamento B3 (ex C1).
- Non è possibile focalizzare la consistenza della riqualificazione urbanistico-ambientale, dato che si tratta di un ambito ancora in condizioni di buona naturalità, non avendo subito alterazioni sensibili nell'uso a campeggio. Inoltre, questi interventi potevano essere in variante al PRG, senza, per questo, prevedere la riclassificazione dell'area oggetto di intervento, come si stesse utilizzando lo strumento della "Variante al Piano Regolatore".
- Nel caso in oggetto, inoltre, la classificazione come zona residenziale di completamento B3 (ex C1) è errata, in quanto in contrasto con l'art. 33 del P.U.R., mancando il rapporto di copertura degli edifici esistenti (che non ci sono) che non deve essere inferiore al 12,5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria. Il P.R.G.C. classifica come zona omogenea B3 insediamenti prevalentemente residenziali caratterizzati da una minore densità fondiaria ma che sono ormai consolidati e hanno raggiunto una superficie coperta degli edifici esistenti superiore al 12,5 per cento e una densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq (DM 2 aprile 1968, n. 1444). Pertanto, ai sensi dello stesso articolo 33, l'area va riclassificata come C residenziale di espansione.
- Inoltre, il Comune dovrà verificare l'effettiva potenzialità volumetrica esistente prevista dal P.R.G.C. vigente: conseguentemente la volumetria del PIRUEA autorizzato, per quest'ambito, sarà ammissibile solo all'interno della capacità volumetrica consentita dal P.R.G.C.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- Il P.R.G.C. ne riconosce l'alto valore ecologico e paesaggistico e impone per questo territorio obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione.
- L'ambito è particolarmente delicato, essendo posto nell'immediate adiacenze dell'alveo del Piave, e l'interrato, ancorché ad una discreta distanza di sicurezza, si pone poco sopra alla stessa quota dell'acqua. Pertanto, sulla base di quanto suddetto il progetto va rielaborato puntualmente, presentando piante, sezioni e quote del planivolumetrico, sulla base delle precise prescrizioni dettate dal Genio Civile, in tema di pericolosità idraulica (esclusione dell'interrato, sopraelevazione quota dell'intera area, ecc.).
- L'insediamento in Borgata Cretta, previsto nel comprensorio dell'attuale campeggio, posto tra la Strada Provinciale Val Degano ed il greto del fiume Piave, si pone come obiettivo la massima salvaguardia degli elementi di naturalità presenti nell'area, poiché appartenenti ad un sistema più vasto. Si concentra pertanto la quota di costruzione nella superficie copribile prevista a nord.
- L'intero intervento risulta mimetizzato dalla Strada Provinciale Val Degano per l'andamento scosceso del terreno verso il fiume.
- L'intervento dovrà essere puntualmente rielaborato sulla base delle prescrizioni dettate dal Genio Civile in relazione al tema della pericolosità idraulica.
- Negli elaborati di controdeduzioni, le quote edificatorie degli edifici, innanzitutto, sono state innalzate di 100 cm rispetto al livello della massima piena centenaria del fiume Piave, in conformità alla prescrizione del Genio Civile.
- Sempre in osservanza a tale parere sono stati eliminati i piani interrati nelle quote giudicate a rischio ed è stata prevista la realizzazione unicamente di garage seminterrati, nonché la collocazione di posti auto esterni in ambito concordato con il Genio Civile.
- La sistemazione della sponda del fiume Piave è stata poi prevista mediante l'utilizzo di massi ciclopici, ammorsati come da tipologia in uso presso il Genio Civile.
- Inoltre, l'intervento con le opportune misure da individuarsi in sede di progetto esecutivo, rendono in ogni momento completamente accessibile il greto del torrente da parte dell'autorità idraulica e

viene ampliata l'area a verde prospiciente il Piave, in modo da realizzare un vero e proprio parco alberato.

- Il progetto andrà comunque sottoposto al parere del Genio Civile Regionale del F.V.G.

3. DESTINAZIONI D'USO

3.1 Le destinazioni d'uso sono le seguenti:

- alberghiera;
- residenziale
- residenze turistico alberghiere;
- condhotel;
- villaggi albergo;
- aparthotel o hotel residence;
- residenza di servizio;
- attività turistica - naturalistica
- servizi e attrezzature collettive;
- servizi e impianti connessi con le attività sopra elencate

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1 Per quel che concerne poi la quantità volumetrica edificabile, con apposita dimostrazione è stato precisato che la volumetria prevista per tale ambito è ampiamente ricompresa all'interno della capacità volumetrica consentita dal PRG.

4.2 Il progetto andrà rielaborato sulla base delle proposte di modifica regionali, ed in particolare, delle dettagliate prescrizioni di compatibilità idraulica e di carattere geomorfologico. La soluzione che ne scaturirà, ancorché diversa dall'originale, dovrà rispondere perfettamente alle citate prescrizioni.

4.3 L'intervento, solo in tale caso risulterà condivisibile.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZII

5.1 **Dimensionamento**

Superficie territoriale	mq.	9.227,00
Superficie Coperta	mq.	1.773,00
Superficie Lorda di Pavimento	mq.	3.918,00
Volume	mc.	9.845,00
Superfici a Standard	abitanti teorici	60 mc/ab n° 189
Verde a Standard Primario 5,0 mq/ab	mq.	945,00
Verde art. 26 L.R. n° 61/85 3,0 mq/ab	mq.	567,00
Verde Privato Reale	mq.	3.938,00
Verde Pubblico Reale	mq.	1.728,00
Parcheggio pubblico 3,5 mq/ab	mq.	661,50
Parcheggio privato L. 122/89 1 mq ogni 10 mc	mq.	1.131,00
Strade	mq.	1.126,00

ART. 74 - ZONA OMOGENEA G5.6 - SVILUPPO DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE IN CORRISPONDENZA DELL'AREA EX CASERMA FASIL**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 La zona (ex F2 AREA E ATTREZZATURE DI INTERESSE CIVILI E RELIGIOSE – (9) CASERMA MILITARE) comprende la parte del territorio comunale di Sappada interessata da insediamenti militari. La zona comprende l'area della ex caserma militare Fasil, ora dismessa, passata dallo Stato al Comune con il federalismo demaniale, di oltre 6.000 mq di superficie.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 La zona della ex caserma Fasil, attualmente occupata da edifici ad uso militare, è un ambito destinato ad accogliere una nuova attrezzatura ricettiva al servizio del turismo sia estivo che invernale, anche con obiettivi rivolti al sociale e al welfare. L'obiettivo di progetto è l'inserimento del nuovo intervento nell'ambiente esistente con il minimo impatto ambientale possibile.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Con riferimento alle definizioni di cui alle LL.RR. 19/2009, 21/2016, 25/2007, le destinazioni d'uso sono le seguenti:
- Alberghiera (19/2009-21/2016);
 - residenze turistico alberghiere (21/2016);
 - villaggi albergo (21/2016);
 - aparthotel o hotel residence (21/2016);
 - commerciale al dettaglio bar – ristorazione;
 - residenza di servizio;
 - servizi e attrezzature collettive;
 - Direzionale, limitatamente agli alloggi assistiti e strutture per anziani (19/2009);
 - servizi e impianti connessi con le attività sopra elencate;
- 3.2 Sono inoltre esplicitamente consentite attrezzature e servizi connessi con la principale destinazione alberghiera, anche aperte al pubblico quali:
- servizi complementari all'attività alberghiera come piscine, saune, sale per fitness, sale di riunione, negozi connessi con la presenza turistica. Detti esercizi commerciali non potranno avere una superficie di vendita calcolata come da art. 2, c.1, lett. o) della L.R. n. 29/2005, superiore a mq. 250;
 - centri per la riabilitazione;
 - verde attrezzato, aree per gioco.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua mediante Piano di attuazione (P.R.P.C. / P.A.C.) di iniziativa pubblica o privata, esteso all'intero comparto fissato sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2000.
- 4.2 L'attuazione degli interventi edificatori potrà avvenire anche per singoli lotti, seguendo il programma di sviluppo dell'area che sarà elaborato nel Piano attuativo.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 Gli interventi rispettano i seguenti indici:

- Q - max. 50%;
- I.F. - max mc/mq 2,00 solo sulla superficie di pertinenza della caserma Fasil indicata con il numero (9);
- H - - max. 10.00 ml. salvo altezze superiori esistenti o motivate da esigenze tecnologiche e funzionali;
- gli edifici non potranno comunque eccedere i tre piani fuori terra;
- DE - come previsto dal Regolamento Edilizio;
- DC - min. ml. 0.00 o ml. 5,00 dai confini interni all'ambito in relazione al progetto;

- min. ml. 10,00 dai confini di zona o come esistenti se minori;
DS - - min. ml. 10,00 dalla viabilità esterna o minore in caso di allineamento dell'edificato;
- min. ml. 5,00 dalla viabilità di servizio;

DISTANZA DAI CORSI D'ACQUA:

- min. ml. 20.00 dall'argine del fiume Piave;
- min. ml. 10.00 dal rio Puicher.

SP stanziali: all'interno delle aree di pertinenza nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti, con un minimo di 1 posto macchina per camera;

SP relazione: min. 10% della superficie utile SU degli edifici nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'insediamento turistico/alberghiero

Aree per attrezzature collettive: min. 15 mq/add., verde attrezzato, aree sportive e parcheggi

Sistemazione aree scoperte del lotto: min. 10% a verde arborato.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

5.1 Il Piano attuativo da progettare per l'area della ex caserma FASIL dovrà curare in particolare:

- L'indicazione motivata delle tipologie da ammettere, sulla base di ricerche socio-economiche preliminari;
- La previsione di opere atte ad ottimizzare la captazione e il drenaggio delle acque meteoriche superficiali con l'utilizzo anche dell'esistente reticolo drenante, il suo riutilizzo e trattamento;
- L'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale esistente attraverso opportune opere di mitigazione;
- La sistemazione delle aree scoperte libere a verde, con piantumazione di essenze autoctone per evitare inserimenti estranei all'ambiente circostante. In particolare si dovrà prevedere la creazione di una barriera alberata sul confine esterno dell'area che prospetta verso la viabilità principale;

5.2 All'interno delle aree interessate da Piani Attuativi approvati.

5.2.1 Rimangono in vigore le relative previsioni urbanistiche del P.R.P.C./P.A.C. fino all'approvazione dell'adeguamento dello stesso alle presenti Norme.

ART. 75 – CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE S**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi e attrezzature pubbliche o private di uso pubblico, esistenti e di progetto.
- 1.2 Si articola nelle seguenti sottozone:
- zona S1 attrezzature per l'istruzione
 - zona S2 attrezzature di interesse comune, civili e religiose
 - zona S3 aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport all'aperto/verde pubblico
 - zona S4 area e impianti sportivi
 - zona S5 area per parcheggi
 - zona S6 cimiteri
 - zona S7 area museale all'aperto di Cretta

2. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 2.1 Si tratta di zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale: sono ammessi interventi da parte degli enti competenti nella realizzazione delle diverse attrezzature previste. E' altresì ammesso l'intervento di soggetti privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione che stabilisca le forme ed i tempi di realizzazione delle strutture e le modalità di gestione, in modo da garantire la funzione pubblica delle stesse, anche prevedendo l'uso gratuito dell'immobile da parte del Comune nel caso in cui il proprietario non rispetti la convenzione.
- 2.2 In tali aree è ammessa altresì la realizzazione di piazzole per la raccolta dei rifiuti; queste, se le dimensioni previste lo consentono, possono essere, inoltre, posizionate, entro una fascia della profondità massima di ml 2,00, lungo il margine della carreggiata delle strade comunali.
- 2.3 In tali zone è sempre ammessa la realizzazione di parcheggi interrati purché compatibili con l'eventuale presenza di alberi nel soprassuolo.

ART. 76 - ZONA OMOGENEA S1 – ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Sono ammesse le sole destinazioni d'uso inerenti all'istruzione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.
- 2.2 Per le costruzioni esistenti, qualora non siano più funzionali all'uso originario, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di definire il loro recupero e le nuove funzioni compatibili con variante al P.R.G. e dopo l'autorizzazione di svincolo da parte del Provveditorato agli studi.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Sono ammesse le destinazioni d'uso inerenti all'istruzione:

Si: scuola dell'infanzia;
Sp: scuola primaria;
Spg: scuola secondaria di primo grado;
Ssg: scuola secondaria di secondo grado;
Sc: sale culturali e simili;

- 3.2 Ferme restando le destinazioni d'uso del soprassuolo, all'interno di tale area è ammessa la realizzazione nel sottosuolo di parcheggi da parte di privati ai sensi del 4° comma dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n° 122 previa stipula di una convenzione che ne definisca l'uso e, in genere gli aspetti di interesse pubblico."

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 Le costruzioni non devono superare i seguenti parametri (sia per le nuove costruzioni sia per gli ampliamenti):

Q max. 20%;
I.F. max mc/mq 3,00
H max. 12.50 ml.
DE ml 10,00 o in aderenza;
DC min. ml. 5,00 dai confini fondiari;
DS min. ml. 10,00 dalla strada e dagli spazi pubblici o su allineamento preesistente.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1 Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente risultano conformi all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n. 0126 del 20.04.1995 – Per il Comune di Sappada sono stati assunti i parametri dell'Allegato "C" – Comuni montani di rilevanza turistica (ad es. forni Avoltri).

ART. 77 - ZONA OMOGENEA S2 – ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE, CIVILI E RELIGIOSE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Sono ammesse le sole destinazioni d'uso inerenti al culto, attrezzature sociali, vita associativa e pubblici servizi.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.
- 2.2 Per le costruzioni esistenti, qualora non siano più funzionali all'uso originario, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di definire il loro recupero e le nuove funzioni compatibili con variante al P.R.G.C.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Sono ammesse le destinazioni d'uso inerenti culto, vita associativa, cultura e pubblici servizi:
- (Cop) edifici per il culto, canoniche e le opere parrocchiali, ecc.;
 - (M) edifici per uffici amministrativi pubblici;
 - (Ccsa) edifici riservati ad utilizzazioni di carattere culturale, sociale e assistenziale;
 - (S) sanitario di carattere pubblico;
 - (PT) pubblici servizi – ufficio postale;
 - (Ssm)- strutture di servizio e militari;
 - (Pcsa) protezione civile e soccorso alpino;
 - (B) biblioteca;
 - (M) musei;

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 Valgono sia per le nuove costruzioni sia per gli ampliamenti.
- 5.2 Sono fatte salve le superfici e i volumi esistenti che eccedono gli indici di seguito riportati.
- Q: max. 20%
- I.F.: max mc/mq 3,00
- H: max. 12.50 ml.
- DE: ml 10,00 o in aderenza;
- DC: min. ml. 5,00 dai confini fondiari;
- DS: min. ml. 10,00 dalla strada e dagli spazi pubblici o su allineamento preesistente.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1 Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente risultano conformi all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n. 0126 del 20.04.1995 – Per il Comune di Sappada sono stati assunti i parametri dell'Allegato "C" – Comuni montani di rilevanza turistica (ad es. forni Avoltri).
- 6.2 Tutte le strutture esistenti sono confermate.

ART. 78 - ZONA OMOGENEA S3 – AREE ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT ALL'APERTO/VERDE PUBBLICO/PARCO DI RIO MILPA**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua le aree di uso pubblico destinate ad attrezzature per la tutela paesaggistica, il soggiorno ed il gioco all'aperto.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. individua specifiche aree in progetto e riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole, completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- Verde privato (VPR)
- verde delle Borgate (Vb);
- verde di arredo urbano (Va);
- verde pubblico attrezzato (VP);
- verde gioco bambini (VPg);
- parco di Rio Milpa (PRM)
- verde per sport e spettacoli all'aperto (Vs).
- area museale all'aperto di Cretta (AMC)
- area stazione di partenza degli impianti Sappada 2000 (SP)

- 3.2 La vegetazione di nuovo impianto deve essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalle strade.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Vb – Verde delle borgate. Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui o interclusi all'interno delle Borgate, o in prossimità di aree di altro interesse paesaggistico e ambientale, assumendo talvolta anche funzione di protezione delle aree insediative storiche.

4.1.1. In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di strutture temporanee completamente rimovibili e provvisorie. È esclusa la possibilità di installare vani accessori (baracche) e strutture come legnaie. Generalmente il Verde delle borgate protegge la fruibilità dei nuclei storici e la loro integrità anche come percezione visiva, con l'esplicita finalità di tutelare il bene paesaggistico.

4.1.2. È altresì esclusa la messa a dimora di piante che non siano pertinenti con l'uso e la funzione di tali aree (piante da frutto).

4.1.3. È sempre ammessa l'utilizzazione di tali aree come orti privati e le recinzioni conseguenti purché nel rispetto delle tipologie prevalenti o preesistenti.

- 4.2 Va – Verde di arredo urbano. In tali aree è vietata ogni edificazione, a eccezione di piccoli volumi di servizio complementari al gioco, allo svago e al tempo libero e per i servizi.

4.2.1. La loro sistemazione deve prevedere:

- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista paesaggistico;
- parcheggi in numero adeguato;
- la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone.

4.2.2. Tale zona si attua per intervento diretto.

- 4.3 VP – Verde pubblico attrezzato. Si tratta di aree di uso pubblico destinate ad attrezzature per il soggiorno ed il gioco all'aperto.

4.3.1. Possono inoltre essere ospitate attrezzature sportive e di svago particolarmente adatte alle finalità turistiche, purché non siano causa di inquinamento acustico, pericolo o comunque

- disturbo alle attrezzature di cui ai commi precedenti. La vegetazione di nuovo impianto deve essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalle strade.
- 4.3.2. In particolare, deve essere curato l'inserimento nell'ambiente, l'orientamento e la forma del corpo di fabbrica, la pendenza della falda di copertura ed il tipo di forature, con particolare attenzione ai materiali compatibili con l'area, al colore ed, in generale, all'aspetto esterno, in particolare si dovrà attenersi alle tipologie rurali prevalenti simili alle numerose "shùpf'n".
- 4.3.3. Possono essere previste eventuali pensiline per la fermata dei mezzi pubblici.
- 4.3.4. Tale zona si attua per intervento diretto.
- 4.3.5. È ammesso l'intervento da parte di privati, previa la stipula di una convenzione che definisca gli aspetti di interesse pubblico.
- 4.4 VPg – Verde gioco bambini. In tali aree è vietata ogni edificazione, a eccezione delle strutture complementari al gioco, allo svago e al tempo libero.
- 4.4.1. La loro sistemazione deve prevedere:
- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero;
 - le aree devono essere opportunamente protette e recintate;
 - parcheggi in numero adeguato;
 - la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone.
- 4.4.2. Tale zona si attua per intervento diretto.
- 4.4.3. In tali aree è vietata ogni edificazione, a eccezione delle strutture complementari al gioco, allo svago e al tempo libero.
- 4.4.4. La loro sistemazione deve prevedere:
- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero;
 - le aree devono essere opportunamente protette e recintate;
 - parcheggi in numero adeguato;
 - la piantumazione di essenze alberate e arbustive autoctone.
- 4.4.5. Tale zona si attua per intervento diretto.
- 4.5 PRM – Parco di Rio Milpa. Il parco faunistico di Sappada, denominato anche "Parco Daini", situato lungo il rio Muhlbach che definisce il confine tra le antiche Borgate "di dentro" e quelle "di fuori", rappresenta, sostanzialmente, il baricentro dell'abitato di Sappada. Realizzato negli anni 1965-70, ospitava animali selvatici di un'unica razza con le relative strutture di supporto (tettoie per il ricovero e mangiatoie in legno). Presenta particolare valenza ambientale e si dovrà studiare inoltre la possibilità di relazionarlo direttamente al percorso delle Cascatelle, al Rio dei Mulini, alla Via Crucis, al piccolo Museo della Grande Guerra, al percorso delle Borgate e, per l'appunto, al parco naturalistico.
- 4.5.1. Il P.R.G.C. prevede i seguenti interventi:
- L'ottimizzazione dell'accessibilità al parco, migliorando l'attuale percorso con un nuovo tracciato pedonale più articolato e di più facile praticabilità;
 - Realizzazione di aree tematiche finalizzate anche alla didattica, con richiami alla vita rurale ed agricola presenti nel territorio;
 - L'introduzione di più specie di animali selvatici, con attenzione anche all'inserimento di animali legati alla vita rurale della montagna;
 - La realizzazione di un'area orto-floro-vivaistica tipica della cultura agricola montana, tesa a rappresentare le principali coltivazioni che costituivano la base per la sopravvivenza della vita in ambiente alpino;
 - L'inserimento di giochi a tema con il parco.
 - La realizzazione di un punto informazioni – chiosco uso bar – vendita prodotti a km. zero.
 - Installazione di un telaio ligneo "Keisn" da utilizzare come struttura di supporto per eventuali pannelli pubblicitari per manifestazioni e/o eventi particolari.
- 4.5.2. Tale zona si attua per intervento diretto.

- 4.6 Vs – Verde per sport e spettacoli all'aperto. Fermo restando a quanto previsto all'Art. 65 delle presenti Norme Tecniche (Stadio per il fondo) in tali aree, specificatamente indicate dal P.R.G.C. sono ammessi esclusivamente volumi di servizio (provvisori) necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, strutture di supporto (spogliatoi, servizi, ecc...) e installazioni tecniche, tutte con carattere di precarietà temporale e non definitive. Tali strutture, autorizzate sulla base di specifiche esigenze e manifestazioni, andranno rimosse e le aree riportate allo stato antecedente all'intervento.
- 4.7 SP – Aree ed impianti sportivi. L'area corrisponde alla stazione di partenza degli impianti di Sappada 2000, nella quale in coerenza con le altre funziona previste sulla stessa, sono ammessi interventi di ampliamento e nuova realizzazione delle strutture edilizie ed impianti esistenti, al servizio dell'attività sciistica e per le esigenze dei relativi fruitori.

5 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 **Per le sole zone VP:** È ammessa l'installazione di chioschi ad uso bar o per la vendita di frutta, bevande, dolci, ecc., della superficie coperta massima di mq 50,00.
- 5.1.1 Sono rispettate le seguenti distanze:
- DE – ml 10,00 o in aderenza;
 - DC - min. ml. 5,00 dai confini fondiari;
- 5.1.2 In particolare, deve essere curato l'inserimento nell'ambiente, l'orientamento e la forma del corpo di fabbrica, la pendenza della falda di copertura ed il tipo di forature, con particolare attenzione ai materiali compatibili con l'area, al colore ed, in generale, all'aspetto esterno, in particolare si dovrà attenersi alle tipologie rurali prevalenti simili alle numerose "shùpf'n".
- 5.2 **Per le sole zone Va e VPg:** è ammessa l'installazione di chioschi ad uso bar o per la vendita di frutta, bevande, dolci, ecc., della superficie coperta massima di mq 12,00 e H max – ml 2,50.
- 5.2.1 In particolare, deve essere curato l'inserimento nell'ambiente, l'orientamento e la forma del corpo di fabbrica, la pendenza della falda di copertura ed il tipo di forature, con particolare attenzione ai materiali compatibili con l'area, al colore ed, in generale, all'aspetto esterno, in particolare si dovrà attenersi alle tipologie rurali prevalenti simili alle numerose "shùpf'n".
- 5.2.2 In caso di realizzazione di più chioschi, per ragioni di superficie e funzionalità, gli stessi dovranno mantenere unitariamente la superficie massima prescritta, risultare omogenei per modalità costruttive, forma e materiali, e dovranno essere collocati in modo da formare gruppi il più possibile unitari.
- 5.3 **Per le sole zone PRM (Parco Daini):** è ammessa l'installazione di un punto informazioni della superficie interna netta non superiore a mq. 35,00. È ammesso un chiosco uso bar – vendita prodotti a km. zero - della superficie interna netta non superiore a mq. 30.00. Il punto informazioni può essere individuato a monte del parco, completamente interrato, sul versante che degrada dalla strada che sale a Borgata Muhlbach.
- 5.3.1 Sono inoltre ammessi i ricoveri in legno per gli animali:
- Dimensioni max. mq. 20.00 compresa eventuale tettoia aperta;
 - Dimensioni max. mq. 20.00 per ricovero fieno;
 - H max – ml 2,50 (banchina)
- 5.3.2 Previo e accurato studio di dettaglio all'interno del parco Daini sarà possibile prevedere un maneggio con strutture fisse per il ricovero dei cavalli e dei servizi accessori (magazzini, concimaia, deposito, ecc...)
- 5.3.3 Per tutte le zone deve essere curato l'inserimento nell'ambiente, l'orientamento e la forma del corpo di fabbrica, la pendenza della falda di copertura ed il tipo di forature, con attenzione ai materiali compatibili con l'area, al colore e, in generale, all'aspetto esterno, in particolare si dovrà attenersi alle tipologie rurali prevalenti simili alle "shùpf'n" e la copertura dovrà sempre essere in scandole di legno larice.

5.3.4 I corpi di fabbrica dovranno prevedere esclusivamente strutture in legno o acciaio legno.

5.4 **Per gli ambiti entro i quali sono previste attrezzature SP (Aree ed impianti sportivi):** sono rispettate le seguenti distanze:

- DE – ml 10,00 o in aderenza;
- DC - min. ml. 5,00 dai confini fondiari.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

5.5 Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente risultano conformi all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n. 0126 del 20.04.1995 – Per il Comune di Sappada sono stati assunti i parametri dell'Allegato "C" – Comuni montani di rilevanza turistica (ad es. forni Avoltri).

ART. 79 - ZONA OMOGENEA S4 – AREA E IMPIANTI SPORTIVI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

1.1 Il P.R.G.C. individua delle aree dove sono ammesse esclusivamente le installazioni di impianti sportivi nonché delle costruzioni ad essi connesse:

- S4.1 - Area a supporto del Parco Giochi sulla Neve
- S4.2 - Area Cima Sappada

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

2.1 Il P.R.G.C. riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni e ne prevede di nuove in progetto.

2.2 Il dimensionamento dei relativi edifici viene stabilito di volta in volta sulla base delle esigenze della migliore funzionalità, o secondo eventuali prescrizioni delle autorità competenti in materia.

3. DESTINAZIONI D'USO

3.1 Sono ammesse tutte le destinazioni d'uso afferenti attività sportive:

- Palestre;
- Piscine;
- Palestre di roccia;
- Autorimesse per mezzi di servizio (motoslitte-gatti delle nevi-ecc)
- Depositi;
- Biglietterie;
- Noleggio sci-spogliatoi
- Strutture di servizio per il Parco Giochi sulla Neve (S4.1):
- bar
- ristorante
- kinderheim
- palestre
- spazi ludici e accessori
- terrazze all'aperto

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

4.1 Tale zona si attua per intervento diretto, P.R.P.C., P.A.C. di iniziativa pubblica e/o privata.

4.2 Nel caso di realizzazione da parte di privati, devono ugualmente essere rispettate le norme vigenti per le analoghe opere pubbliche di medesime caratteristiche e funzioni.

4.3 Oltre agli impianti sportivi e loro attrezzature connesse, è ammessa la realizzazione di un posto di ristoro-ricettivo (bar), nella misura necessaria all'utenza prevista dall'impianto sportivo.

5 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Le costruzioni non devono superare i seguenti parametri (sia per le nuove costruzioni sia per gli ampliamenti):

Q: mq/mq 0,50

H: max. 12.50 ml.

De: ml 10,00 o in aderenza

Dc: min. ml. 5,00 dai confini fondiari o al confine

Ds: min. ml. 10,00 dalla strada o su allineamento preesistente.

Parcheggi di relazione: un posto auto ogni due utenti previsti.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

6.1 Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente risultano conformi all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n. 0126 del 20.04.1995 – Per il Comune di Sappada sono stati assunti i parametri dell'Allegato "C" – Comuni montani di rilevanza turistica (ad es. forni Avoltri).

ART. 80 - ZONA OMOGENEA S5 – AREA PER PARCHEGGI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua le aree dove è concessa la organizzazione, sia in superficie che nel sottosuolo, di manufatti ed opere relative al deposito degli autoveicoli.
- 1.2 Tale individuazione riguarda specificatamente le aree antropizzate delle Borgate e dell'abitato di Sappada mentre, per quanto riguarda le aree esterne e gli ambiti più specificatamente naturalistici, si dovrà fare riferimento all'art. 34 e sgg. – SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA - delle presenti Norme Tecniche.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 I parcheggi all'aperto debbono essere progettati e realizzati in modo da definire esattamente le superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di distribuzione, anche utilizzando materiali diversi; debbono essere definite, inoltre, delimitazioni del parcheggio dalle strade di scorrimento o da aree circostanti destinate ad altro uso (con siepi, cordonature, passaggi pedonali ...).
- 2.2 Tutte le aree adibite a parcheggio collocate all'interno o in prossimità delle antiche Borgate dovranno essere pavimentati in cubetti di granito.

3. DESTINAZIONI D'USO

- 3.1 Sono ammesse le seguenti funzioni:
 - P – Parcheggio di superficie;
 - Pi: Parcheggio interrato;
 - PiVP: Parcheggio interrato – Verde Pubblico;
 - Psr: Aree a parcheggio adibite anche a sosta e ristoro;
 - PT: Parcheggio debolmente strutturato;
 - Pc: Area di sosta attrezzata per camper.

4. PROCEDURA DI ATTUAZIONE E INTERVENTI AMMESSI

- 4.1 Tale zona si attua per intervento diretto, P.R.P.C., P.A.C. di iniziativa pubblica e/o privata.
- 4.2 Nel caso di realizzazione da parte di privati, devono ugualmente essere rispettate le norme vigenti per le analoghe opere pubbliche di medesime caratteristiche e funzioni.
- 4.3 P – Parcheggio di Superficie. In tali aree è concessa la organizzazione, sia in superficie sia nel sottosuolo, di manufatti e opere relative al deposito degli autoveicoli.
 - 4.3.1 Nelle aree scoperte a ciò destinate possono essere realizzati o mantenuti, ove esistenti, parcheggi auto di superficie nel rispetto delle dimensioni minime, non frazionabili, di ml. 2.50 x 5.00. Dovranno prevedere posti riservati a disabili e posti riservati a determinate tipologie di vetture, come le auto elettriche (indicativamente una colonnina ogni 10 posti auto). Dovrà essere posta particolare attenzione e cura alla permeabilità dell'area, al trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e alla tipologia di pavimentazione. Dove possibile tali aree dovranno essere opportunamente mitigate con piantumazioni dedicate o con interventi che operino sui livelli d'imposta del terreno.
 - 4.3.2 I parcheggi all'aperto debbono essere progettati e realizzati in modo da definire esattamente le superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di distribuzione, anche utilizzando materiali diversi; debbono essere definite, inoltre, delimitazioni del parcheggio dalle strade di scorrimento o da aree circostanti destinate ad altro uso (con siepi, cordonature, passaggi pedonali).
- 4.4 Pi – Parcheggio interrato. Nelle aree a ciò destinate possono essere realizzati o mantenuti, ove esistenti, edifici interrati adibiti ad autorimesse pubbliche. La sistemazione delle coperture è da prevedersi con adeguato manto di copertura in terra vegetale, con caratteristiche costruttive e spessore tali da sostenere anche un corredo arbustivo. In nessun caso, qualora i parcheggi insistano su terreno pianeggiante, la quota del piano finale di copertura può essere posto a più di cm. 1.20 dal piano originario del sito; tale quota deve essere esattamente indicata nei documenti di progetto all'atto della presentazione alla Amministrazione Comunale, e asseverata dal progettista.

- 4.5 PiVP – Parcheggio interrato – Verde Pubblico. Tali aree sono destinate a parcheggio nell'interrato, a verde pubblico in superficie.
- 4.5.1 I parcheggi interrati sono destinati ad uso pubblico per un'entità non inferiore al 50% dei posti macchina realizzabili; la restante parte può essere destinata a parcheggi ad uso privato.
- 4.5.2 La cubatura emergente rispetto al piano di campagna dovrà presentare un profilo di rimodellamento compatibile con quello originale.
- 4.5.3 È ammesso l'intervento da parte di privati, condizionato alla stipula di una convenzione che disciplini:
- la realizzazione e cessione dei parcheggi di uso pubblico;
 - la realizzazione e cessione al Comune delle aree scoperte di pubblico interesse.
- 4.6 Psr - Aree a parcheggio adibite anche a sosta e ristoro. Tali aree sono destinate alla realizzazione di spazi per la sosta, la manovra dei veicoli e adibiti all'accoglienza temporanea dei turisti in transito. È pertanto prevista la realizzazione di attrezzature per la sosta, quali panchine, pannelli informativi, piccole strutture di supporto. È ammesso l'intervento da parte di privati, previa la stipula di una convenzione che ne definisca l'uso e, in genere, gli aspetti di interesse pubblico.
- 4.7 PT - Parcheggio debolmente strutturato. In tali aree è concessa la organizzazione in superficie di sistemazioni a minimo impatto per la sosta degli autoveicoli.
- 4.7.1 I parcheggi debbono essere progettati e realizzati in modo da definire le superfici destinate alla sosta da quelle per le corsie di distribuzione, nel rispetto del quadro paesaggistico in cui vanno ad inserirsi; in particolare deve essere curato l'inserimento nell'ambiente, con particolare attenzione ai materiali; vanno, altresì, rispettati gli indirizzi per la salvaguardia del fiume Piave nel caso in cui queste ricadano all'interno del perimetro del "Progetto Piave"
- 4.7.2 Debbono essere definite, inoltre, delimitazioni del parcheggio dalle aree circostanti destinate ad altro uso.
- 4.8 PC - Area di sosta attrezzata per camper. Per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto possono essere istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili.
- 4.8.1 Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di legge, devono essere dotate di:
- a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) adeguato sistema di illuminazione;
 - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale.
- 4.8.2 L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi di alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale;
- 4.8.3 La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 5.1 Per le sole zone Psr:
- È ammessa l'installazione di chioschi ad uso bar o per la vendita di frutta, bevande, dolci, ecc., della superficie coperta massima di mq 50,00.
 - DE – ml 10,00 o in aderenza;
 - DC - min. ml. 5,00 dai confini fondiari;
- 5.2 In particolare, deve essere curato l'inserimento nell'ambiente, l'orientamento e la forma del corpo di fabbrica, la pendenza della falda di copertura ed il tipo di forature, con particolare attenzione ai materiali compatibili con l'area, al colore ed, in generale, all'aspetto esterno, in particolare si dovrà

attenersi alle tipologie rurali prevalenti simili alle numerose “shùpf’n”. La copertura di eventuali manufatti dovrà essere in scandole di legno larice.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 6.1 Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente risultano conformi all’elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n. 0126 del 20.04.1995 – Per il Comune di Sappada sono stati assunti i parametri dell’Allegato “C” – Comuni montani di rilevanza turistica (ad es. forni Avoltri).

ART. 81 - ZONA OMOGENEA S6 – CIMITERI**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua il perimetro delle aree cimiteriali da istituire quale “Parco cimiteriale di interesse comunale” con l’obiettivo di salvaguardare il sistema integrato tra funzione e paesaggio, in particolare nell’abitato di Cima Sappada.
- 1.2 L’intera area perimetrata dovrà essere oggetto di apposito P.R.P.C. / P.A.C., di iniziativa pubblica e avere i seguenti contenuti:
 - a) individuazione delle zone in cui l’assetto naturale deve essere mantenuto e/o recuperato;
 - b) indicazione delle zone degradate da destinare al recupero ambientale per fini ricreativi e paesaggistici;
 - c) definire gli ambiti per eventuali ampliamenti cimiteriali, le modalità costruttive e le tipologie di sepoltura;
 - d) redigere un apposito regolamento di polizia cimiteriale per uniformare, per quanto possibile, le modalità di intervento dei cittadini in memoria dei loro cari (elementi lapidei, croci, altri elementi di arredo funebre, ecc...);
 - e) valutare tutte le problematiche di fede e/o appartenenza religiosa e indicarne l’eventuale soluzione;
 - f) definizione degli spazi da adibire a parcheggi, a transito dei veicoli e alla mobilità pedonale;
 - g) indicazione degli interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del patrimonio edilizio religioso, nonché del patrimonio storico-architettonico;
 - h) l’apposizione di cartelli e manufatti per uso pubblicitario sarà oggetto di apposito regolamento

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Nell’ambito di parco cimiteriale sono compresi i cimiteri comunali. L’azionamento di PRG recepisce la vigente programmazione cimiteriale comprese le previsioni di eventuali futuri ampliamenti. Tali ampliamenti potranno essere assentiti previa dimostrazione dell’insussistenza di ragionevoli alternative. Le aree destinate all’ampliamento del cimitero, fino alla realizzazione delle opere previste, potranno essere attrezzate a fini ricreativi e paesaggistici.
- 2.2 Nelle aree di rispetto è sempre vietata l’edificazione anche di manufatti accessori quali baite, depositi e quant’altro.
- 2.3 Nelle aree immediatamente limitrofe alle aree di rispetto cimiteriale il P.R.P.C. dovrà dare indicazioni sulla compatibilità degli eventuali nuovi manufatti.

3. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 3.1 Fino all’adozione del Piano Particolareggiato del Parco cimiteriale, si applicano le seguenti norme di salvaguardia transitorie:
 - a) sono vietate le nuove edificazioni. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli insediamenti esistenti all’interno dell’area perimetrata. Sono comunque ammessi gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità e l’adeguamento tecnologico degli impianti di pubblico interesse presenti all’interno del Parco cimiteriale.
 - b) è vietata l’ammasso e il trattamento di materiali (carcasce di veicoli, rottami, etc.), ad esclusione di quelli connessi all’attività agricola c. è vietata la chiusura al transito di pedoni e biciclette delle strade pubbliche di uso pubblico;
 - c) L’edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l’aspetto tipologico, morfologico paesaggistico;
 - d) Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e a verde.

4. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 4.1 Gli interventi su cose mobili e immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e s.m.i.) sono sottoposti all'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004.

ART. 82 - ZONA OMOGENEA S7 – AREA MUSEALE ALL’APERTO DI CRETTE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Il P.R.G.C. individua il perimetro delle aree di uso pubblico destinate ad accogliere un museo all’aperto dotato di strutture per l’ospitalità, costruite con la tipologia delle Schùpf’n sappadino. con l’obiettivo di salvaguardare il sistema integrato tra funzione e paesaggio.
- 1.2 L’intera area perimetrata dovrà essere subordinata alla preventivata adozione di specifico P.R.P.C. / P.A.C., di iniziativa pubblica da attuarsi attraverso l’applicazione dei relativi parametri edificatori.
- 1.3 Il piano attuativo (P.R.P.C. / P.A.C.) dovrà privilegiare i seguenti contenuti:
 - a) individuazione delle zone in cui l’assetto naturale deve essere mantenuto e/o recuperato;
 - b) individuazione delle zone da destinare alla continuazione delle attività agricole, con le prescrizioni idonee al mantenimento e al recupero del paesaggio agricolo tradizionale, alla salvaguardia delle potenzialità naturali, alla prevenzione degli effetti nocivi;
 - c) indicazione delle zone degradate da destinare al recupero ambientale per fini ricreativi e paesaggistici;
 - d) Individuazione dell’area dove installare un Kèisn (essiccatoio per l’avena)
 - e) definizione degli spazi da adibire a parcheggi, a transito dei veicoli e alla mobilità pedonale;
 - f) indicazione degli interventi per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle emergenze naturali, nonché per la salvaguardia e la ricostruzione degli elementi ambientali tipici del paesaggio tradizionale;
 - g) indicazione degli interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, nonché del patrimonio storico-architettonico;
 - h) possono inoltre essere ospitate attrezzature sportive e di svago particolarmente adatte alle finalità turistiche, purché non siano causa di inquinamento acustico, pericolo o comunque disturbo alle attrezzature di cui al comma precedente;
 - i) la vegetazione di nuovo impianto deve essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalle strade.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il P.R.G.C. riconosce a tale ambito museale il ruolo di conservazione, promozione e diffusione della cultura rurale di Sappada.
- 2.2 A tale fine saranno sempre consentite, su tale area, gli interventi tesi all’integrazione e implementazione delle strutture e dei fabbricati esistenti con l’esplicito obiettivo di perseguire i fini istitutivi del parco museale.

3. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- 3.1 È ammessa l’installazione di chioschi ad uso bar o per la vendita di frutta, bevande, dolci, ecc., della superficie coperta massima di mq 50.
- 3.2 Vanno comunque rispettati i seguenti indici:
 - I.F.- max mc/mq 0,5 (il piano attuativo, su precise motivazioni, può indicare un diverso I.F.)
 - DE- ml 10,00 o in aderenza;
 - DC - min. ml. 5,00 dai confini fondiari;
 - DS - min. ml. 10,00 dalla strada e dagli spazi pubblici o su allineamento preesistente.
- 3.3 In particolare, deve essere curato l’inserimento nell’ambiente, l’orientamento e la forma del corpo di fabbrica, la pendenza della falda di copertura ed il tipo di forature, con particolare attenzione ai materiali compatibili con l’area, al colore ed, in generale, all’aspetto esterno, in particolare si dovrà attenersi alle tipologie rurali prevalenti simili alle numerose “shùpf’n”. La copertura di eventuali manufatti dovrà essere in scandole di legno larice.

4. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

- 4.1 È ammesso l'intervento da parte di privati, previa la stipula di una convenzione che ne definisca l'uso e, in genere, gli aspetti di interesse pubblico.

ART. 83 - ZONA OMOGENEA TV – INFRASTRUTTURE A RETE DI INTERESSE PUBBLICO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

- 1.1 Comprende le parti del territorio destinate a ricevere le postazioni per impianti di radio diffusione televisiva – telefonia, impianti a rete e impianti con essi compatibili, oltre a manufatti ad uso tecnologico.
- 1.2 In tali specifici siti sono ammesse destinazioni ad attrezzature e servizi pubblici nonché ad attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale.
- 1.3 Non sono ammesse, salvo precise e puntuali autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, al di fuori dei siti individuati negli elaborati del P.R.G.C., installazioni di antenne di qualsiasi genere per impianti di radio diffusione televisiva – telefonia, impianti a rete e impianti con essi compatibili, oltre a manufatti ad uso tecnologico.
- 1.4 Sono ammesse installazioni temporanee previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale che deve contenere le motivazioni e il tempo massimo di permanenza della installazione.
- 1.5 Nelle zone disciplinate al presente articolo sono ammessi gli impianti e le Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e cellulare, i ponti radio e le apparecchiature ad essi funzionali che, in qualsiasi forma, producano campi elettromagnetici ad alta frequenza, purché localizzati nelle aree appositamente dedicate, individuate con apposita simbologia (La ubicazione delle principali installazioni per ripetitori di telefonia sono quelle previste con delibera del Consiglio Comunale n° 8/ 2002)
- 1.6 Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico, è consentita la posa di cavi interrati, condotte, e altri impianti tecnologici a rete necessari all'attraversamento, nel sottosuolo, del territorio comunale e/o alla erogazione di servizi (gas, energia elettrica, fognature, acquedotti), nonché l'esecuzione di opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del territorio ed al collegamento fra le stazioni a valle ed a monte degli impianti a fune.
- 1.7 È ammessa, inoltre, la costruzione di impianti fissi di teleferiche per l'avvallamento di prodotti legnosi o per il servizio di rifugi e malghe o altri impianti produttivi con l'esclusione del trasporto di persone. Nella relativa concessione edilizia saranno prescritte opportune modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle suddette opere con le diverse destinazioni di zona.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

- 2.1 Il piano si propone di riconoscere il sedime delle strutture e degli impianti esistenti, favorendone con opportune strategie l'integrazione ambientale e paesaggistica.

3. DESTINAZIONE D'USO**3.1 Per gli elettrodotti ed infrastrutture a rete**

- 3.1.1 È sempre consentito il taglio boschivo finalizzato al regolare esercizio e sicurezza degli elettrodotti aerei.
- 3.1.2 Prescrizioni e vincoli
 1. Negli ambiti di tipo "Peccete" è vietato di norma l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni.
 2. Negli ambiti a prato umido e di maggiore valenza naturalistica è vietato qualsiasi nuovo attraversamento di infrastrutture a rete se non:
 - a) in fregio alla viabilità esistente;
 - b) in sede aerea in soli casi eccezionali e qualora si sia verificata l'assenza di alternative.
- 3.1.3 Tali interventi sono subordinati alla verifica dell'assenza di danni, anche potenziali, ai biotopi umidi.
- 3.1.4 Nelle zone geologicamente instabili non è consentita l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni salvo le opere di consolidamento delle infrastrutture esistenti.

3.1.5 Gli interventi di sostituzione ed ammodernamento delle reti esistenti sono ammessi subordinatamente alla ricerca di una riduzione, ove possibile, dell'impatto paesaggistico e naturalistico delle stesse.

3.2 Per i manufatti ad uso tecnologico

3.2.1 Per i manufatti quali: impianti di captazione, deposito e depurazione acque, cabine e centrali elettriche, telefoniche, ecc. sono consentiti tutti gli interventi atti a rispondere alle esigenze collettive e di erogazione dei pubblici servizi. Deve essere, in ogni caso, valutato l'impatto sul paesaggio e adottati tutti gli interventi di mitigazione dello stesso.

3.2.2 Bomboloni per GPL ammessi, purché interrati e opportunamente schermati attraverso arbusti o siepi.

3.3 Aree per impianti tecnologici" (Depuratore)

3.3.1 Si dovranno predisporre adeguate opere atte a garantire la mascheratura dell'impianto dalle visuali che prospettano dal fiume.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1 Le opere che ricadono all'interno di tali zone si attuano per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Definiti sulla base delle esigenze operative e tecnologiche.

5.2 D.C. min.: secondo Codice Civile.

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI (Caratteristiche dell'edificazione)

6.1 Dovrà essere privilegiata l'aggregazione delle emittenti in unica postazione, sia per quanto attiene al fabbricato di servizio, che per ciò che concerne il traliccio di sostegno delle parabole.

6.2 La localizzazione delle postazioni dovrà tendere alla massima tutela della morfologia dei siti, privilegiando la realizzazione interrata dei volumi di servizio. La tipologia e i materiali di finitura di questi ultimi dovranno uniformarsi a quelli ricorrenti della tradizione montana locale.

6.3 La sistemazione delle aree libere dovrà favorire la mascheratura degli impianti, verso monte e verso valle, con essenze tipiche locali adeguatamente intercalate. La viabilità di accesso alle postazioni non dovrà alterare il profilo formale degli ambiti, né comportare la realizzazione di opere di sostegno di forte impatto.

6.4 L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di costruzioni aventi particolare natura ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi tralicci centrali e centraline telefoniche, etc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria, recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive e se nel caso essere protetti da alberi.

6.5 Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata.

6.6 La distanza dai confini dai fabbricati e dalle sedi stradali resta disciplinata per impianti privati dalla normativa riguardante la zona interessata.

6.7 Le costruzioni a servizio delle reti di distribuzione elettriche, gas e telefonica, etc., ricadenti nelle zone edificate, in caso di provata impossibilità, potranno essere posizionate anche a distanze inferiori a quelle di norma prescritte.

6.8 I ripetitori delle antenne per la telefonia mobile dovranno essere collocati nei due siti individuati con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 27 febbraio 2002 e precisamente in prossimità del rifugio Monte Siera ed in loc. Bosco Piano, in prossimità dell'impianto seggioviario "Col dei Mughì"

ART. 84 – DISCIPLINA DELLE NUOVE EDIFICAZIONI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Oltre a quanto riportato nella classificazione delle Zone “G”, all’interno del perimetro del P.R.G.C. è sempre consentito:

- Agriturismo: L’attività agrituristica, come regolamentata dalle disposizioni regionali vigenti in materia, è ammessa in tutte le zone E3 del PRGC, nelle malghe, nelle casere e negli edifici di servizio ed interesse collettivo.
- Schedatura: Per gli edifici eventualmente sprovvisti di schedatura od in caso di difformità, od incongruenza, fra allegati cartografici e normativi, verranno presi a riferimento i gradi di protezione previsti per edifici consimili insistenti sulla stessa zona. L’Amministrazione Comunale può sempre integrare la schedatura puntuale dei fabbricati isolati all’interno del perimetro del P.R.G.C. e applicare, a questi, le norme generali del presente piano, tramite variante ai sensi dell’art. 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, senza che ciò rappresenti variante di adeguamento allo strumento urbanistico comunale vigente.
- Variazione del G.d.P.: valgono le norme di cui all’art. 15, comma 6.1.
In sede di esame di istanza di permesso di costruire, qualora si evidenzi la presenza di caratteristiche architettoniche, storico o culturali non desumibili dall’analisi esterna, è facoltà dell’A.C., proporre l’introduzione del G.d.P., se assente, o necessità di variarne la classificazione secondo le disposizioni di cui all’art. 15, paragrafo 6.
- Per gli edifici con classificazione GdP 1, 2 e 3, sono vietati gli interventi di smontaggio/montaggio totali degli edifici con sistema blockbau, salvo per le aree comprese all’interno degli ambiti di progettazione urbanistica attuativa di cui all’Allegato 1, che detta le norme per la loro attuazione.
- Sostituzione di murature: Per gli edifici con grado di protezione “1” o “2” potranno essere parzialmente sostituite le murature in caso di gravi motivi statici previa perizia asseverata di un tecnico laureato che ne giustifichi la necessità.
Le sostituzioni avverranno in modo tale da tutelare eventuali emergenze storico-architettoniche, ambientali e artistiche, e proporranno, per quanto possibile, tecnologie e materiali originari.
- Recinzioni e strutture di pertinenza: La realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati va attuata secondo le disposizioni dell’abaco descrittivo di cui all’allegato “B”, SUSSIDI OPERATIVI: “abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco”.
- Per gli edifici a destinazione pubblica in sede di intervento diverso dalla manutenzione ordinaria è fatto obbligo di dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili o di adozione di misure volte a contenere il consumo energetico anche attraverso l’impiego di forme passive del risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.
- Eventuali “servitù di accesso” non più utilizzate o abbandonate, possono essere ripristinate se finalizzate alla conduzione dei fondi interclusi (sfalcio, pulizia del sottobosco, ecc.), o per la ricostruzione di eventuali manufatti (schùpf’n) andati distrutti o demoliti, di cui rimanga la traccia planimetrica nelle tavole catastali. Per le “servitù di accesso” e transito, esistenti e/o ripristinate, è sempre possibile, previo accordo tra i confinanti, spostamenti delle stesse sui margini delle proprietà. Gli spostamenti non possono avvenire coinvolgendo habitat 4070-6230-7240-91E0 o habitat di torbiera (DCC n. 60/2009 - Vinca pag. 133 punto 14).
- La realizzazione di volumi interrati isolati o nelle ZTO E del presente P.R.G.C. non sono compatibili, purché non necessari alla funzionalità dell’ambito degli Sport sulla neve;
- Gli interventi, sia riguardino aree scoperte ed infrastrutture, sia riguardino gli edifici, devono essere effettuati tenendo conto della natura del luogo e della struttura architettonico/urbanistica esistenti.
- È demandato al progetto di intervento, sulla base delle normative e degli indirizzi grafici dello strumento urbanistico, determinare di volta in volta la migliore e più qualificante soluzione architettonica per il caso specifico.

- Nell'attività progettuale così come in quella di indirizzo e valutazione dovranno essere tenute in debita considerazione le espressioni della cultura architettonica contemporanea favorendo la sperimentazione di soluzioni innovative; particolare riguardo dovrà essere posto alla ricerca sugli aspetti ecologici, di contenimento dei consumi energetici oltre che di salvaguardia del contesto ambientale e paesaggistico; andrà altresì incentivata l'ideazione tipologica, compositiva e l'uso di nuovi materiali; le proposte, pur in chiave interpretativa contemporanea, potranno esprimere una continuità con i valori di base della cultura dolomitica, evitando comunque che il riferimento a preesistenze tradizionali si traduca in risultati superficiali e folcloristici.
 - Il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati rurali è disciplinato dalle norme dell'art. 33 e da quelle delle rispettive zone omogenee.
 - Sono sempre ammissibili gli interventi finalizzati ad incentivare l'eliminazione degli elementi detrattori, sia attraverso il recupero della volumetria esistente, sia con "premi" di volumetria in ampliamento secondo le norme contenute nelle rispettive zone omogenee.
 - È consentita la ricostruzione dei fabbricati, o loro porzioni, con la prescrizione di utilizzare materiali e tecniche della tradizione locale, con volumetria, sagoma e forometrie risultanti dall'indagine storica e tipo morfologica attestante l'esistenza e la consistenza dei manufatti preesistenti, è consentita una leggera traslazione di sedime all'interno del lotto di pertinenza. Tali interventi dovranno inoltre rispettare la destinazione d'uso ammessa dalla rispettiva norma di zona.
 - L'Amministrazione Comunale può introdurre in qualsiasi momento un "Manuale Tipologico per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione e ampliamento".
2. Nella Zona Omogenea A.1 e A.2, di norma, è vietata qualsiasi nuova costruzione, ovvero gli interventi di smontaggio/montaggio totali degli edifici con sistema blockbau, salvo per le aree comprese all'interno degli ambiti di progettazione urbanistica attuativa di cui all'Allegato 1, che detta le norme per la loro attuazione.

ART. 85 – RINVIO ALLA NORMATIVA REGIONALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni della legislazione urbanistica della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 86 – PREVALENZA DELLE NORME

1. L'applicazione delle disposizioni del PRGC tiene conto delle seguenti prevalenze interpretative:
 - Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme di Attuazione.
 - Nel caso di contrasto tra le Norme di attuazione e quelle contenute negli allegati dal n. 2 al n. 7, prevalgono quest'ultime.
 - Nel caso di contrasto tra le Norme di Attuazione e la Relazione prevalgono le Norme di Attuazione.
 - Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici.
 - Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala a maggior dettaglio.
 - Nel caso di contrasto tra il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme di Attuazione, prevalgono le Norme di Attuazione.
 - Le norme del Piano d'Area, recepite dal PRGC e che incidono sulle attività edificatorie e di trasformazione del territorio si applicano per le aree sopra i 1350 metri s.l.m.

ART. 87 – REGIME DI VINCOLO

1. L'intera area oggetto del P.R.G.C. ha valenza paesistica (Delibera Giunta Regionale n. 1999 del 26 ottobre 2018) e, pertanto, è sottoposta a vincolo ai sensi della vigente legislazione in materia e gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica.
2. Il territorio Comunale risulta altresì interessato dalle seguenti aree di tutela:
 - 1) S.I.C. IT 3230006 " Val Visdende – Monte Peralba – Quaternà "
 - 2) S.I.C. IT 3230085 " Comelico Bosco della Digola – Brentoni – Tudaio "
 - 3) S.I.C. IT 3230089 " Dolomiti del Cadore e Comelico " (D.P.G.R. 241/2005)
3. Sulle aree incluse entro tali perimetri vigono le specifiche norme di tutela e salvaguardia.
4. In tali zone, ogni intervento deve essere preceduto da quanto di seguito riportato, salvo ulteriori analisi, indagini e approfondimenti richiesti dagli Enti preposti:
 - a) apposita "Valutazione di incidenza" per la verifica di incidenze significative su S.I.C. e Z.P.S.;
 - b) progettazione esecutiva, come previsto dalla normativa in vigore, dovranno essere considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;
 - c) ogni singolo intervento deve tener conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che: " in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
 - d) Sia eseguito il controllo per quanto attiene anche lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue nonché l'emissione di fumi in atmosfera come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
 - e) i tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere brevi, eseguiti in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti flora-faunistiche presenti;
 - f) durante la esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore; dovranno essere utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
 - g) Sia eseguito un monitoraggio preventivo entro l'area protetta (o nel perimetro esterno) per accertare gli attuali parametri inerenti le emissioni gassose, l'eventuale indice di rumorosità e di luminescenza nonché i parametri inerenti la falda acquifera;

- h) Sia programmato un sistema di monitoraggio, dopo la realizzazione degli interventi, in modo da tenere sotto controllo tutte le emissioni (fumi, rumori, gas, illuminazione, acque reflue, e quelle dell'eventuale ciclo di lavorazione, ecc.) affinché le stesse rimangano entro i limiti di legge;
- i) Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico, si prescrive di utilizzare esclusivamente specie autoctone, tra le quali indichiamo come preferenziali: ... crataegus, monogyna, viburnum, lantana, viburnum opalus, cornus, mas, ...

ART. 88 – RACCOLTA FUNGHI

1. Per quanto riguarda la disciplina della raccolta dei funghi in tutta l'area del P.R.G.C., si applicano le disposizioni della L.R. 25/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 89 – IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI (EX LEGGI 1089/39 E 1497/39)

1. Per gli interventi sugli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ambientale e/o monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e subordinati al parere o all'autorizzazione della competente Soprintendenza, le prescrizioni ministeriali sono prevalenti sulle Norme tecniche comunali.
2. Gli interventi su immobili soggetti alle disposizioni in materia di tutela ai sensi degli art. 10 e 12 del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e s.m.i.) sono sottoposti all'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004.

ART. 90 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLO STATO – INTESE

1. Gli interventi sui beni demaniali e sul patrimonio dello Stato rispettano le seguenti norme di carattere generale:
 - 1) L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del D.P.R. n. 616/77 e successive modificazioni.
 - 2) Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29.07.27, n. 1443, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme regionali vigenti in materia.
 - 3) Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale.
 - 4) Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la Commissione tecnica competente, può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici.
 - 5) In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:
 - a) nelle aree che le FF.AA. hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - b) nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Friuli Venezia Giulia, costituito ai sensi del D.LGS 66/2010, art. 322, lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente concordate dal Comitato;
 - c) ogni altra attività consentita dalla legge. In ogni caso è consentita l'installazione di apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari.
 - 6) Per quanto non direttamente previsto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia.

ART 91 - ABROGAZIONE DI NORME (stralciato)**ART 92 - MISURE DI SALVAGUARDIA – ENTRATA IN VIGORE**

1. Nel periodo di salvaguardia, disposizioni e norme in contrasto con il P.R.G.C. adottato sono sospese in attesa dell'approvazione di quest'ultimo; per le domande accoglibili va applicata la normativa più restrittiva tra quella adottata e quella preesistente.
2. Deroghe alle presenti norme possono essere applicate secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 19/2009.
3. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

ALLEGATO A

INDICI URBANISTICI, INDICI EDILIZI, DEFINIZIONI GENERALI CON RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE

N.B. : Gli indici e le definizioni di competenza regionale contenute nel presente allegato sono aggiornate, ovvero implementate, dal competente ufficio tecnico comunale a seguito di provvedimenti legislativi o regolamentari della Regione senza la necessità dell'approvazione di variante al PRGC.

SOMMARIO

1. INDICI URBANISTICI
 - 1.1 INDICI URBANISTICI DI DETERMINAZIONE REGIONALE
 - 1.2 INDICI URBANISTICI DI DETERMINAZIONE COMUNALE
2. INDICI EDILIZI
 - 2.1 INDICI EDILIZI DI DETERMINAZIONE REGIONALE
 - 2.2 INDICI EDILIZI DI DETERMINAZIONE COMUNALE
3. DEFINIZIONI GENERALI
 - 3.1 DEFINIZIONI GENERALI DI DETERMINAZIONE REGIONALE
 - 3.2 DEFINIZIONI GENERALI DI DETERMINAZIONE COMUNALE
4. RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DELLE DEFINIZIONI DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI DI DETERMINAZIONE REGIONALE

1. - INDICI URBANISTICI

1.1 - INDICI URBANISTICI DI DETERMINAZIONE REGIONALE

St: Superficie territoriale ⁽¹⁸⁾

1. La superficie territoriale (St) comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico ed è comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate dal PRGC alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

Sf: Superficie fondiaria ⁽¹⁹⁾

1. La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

It: Indice di fabbricabilità territoriale ⁽¹⁾

1. L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo e, ove previsto, minimo, espresso in mc, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (St).

If: Indice di fabbricabilità fondiaria ⁽¹⁾

1. L'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo e, ove previsto, minimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf).

Dt: Densità territoriale ⁽¹⁾

1. La densità territoriale esprime il rapporto tra abitanti insediati od insediabili in una zona e la sua superficie territoriale (St) espressa in ha.

Df: Densità fondiaria ⁽¹⁾

1. La densità fondiaria esprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadrati.

1.2 - INDICI URBANISTICI DI DEFINIZIONE COMUNALE

Ambito minimo di Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.)

1. All'interno del P.R.G.C. sono individuati con apposito segno grafico gli ambiti unitari di P.R.P.C. (art. 42 e sgg. della L.R. 52/91 come modificata e integrata) ai quali dovrà essere riferito lo strumento urbanistico attuativo. È ammessa la realizzazione degli ambiti minimi di P.R.P.C. per stralci funzionali, previa approvazione dell'intero ambito minimo di P.R.P.C., completi di tutte le opere e degli standard, qualora previsti.

⁽¹⁸⁾ Alla data di adozione della variante n. 3: dall'art. 32 NTA PURG, approvato con DPRG 0481/Pres del 05.05.1978 e ss.mm.ii.

⁽¹⁹⁾ Alla data di adozione della variante n. 3: dal combinato disposto dell'art. 32 NTA PURG, approvato con DPRG 0481/Pres del 05.05.1978 e ss.mm.ii, e dell'art. 10 DPGR 0126/Pres del 20.04.1995.

2. - INDICI EDILIZI

2.1 - INDICI EDILIZI DI DETERMINAZIONE REGIONALE

Area di pertinenza urbanistica ⁽²⁰⁾

1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.
2. Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.
3. L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.
4. Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insidenza della costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente comma può altresì essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.

H: Altezza dell'edificio ⁽²¹⁾

1. La distanza massima tra la quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime dell'edificio, sino alla intersezione dell'intradosso del solaio di copertura dell'edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata, e in caso di:
 - 1) coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45 per cento, è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;
 - 2) coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45 per cento o curve la cui tangente all'imposta abbia pendenza superiore al 45 per cento, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura, con l'esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l'intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata;
 - 3) coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la quota dell'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio con la quota di colmo dell'intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell'edificio;
 - 4) manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio.

⁽²⁰⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 33, L.R. 19 dell'11.11.2009.

⁽²¹⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC:

- primo comma dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. k), L.R. 19 dell'11.11.2009 e dell'art. 2, comma 1, lett. b) del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 18/2012 e ss.mm.ii;
- secondo comma da determinazione comunale.

2. Nel caso la differenza tra la quota media del terreno sistemato come da progetto e la quota altimetrica media del terreno naturale rilevabile prima dell'esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio, sia maggiore a m. 0,20, per la determinazione dell'altezza dell'edificio, si dovrà far riferimento alla quota media del terreno naturale di cui sopra.

Hu: altezza utile dell'unità immobiliare ⁽²²⁾

1. La distanza verticale fra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto, escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30% dell'area del locale, tenuto conto che nel caso di:

- 1) travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l'intradosso del soffitto o del tavolato;
- 2) locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla LR 44/1985⁽²³⁾ a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali;
- 3) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l'altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

Q: Rapporto di copertura $Sc/Sf \times 100$ ⁽²⁴⁾

1. Il rapporto di copertura esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta (Sc) riferita a tutte le opere edificate o da edificare e la superficie fondiaria (Sf).

Sa: Superficie accessoria ⁽²⁵⁾

1. La superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scale, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, verande e bussole, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29 della L.R. 19/2009.

⁽²²⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. I), L.R. 19 del 11.11.2009 e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 18/2012 e ss.mm.ii.

⁽²³⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: art. 3bis, L.R. 44/1985:

"1. Per gli edifici di nuova costruzione impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, nel caso di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 in quelli accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,30.

2. Nei casi di recupero o ristrutturazione edilizia di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00.

3. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2.

4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazioni, ad uffici pubblici e privati e ad alberghi."

⁽²⁴⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 32 NTA PURG, approvato con DPR n. 0481/Pres del 05.05.1978 e ss.mm.ii.

⁽²⁵⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett.f), L.R. 19 del 11.11.2009.

Sc: Superficie coperta ⁽²⁶⁾

1. La superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali escluse:

- 1) le rampe di scale aperte e altre strutture comunque funzionali al collegamento dell'edificio o unità immobiliare;
- 2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dall'art. 10 bis del presente regolamento⁽²⁷⁾, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggiali;
- 3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'art. 37 della L.R. n. 19/2009⁽²⁸⁾;
- 4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'art. 16, comma 1, lett. j della legge⁽²⁹⁾.

⁽²⁶⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. g), L.R. 19 dell'11.11.2009 e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del relativo regolamento approvato con DPR 018/12 e ss.mm.ii.

⁽²⁷⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: mt. 1,60 (art. 10 bis, comma 1, lettera f, del Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009)

⁽²⁸⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19.11.2009, n. 19 - art. 37 (Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia):

"1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi utili e delle superfici utili, nonché nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti gli interventi possono essere eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, nonché alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione del nastro stradale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

2. Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, si applicano le deroghe di cui al comma 1, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 115/2008.

3. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono tutti gli interventi diretti al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi, ivi compresa la realizzazione di serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle unità abitative cui pertengono.."

⁽²⁹⁾ Alla data di approvazione della variante n. 3 al PRGC: L.R. 19.11.2009, n. 19 - art. 16 (Attività edilizia libera):

"1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

----- omissis -----

j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare; ----- omissis ----- "

Su: Superficie utile ⁽³⁰⁾

1. La superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scala e dei vani fine corsa ascensori, nonché di tutte le superfici accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici.

Sp: Superficie per parcheggi ⁽³¹⁾

1. L'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi. Il calcolo della superficie si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull'intera area, inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

Vt: Volume tecnico ⁽³²⁾

1. Il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge.

Vu: Volume utile ⁽³³⁾

1. Il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu).
2. Quale determinazione comunale, Il volume utile corrisponde al volume urbanistico ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità.

D: Distanze**Dc: distanza da confine di proprietà** ⁽³⁴⁾

1. La distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.
2. Quale determinazione comunale, viene fatta salva la possibilità per i proprietari dei fondi finitimi di accordarsi sulla ripartizione, tra i rispettivi fondi, della distanza minima tra i confini fermo restando il distacco minimo tra i fabbricati. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione, la distanza dai confini e il distacco tra i fabbricati trovano applicazione solo relativamente a quelle parti del fabbricato ricostruito che eccede i limiti di quello preesistente.

⁽³⁰⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. e) L.R. 19 del 11.11.2009 e dell'art. 2, comma 1, lett. e) del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 18/2012 e ss.mm.ii.

⁽³¹⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dal combinato disposto dell'art. 3, comma 1, lett. h), L.R. 19 del 11.11.2009 e dell'art. 2, comma 1, lett. d) del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 18/2012 e ss.mm.ii.

⁽³²⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett. j) L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

⁽³³⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett. i) L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

⁽³⁴⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett. n) L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

2.2 - INDICI EDILIZI DI DETERMINAZIONE COMUNALE

Altezza delle fronti:

1. Il punto massimo d'altezza raggiunto da una facciata in muratura dell'edificio, misurato a partire dalla quota media del terreno sistemato o del marciapiede.

Ds: distanza dalle strade e dai corso d'acqua

1. La distanza minima in proiezione orizzontale dal confine stradale, come definito dalle norme vigenti⁽³⁵⁾, ovvero dal limite delle strade di progetto, al perimetro della superficie coperta dell'edificio. Per i corsi d'acqua è la distanza minima in proiezione orizzontale dal perimetro della superficie coperta dell'edificio al piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale.

De: distanza tra edifici ovvero distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante

1. la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, lineare, perpendicolare ed ortogonale, tra le superfici coperte di edifici contrapposti; la contrapposizione si determina quando gli edifici si fronteggiano e non siano disposti ad angolo. Una parete si definisce cieca quando è priva di vedute o prospetti (art. 900 C.C.) ovvero è anche dotata di una o più luci come definite dagli artt. 901 e 902 del Codice Civile. Una parete si definisce finestrata quando è dotata di una o più vedute o prospetti come definite dall'art. 900 del Codice Civile.
2. La distanza tra pareti finestrate si osserva, anche nel caso che una sola delle due pareti sia finestrata.
3. Sono fatte salve le deroghe di cui all'art. 3, commi da 2 bis, 2 ter a 2 septies, della L.R. 19/2009⁽³⁶⁾

⁽³⁵⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: art. 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada): *"Confine stradale: limite di proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea."*

⁽³⁶⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: Art. 3, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della L.R. 19/2009: *"2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968.*

2 ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:

- 1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggiali e balconi aggettanti fino alla profondità massima di 2 metri;*
- 2) logge e porticati liberi, androni, bussole e verande;*
- 3) rampe e scale aperte;*
- 4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;*
- 5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;*
- 6) tettoie, pensiline e pergolati.*

2 quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.

Piano seminterrato

1. Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio che abbia il pavimento sotto la quota del terreno ed il cui estradosso del soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota superiore a 1,20 ml rispetto la quota del terreno circostante.

Piano interrato

1. Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui estradosso del soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale od inferiore a quella del terreno circostante.

2. Per gli edifici impostati su un piano inclinato, sono assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani seminterrati con quota dell'estradosso del soffitto in ogni su punto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore o uguale a 1,20 ml.

2 quinquies. Nelle zone omogenee A gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere anche l'ampliamento e la nuova costruzione, al fine del completamento del tessuto insediativo, nel rispetto degli indici e delle caratteristiche tipologiche previste dalle norme di attuazione.

2 sexies. Nelle zone omogenee B non sono soggetti all'obbligo della distanza tra pareti finestrate gli edifici tra i quali sia interposta una strada.

2 septies. In ogni caso gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti indipendenti dall'altezza del fabbricato più alto.

3. - DEFINIZIONI GENERALI

3.1 - DEFINIZIONI GENERALI DI DETERMINAZIONE REGIONALE

Abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti ⁽³⁷⁾

1. Gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità.

Adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti ⁽³⁸⁾

1. Tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa.

Area funzionalmente contigua ⁽³⁹⁾

1. L'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.

Edificio ⁽⁴⁰⁾

1. Costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

Elementi costitutivi dell'edificio ⁽⁴¹⁾

1. Fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani.

Parete ⁽⁴²⁾

1. Ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti

⁽³⁷⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 2, lett. a), L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

⁽³⁸⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

⁽³⁹⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 2, lett. c), L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

⁽⁴⁰⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett. a), L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

⁽⁴¹⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

⁽⁴²⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;

Sagoma dell'edificio ⁽⁴³⁾

1. La conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici.

Unità immobiliare ⁽⁴⁴⁾

1. Ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendentemente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato.

3.2 - DEFINIZIONI GENERALI DI DETERMINAZIONE COMUNALE

Spazi per parcheggi privati (Sp)

1. l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi:

- 1) per gli interventi di nuova realizzazione, per quelli di ampliamento, per la sola parte ampliata, e per quelli di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione deve essere prevista un'area destinata a parcheggio privato nella misura minima di 1 mq/10 mc, ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/42 e successive modifiche, con un minimo di 1 posto auto per ogni nuovo alloggio previsto;
- 2) nella superficie sarà calcolata l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
- 3) per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione con aumento delle unità immobiliari deve essere prevista un'area destinata a parcheggio privato nella misura minima di 1 posto auto per ogni nuovo alloggio previsto;
- 4) fanno eccezione, nei casi di ristrutturazione edilizia, le situazioni insediative prive di spazi di pertinenza adeguati per le quali tale condizione deve essere dimostrata attraverso specifica documentazione (relazione, aree in proprietà o di relazione, rilievi, foto, ecc...);
- 5) si possono realizzare parcheggi sia entro il corpo della costruzione sia su aree esterne;
- 6) per area funzionalmente contigua si intende l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri;
- 7) nei casi di ambiti soggetti a pianificazione attuativa le norme relative ai piani particolareggiati potranno stabilire criteri dimensionali diversi per la dotazione dai parcheggi privati;
- 8) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), della L.R. 19/2009, il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;

⁽⁴³⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett. m), L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

⁽⁴⁴⁾ Alla data di adozione della variante n. 3 al PRGC: dall'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 19 del 11.11.2009 e ss.mm.ii.

- 9) Le aree per parcheggi previste dalle normative di settore a servizio delle strutture ricettive possono essere ricavate sia nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile secondo quanto previsto dal precedente punto 8, sia in altra area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e a una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza;

Dimensionamento delle aree per attrezzature pubbliche all'interno dei P.R.P.C./P.A.C.

1. la dotazione di attrezzature pubbliche da prevedere all'interno dei P.R.P.C./P.A.C., per le zone C, va riferita alla insediabilità teorica massima, calcolata sulla base di un indice di utilizzazione di 100 mc/ab.

Bosco

1. fino all'integrazione del territorio comunale di Sappada all'interno del piano paesaggistico regionale (PPR), ai fini dell'applicazione dell'art. 142 lettera g) del Decreto legislativo, 22/01/2004 n° 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio si fa riferimento alla definizione di bosco di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali.

Viabilità forestale

1. Si fa riferimento al documento denominato "Criteri tecnici, economici e organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal Comitato forestale regionale istituito presso la Direzione regionale delle foreste e dei parchi nella seduta del 21.12.1989.

ALLEGATO 1

**AMBITI DI PROGETTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA
SCHEDE NORMATIVO-PROGETTUALI
P.R.P.C. – P.A.C.
(DIRETTIVE E PRESCRIZIONI)**

AMBITO 1

Località Bach - Riordino di Borgata Bach, articolazione e integrazione del “Centro”

1. Norme di area

- tipologia di intervento: riqualificazione spazio pubblico comunitario.
- destinazioni d'uso ammissibili: l'area è destinata a parcheggio nell'interrato, a spazio pubblico (piazzetta del mercato) in superficie.

2. Prescrizioni particolari

- 2.1 Si ritiene che la riqualificazione del centro sia possibile, realizzando una serie di progetti, tra i quali l'espansione di spazi pubblici qualificati, collegati all'asse principale, o prossimi ad esso.
 - 2.2 È prevista la realizzazione di un parcheggio interrato, di uso pubblico/privato riservato ai frontisti nelle porzioni che saranno stabilite da apposita convenzione; la eventuale cubatura emergente rispetto al piano di campagna, è ammessa esclusivamente per accogliere vani tecnici (risalite, prese d'aria) e dovrà tenere in considerazione l'assetto del contesto edilizio al contorno ed il sistema degli accessori privati.
 - 2.3 È ammesso l'intervento da parte di privati, condizionata alla stipula di una convenzione che disciplini:
 - la realizzazione e cessione dei parcheggi di uso pubblico;
 - la realizzazione, l'uso pubblico o la cessione delle aree scoperte di interesse generale, in particolare quella indicata a piazza.
3. L'ambito è classificato Zona Territoriale Omogenea S5 - PiVP Parcheggio interrato - Verde Pubblico disciplinato dall'art. 80 delle presenti Norme: (Art. 80) - Zona F.PI/VP Parcheggio interrato - Verde Pubblico

AMBITO 2

Località Kratten-Soravia - Nodo di raccordo tra gli impianti – Palazzetto dello Sport – integrazione offerta turistico-ricettiva

1. Nella zona in cui si trova la stazione di partenza Pian dei Nidi, si concentrano le principali attrezzature sportive e di svago; arriveranno presto strutture che andranno a implementare l'offerta di attrezzature sportive con una attenzione particolare allo sci alpino e allo sci nordico, eccellenza della conca sappadina, presto si concentrerà una domanda di parcheggio, sarà necessario pensare alle strutture di raccordo con la stazione di partenza di Sappada 2000. In adiacenza dovrebbe nascere lo Stadio del Fondo. L'intervento è soggetto a Strumento Urbanistico Attuativo con previsioni planivolumetriche, che preveda una dotazione di aree a servizi di legge.
2. I contenuti del Piano devono essere:
 - Localizzazione, presso la stazione di partenza seggiovia Pian dei Nidi, di un edificio a servizio degli sciatori (ricovero attrezzature, riparazione e manutenzione materiale sciistico, punto di ristoro);
 - Infrastrutturazione del percorso meccanizzato (seggiovia) per il trasferimento degli sciatori dal complesso di Sappada 2000 al comprensorio sciistico Pian dei Nidi;
 - Lettera D: integrazione attrezzature sportive adiacenti al Campo Sportivo con realizzazione di nuove tribune sul lato di monte;
 - Lettera E: realizzazione di un nuovo palazzetto dello Sport;
 - Lettera F: stadio per lo sci Nordico;
 - Sistemazione degli spazi a terra e realizzazione di aree da adibire a parcheggio;
 - Lettere A-B-C-G: Integrazione dell'offerta turistico ricettiva
3. È ammesso l'intervento da parte di privati, condizionata alla stipula di una convenzione che disciplini:
 - la realizzazione e cessione dei parcheggi di uso pubblico;
 - la realizzazione, l'uso pubblico o la cessione delle aree scoperte di interesse generale.
4. **Norme di area**
 - 3.4 L'ambito è classificato e suddiviso nelle seguenti zone omogenee:
 - a) ART. 63 - ZONA OMOGENEA G3.1 – AMBITO PER LO SCI ALPINO
 - b) ART. 62 - ZONA OMOGENEA G3 – AMBITO PER LO SCI NORDICO, ALPINO E PER GLI SPORT SULLA NEVE
 - c) ART. 65 - ZONA OMOGENEA G3.3 – AMBITO PER LO SCI NORDICO – STADIO DEL FONDO
 - d) ART. 80 – ZONA OMOGENEA S5 – AREA PER PARCHEGGI
 - e) ART. 79 – ZONA OMOGENEA S4 – AREA E IMPIANTI SPORTIVI (stralciato)

AMBITO 3

Località Ecche - Area dell'ex Frantoio

1. Area privata con insediata un'attività produttiva, della quale si prevede la dismissione e parte di area pubblica. Le condizioni attuali suggeriscono la necessità di un intervento di riqualificazione del sito, nel rispetto delle sue caratteristiche ambientali, attraverso P.R.P.C./P.A.C. con previsioni planivolumetriche, che prevedeva una dotazione di aree a servizi di legge. Vanno rispettate le direttive dell'ART. 49 - AMBITO FLUVIALE DEL PIAVE A SAPPADA che regola le aree nelle immediate adiacenze. L'asse vario interno all'ambito dovrà garantire la continuità del tracciato della pista da Fondo. È ammesso l'intervento da parte di privati, condizionata alla stipula di una convenzione che stabilisca le forme ed i tempi di realizzazione delle strutture e le modalità di gestione, per garantire la funzione pubblica delle stesse.
2. L'ambito è classificato e suddiviso nelle seguenti zone omogenee:
 - a) ZONA OMOGENEA S3 – AREE ATTREZZATE A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT ALL'APERTO/VERDE PUBBLICO - disciplinato dall'art. 78 delle presenti Norme.
 - b) ZONA OMOGENEA S4 – AREA E IMPIANTI SPORTIVI, disciplinato dall'art. 79 delle presenti Norme
3. Norme di area
 - 3.1 tipologia di intervento:
 - nuova edificazione, ristrutturazione dei volumi esistenti, riqualificazione ambientale e paesaggistica;
 - 3.2 destinazioni d'uso ammissibili:
 - attrezzature ed impianti di interesse generale;
 - edifici per lo svago, il divertimento, attività ricreative,
 - 3.3 tipologia edilizia:
 - da definire in sede di Piano Attuativo nel rispetto delle tipologie rurali prevalenti: blockbau-a dritti e tavole-lineare
 - 3.4 numero di piani:
 - 2 piani fuori terra.
 - 3.5 Le previsioni del presente Ambito 3 – loc. Ecche, potranno essere attuate solamente dopo la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica, mediante la realizzazione di tratti di scogliera, così come previsto nelle relazioni e allegati grafici presentati. Si dovrà inoltre tener conto, in fase di progettazione, del possibile fenomeno di amplificazione sismica adottando adeguate soluzioni.
 - 3.6 Si ritiene che l'utilizzo ai fini insediativi di queste zone è subordinato alla realizzazione e alla certificazione delle opere e all'esecuzione delle verifiche proposte.

AMBITO 4

Località Cima - La piazza di Cima Sappada

1. Viene confermato l'Ambito relativo alla riprogettazione della piazza di Cima Sappada.
2. L'area costituisce il punto strategico dell'abitato di Cima e necessita di un intervento di riqualificazione complessiva (P.R.P.C. – P.A.C.) con previsioni planivolumetriche, con riassetto degli spazi a parcheggio, a viabilità e definizione di spazi pedonali ed attrezzati, con recupero di un edificio alberghiero dismesso e realizzazione di un nuovo complesso di edifici.
3. Il Piano Attuativo dovrà prevedere:
 - 3.1 La realizzazione, la cessione o l'uso pubblico:
 - delle superfici a standard urbanistici;
 - di percorsi pedonali e aree scoperte di interesse generale;
 - delle superfici per attività collettive prescritte;
 - 3.2 La cessione al Comune di eventuali aree limitrofe di proprietà, destinate a spazi pubblici di P.R.G.C.
 - 3.3 L'intervento può articolarsi in:

3.3.1 Sottoambito A – Spazio antistante la chiesa di S. Osvaldo

L'intervento, che riguarda la riqualificazione complessiva dell'area ottenibile attraverso il riassetto delle zone destinate al parcheggio e al transito delle autovetture e la conseguente definizione di spazi pedonali attrezzati, è soggetto a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo.

È ammessa la realizzazione di una piccola struttura leggera per servizi al turista della dimensione massima di 40 mq complessivi, come da ingombro indicato nello schema planimetrico.

Tale sottoambito andrà definito solo in diretta correlazione con il recupero e l'arredo urbano dell'intera Borgata Cima.

3.3.2 Sottoambito B - Albergo "Alle Alpi"

L'edificio, attualmente dismesso, può essere destinato ad altro uso, come da indicazioni di ambito, senza possibilità di ampliamento.

Qualora sia prevista la conferma dell'attività ricettiva alberghiera, valgono i disposti all'articolo 60 – ZONA OMOGENEA G2.1, paragrafo 7 -

3.3.3 Sottoambito C – Nuovo complesso di edifici

L'intervento è soggetto a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo; qualora siano rispettate le indicazioni riportate nello schema planimetrico, sia nella disposizione degli edifici, sia nell'assetto degli spazi scoperti, questo può essere assentito per concessione diretta.

Vanno comunque rispettati gli allineamenti riportati nella tavola di P.R.G.C.

È sempre ammesso l'intervento da parte di privati, condizionata alla stipula di una convenzione che disciplini:

- la realizzazione e cessione dei parcheggi di uso pubblico;
- la realizzazione, l'uso pubblico o la cessione delle aree scoperte di interesse generale.

- 3.4 L'ambito viene classificato e suddiviso nelle seguenti destinazioni di zona:

- a) ZONA OMOGENEA "C2" disciplinato dall'art. 20 delle presenti Norme.;
- b) ZONA OMOGENEA S5 – AREA PER PARCHEGGI disciplinato dall'art. 80 delle presenti Norme.
- c) ZONA OMOGENEA G3.1 disciplinate dall'Art. 63 delle presenti Norme.

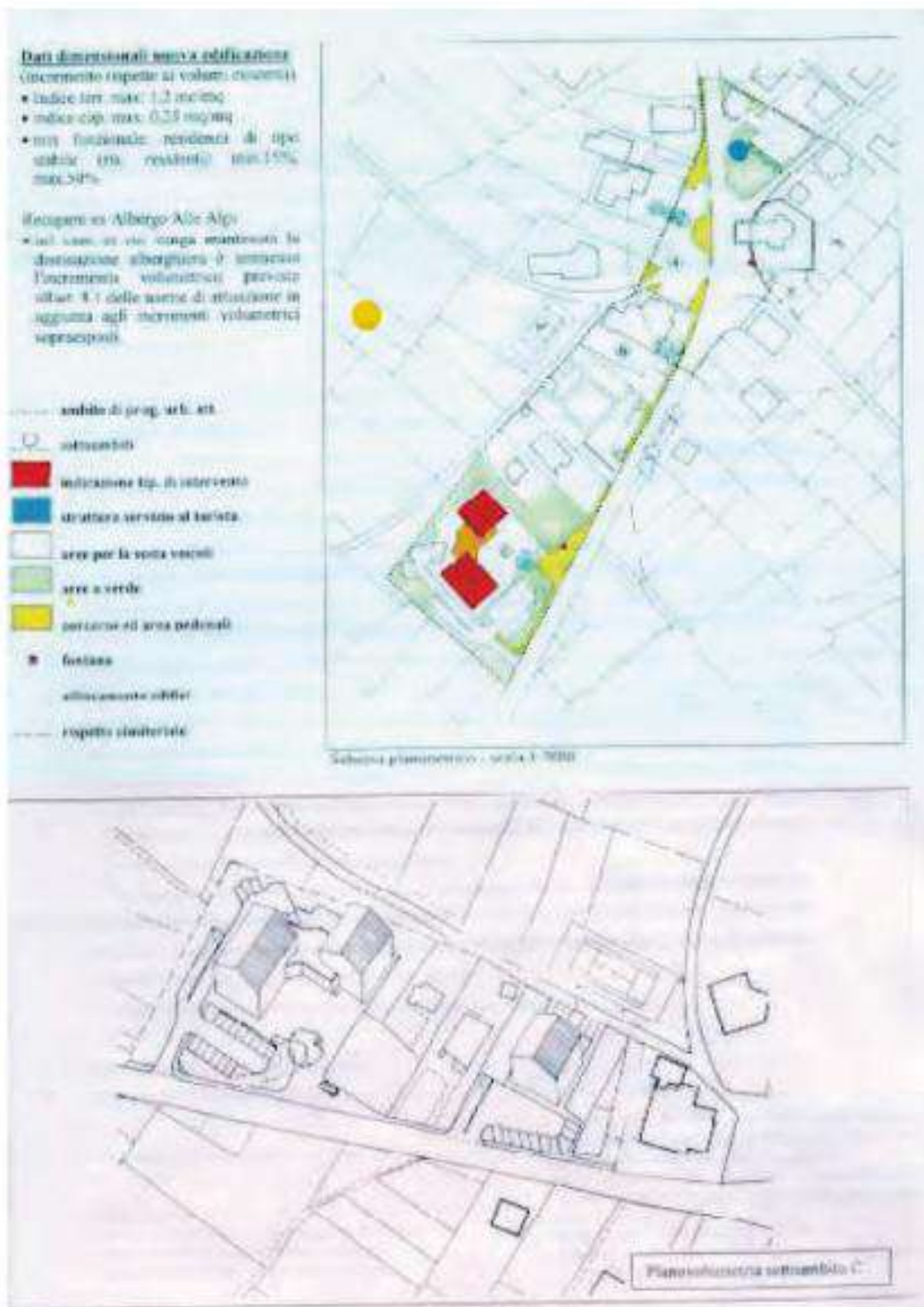
4. Norme di area

- 4.1. tipologia di intervento: riqualificazione spazi previa demolizione di volumi, ristrutturazione e nuova edificazione.

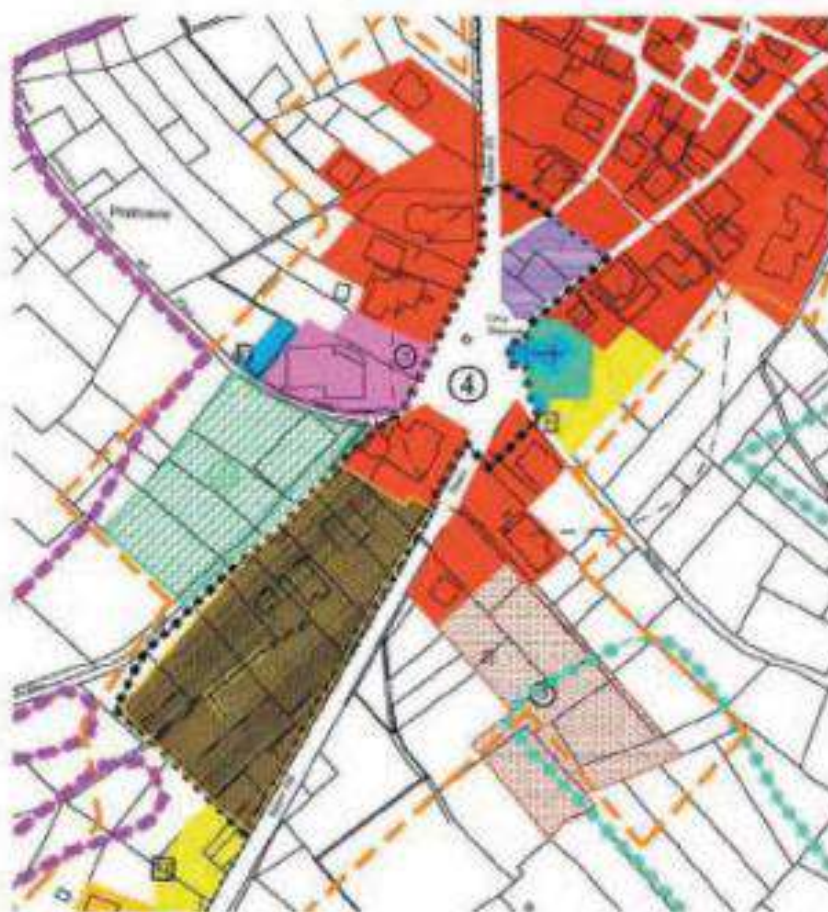
4.1.1. destinazioni d'uso ammissibili:

- parcheggio in superficie, verde e spazi pavimentati attrezzati;
- alberghiera;
- residenziale

- commerciale e pubblici esercizi
- 4.1.2. tipologia edilizia:
 - a blocchi isolati o composti
- 4.1.3. numero di piani:
 - 3 piani fuori terra
- 4.2. Dati dimensionali nuova edificazione (incremento rispetto ai volumi esistenti)
 - Indice terr. max: 1,2 mc/mq
 - indice cop. max: 0,25 mq/mq
 - mix funzionale: residenza di tipo stabile (riservata a residenti) min.15%, max.50%.



AMBITO 4



LEGENDA
DESTINAZIONI INTERNE
ALL'AMBITO

ESTRATTO PLANIMETRICO CON PROPOSTA
SC. 1/2006

	AMBITO PROGETTAZIONE URBANISTICA ATTIVA
	ZONA ONICOENIA A1 - Case di stile - Torpore
	ZONA ONICOENIA B1 - Zone residenziali (a bassa densità e a medio)
	ZONA ONICOENIA B2 - Zone residenziali di quartiere (a media densità e a medio)
	ZONA ONICOENIA D1 - Zone di servizio alla mobilità e al turismo
	SPAZIO VERDE

AMBITO 5

Località Eiben

1. In località Eiben, lo stato dei luoghi suggerisce la necessità di un intervento di riqualificazione dell'ambito, nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito con uno Strumento Urbanistico Attuativo con indicazioni planivolumetriche, che preveda la dotazione di aree per servizi. Il Piano dovrà tendere alla salvaguardia dei valori ambientali della zona anche in rapporto agli impatti visivi delle strutture previste e nel rispetto degli indirizzi per la salvaguardia del fiume Piave. Vanno rispettate le indicazioni di zona relative all'area caratterizzata da copertura boschiva (z.t.o E2). L'intero ambito dovrà essere organizzato per garantire la continuità del tracciato della pista del fondo e agevolare il rientro e la partenza delle piste di discesa.
2. È ammesso l'intervento da parte di privati, condizionata alla stipula di una convenzione che disciplini:
 - la realizzazione e cessione dei parcheggi di uso pubblico;
 - la realizzazione, l'uso pubblico o la cessione delle aree scoperte di interesse generale.
3. L'ambito viene classificato e suddiviso nelle seguenti zone omogenee:
 - a) ZONA OMOGENEA G5 – RETE DELL'OSPITALITA' DI SAPPADA e G5.1 – TURISMO ALL'ARIA APERTA DI EIBEN, disciplinate rispettivamente dagli ARTT. 69 e 69 delle presenti Norme.
 - b) ZONA OMOGENEA S4 – AREA E IMPIANTI SPORTIVI, disciplinata dall'ART. 79 delle presenti Norme.
 - c) ZONA OMOGENEA G3.1 – AMBITO PER LO SCI ALPINO, disciplinata dall'ART. 63 delle presenti Norme.
 - d) ZONA OMOGENEA E2 AMBITI FORESTALI, disciplinata dall'ART. 28 delle presenti Norme.
4. **Norme di area**
 - *tipologia di intervento:* - *riqualificazione paesaggistica e riassetto spazi e percorsi, nuova edificazione.*
 - *destinazioni d'uso ammissibili:*
 - quelle previste per le Z.T.O. di appartenenza riportate in cartografia (P.R.G.C. Tav.3)
 - *attrezzature sportive - vedi norma di zona*
 - *attrezzature per lo sci - vedi norma di zona*
 - *campeggio - vedi norma di zona*
 - *tipologia edilizia:* - *vedi norma di zona*
 - *numero di piani:- vedi norma di zona*
5. **Dati dimensionali nuova edificazione**
 - *volume max servizio sci: 700 mc*
 - *vol. max attrezzature sportive: 700 mc*
 - *distanze minime:*
 - dalla strada: ml 10,00 o su allineamento preesistente;
 - dai confini fondiari: ml 5,00 o al confine;
 - dagli altri fabbricati: ml 10,00 o in aderenza.
 - *strutture campeggistiche (art. 69):* le strutture, che dovranno rispettare le disposizioni e prescrizioni contenute nella L.R. 21/2016, non devono, inoltre, superare i seguenti parametri:
 - indice territoriale max: mc/mq 0,30 esclusi i volumi dei servizi igienici comuni, degli uffici e dei locali tecnici
 - indice di copertura max: mq/mq 0,10
 - altezza massima due piani fuori terra; per i fabbricati destinati ad unità abitativa (lodge) il secondo piano non deve mai prevedere la possibilità di soppalco e può essere ricavato con imposta di banchina molto bassa e pendenza della copertura elevata

AMBITO 6

Località RONER – MILPA - Sottozone 6.1 e 6.2

1. In località Roner-Milpa troviamo parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e artigianali.
 - 1.2. Dove consolidati vigono le Norme relative all'ART. 23 – ZONA OMOGENEA D2.1– PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO. Attività edilizie di trasformazione, ampliamento con cambio di destinazione d'uso e tutte le attività non prettamente pertinenti la destinazione di zona dovranno essere comunque preventivamente assoggettare a un Piano di Iniziativa Pubblica.
 - 1.3. Dove adiacenti a insediamenti produttivi esistenti, da mettere a disposizione per l'insediamento di nuove attività artigianali e industriali o altre attività compatibili, vigono le Norme relative all'ART. 24 – ZONA OMOGENEA D2.2 – PRODUTTIVA DI ESPANSIONE.
 - 1.4. Vengono inoltre individuate due sottozone 6.1 e 6.2 da assoggettare a piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica.
2. **Norme di area**
 - tipologia di intervento:
 - nuova edificazione, ristrutturazione dei volumi esistenti, riqualificazione ambientale e paesaggistica;
 - destinazioni d'uso ammissibili: quelle previste per le Zone D1 e D2 con possibili cambi di destinazione d'uso per attrezzature turistico ricettive purché compatibili con l'area e con le attività insediate.
 - tipologia edilizia:
 - quella prevista dalla normativa di piano
3. **Prescrizioni particolari**
 - 3.1. La zona è caratterizzata dalla presenza di un'area privata con insediate numerose attività produttive, alcune delle quali chiedono di essere riconvertite come attività alberghiera e da una porzione di proprietà pubblica. Lo stato dei luoghi e la prevista dismissione dell'attività qui presente suggeriscono la necessità di un profondo intervento di riqualificazione dell'ambito, nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito.
 - 3.2. L'intervento è soggetto a preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo.
 - 3.3. Il piano attuativo definisce il preciso assetto planivolumetrico e individua la dotazione di aree per servizi a standard nella misura prevista dalla vigente legislazione in materia. In esso debbono essere analiticamente indicate le aree riservate alle opere di urbanizzazione e si dovranno tenere in considerazione, soprattutto nella sistemazione degli scoperti.
 - 3.4. L'asse viario che delimita all'ambito sul lato ovest dovrà, inoltre, essere dimensionato in modo da garantire la corretta accessibilità alla viabilità lungo il fiume Piave.
 - 3.5. Per la **Sottozona 6**. Ogni intervento tendente a trasformare, modificare o alterare la destinazione d'uso vigente, alla data di adozione della prima Variante di Adeguamento alle norme della Regione Autonoma FVG, dovrà essere assoggettato a un Piano Unitario di Iniziativa Pubblica che dovrà contenere gli indirizzi e le soluzioni per un disegno complessivo dell'area coerente con le eventuali trasformazioni in atto.
 - 3.5.1 Non sarà mai ammessa, per questa sottozona, l'esecutività del Piano tramite Unità Minime di Intervento (UMI).
 - 3.5.2 Tutte le attività di nuova realizzazione e tutte quelle in essere, che subiranno trasformazioni anche minime della specifica destinazione d'uso, saranno soggette a un vincolo di destinazione d'uso ventennale a partire dalla data dell'agibilità.
 - 3.6. Per la **Sottozona 6.1**. si dovrà predisporre un adeguato Piano Unitario di Iniziativa Pubblica teso alla valorizzazione dell'area anche da un punto di vista ambientale oltre che funzionale.

- 3.6.1 Non sarà ammessa, per questa Sottozona, l'esecutività del Piano tramite Unità Minime di Intervento (UMI).
- 3.6.2 Tutte le attività di nuova realizzazione e tutte quelle in essere, che subiranno trasformazioni anche minime della specifica destinazione d'uso, saranno soggette a un vincolo di destinazione d'uso ventennale a partire dalla data dell'agibilità.
- 3.6.3 In tale area sono possibili le seguenti tipologie di intervento:
- nuova edificazione, ristrutturazione dei volumi esistenti, riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- 3.6.4 Destinazioni d'uso ammissibili:
- quelle previste per le Zone D2.1 e D2.2
 - attrezzature turistico ricettive purché compatibili con l'area e con il Sistema Piave
 - eventuali destinazioni residenziali se preesistenti o accessorie all'attività (residenza di servizio)
 - strutture sportive polifunzionali compatibili con l'area e con il Sistema Piave
 - attrezzature di interesse comune
- 3.6.5 Tipologia edilizia:
- quella prevista dalla normativa di piano
- 3.7. Per la **Sottozona 6.2.** si dovrà predisporre un adeguato Piano Unitario di Iniziativa Pubblica teso alla valorizzazione dell'area anche da un punto di vista ambientale oltre che funzionale.
- 3.7.1 Non sarà ammessa, per questa Sottozona, l'esecutività del Piano tramite Unità Minime di Intervento (UMI).
- 3.7.2 Tutte le attività di nuova realizzazione e tutte quelle in essere, che subiranno trasformazioni anche minime della specifica destinazione d'uso, saranno soggette a un vincolo di destinazione d'uso ventennale a partire dalla data dell'agibilità.
- 3.7.3 In tale area sono possibili le seguenti tipologie di intervento:
- nuova edificazione, ristrutturazione dei volumi esistenti, riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- 3.7.4 Destinazioni d'uso ammissibili:
- quelle previste per le Zone D2.1 e D2.2
 - piazzole elisoccorso
 - attrezzature di interesse comune in particolare se funzionali al Sistema Piave (servizi-infopoint-chioschi-ecc.)
- 3.7.5 Tipologia edilizia:
- quella prevista dalla normativa di piano
- 3.7.6 Dati dimensionali
- Si applicano i dati dimensionali esistenti per le zone D2.1 D2.2 e D3. Eventuali diversi dati dimensionali potranno venire fissati in sede di studio del piano attuativo.
 - La perimetrazione dell'ambito non esclude la diretta operatività urbanistica della zona D2.1 e D2.2
 - nel rispetto delle specifiche normative.
 - In sede di attuazione degli interventi, vengano mantenute le dovute distanze di rispetto dai corsi d'acqua e vengano effettuate puntuali e preventive verifiche geologiche di cui al D.M. 11 marzo 1988;

AMBITO 7

Località Cima – Colle Echile

1. In località Cima, all'altezza della partenza dell'impianto di risalita del Monte Siera, lo stato dei luoghi suggerisce la necessità di un intervento di riqualificazione dell'ambito, nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Il permesso di costruire andrà subordinato alla presentazione preventiva di uno Strumento Urbanistico Attuativo con indicazioni planivolumetriche, che preveda la dotazione di aree per i parcheggi e la parziale rettifica del tracciato stradale secondo le indicazioni del Piano. Tale strumento dovrà contenere la relativa convenzione di impegno a realizzare tutte le opere previste. Il Piano dovrà tendere alla salvaguardia dei valori ambientali della zona anche in rapporto agli impatti visivi delle strutture previste. Vanno rispettate le indicazioni di zona relative all'area a parcheggi. L'intero ambito dovrà essere organizzato per garantire la continuità del tracciato della pista e agevolare il rientro e la partenza della pista di discesa.
2. È ammesso l'intervento da parte di privati, condizionata alla stipula di una convenzione che disciplini:
 - la progettazione, realizzazione e cessione dei parcheggi di uso pubblico;
 - la progettazione, realizzazione e cessione delle opere relative alla rettifica del tracciato stradale.
3. L'Amministrazione Comunale fornirà tutte le eventuali assistenze per eventuali pratiche espropriative e contatti con l'Ente gestore della tratta viaria da modificare.
4. L'ambito viene classificato e suddiviso nelle seguenti zone omogenee:
 - a) ZONA OMOGENEA G2.1 – ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE, disciplinata dall'ART. 60 delle presenti Norme.
 - b) ZONA OMOGENEA S5 – AREA A PARCHEGGI, disciplinata dall'ART. 80 delle presenti Norme.

AMBITO 8

Località Palù

1. Con obbligo di Piano di Recupero di Iniziativa Privata. ZTO “B1” Località “Palù” – Fig. 24 – mappali n. 405, 448, 466, 468, 471
2. **Norme di area**
 - 2.1 tipologia di intervento: Compatibile con le destinazioni. L'intervento è soggetto a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo: Piano di Recupero di Iniziativa Privata
 - destinazioni d'uso ammissibili:
 - art. 16 delle presenti N. T. A.
 - tipologia edilizia:
 - a blocco isolato.
 - Superficie coperta:
 - art. 16 delle presenti N. T. A o come stato di fatto
 - Numero di piani:
 - come stato di fatto
3. **Prescrizioni particolari**
 - 3.1 Nell'ambito è consentita la demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente. In tal caso, dovrà essere redatto in piano di recupero secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) la richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri, oltre allo stato attuale, con allegati di rilievo dell'area e degli edifici ed una esauriente documentazione fotografica estesa all'intero contesto, una documentazione tecnica con descritti i caratteri originali relativi all'organismo architettonico che si intende demolire, dimostrando il percorso progettuale che rende il nuovo organismo edilizio migliorativo rispetto all'esistente;
 - b) è consentito il recupero dell'intero volume demolito o il suo incremento, qualora consentito dalle norme di piano; la localizzazione e configurazione dei nuovi volumi in ricostruzione devono essere previste e definite nel “ piano di recupero” con previsioni planivolumetriche, secondo le dimensioni planimetriche originarie, con l'altezza non superiore alla preesistente, secondo le forme tradizionali (anche se reinterpretate da un punto di vista architettonico) e con una forometria delle fronti che richiami quella del manufatto demolito;
 - c) è ammessa una limitata traslazione del sedime del fabbricato, fatti salvi i diritti di terzi, per un diverso e più corretto inserimento planivolumetrico degli edifici nel contesto, unicamente se finalizzata al raggiungimento di una maggiore distanza dalle strade;
 - d) in caso di ricostruzione il manto di copertura deve essere realizzato con materiali tradizionali; le opere di lattoneria (canali in gronda, pluviali, raccordi, ecc.) devono essere realizzati in rame o zinco o legno; gli impianti di antenna radiotelevisiva devono essere centralizzati;
 - e) ai fini della determinazione del contributo di concessione per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, le opere di ricostruzione saranno considerate opere di nuova edificazione;
 - f) per quanto non espressamente indicato nella presente norma si fa riferimento alla normativa vigente per aree ed edifici in Z.T.O. “B1”.

AMBITO 9

Borgata Palu' - Zona di Degrado

1. Con obbligo di Piano di Recupero di Iniziativa Privata. Ricostruzione di un fabbricato Diroccato all'interno della ZTO "A" di Borgata Palù
2. **Norme di area**
 - 2.1 tipologia di intervento:
 - Ricostruzione totale o parziale di manufatto demolito diroccato, o parzialmente distrutto. L'intervento è soggetto a previa approvazione di un piano urbanistico attuativo.
 - destinazioni d'uso ammissibili:
 - art. 15 delle presenti N. T. A.
 - tipologia edilizia:
 - a blocco isolato.
 - Superficie coperta:
 - come da sedime originario
 - Numero di piani:
 - 3 fuori terra
3. **Prescrizioni particolari**
 - 3.1 Nell'ambito è consentita la ricostruzione del fabbricato preesistente. In tal caso, dovrà essere redatto in piano di recupero secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) la richiesta di intervento deve essere corredata da una relazione che illustri, oltre allo stato attuale, con allegati di rilievo dell'area e degli edifici ed una esauriente documentazione fotografica estesa all'intero contesto, i caratteri originali relativi all'organismo architettonico da ricostruire, documentata anche con fotografie e documenti d'epoca e sufficientemente estesa ed approfondita, in relazione all'entità dell'intervento;
 - b) è consentito il recupero dell'intero volume demolito; la localizzazione e configurazione dei nuovi volumi in ricostruzione devono essere previste e definite nel "piano di recupero" con previsioni planivolumetriche, secondo le dimensioni planimetriche originarie, con l'altezza preesistente, secondo le forme tradizionali e con una forometria delle fronti analoga a quella del manufatto storico;
 - c) è ammessa una limitata traslazione del sedime del fabbricato, fatti salvi i diritti di terzi, per un diverso e più corretto inserimento planivolumetrico dell'edificio nel contesto, unicamente se finalizzata al raggiungimento della distanza di 5 metri dalle strade;
 - d) in caso di ricostruzione il manto di copertura deve essere realizzato con materiali tradizionali; le opere di lattoneria (canali in gronda, pluviali, raccordi, ecc.) devono essere realizzati in rame o zinco o legno; gli impianti di antenna radiotelevisiva devono essere centralizzati;
 - e) ai fini della determinazione del contributo di concessione per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, le opere di ricostruzione saranno considerate opere di nuova edificazione;
 - f) non è ammesso alcun aumento di volume;
 - 3.2 Per quanto non espressamente indicato nella presente norma si fa riferimento alla normativa vigente per aree ed edifici in Z.T.O. "A1".
 - 3.3 Il fabbricato dovrà essere ricostruito rigorosamente secondo il modello originario, nel rispetto del sedime – forma e dimensioni planimetriche delle altezze preesistenti, del distributivo e nell'organizzazione di spazi esterni (accesso da nord al piano sopraelevato, da sud al piano seminterrato, ...), secondo quanto ampiamente attestato dalla documentazione esistente, in parte già allegata (fotografie d'epoca, descrizioni)
 - 3.4 Il perimetro di Zona di degrado con obbligo di Piano di recupero di iniziativa privata include anche il rustico esistente in quanto storicamente facente parte dello stesso ambito unitario e da sempre

relazionato e complementare al fabbricato demolito. Nell'intervento si dovrà tener conto di tale presenza costruita studiando, con particolare attenzione, l'assetto degli spazi scoperti (sistemazioni esterne, movimenti di terra, accessibilità dell'area e percorsi di raccordo).

- 3.5 L'intervento sul rustico esistente è già disciplinato (Categoria d'intervento 5. Ristrutturazione edilizia di tipo C – art 15 delle presenti N. T. A. – attribuita dalla Variante generale al P.R.G.); su tale fabbricato, tenuto conto di quanto sopra disposto, è ammesso l'intervento in diretta attuazione del piano regolatore generale.

AMBITO 9



LEGENDA:
DESTINAZIONI INTERNE
ALL'AMBITO

ESTRATTO PLANIMETRICO CON PROPOSTE
SC. 1/2000



AMBITO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA



ZONA OMOCENEA - A1 - Centro Storico - Riegato



grado 5. Ristrutturazione edilizia di tipo C

AMBITO 10

Borgata Lerpa

1. In località LERPA, a monte della ZTO B1 – Aree residenziali, insistono delle aree oggetto di Accordo di programma, giusta Delibera di C.C. n. 11 in data 31.03.2017, finalizzate alla realizzazione di un credito edilizio non superiore a complessivi mc. 7.000,00
 - 1.1 La prevista edificazione è in continuità con la ZTO B1 e non sono presenti soluzioni di continuità.
 - 1.2 L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Il permesso di costruire andrà subordinato alla presentazione preventiva di uno Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata con indicazioni planivolumetriche, che preveda la dotazione di aree per i parcheggi e la indicazione della viabilità di servizio secondo gli standard indicati. Tutte le opere primarie e secondarie saranno a carico del Soggetto privato attuatore e lo strumento urbanistico (PAC) dovrà contenere la relativa convenzione di impegno a realizzare tutte le opere previste.
 - 1.3 Preliminarmente alla presentazione l'Amministrazione Comunale proporrà al Soggetto attuatore del P.A.C. uno schema di Accordo-convenzione, da approvarsi contestualmente al P.A.C. che deve prevedere quanto segue:
 - realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi concordati dall'Accordo di programma giusta Delibera di C.C. n. 11 in data 31.03.2017;
 - la definizione puntuale, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'opera pubblica da realizzare o, in alternativa, l'obbligo di versare al Comune di Sappada il valore della perequazione concordata nell'Accordo di programma con le modalità che andranno concordate tra le parti.
 - 1.4 L'eventuale opera pubblica andrà indicata dettagliatamente e dovrà risultare accompagnata da tutti gli elaborati grafici, tecnico-economici e prestazionali atti a rendere la sua realizzazione conforme.
 - 1.5 L'Amministrazione Comunale avrà sempre facoltà di optare per la perequazione, pari al valore complessivo indicato nell'Accordo di programma, in alternativa alla realizzazione dell'opera pubblica.
 - 1.6 Il P.A.C. dovrà tendere alla salvaguardia dei valori ambientali della zona anche in rapporto agli impatti visivi delle strutture previste. L'area rientra all'interno delle aree Sic-Zps del territorio comunale.
 - 1.7 L'ambito 10 viene classificato come segue
2. **Destinazioni d'uso**
 - 2.1 Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.
 - 2.2 L'AMBITO 10 è destinato a:
 - Residenza
 - Uffici privati
 - Modeste attività commerciali-terziarie legate alla vita delle Borgate
 - Attività artigianali di servizio alla residenza
 - Attività ricettive (B&B) e di ristorazione
 - Servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico
 - 2.3 La tipologia edilizia dovrà essere tradizionale: edifici isolati.
 - 2.4 Il tetto a due falde con il colmo orientato secondo la massima pendenza Nord/Sud.
 - 2.5 Le superfici esterne in intonaco civile di malta bastarda, pietrame facciavista, legno (tavole o travi non trattati o verniciati).
 - 2.6 Le attività non residenziali devono essere inserite nel contesto residenziale senza comprometterne la qualità.

3. **Procedure di attuazione e interventi ammessi**

- 3.1 Tale AMBITO 10 si attua mediante P.A.C. di iniziativa privata esteso all'intero perimetro indicato sulla tavola di zonizzazione in scala 1:2000.
- 3.2 Sarà preso in considerazione solo un piano unitario che definisca l'intera superficie indicata nell'Accordo di programma, giusta Delibera di C.C. n. 11 in data 31.03.2017, con definizione degli standards e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- 3.3 In sede di pianificazione attuativa venga posta particolare attenzione progettuale alla definizione dell'organizzazione tipo – morfologica dell'intervento, che la stessa sia coerente con i caratteri tradizionali del contesto analizzando le tipologie architettoniche della zona, il rapporto spaziale tra gli edifici, l'uso dei materiali, iso-orientamento dell'edificato, ecc...
- 3.4 È facoltà dell'Amministrazione Comunale di accogliere o respingere motivatamente eventuali proposte di ambito non estese all'intera zona omogenea (U.M.I.).
- 3.5 L'attuazione dell'AMBITO 10 potrà essere attuato solo dopo la definizione della perequazione indicata all'interno della Delibera di C.C. n. 11 in data 31.03.2017.

4. **Indici urbanistici ed edilizi**

- 4.1 L'Ambito si attua mediante P.A.C. di iniziativa privata.
- 4.2 Tipologia edilizia: edifici isolati
If: 1,2 mc/mq con un massimo di 7.000 mc complessivi
Q.: 25%
H: massima 6,50 ml
D.e.: minimo 10.00 ml tra pareti finestrate di progetto e pareti di edifici antistanti
D.c.: minimo ml. 5.00
D.s.: minimo ml. 5.00
- 4.3 Ulteriori specifiche:
Tutti i volumi accessori dovranno rientrare nel computo delle volumetrie e della superficie coperta.

5. **Aree per standard**

- 5.1 Vedi Art. 7.28 ($V/100=ab$) - ($7000/100= 70 ab$)
- 5.2 Parcheggi di relazione: min. 5.00 mq/ab
- 5.3 Nucleo elementare di verde: min. 9.00 mq/ab, con una dimensione minima pari a mq 600. In caso di dimensioni minori, è facoltà del Comune consentire la monetizzazione del relativo onere.
- 5.4 Per i fabbricati accessori di cui all'Art. 22 delle presenti NTA e per quelli indicati all'Art. 39 bis della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i. dovranno essere rispettate le distanze dai fabbricati (ml. 10.00) e dai confini di proprietà (ml. 5.00).
- 5.5 Distanze minori dai fabbricati, sempre nel rispetto del C.C. e solo nel caso di superfici non finestrate, saranno autorizzate solo previo obbligatorio consenso scritto dei confinanti interessati.
- 5.6 I fabbricati accessori di cui all'Art. 22 delle presenti NTA e per quelli indicati all'Art. 39 bis della L.R. 11 Novembre 2009 – N. 19 e s.m.i. non potranno mai essere edificati in aree Agricole, in aree a Verde Privato o in aree a Verde delle Borgate, anche se contermini.

ALLEGATO 2

SCHEDATURA EDIFICI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA CON VOLUMETRIA SUPERIORE A 175 MC. NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO AGRICOLO

ADOTTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46 DEL 6.8.2004 –
APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 63 DEL 30.11.2004

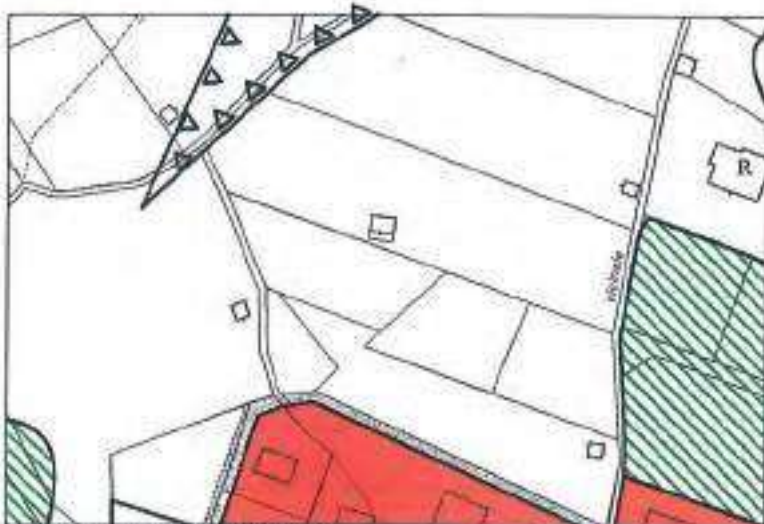
1. Gli interventi sono ammissibili, sulla base di una normativa riportata per ogni scheda proposta e che subordina a:
 - Presentazione di perizia asseverata che definisca il metodo di calcolo della volumetria, comunque superiore ai 175 mc e che attesti che i fabbricati sono autorizzati o regolarmente assentiti;
 - Presentazione di apposita relazione agronomica che dichiari che il fabbricato rurale non è più funzionale alle esigenze del fondo agricolo.
2. La possibilità di cambio di destinazione d'uso dei fabbricati schedati è ammessa alle seguenti condizioni:
 - La soglia volumetrica massima di ampliamento è fino a 350 mc senza aumento di unità abitative. Un terzo del volume totale deve essere riservato a funzioni accessorie della residenza (garage, depositi, ecc.).
 - Un ulteriore alloggio può essere realizzato solo se vi è un'ulteriore volumetria disponibile superiore a 175 mc;
 - Se i fabbricati sono dichiarati non più funzionali alle esigenze del fondo, il proprietario non potrà più ottenere permessi di costruire per realizzare nuovi annessi rustici e sul fondo verrà esteso un vincolo "non aedificandi" registrato e trascritto;
 - Il rustico deve essere accessibile da strada esistente e carrabile; le opere di allacciamento alle reti comunali, sono a totale carico del proprietario e da lui direttamente realizzate e gestite; va in ogni caso assicurato lo smaltimento delle acque reflue sulla base delle vigenti norme igienico-sanitarie. Il rustico trasformato in residenza non può usufruire di ulteriori possibilità di ampliamento: tale vincolo è riportato nei registri immobiliari;
3. Gli interventi edilizi sui singoli fabbricati, dovranno svolgersi nel rispetto del grado di protezione attribuito e della conseguente categoria di intervento assegnata;
4. Non sono ammessi ampliamenti della volumetria autorizzata o regolarmente assentita;
5. Le deroghe di cui agli artt. 39 bis e 39 ter della L.R. 19/2009 sono applicabili soltanto agli edifici non classificati con un grado di protezione (GdP n°).
6. Gli scoperti di pertinenza devono mantenere le caratteristiche rurali e pertanto non saranno ammesse pavimentazioni estese e con materiali che non consentono permeabilità dei suoli;
7. Non è ammessa edificazione di costruzioni accessorie;
8. Negli eventuali movimenti terra, da contenere il più possibile nel rispetto del profilo originario del terreno, sono ammessi solo muretti di sostegno in pietra naturale o contenute opere da eseguire con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
9. I mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.
10. Gli interventi edilizi sono ammessi sui singoli edifici e pertanto da eseguire nel rispetto della categoria di intervento assegnata e per le nuove destinazioni che dovranno in ogni caso salvaguardare l'ambiente rurale e le caratteristiche dell'edilizia rurale, si fa riferimento alla norma sulle Destinazioni d'uso compatibili per gli edifici in zona rurale.
11. Gli edifici schedati riportano per ciascuno un grado di protezione:
 - Grado 3 _ Ristrutturazione edilizia di tipo "A" (edificio n. 4)
 - Grado 5 _ Ristrutturazione edilizia di tipo "C" (edificio n. 1)
 - Grado 6 _ Demolizione e ricostruzione in sito (edifici nn. 2-3 -7)
12. Sono stati confermati i gradi di protezione già attribuiti dal PRG al mulino di Rio Milpa = grado 3 (edificio n. 5) e al Mulino sul Piave a Cima Sappada = grado 4 _ ristrutturazione edilizia di tipo "B" (edificio n. 6).
13. La collocazione territoriale nel fondovalle urbanizzato all'esterno di aree ambientalmente vulnerabili (zone esterne e a debita distanza dai S.I.C., dagli ambiti di tutela e dai Biotopi individuati dal P.R.G.C., e a ridosso del centro abitato, può far ritenere che i limitati interventi che la Variante ammette su tali edifici non comportino usi potenzialmente impattanti.
14. Le schede risultano attentamente redatte e puntuali nella descrizione dello stato di fatto e nelle possibilità di cambio di destinazione d'uso.

Edifici esistenti in zona agricola non più
funzionali alle esigenze del fondo

Scheda
manufatto
N.1
Lerpa



ESTRATTO CATASTALE



ESTRATTO PRG VIGENTE



MANUFATTO

lato

N S E G

UBICAZIONE
MANUFATTO

località
Lerpa

via, civico
.....

DATI CATASTALI

foglio
n. 13

mappale
n. 84

RIFERIMENTO
SCHEDA A

immobile
n. 150

codice
n. 1/9

RIFERIMENTO
SCHEDA B

immobile
.....

codice
.....

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 2 + sottotetto

Sup. Coperta mq 27,95

Volume* > mc 200*

Destinazione d'uso

uso originario stalla

uso P.T. stalla

uso p. superiori fienile

uso attuale

Utilizzazione

totale ☐ parziale ☐ non in uso ☒

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐

1929-1953 ☒ 1954-1970 ☐ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatto isolato, posto nelle immediate vicinanze del centro abitato, in un ambito a prato sfalcato.

Giacitura in pendio, a valle accesso al piano terra (stalla), a monte accesso al fienile, facciata principale rivolta a sud.

Non è in evidenza paesaggistica e si raggiunge con strada carrabile il cui tratto terminale è pavimentato in terra battuta.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☒ tratturo ☐

Pavimentazione

asfalto ☒ macadam ☐ terra battuta ☒

ciottoli ☐ altro ☐

* Cfr. dichiarazione del proprietario, Prot.n. 1263 data 25/02/04
Scheda n. 1, pagina 1 di 2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ modesta entità ☒ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☒
 altro ☐ soprassalz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☒

Valore

v. ambientale ☒ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐

Categoria di intervento (Art.12 delle N.T.A.)

1. Restauro filologico ☐ 2. Rest. e ris. conserv. ☐
 3. Ristrutt. ed. tipo A ☐ 4. Ristrutt. ed. tipo B ☐
 5. Ristrutt. ed. tipo C ☒ 6. Dem. e ric. in sito ☐

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo 02/04/04

Rullino cd 1 Fotogramma 4012; 4018

Modalità di intervento

Premesso che l'ammissibilità dell'intervento è subordinata alla:

- presentazione di una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, supportata da idonea rappresentazione grafica del metodo di calcolo adottato, che attesti che i fabbricati autorizzati o regolarmente assenti hanno una volumetria superiore ai 200 mc;
- presentazione di una apposita relazione di tipo agronomico che dichiari che il fabbricato rustico non è più funzionale alle esigenze del fondo agricolo e, pertanto, svincolabile dal fondo stesso.

L'intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso sui fabbricati schedati con la presente Variante è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) riconosciuto che la volumetria di 200 mc costituisce la soglia minima per ricavare un alloggio, è stabilito che fino alla volumetria di 400 mc (totali fuori terra) l'alloggio ricavabile è unico. In ogni caso non meno di un terzo del volume totale deve essere riservato a funzioni accessorie della residenza (garage, depositi, ...);
- b) ulteriore alloggio può essere realizzato solo se vi è una ulteriore volumetria disponibile superiore ai 200 mc;
- c) qualora i fabbricati rustici vengano dichiarati dal proprietario non più funzionali alla conduzione del fondo ai fini dell'applicazione della presente norma, questi non potrà ottenere concessione per la realizzazione di altri nuovi annessi rustici

; a tale fine deve essere istituito un atto di vincolo registrato e

trascritto;

- d) il rustico da trasformare deve essere accessibile con strada esistente e carabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite; deve, comunque, essere assicurato lo smaltimento delle acque reflue secondo le norme igieniche vigenti all'atto della richiesta della concessione di trasformazione d'uso. Il rustico trasformato in residenza non può usufruire dell'ampliabilità fino a 800 mc ; tale vincolo è riportato nei registri immobiliari.

È altresì, prescritto quanto segue:

- gli interventi edilizi ammessi sui singoli fabbricati dovranno svolgersi nel rispetto del Grado di protezione attribuito e della conseguente Categoria d'intervento assegnata

- non sono ammessi aumenti ed ampliamenti della volumetria autorizzata o regolarmente assente;

- gli scoperti di pertinenza devono mantenere le caratteristiche rurali; non sono ammesse pavimentazioni estese e con materiali che non garantiscano la permeabilità dei suoli;

- non è ammessa la edificazione di costruzioni accessorie;

- negli eventuali movimenti di terra, da contenere il più possibile nel rispetto del profilo originario del terreno, sono ammessi unicamente muretti di sostegno in pietra naturale o contenute opere da eseguire con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;

- gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Note:



MANUFATTO

Isto

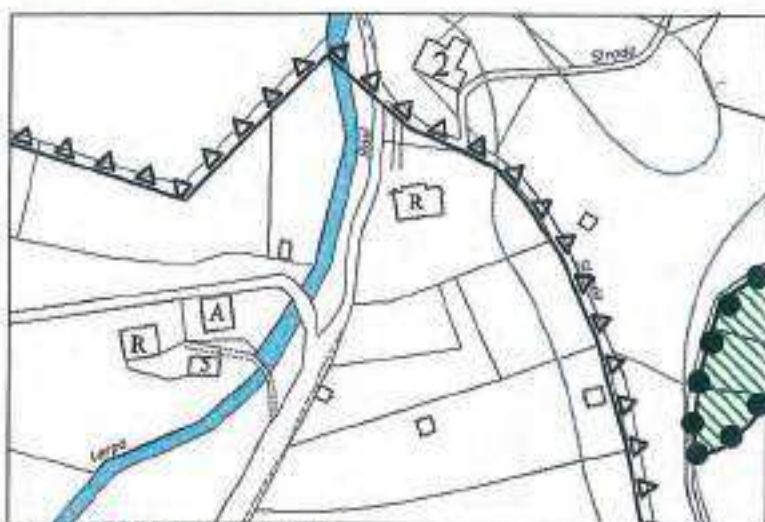
N S E O

Edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alle esigenze del fondo

Scheda
manufatto
N.2
Lerpa



ESTRATTO CATASTALE



ESTRATTO PRG VIGENTE



MANUFATTO

lato

N S E O

UBICAZIONE MANUFATTO

località
Lerpa

via, civico
.....

DATI CATASTALI

foglio
n. 13

mappale
297

RIFERIMENTO SCHEDA A

immobile
n. 2180

codice
n. 1/81

RIFERIMENTO SCHEDA B

immobile
.....

codice
.....

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 2 + sottotetto

Sup. Coperta

Volume* mc 619,94*

Destinazione d'uso

uso originario stalla - fienile

uso P.T. stalla

uso p. superiori fienile

uso attuale deposito

Utilizzazione

totale ☒ parziale ☐ non in uso ☐

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐

1929-1953 ☐ 1954-1970 ☒ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Parte di un piccolo nucleo di manufatti rurali già adibiti a residenza e comunque non collegati all'azienda agricola. E' posto a nord del centro abitato, vicino al limite dei boschi, all'interno di una corte rurale, chiuso tra pendio e ruscello. A valle accesso stalla, a monte al fienile; facciata rivolta a sud. Non è in evidenza paesaggistica; si raggiunge con strada carrabile asfaltata, sia sul fronte, sia sul retro. L'altezza dei piani conferma l'edificazione in tempi non storici.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☒ tratturo ☐

Pavimentazione

asfalto ☒ macadam ☐ terra battuta ☐

ciotoli ☐ altro ☐

* Cfr. dichiarazione del proprietario, Prot.n.1336 data 27/02/04
Scheda n.2; pagine 1 di 2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☐ legno ☐ laterizio ☐
 altro ☒ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☒ modesta entità ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☐ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☒ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒

Categoria di intervento

1. Restauro filologico ☐ 2. Rest. e ris. cons. ☐
 3. Ristrutt. ed. tipo A ☐ 4. Ristrutt. ed. tipo B ☐
 5. Ristrutt. ed. tipo C ☐ 6. Dem. e ric. in sito ☒

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo 02/04/04

Rullino cod 1 Fotogramma 4023; 4025

Modalità di intervento

Premesso che l'ammissibilità dell'intervento è subordinato alla:

- presentazione di una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, supportata da idonea rappresentazione grafica del metodo di calcolo adottato, che attesti che i fabbricati autorizzati o regolamente assenti hanno una volumetria superiore ai 200 mc;
- presentazione di una apposita relazione di tipo agronomico che dichiari che il fabbricato rustico non è più funzionale alle esigenze del fondo agricolo e, pertanto, svincolabile dal fondo stesso.

L'intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso sui fabbricati schedati con la presente Variante è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) riconosciuto che la volumetria di 200 mc costituisce la soglia minima per ricevere un alloggio; è stabilito che fino alla volumetria di 400 mc (totali fuori terra) l'alloggio ricevibile è unico. In ogni caso non meno di un terzo del volume totale deve essere riservato a funzioni accessorie della residenza (garage, depositi, ...);
- b) ulteriore alloggio può essere realizzato solo se vi è una ulteriore volumetria disponibile superiore ai 200 mc;
- c) qualora i fabbricati rustici vengano dichiarati dal proprietario non più funzionali alla conduzione del fondo ai fini dell'applicazione della presente norma, questi non potrà ottenere concessione per la realizzazione di altri nuovi annessi rustici

; a tale fine deve essere istituito un atto di vincolo registrato e

trasritto;

- d) il rustico da trasformare deve essere accessibile con strada esistente e carabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite; deve, comunque, essere assicurato lo smaltimento delle acque reflue secondo le norme igieniche vigenti all'atto della richiesta della concessione di trasformazione d'uso. Il rustico trasformato in residenza non può usufruire dell'ampollabilità fino a 800 mc ; tale vincolo è riportato nei registri immobiliari.

È altresì, prescritto quanto segue:

- gli interventi edili ammessi sui singoli fabbricati dovranno svolgersi nel rispetto del Grado di protezione attribuito e della conseguente Categoria d'intervento assegnata
- non sono ammessi aumenti ed ampliamenti della volumetria autorizzata o regolamente assenti;
- gli scoperti di pertinenza devono mantenere le caratteristiche rurali; non sono ammesse pavimentazioni estese e con materiali che non garantiscano la permeabilità dei suoli;
- non è ammessa la edificazione di costruzioni accessorie;
- negli eventuali movimenti di terra, da contenere il più possibile nel rispetto del profilo originario del terreno, sono ammessi unicamente muretti di sostegno in pietra naturale o contenute opere da eseguire con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
- gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Note:



MANUFATTO

lato

N S E O

**Edifici esistenti in zona agricola non più
funzionali alle esigenze del fondo**

**Scheda
manufatto
N.3
Lerpa**



ESTRATTO CATASTALE



ESTRATTO PRG VIGENTE



MANUFATTO

lato

N S E O

**UBICAZIONE
MANUFATTO** località Lerpa via. civico

DATI CATASTALI foglio n. 23 mappale 33

**RIFERIMENTO
SCHEDA A** immobile n. 202 codice n. 1/63

**RIFERIMENTO
SCHEDA B** immobile codice

DATI URBANISTICI**Caratteri dimensionali**

N° piani 2 + sottotetto

Sup. Coperta

Volume* mc 365,82*

Destinazione d'uso

uso originario stalla - fienile

uso P.T. stalla

uso p. superiori fienile

uso attuale deposito/ alloggio saluario

Utilizzazione

totale ☒ parziale ☐ non in uso ☐

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐

1929-1953 ☐ 1954-1970 ☐ post 1970 ☒

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Edificio isolato, posto nei prati alla confluenza del Rio Lerpa nel fiume Piave. Il manufatto è posto in piano ed il suo spazio di pertinenza recintato; lungo il Rio Lerpa un alto filare di conifere racchiude lo sguardo. Il fronte principale è rivolto a sud e non si trova in evidenza paesaggistica; si raggiunge con strada carrabile asfaltata ed è servito dalla rete Enel aerea.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☒ tratturo ☐

Pavimentazione

asfalto ☒ macadam ☐ terra battuta ☐

ciottoli ☐ altro ☐

* Cfr. dichiarazione del proprietario, Prot.n.1280 data 25/02/04
Scheda n.1: pagina 1 di 2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☒ laterizio ☒
 altro ☐ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☒ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ modesta entità ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art. 10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☐ v. architet. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☒ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒

Categoria di intervento

1. Restauro filologico ☐ 2. Rest. e ris. cons. ☐
 3. Ristrutt. ed. tipo A ☐ 4. Ristrutt. ed. tipo B ☐
 5. Ristrutt. ed. tipo C ☐ 6. Dem. e ric. in sito ☒

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo 02/04/04
 Rullino cd 1 Fotogramma 4029; 4032

Modalità di intervento

Premesso che l'ammissibilità dell'intervento è subordinato alla:

- presentazione di una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, supportata da idonea rappresentazione grafica del metodo di calcolo adottato, che attesti che i fabbricati autorizzati o regolarmente esistenti hanno una volumetria superiore ai 200 mc;
- presentazione di una apposita relazione di tipo agronomico che dichiari che il fabbricato rustico non è più funzionale alle esigenze del fondo agricolo e, pertanto, svincolabile dal fondo stesso;

L'intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso sui fabbricati schedati con la presente Variante è ammesso alle seguenti condizioni:

- riconosciuto che la volumetria di 200 mc costituisce la soglia minima per ricavare un alloggio, è stabilito che fino alla volumetria di 400 mc (totali fuori terra) l'alloggio ricavabile è unico. In ogni caso non meno di un terzo del volume totale deve essere riservato a funzioni accessorie della residenza (garage, depositi, ...);
- ulteriore alloggio può essere realizzato solo se vi è una ulteriore volumetria disponibile superiore ai 200 mc;
- qualora i fabbricati rustici vengano dichiarati dal proprietario non più funzionali alla conduzione del fondo ai fini dell'applicazione della presente norma, questi non potrà ottenere concessione per la realizzazione di altri nuovi annessi rustici ; a tale fine deve essere istituito un atto di vincolo registrato e trascritto;

d) il rustico da trasformare deve essere accessibile con strada esistente e carabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite; deve, comunque, essere assicurato lo smaltimento delle acque reflue secondo le norme igieniche vigenti all'atto della richiesta della concessione di trasformazione d'uso. Il rustico trasformato in residenza non può usufruire dell'ampliabilità fino a 800 mc ; tale vincolo è riportato nei registri immobiliari.

È altresì, prescritto quanto segue:

- gli interventi edilizi ammessi sui singoli fabbricati dovranno svolgersi nel rispetto del Grado di protezione attribuito e della conseguente Categoria d'intervento assegnata

- non sono ammessi aumenti ed ampliamenti della volumetria autorizzata o regolamentare esistente;
- gli scoperti di pertinenza devono mantenere le caratteristiche rurali; non sono ammesse pavimentazioni estese e con materiali che non garantiscano la permeabilità dei suoli;
- non è ammessa la edificazione di costruzioni accessorie;
- negli eventuali movimenti di terra, da contenere il più possibile nel rispetto del profilo originario del terreno, sono ammessi unicamente muretti di sostegno in pietra naturale o contenute opere da eseguire con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
- gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Note:

Il manufatto è stato interamente ricostruito a seguito di un incendio avvenuto in tempi recenti (1980 circa).

**MANUFATTO**

lato

N S E O

Edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alle esigenze del fondo

Scheda
manufatto
N.4
Lerpa



ESTRATTO CATASTALE



ESTRATTO PRG VIGENTE



MANUFATTO

lato



UBICAZIONE
MANUFATTO

località
Lerpa

via, divico

DATI CATASTALI

foglio
n. 23

mappale
146

RIFERIMENTO
SCHEDA A

immobile

codice

RIFERIMENTO
SCHEDA B

immobile

codice

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 2 + sottotetto

Sup. Coperta

Volume* mc 378,69*

Destinazione d'uso

uso originario stalla - fienile

uso P.T. stalla

uso p. superiori fienile

uso attuale

Utilizzazione

totale ☐ parziale ☐ non in uso ☒

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐

1929-1953 ☒ 1954-1970 ☐ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Edificio isolato, al margine ovest dei prati a sud della borgata storica di Lerpa (Sotto Granvilla). Posto tra la fascia boscata che si sviluppa lungo il Rio Lerpa (ovest) e gli avvallamenti pratici che digradano verso sud, il manufatto è posto in pendio e permette accesso diretto sia al p.t., sia al 1° p.. Occupa un luogo di evidenza paesaggistica. Si raggiunge con strada carrabile non pavimentata (prato), posta sulla sponda sinistra del Rio Lerpa (vedi mappa catastale).

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☒ tratturo ☐

Pavimentazione

asfalto ☐ macadam ☐ terra battuta ☐

ciottoli ☐ altro ☒

* Cfr. dichiarazione del proprietario, Prot.n. 1271 data 25/02/04

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

piatrane ☒ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ modesta entità ☒ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☒ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☒

Valore

v. ambientale ☒ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☒ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐

Categoria di intervento

1. Restauro filologico ☐ 2. Rest. e ris. cons. ☐
 3. Ristrutt. ed. tipo A ☒ 4. Ristrutt. ed. tipo B ☐
 5. Ristrutt. ed. tipo C ☐ 6. Dem. e ric. in sito ☐

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo 02/04/04

Rullino cd 1 Fotogramma 4034; 4041

Modalità di intervento

Premesso che l'ammissibilità dell'intervento è subordinato alla:

presentazione di una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, supportata da idonea rappresentazione grafica del metodo di calcolo adottato, che attesti che i fabbricati autorizzati o regolamente assenti hanno una volumetria superiore ai 200 mc;

presentazione di una apposita relazione di tipo agronomico che dichiari che il fabbricato rustico non è più funzionale alle esigenze del fondo agricolo e, pertanto, svincolabile dal fondo stesso.

L'intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso sui fabbricati schedati con la presente Variante è ammesso alle seguenti condizioni:

a) riconosciuto che la volumetria di 200 mc costituisce la soglia minima per ricavare un alloggio, è stabilito che fino alla volumetria di 400 mc (totali fuori terra) l'alloggio ricavabile è unico. In ogni caso non meno di un terzo del volume totale deve essere riservato a funzioni accessorie della residenza (garage, depositi, ...);

b) ulteriore alloggio può essere realizzato solo se vi è una ulteriore volumetria disponibile superiore ai 200 mc;

c) qualora i fabbricati rustici vengono dichiarati dal proprietario non più funzionali alla conduzione del fondo ai fini dell'applicazione della presente norma, questi non potrà ottenere concessione per la realizzazione di altri nuovi annessi rustici

; a tale fine deve essere istituito un atto di vincolo registrato e trascritto;

d) il rustico da trasformare deve essere accessibile con strada esistente e carabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite; deve, comunque, essere assicurato lo smaltimento delle acque reflue secondo le norme igieniche vigenti all'atto della richiesta della concessione di trasformazione d'uso. Il rustico trasformato in residenza non può usufruire dell'ampliabilità fino a 800 mc; tale vincolo è riportato nei registri immobiliari.

È altresì, prescritto quanto segue:

- gli interventi edilizi ammessi sui singoli fabbricati dovranno svolgersi nel rispetto del Grado di protezione attribuito e della conseguente Categoria d'intervento assegnata

- non sono ammessi aumenti ed ampliamenti della volumetria autorizzata o regolamente assente;

- gli scoperti di pertinenza devono mantenere le caratteristiche rurali; non sono ammesse pavimentazioni estese e con materiali che non garantiscano la permeabilità dei suoli;

- non è ammessa la edificazione di costruzioni accessorie;

- negli eventuali movimenti di terra, da contenere il più possibile nel rispetto del profilo originario del terreno, sono ammessi unicamente muretti di sostegno in pietra naturale o contenute opere da eseguire con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;

- gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

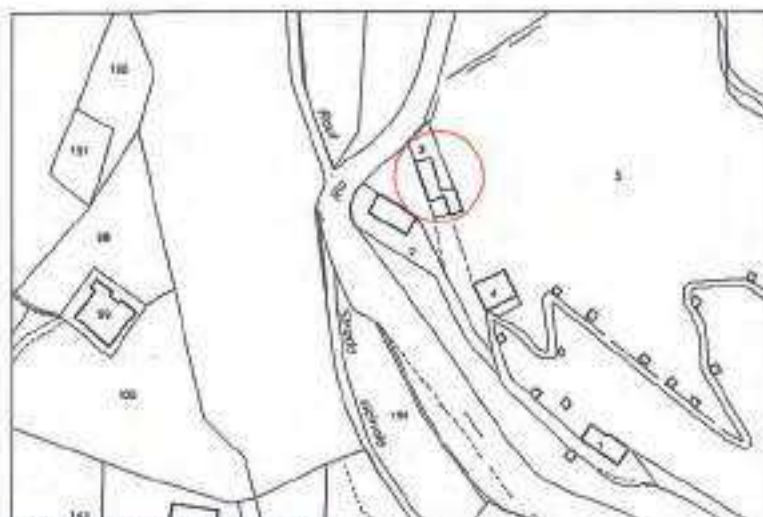
Note:**MANUFATTO**

lato

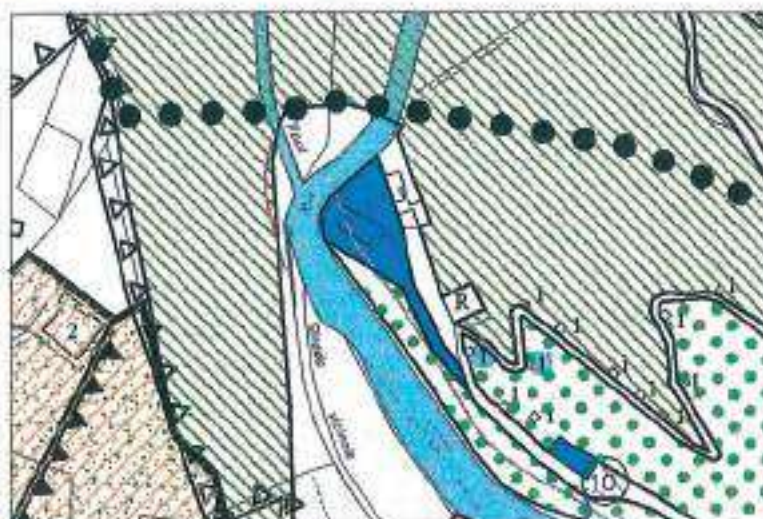
N S E O

Edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alle esigenze del fondo

**Scheda
manufatto
N.5
Mulbach**



ESTRATTO CATASTALE



ESTRATTO PRG VIGENTE



MANUFATTO

lato

N S E O

UBICAZIONE MANUFATTO

località
Mulbach

via, civico
Mulbach

DATI CATASTALI

foglio
n. 26

mappale
3

RIFERIMENTO SCHEDA A

immobile
n. 799

codice
6/1

RIFERIMENTO SCHEDA B

immobile

codice
n.1/ Calvario

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 2

Sup. Coperta

Volume* mc 485,88*

Destinazione d'uso

uso originario mulino

uso P.T. mulino e corpo annesso a deposito

uso p. superiori residenza

uso attuale

Utilizzazione

totale ☐ parziale ☐ non in uso ☒

Datazione

1856 (Catasto) ☒ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐

1929-1953 ☐ 1954-1970 ☐ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Edificio isolato, al margine dell'edificato, chiuso tra il Rio Milpa e la scarpata rocciosa. Nelle vicinanze si trovano altri fabbricati di cui uno, recentemente ristrutturato, è adibito a "Piccolo Museo della Grande Guerra". Il manufatto è posto su un piano creato con l'aiuto di muretti in pietra e si raggiunge con strada carrabile asfaltata. Da qui parte il "sentiero cascatelle" che si inoltra nella valle lungo il Rio.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☒ tratturo ☐

Pavimentazione

asfalto ☒ macadam ☐ terra battuta ☐

ciottoli ☐ altro ☐

* Cfr. dichiarazione del proprietario, Prot.n.1309 data 27/02/04
Scheda n.5: pagina 1 di 2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☐

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
 rovinare ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ modesta entità ☒ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☒
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☒

Valore

v. ambientale ☐ v. architett. ☐ v. testimoniale ☒
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐

Categoria di intervento

1. Restauro filologico ☐ 2. Rest. e ris. cons. ☐
 3. Ristrutt. ed. tipo A ☒ 3. Ristrutt. ed. tipo B ☐
 5. Ristrutt. ed. tipo C ☐ 4. Dem. e ric. in sito ☐

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo 02/04/04
 Rullino cd 1 Fotogramma 4061; 4067

Modalità di intervento

Premesso che l'ammissibilità dell'intervento è subordinata alla:

- presentazione di una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, supportata da idonea rappresentazione grafica del metodo di calcolo adottato, che attesti che i fabbricati autorizzati o regolarmente assenti hanno una volumetria superiore ai 200 mc;
 - presentazione di una apposita relazione di tipo agronomico che dichiari che il fabbricato rustico non è più funzionale alle esigenze del fondo agricolo e, pertanto, svincolabile dal fondo stesso;
- L'intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso sui fabbricati schedati con la presente Variante è ammesso alle seguenti condizioni:
- a)- riconosciuto che la volumetria di 200 mc costituisce la soglia minima per ricavare un alloggio, è stabilito che fino alla volumetria di 400 mc (totali fuori terra) l'alloggio ricavabile è unico. In ogni caso non meno di un terzo del volume totale deve essere riservato a funzioni accessorie della residenza (garage, depositi, ...);
 - b)- ulteriore alloggio può essere realizzato solo se vi è una ulteriore volumetria disponibile superiore ai 200 mc;
 - c)- qualora i fabbricati rustici vengano dichiarati dal proprietario non più funzionali alla conduzione del fondo ai fini dell'applicazione della presente norma, questi non potrà ottenere concessione per la realizzazione di altri nuovi annessi rustici;
- ; a tale fine deve essere istituito un atto di vincolo registrato e trascritto;

d)- il rustico da trasformare deve essere accessibile con strada esistente e carrabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite; deve, comunque, essere assicurato lo smaltimento delle acque reflue secondo le norme igieniche vigenti all'atto della richiesta della concessione di trasformazione d'uso. Il rustico trasformato in residenza non può usufruire dell'ampliabilità fino a 800 mc; tale vincolo è riportato nei registri immobiliari.

È altresì, prescritto quanto segue:

- gli interventi edilizi ammessi sui singoli fabbricati dovranno svolgersi nel rispetto del Grado di protezione attribuito e della conseguente Categoria d'intervento assegnata;
- non sono ammessi aumenti ed ampliamenti della volumetria autorizzata o regolarmente assenti;
- gli scoperti di pertinenza devono mantenere le caratteristiche rurali; non sono ammesse pavimentazioni estese e con materiali che non garantiscano la permeabilità dei suoli;
- non è ammessa la edificazione di costruzioni accessorie;
- negli eventuali movimenti di terra, da contenere il più possibile nel rispetto del profilo originario del terreno, sono ammessi unicamente muretti di sostegno in pietra naturale o contenute opere da eseguire con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;
- gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Note:**MANUFATTO**

lato

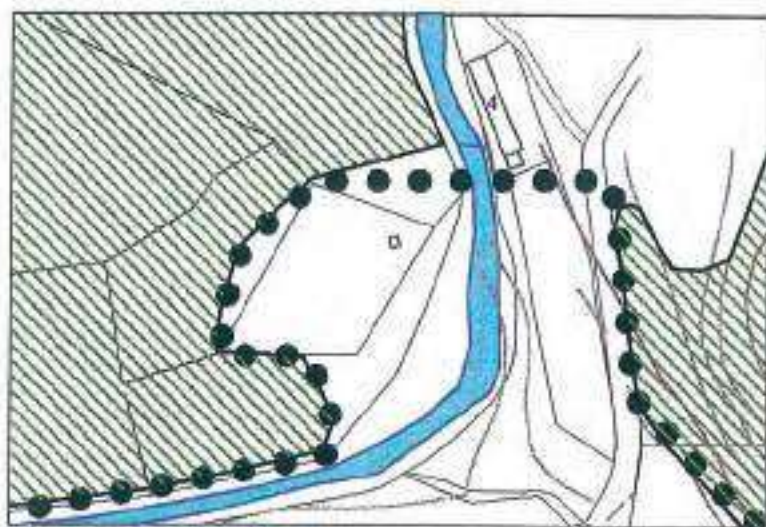
N S E O

Edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alle esigenze del fondo

**Scheda
manufatto
N.6
Cimasappada**



ESTRATTO CATASTALE



ESTRATTO PRG VIGENTE



MANUFATTO

lato

N S E O

**UBICAZIONE
MANUFATTO**

località Cimasappada
via, c/mco

DATI CATASTALI

foglio n. 31
mappale 232 - 233

**RIFERIMENTO
SCHEDA A**

immobile
codice

**RIFERIMENTO
SCHEDA B**

immobile
codice n.53/ Cimasappada

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 2 (corpo nord); 3 (corpo sud)
Sup. Coperta mq 136,70*
Volume* mc 896*

Destinazione d'uso

uso originario mulino
uso P.T. mulino
uso p. superiori residenza/ deposito
uso attuale

Utilizzazione

totale ☐ parziale ☐ non in uso ☒

Datazione

1856 (Catasto) ☒ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐
1929-1953 ☐ 1954-1970 ☐ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Edificio isolato, sulla sponda sinistra del fiume Piave, chiuso tra il corso d'acqua e la riva erbosa. Il manufatto è posto a ridosso della scarpata, modellata a creare due piani distinti; il contesto è chiuso nell'incisione fluviale; la sponda opposta è boscata. Lo spazio di pertinenza è inghiaiato e vi si accede dalla strada carrabile asfaltata che corre lungo il fiume.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☒ tratturo ☐

Pavimentazione

asfalto ☒ macadam ☐ terra battuta ☐
ciottoli ☐ altro ☐

* Cfr. dichiarazione del proprietario, Prot.n.1501 data 05/03/04
Scheda n.8, pagina 1 di 2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☒ lamiera ☐ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ modesta entità ☐ forte entità ☒

Parti interessate

struttura ☒ forometria ☒ copertura ☒
 altro ☒ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☐ v. architett. ☐ v. testimoniale ☒
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☒ gora/ opere di presa

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐

Categoria di intervento

1. Restauro filologico ☐ 2. Rest. e ris. cons. ☐
 3. Ristrutt. ed. tipo A ☐ 3. Ristrutt. ed. tipo B ☒
 5. Ristrutt. ed. tipo C ☐ 4. Dem. e ric. in sito ☐

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo 02/04/04

Rullino cd.1 Fotogramma 4072; 4073

Modalità di intervento

Premesso che l'ammissibilità dell'intervento è subordinata alla:

- presentazione di una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, supportata da idonea rappresentazione grafica del metodo di calcolo adottato, che attesti che i fabbricati autorizzati o regolarmente esistenti hanno una volumetria superiore ai 200 mc;
- presentazione di una apposita relazione di tipo agronomico che dichiari che il fabbricato rustico non è più funzionale alle esigenze del fondo agricolo e, pertanto, svincolabile dal fondo stesso;

L'intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso sui fabbricati schedati con la presente Variante è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) riconosciuto che la volumetria di 200 mc costituisce la soglia minima per ricavare un alloggio, è stabilito che fino alla volumetria di 400 mc (totali fuori terra) l'alloggio ricavabile è unico. In ogni caso non meno di un terzo del volume totale deve essere riservato a funzioni accessorie della residenza (garage, depositi, ...);
- b) ulteriore alloggio può essere realizzato solo se vi è una ulteriore volumetria disponibile superiore ai 200 mc;
- c) qualora i fabbricati rustici vengano dichiarati dal proprietario non più funzionali alla conduzione del fondo ai fini dell'applicazione della presente norma, questi non potrà ottenere concessione per la realizzazione di altri nuovi annessi rustici;

; a tale fine deve essere istituito un atto di vincolo registrato e

trascritto;

- d) il rustico da trasformare deve essere accessibile con strada esistente e carabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite; deve, comunque, essere assicurato lo smaltimento delle acque reflue secondo le norme igieniche vigenti all'atto della richiesta della concessione di trasformazione d'uso. Il rustico trasformato in residenza non può usufruire dell'ampliabilità fino a 800 mc; tale vincolo è riportato nei registri immobiliari.

È altresì, prescritto quanto segue:

- gli interventi edilizi ammessi sui singoli fabbricati dovranno svolgersi nel rispetto del Grado di protezione attribuito e della conseguente Categoria d'intervento assegnata

- non sono ammessi aumenti ed ampliamenti della volumetria autorizzata o regolamento assenti;

- gli scoperti di pertinenza devono mantenere le caratteristiche rurali; non sono ammesse pavimentazioni estese e con materiali che non garantiscano la permeabilità dei suoli;

- non è ammessa la edificazione di costruzioni accessorie;

- negli eventuali movimenti di terra, da contenere il più possibile nel rispetto del profilo originario del terreno, sono ammessi unicamente muretti di sostegno in pietra naturale o contenute opere da eseguire con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;

- gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Note:

L'edificio è stato oggetto, in tempi recenti, di un intervento di ristrutturazione complessivo.



MANUFATTO

lato

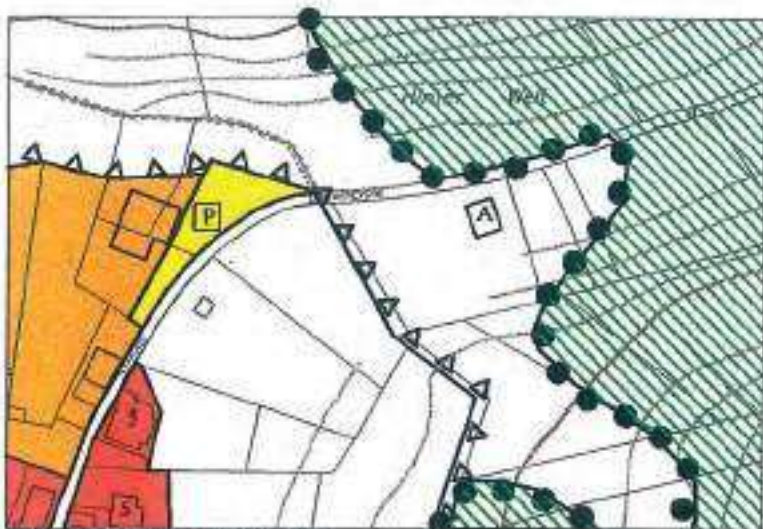
N S E O

Edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alle esigenze del fondo

**Scheda
manufatto
N.7
Cimasappada**



ESTRATTO CATASTALE



ESTRATTO PRG VIGENTE



MANUFATTO

lato

N S E O

**UBICAZIONE
MANUFATTO** località Cimasappada via, civico

DATI CATASTALI foglio n. 31 mappale 46

**RIFERIMENTO
SCHEDA A** immobile n. 625 codice 16/78

**RIFERIMENTO
SCHEDA B** immobile codice

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 2

Sup. Coperta mq 103,52*

Volume* mc 830,75*

Destinazione d'uso

uso originario stalla-fienile

uso P.T. stalla

uso p. superiori fienile

uso attuale deposito

Utilizzazione

totale ☐ parziale ☒ non in uso ☐

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐

1929-1953 ☐ 1954-1970 ☐ post 1970 ☒

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Edificio isolato, nei pressi del centro abitato, chiuso tra la viabilità e la ripa erbosa, al margine dell'area boscata. Il manufatto è posto a ridosso della scarpata, sbancata e sostenuta con muro di contenimento in c.a.; oltre la strada i prati digradano verso sud-ovest. Vi si accede dal percorso carrabile asfaltato che poi prosegue, in terra battuta, verso le sorgenti del Piave.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☒ tratturo ☐

Pavimentazione

asfalto ☒ macadam ☐ terra battuta ☐

ciottoli ☐ altro ☐

* Cfr. dichiarazione del proprietario, Prot.n. 1203 data 23/02/04
Scheda n.7; pagina 1 di 2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietra ☐ legno ☐ laterizio ☐
 altro ☒ c.a. ☐ intonaco esterno ☐

Strutture orizzontali

legno ☐ laterocemento ☒ ferro ☒
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☒ modesta entità ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☐ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☒ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒

Categoria di intervento

1. Restauro filologico ☐ 2. Rest. e ris. cons. ☐
 3. Ristrutt. ed. tipo A ☐ 4. Ristrutt. ed. tipo B ☐
 5. Ristrutt. ed. tipo C ☐ 6. Dem. e ric. in sito ☒

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo 02/04/04

Rullino cd 1 Fotogramma 4068; 4070

Modalità di intervento

Premesso che l'ammissibilità dell'intervento è subordinato alla:

- presentazione di una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, supportata da idonea rappresentazione grafica del metodo di calcolo adottato, che attesti che i fabbricati autorizzati o regolarmente esistenti hanno una volumetria superiore ai 200 mc;

- presentazione di una apposita relazione di tipo agronomico che dichiari che il fabbricato rustico non è più funzionale alle esigenze del fondo agricolo e, pertanto, svincolabile dal fondo stesso;

L'intervento edilizio con cambio di destinazione d'uso sui fabbricati schedati con la presente Variante è ammesso alle seguenti condizioni:

a)- riconosciuto che la volumetria di 200 mc costituisce la soglia minima per ricavare un alloggio, è stabilito che fino alla volumetria di 400 mc (totali fuori terra) l'alloggio ricavabile è unico. In ogni caso non meno di un terzo del volume totale deve essere riservato a funzioni accessorie della residenza (garage, depositi, ...);

b)- ulteriore alloggio può essere realizzato solo se vi è una ulteriore volumetria disponibile superiore ai 200 mc;

c)- qualora i fabbricati rustici vengano dichiarati dal proprietario non più funzionali alla conduzione del fondo ai fini dell'applicazione della presente norma, questi non potrà ottenere concessione per la realizzazione di altri nuovi annessi rustici

; a tale fine deve essere istituito un atto di vincolo registrato o

testato;

d)- il rustico da trasformare deve essere accessibile con strada esistente e carabile; tutte le opere di allacciamento ai servizi esistenti sono a totale carico del proprietario e debbono essere dallo stesso direttamente realizzate e gestite; deve, comunque, essere assicurato lo smaltimento delle acque reflue secondo le norme igieniche vigenti all'atto della richiesta della concessione di trasformazione d'uso. Il rustico trasformato in residenza non può usufruire dell'ampliabilità fino a 800 mc; tale vincolo è riportato nei registri immobiliari.

È altresì, prescritto quanto segue:

- gli interventi edilizi ammessi sui singoli fabbricati dovranno svolgersi nel rispetto del Grado di protezione attribuito e della conseguente Categoria d'intervento assegnata

- non sono ammessi aumenti ed ampliamenti della volumetria autorizzata o regolarmente esistente;

- gli scoperti di pertinenza devono mantenere le caratteristiche rurali; non sono ammesse pavimentazioni estese e con materiali che non garantiscano la permeabilità dei suoli;

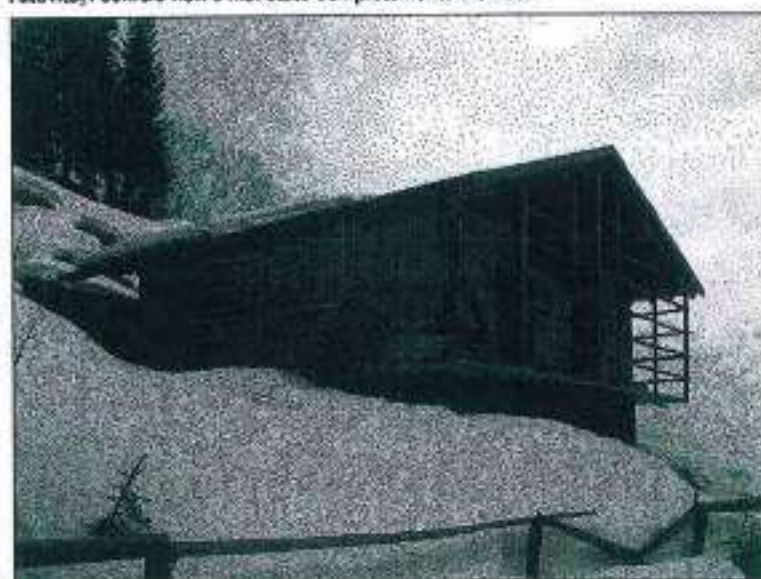
- non è ammessa la edificazione di costruzioni accessorie;

- negli eventuali movimenti di terra, da contenere il più possibile nel rispetto del profilo originario del terreno, sono ammessi unicamente muretti di sostegno in pietra naturale o contenute opere da eseguire con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica;

- gli eventuali mutamenti del verde devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Note:

Manufatto sorto nei primi anni '90 come stalla. Oggi l'azienda agricola ha cessato l'attività; l'edificio non è mai stato completamente ultimato.



MANUFATTO

lato

N S E O

Edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alle esigenze del fondo

Edifici schedati - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Rispiogo



Scheda n.1 – lato sud-ovest



Scheda n.1 – lato nord-est



Scheda n.2 – lato sud-est



Scheda n.2 – lato nord-est



Scheda n.3 – lato sud



Scheda n.3 – lato sud-est



Scheda n.4 – lato sud-ovest



Scheda n.4 – lato nord-ovest



Scheda n.5 – lato sud



Scheda n.5 – lato nord-ovest



Scheda n.6 – lato sud-ovest



Scheda n.6 – lato sud-est



Scheda n.7 – lato sud-ovest



Scheda n.7 – lato sud-est

ALLEGATO 3

**SCHEDE DI CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DALLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PIANO D'AREA**

Individuazione dei manufatti soggetti a schedatura

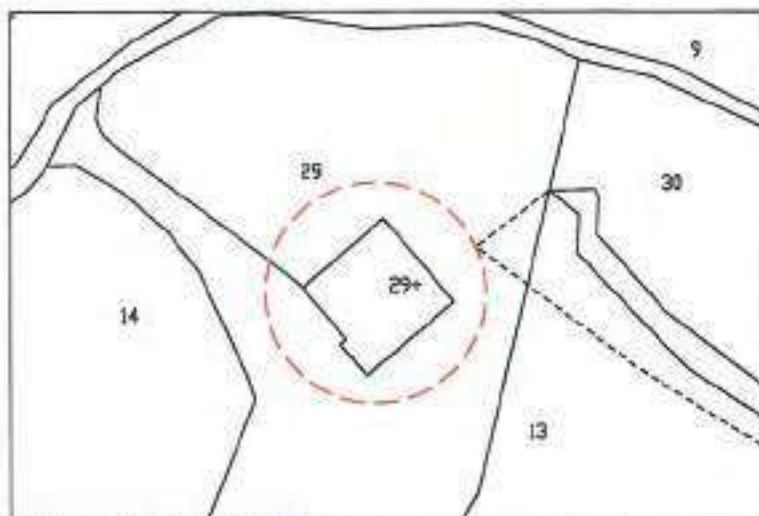
DEGLI ORTI

Monte Franca

1. Rifugio Sorgenti del Plave
 2. Annesso al Rifugio Sorgenti del Plave
 3. Chiesetta Rifugio Sorgenti del Plave
 4. Baracca Cava di marmo
 5a. Ex garage Cava di marmo
 5b. Ex manufatto Cava di marmo
 6. Rifugio Calvi
 7. Annesso al Rifugio Calvi
 8. Chiesetta Rifugio Calvi
 9. Baita Piller Hoofer

1. Rifugio Sorgenti del Plave
2. Annesso al Rifugio Sorgenti del Plave
3. Chiesetta Rifugio Sorgenti del Plave
4. Baracca Cava di marmo
- 5a. Ex garage Cava di marmo
- 5b. Ex manufatto Cava di marmo
6. Rifugio Calvi
7. Annesso al Rifugio Calvi
8. Chiesetta Rifugio Calvi
9. Baita Pillar Hoofer

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.1Rif. sorgenti del
Piave

ESTRATTO CATASTALE



MANUFATTO

lato

N

E

S

O

UBICAZIONE
MANUFATTOlocalità
Passo
Col di Caneva

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa:

1835

DATI CATASTALI

foglio
n. 1mappale
n. 29

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 3

Sup. Coperta mq

Volume mc

Destinazione d'uso

uso originario —

uso P.T. —

uso p. superiori —

uso prevalente rifugio alpino

Utilizzazione

totale ☒ parziale ☐ non in uso ☐

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐1929-1953 ☐ 1954-1970 ☒ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatto isolato, situato in un ambito di alta montagna. Presenta giacitura in pendio; la facciata principale è rivolta a sud-ovest.

Posto in luogo di elevato valore paesaggistico, in prossimità delle sorgenti del fiume Piave, si raggiunge percorrendo la strada provinciale n.22 pavimentata in asfalto, che sale da Cima Sappada.

ACCESSIBILITA'

strada carribile ☒ sentiero ☐

Pavimentazione

asfalto ☒ macadam ☐ terra battuta ☐ciottoli ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☒ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☐ laterocemento ☒ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ entità mod. ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☒ v. architet. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ ☐

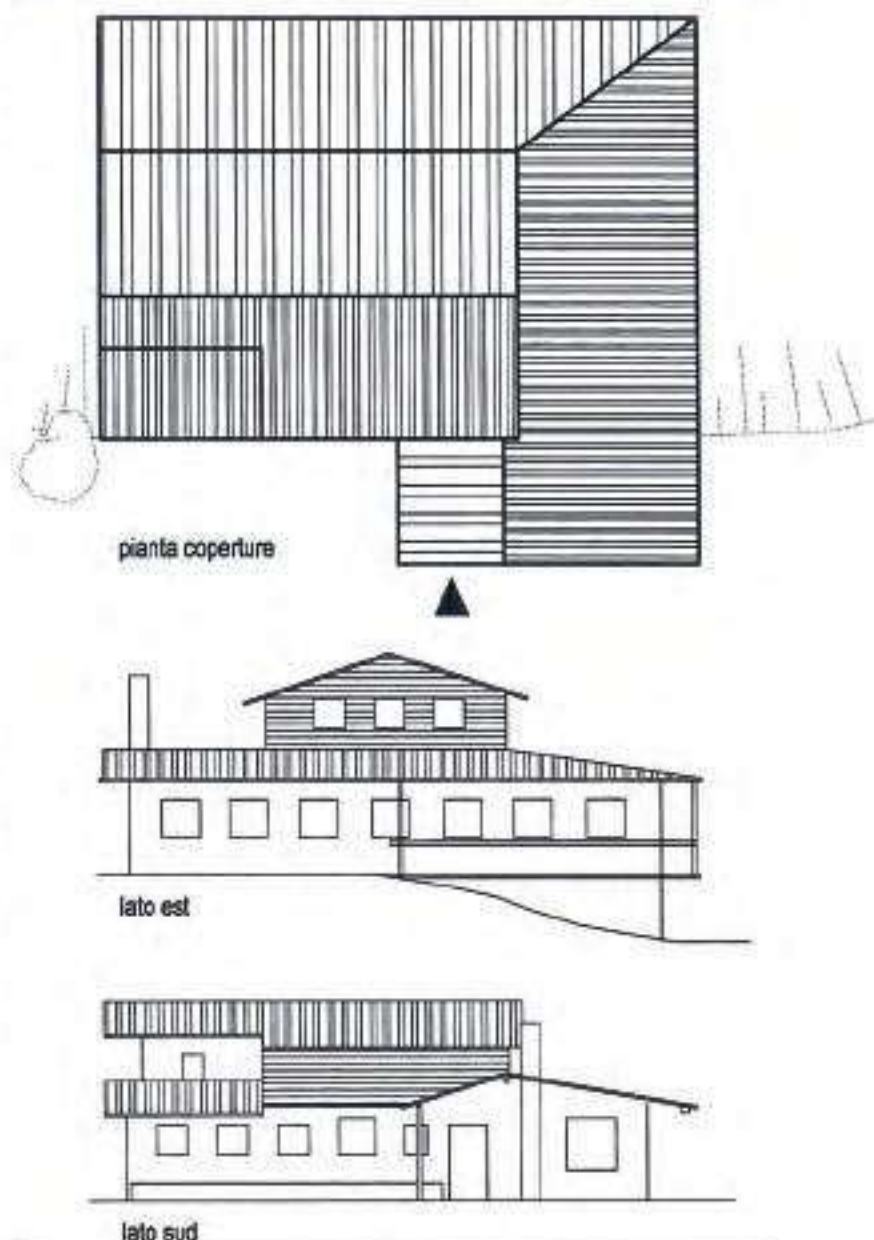
Categoria di intervento

Restauro filologico ☐ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☐
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demol. e ricostruzione ☒

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo

luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA**LEGENDA**

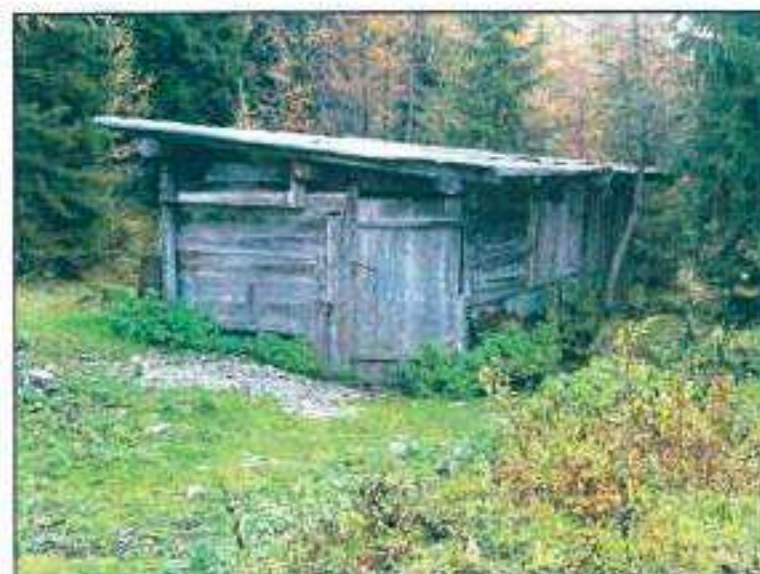
	tetto scandole in legno		muratura in pietra
	tetto in lamiera		muratura in laterizio
	tavolato verticale		superfettazione
	tavolato orizzontale		

Direttive e prescrizioni particolari

Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.2
Annessi
Rif. Sorg. del P.



MANUFATTO

lato

N S E O

UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa:

1835

DATI CATASTALI

foglio
n. 1

mappale
n. 8

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani

1

Sup. Coperta

mq

Volume

mc

Destinazione d'uso

uso originario

—

uso P.T.

—

uso p. superiori

—

uso prevalente

deposito, stalletta

Utilizzazione

totale



parziale



non in uso



Datazione

1858 (Catasto)



1859-1897



1898-1928



1929-1953



1954-1970



post 1970



CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatti nei pressi del rifugio sorgenti del Piave,
al margine dell'area boscata.
Giacitura in piano.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile



sentiero



Pavimentazione

asfalto



macadam



terra battuta



ciottoli



altro



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☐ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☐

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
 rudere ☐

Interventi sull'Impianto originario

nessun int. ☒ entità mod. ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ toronemia ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☐ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☒ in contrasto ☒

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

Categoria di intervento

Restauro filologico ☐ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☐
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☒

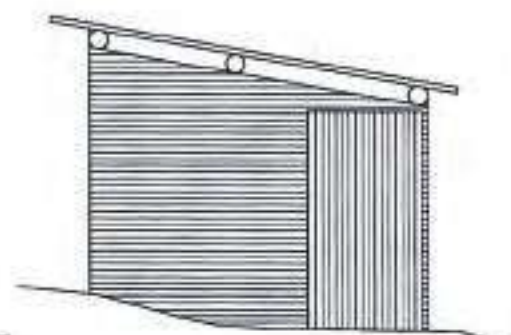
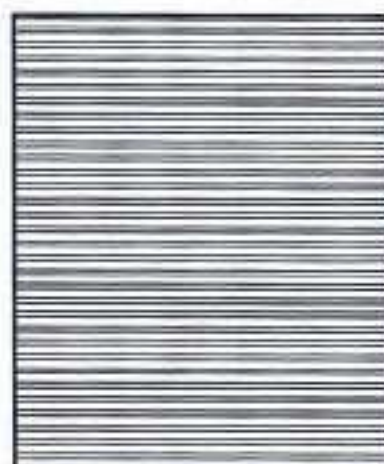
DATI RILEVAMENTO

Data rilievo

luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA

pianta coperture



deposito 1



deposito 2

LEGENDA

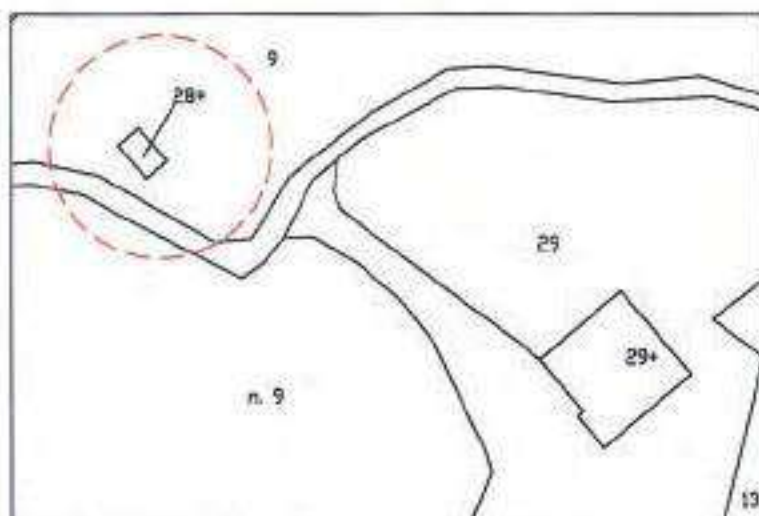
	tetto scandole in legno		muratura in pietra
	tetto in lamiera		muratura in laterizio
	tavolato verticale		superfetazione
	tavolato orizzontale		

Direttive e prescrizioni particolari

Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.3
Chiesa Sorgenti
del Piave



ESTRATTO CATASTALE



MANUFATTO

lato

☒ ☒ E O
UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa:

1853

DATI CATASTALI

foglio
n. 1mappale
n. 28

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 1

Sup. Coperta mq

Volume mc

Destinazione d'uso

uso originario

uso P.T.

uso p. superiori

uso prevalente chiesa

Utilizzazione

totale ☐ parziale ☐ non in uso ☒

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐1929-1953 ☐ 1954-1970 ☐ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatto isolato, posto nelle vicinanze del Rifugio Sorgenti del Piave in un ambito di alta montagna.
Giacitura in piano, su su piccola altura, al margine di un' area boschiva.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☐ sentiero ☒

Pavimentazione

asfalto ☐ macadam ☐ terra battuta ☒ciottoli ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☒ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☒ entità mod. ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☒ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

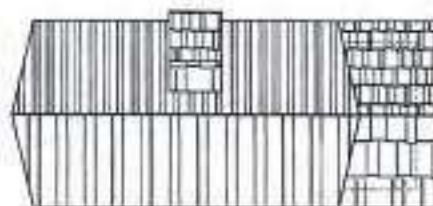
☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐

Categoria di intervento

Restauro filologico ☒ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☐
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☐

DATI RILEVAMENTO

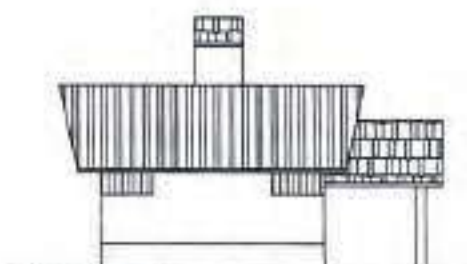
Data rilievo
 luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA

pianta coperture



lato sud-est



lato sud-ovest

LEGENDA

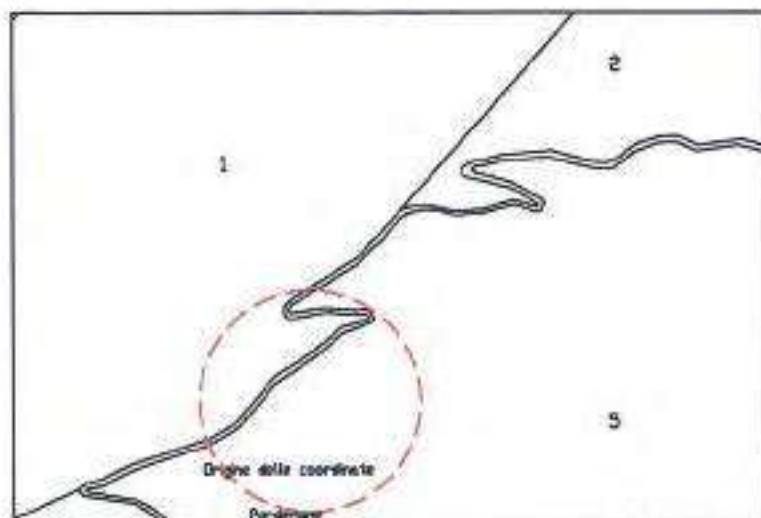
	tetto scandole in legno		muratura in pietra
	tetto in lamiera		muratura in laterizio
	tavolato verticale		superfetazioni
	tavolato orizzontale		

Direttive e prescrizioni particolari

Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.4
Fabbricati ex
cava Peralba



ESTRATTO CATASTALE

UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa:

2.023

DATI CATASTALI

foglio
n. 1mappale
n. 5

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani

1

Sup. Coperta

mq

Volume

mc

Destinazione d'uso

uso originario

fabbricato di servizio cava di marmo

uso P.T.

uso p. superiori

uso prevalente

usi sociali

Utilizzazione

totale

☐

parziale

☐

non in uso

☒

Datazione

1858 (Catasto)

☐

1859-1897

☐

1898-1928

☐

1929-1953

☐

1954-1970

☐

post 1970

☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatto isolato, posto nelle vicinanze del confine di regione,
in un ambito di alta montagna.

Giacitura in piano, su terrazza.

In evidenza paesaggistica, si raggiunge con sentiero pedonale
pavimentato in terra battuta.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile

☐

sentiero

☒

Pavimentazione

asfalto

☐

macadam

☐

terra battuta

☒

ciottoli

☐

altro

☐

MANUFATTO

lato

☒☒☒☒

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☐ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☒ intonaco esterno ☐

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☒

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ entità mod. ☒ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☒ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

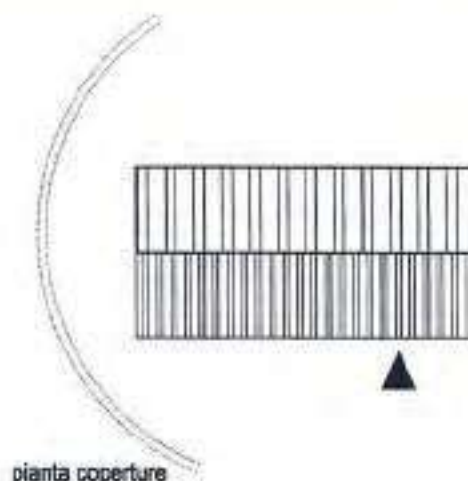
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

Categoria di intervento

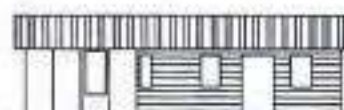
Restauro filologico ☐ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☐
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☒

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo
 luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA

lato ovest



lato sud

**LEGENDA**

tetto scandole in legno ☐ muratura in pietra ☐
 tetto in lamiera ☐ muratura in laterizio ☐
 tavolato verticale ☐
 tavolato orizzontale ☐ superfetazione ☐

Direttive e prescrizioni particolari

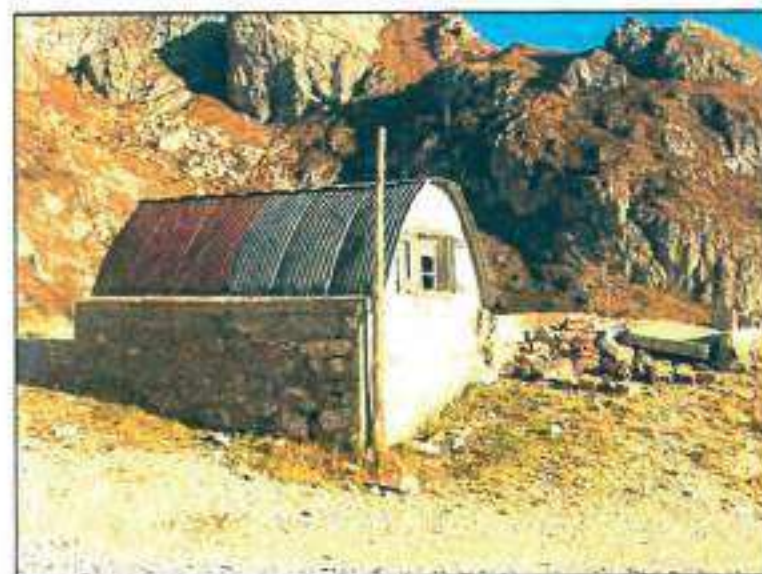
Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.5a
Fabbricati ex
cava Peralba



ESTRATTO CATASTALE



MANUFATTO

lato



UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo- topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa: 2.023

DATI CATASTALI

foglio
n. 1

mappale
n. 5

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 1

Sup. Coperta mq

Volume mc

Destinazione d'uso

uso originario deposito cava di marmo

uso P.T.

uso p. superiori

uso prevalente deposito

Utilizzazione

totale ☐ parziale ☐ non in uso ☒

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐

1929-1953 ☐ 1954-1970 ☐ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatto isolato, posto in area di cava, in un ambito di alta montagna.

Giacitura in pendio, su terrazza.

In evidenza paesaggistica, si raggiunge con sentiero pedonale pavimentato in terra battuta.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☐ sentiero ☒

Pavimentazione

asfalto ☐ macadam ☐ terra battuta ☒

ciottoli ☐ altro ☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☐ legno ☐ laterizio ☒
 altro ☒ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☐ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☒

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ entità mod. ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ soprassollevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☐ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☒ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

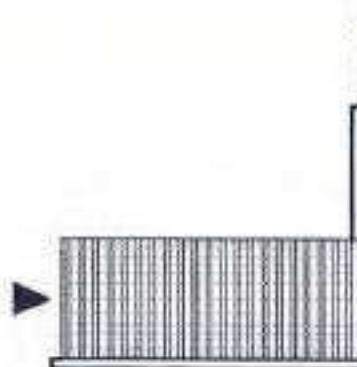
Categoria di intervento

Restauro filologico ☐ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☐
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☒

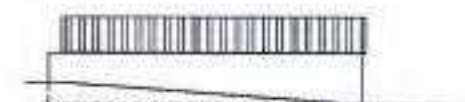
DATI RILEVAMENTO

Data rilievo

luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA

pianta coperture



lato ovest



lato sud

LEGENDA

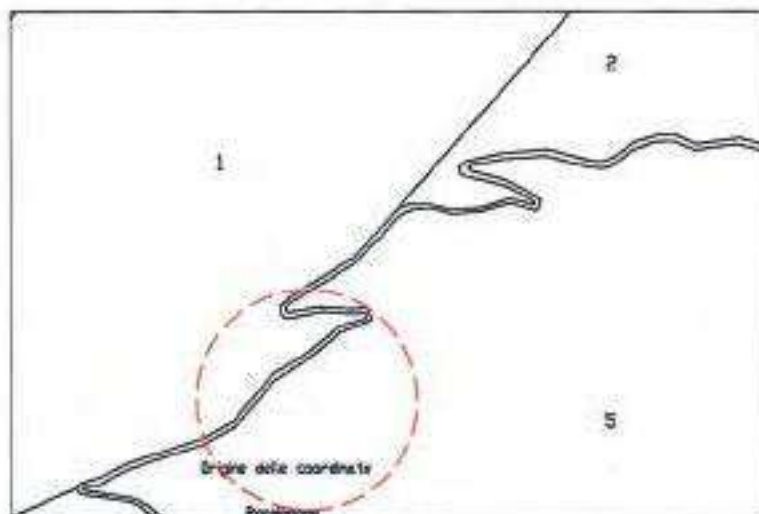
	tetto scandole in legno		muratura in pietra
	tetto in lamiera		muratura in laterizio
	tavolato verticale		superfettazione
	tavolato orizzontale		

Direttive e prescrizioni particolari

Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.5b
Fabbricati ex
cava Peralba



ESTRATTO CATASTALE



MANUFATTO

lato

N S ☒ O

UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa:

2.023

DATI CATASTALI

foglio

mappale

n. 1

n. 5

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani

1

Sup. Coperta

mq

Volume

mc

Destinazione d'uso

uso originario

garage cava di marmo

uso P.T.

—

uso p. superiori

—

uso prevalente

rudere

Utilizzazione

totale

☐

parziale

☐

non in uso

☒

Datazione

1858 (Catasto)

☐

1859-1897

☐

1898-1928

☐

1929-1953

☐

1954-1970

☐

post 1970

☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Sedime e macerie di ex manufatto, posto in area di cava, in un ambito di alta montagna.

Giactura in pendio, su terrazza.

In evidenza paesaggistica, si raggiunge con sentiero pedonale pavimentato in terra battuta.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile

☐

sentiero

☒

Pavimentazione

asfalto

☐

macadam

☐

terra battuta

☒

ciottoli

☐

altro

☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietra ☐ legno ☐ laterizio ☐
 altro ☒ intonaco esterno ☐

Strutture orizzontali

legno ☐ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☒

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☐ laterizio ☐
 altro ☒ assente

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudere ☒

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ entità mod. ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITÀ STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☐ v. architet. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 2 3 4 5 6 ☐

Categoria di intervento

Restauro filologico ☐ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☐
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☐

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo
 luglio 2007

ANALISI TIPO MORFOLOGICA

ipotesi di sedime

LEGENDA

tetto scandole in legno	muratura in pietra
tetto in lamiera	muratura in laterizio
tavolato verticale	tavolato orizzontale
	superfetazione

Direttive e prescrizioni particolari

Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

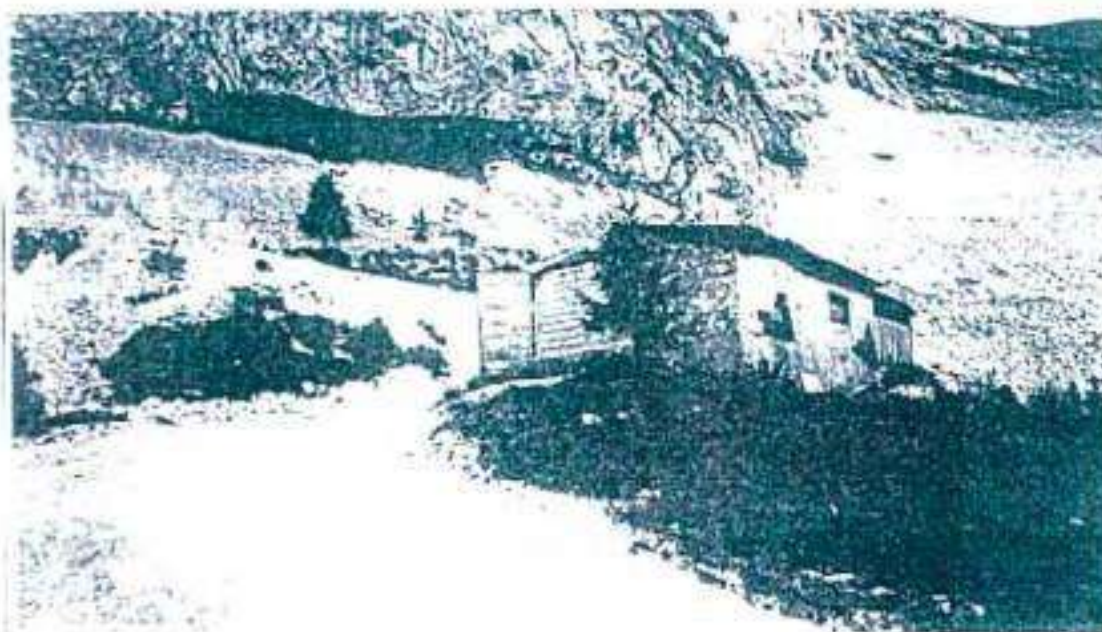


Fig. 109 - Cava Peralba



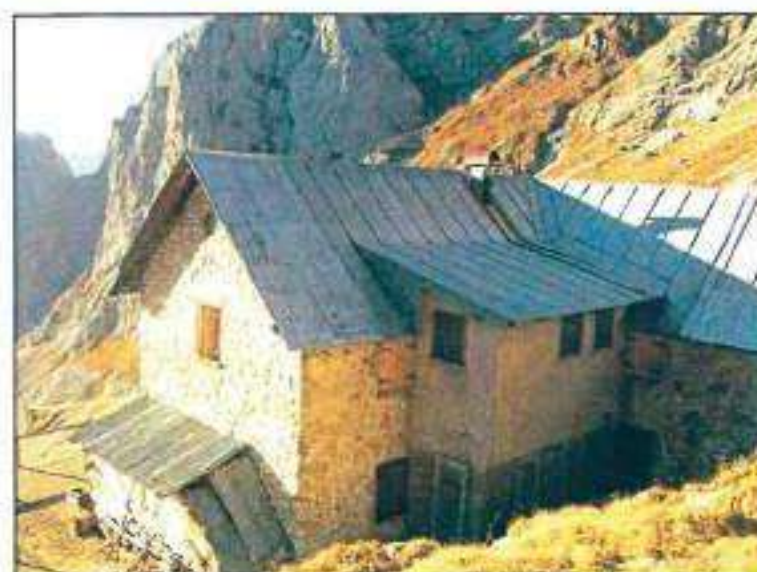
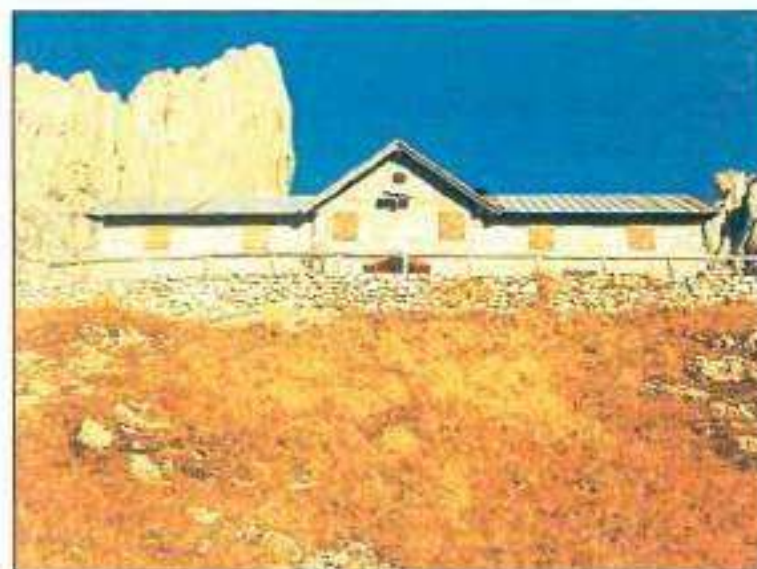
Fig. 110 - Cava Peralba

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.6
Rif. Calvi



ESTRATTO CATASTALE



MANUFATTO

lato

N

X

E

X

UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa:

2.165,2

DATI CATASTALI

foglio

mappale

n. 1

n. 6

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani

2

Sup. Coperta

mq

Volume

mc

Destinazione d'uso

uso originario

—

uso P.T.

—

uso p. superiori

—

uso prevalente

rifugio

Utilizzazione

totale

☒

parziale

☐

non in uso

☐

Datazione

1858 (Cataslo)

☐

1859-1897

☐

1898-1928

☒

1929-1953

☐

1954-1970

☐

post 1970

☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatto isolato, posto nelle immediate vicinanze del confine di regione, in un ambito di alta montagna.

Giacitura in pendio, su terrazzamento, a valle accesso al piano terra, facciata principale rivolta a sud.

In evidenza paesaggistica, si raggiunge con sentiero pedonale pavimentato in terra battuta.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile

☐

sentiero

☒

Pavimentazione

asfalto

☐

macadam

☐

terra battuta

☒

ciottoli

☐

altro

☐

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☐ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☒

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☒

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudera ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ entità mod. ☒ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☒

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☒ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

1 2 3 ☒ 5 6 ☐

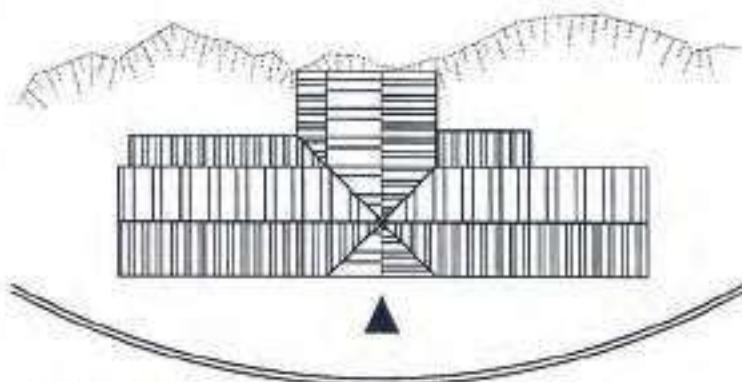
Categoria di intervento

Restauro filologico ☐ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☒
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☐

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo

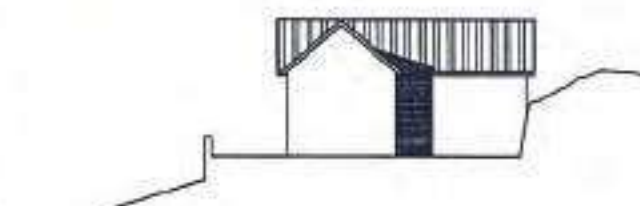
luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA

pianta coperture



lato sud



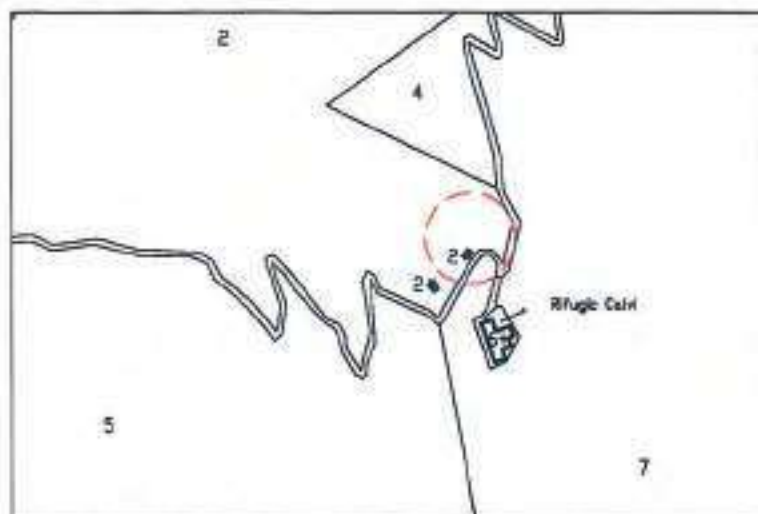
lato est

LEGENDA

tetto scandole in legno	muratura in pietra
tetto in lamiera	muratura in laterizio
tavolato verticale	superfetazione
tavolato orizzontale	

Direttive e prescrizioni particolari

Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".



ESTRATTO CATASTALE



MANUFATTO

lato

N

X

E

X

UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa:

2.165,2

DATI CATASTALI

foglio

mappale

n. 1

n. 2

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani

1

Sup. Coperta

mq

Volume

mc

Destinazione d'uso

uso originario

—

uso P.T.

—

uso p. superiori

—

uso prevalente

deposito- pollaio

Utilizzazione

totale



parziale



non in uso



Datazione

1858 (Catasto)



1859-1897



1898-1928



1929-1953



1954-1970



post 1970



CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Adiacenza, posta nelle immediate vicinanze del Rifugio Calvi.
 Giacitura in pendio, aperto verso l'edificio principale.
 In evidenza paesaggistica, si raggiunge dal sentiero che porta al rifugio.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile



sentiero



Pavimentazione

asfalto



macadam



terra battuta



ciottoli



altro



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietra ☐ legno ☒ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☐

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☐ cattivo ☒
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ entità mod. ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1069/1939 ☐ art. 10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☐ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☒ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

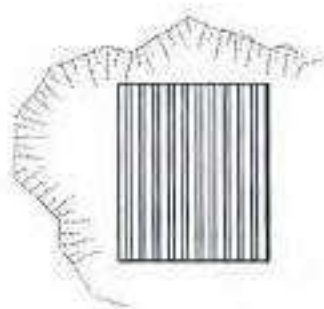
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒

Categoria di intervento

Restauro filologico ☐ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☐
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☒

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo
 luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA

piana coperture



lato sud



lato est

LEGENDA

	teito scandole in legno		muratura in pietra
	teito in lamiera		muratura in laterizio
	tavolato verticale		superfetazione
	tavolato orizzontale		

Direttive e prescrizioni particolari

Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.8
chiesetta Rif.
Calvi



ESTRATTO CATASTALE



MANUFATTO

lato

UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa:

2.165,2

DATI CATASTALI

foglio
n. 1mappale
n. 2

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani

1

Sup. Coperta

mq

Volume

mc

Destinazione d'uso

uso originario

—

uso P.T.

—

uso p. superiori

—

uso prevalente

chiesetta/ capello

Utilizzazione

totale



parziale



non in uso



Datazione

1858 (Cetasto)



1859-1897



1898-1928



1929-1953



1954-1970



post 1970



CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatto isolato, posto nelle immediate vicinanze del Rifugio Calvi, in un ambito di alta montagna.

Giacitura in piano, su terrazza, accesso rivolto a est.

In evidenza paesaggistica e si raggiunge con sentiero pedonale pavimentato in terra battuta.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile



sentiero



Pavimentazione

asfalto



macadam



terra battuta



ciottoli



altro



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☐ laterizio ☐
 altro ☐ intonaco esterno ☐

Strutture orizzontali

legno ☒ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☒ mediocre ☐ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☒ entità mod. ☐ forte entità ☐

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☐

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☒ v. architet. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

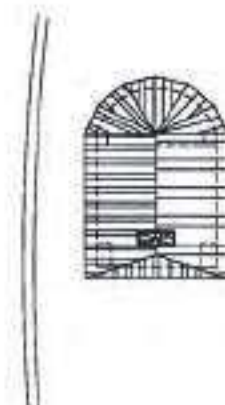
☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐

Categoria di intervento

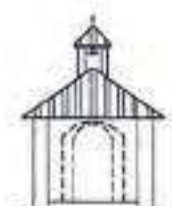
Restauro filologico ☒ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☐
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☐

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo
 luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA

pianta coperture



lato nord



lato est

LEGENDA

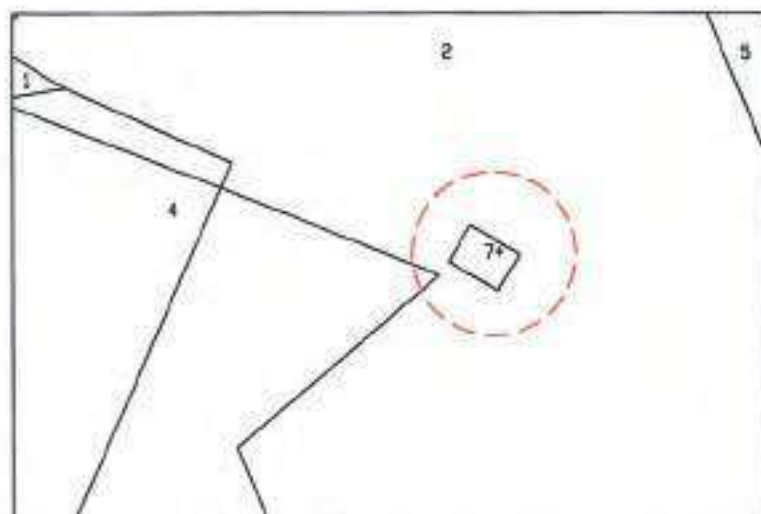
	tetto scandole in legno		muratura in pietra
	tetto in lamiera		muratura in laterizio
	tavolato verticale		superfetazione
	tavolato orizzontale		

Direttive e prescrizioni particolari

Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

Edifici in zona agricola

Scheda
manufatto
N.9
Baia Piller
Hoffer



ESTRATTO CATASTALE

UBICAZIONE
MANUFATTO

località

via, civico

Riferimenti
geo-topografici:

rif.

coordinate

Alt. significativa: 1776.3

DATI CATASTALI

foglio

mappale

n. 1

n. 74

DATI URBANISTICI

Caratteri dimensionali

N° piani 1

Sup. Coperta mq

Volume mc

Destinazione d'uso

uso originario

uso P.T.

uso p. superiori

uso prevalente baia

Utilizzazione

totale ☒ parziale ☐ non in uso ☐

Datazione

1858 (Catasto) ☐ 1859-1897 ☐ 1898-1928 ☐

1929-1953 ☐ 1954-1970 ☐ post 1970 ☐

CONTESTO AMBIENTALE - PERTINENZE

Manufatto isolato, posto in un ambito di alta montagna.
Giacitura in piano, facciata principale rivolta a sud - est.
Posso in una radura, non in evidenza paesaggistica, si
raggiunge con sentiero pedonale pavimentato in terra battuta.

ACCESSIBILITA'

strada carrabile ☐ sentiero ☒

Pavimentazione

asfalto ☐ macadam ☐ terra battuta ☒

ciottoli ☐ altro ☐



MANUFATTO

lato

N ☒ ☒ O

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**Strutture verticali**

pietrame ☒ legno ☒ laterizio ☒
 altro ☐ infonaco esterno ☐

Strutture orizzontali

legno ☐ laterocemento ☐ ferro ☐
 altro ☐

Manto di copertura

legno ☐ lamiera ☒ laterizio ☐
 altro ☐

STATO DI CONSERVAZIONE**Stato di conservazione**

buono ☐ mediocre ☒ cattivo ☐
 rudere ☐

Interventi sull'impianto originario

nessun int. ☐ entità mod. ☐ forte entità ☒

Parti interessate

struttura ☐ forometria ☐ copertura ☐
 altro ☐ sopraelevaz. ☐ superfetaz. ☒

QUALITA' STORICO AMBIENTALI**Edificio di valore architettonico monumentale**

Legge 1089/1939 ☐ art.10 L.R. 24/85 ☐

Valore

v. ambientale ☒ v. architett. ☐ v. testimoniale ☐
 privo di val. ☐ in contrasto ☐

Elementi di rilievo

architettonico ☐ scultoreo ☐ pittorico ☐
 altro ☐

INTERVENTI AMMESSI**Grado di protezione**

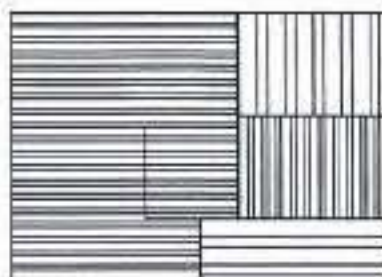
1 2 3 ☒ 5 6 ☐

Categoria di intervento

Restauro filologico ☐ Rest. e ris. conservativo ☐
 Ristrutt. ed. tipo A ☐ Ristrutt. ed. tipo B ☒
 Ristrutt. ed. tipo C ☐ Demolizione e ricost. ☐

DATI RILEVAMENTO

Data rilievo
 luglio 2007

ANALISI TIPOMORFOLOGICA

pianta coperture



lato ovest



lato est

LEGENDA

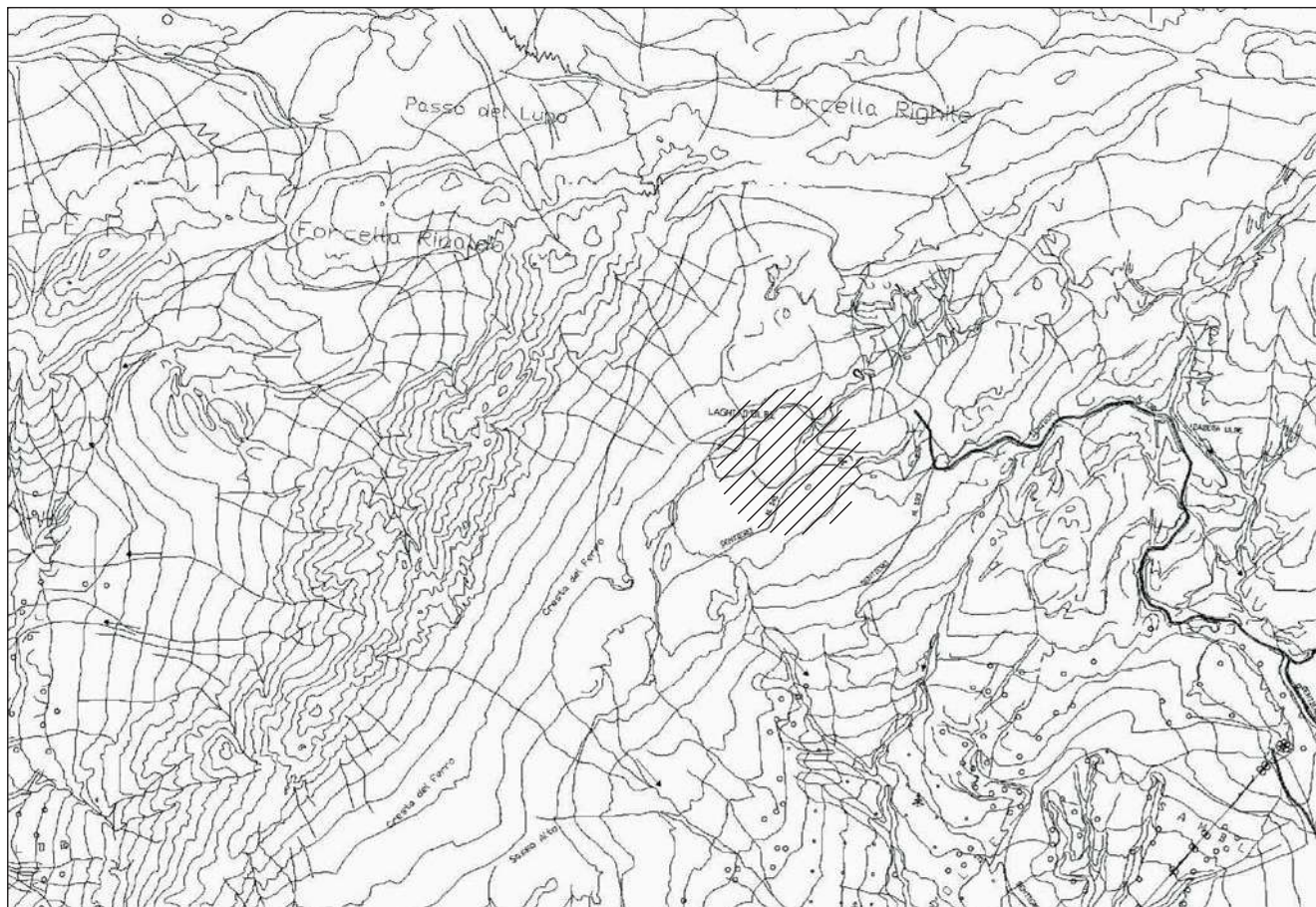
tetto scandole in legno ☐ muratura in pietra ☐
 tetto in lamiera ☐ muratura in laterizio ☐
 tavolato verticale ☐
 tavolato orizzontale ☐ superfetazione ☐

Direttive e prescrizioni particolari

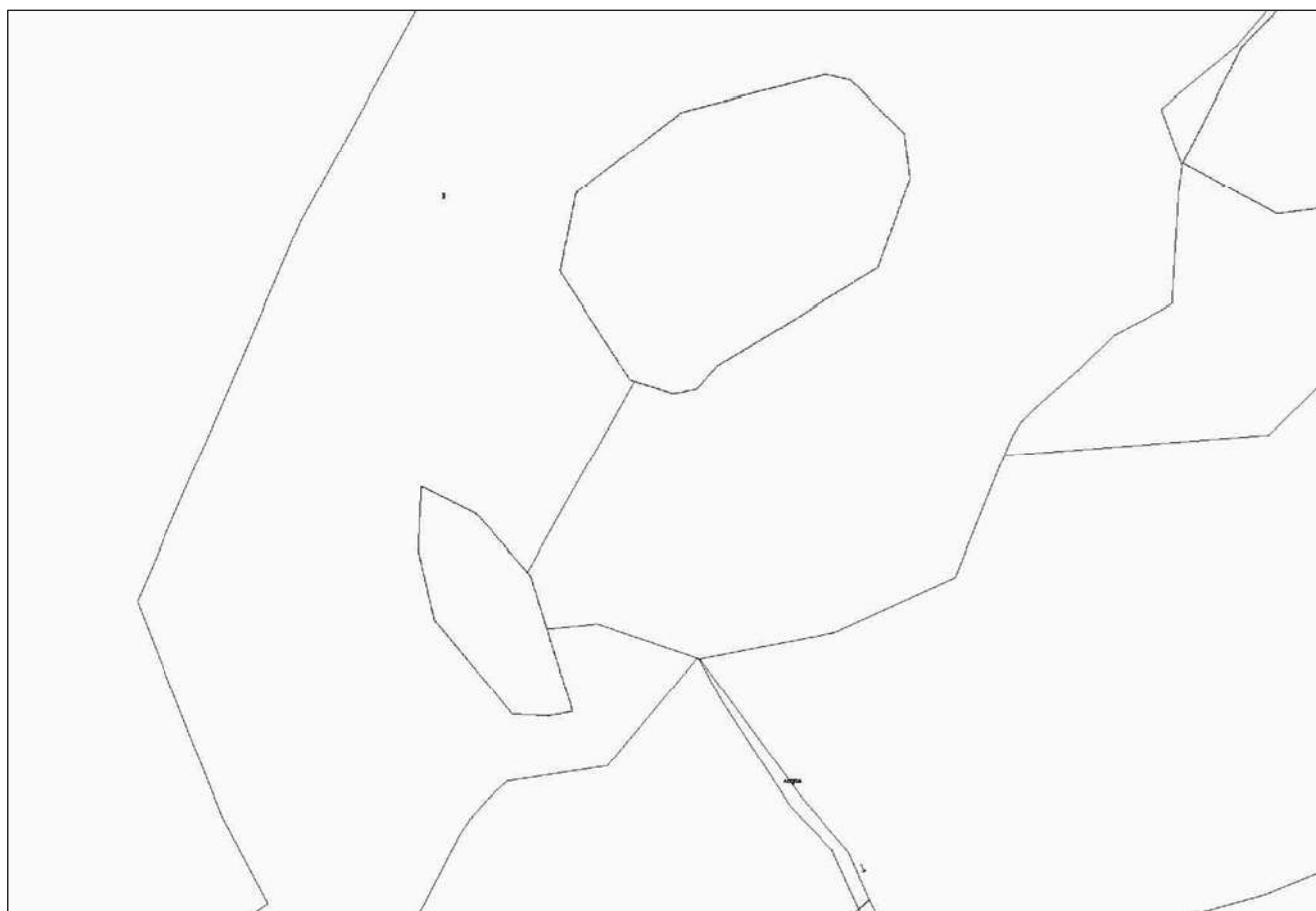
Vedi Allegato "A" alle N.T.A. "Disciplina edilizia".

SCHEDA		SAPPADA		FABBRICATI SPARSI-MALGHE-BAITE				
10		PIANO D'AREA - CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE						
		località		RIFUGIO OLBE				
		Nuovo Catasto Terreni		foglio		n.		
				mappale		n.		
DATA RILEVAMENTO		PROPRIETA'						
2009		NUOVO RIFUGIO						
FOTO N.				ARCH. N.				
X	GRADO DI OPERATIVITA'			SI			NO X	
X	edificio isolato		RIF.SCHEDE PIANO D'AREA	N. EDIFICIO		N. PROGRESSIVO		
	borgo montano			10		10		
	nucleo rurale alpino							
STATO		in uso		TIPOLOGIE TRADIZIONALI	CARATTERIZZAZIONE MATERIALI ESTERNI			
		disuso apparente				costruzione in legno		
		rudere				costruzione in muratura		
		installazione precaria			X	costruzione mista (muratura-legno)		
		in costruzione			ACCESSIBILITA'			
		in restauro - ristrutturazione				strada		
ETA'		tipologie attuali				carrabile		
	TIP. TRADIZIONALI		tipologie vecchie/antiche		X	sentiero		
			tipologie vecchie/antiche ristrutturate			nulla		
			tipologie recenti		POSIZIONE			
			datazione sul posto		X	isolata		prato
						gruppo	X	pascolo
N. PIANI	n.		piano interrato		bosco			
	n.		piano seminterrato		radura			
	n.	X	piani interi		incolto			
	n.		piani mansardati					
RAPPORTO CON IL CONTESTO								
X	buono			mediocre			pessimo	
PARTICOLARI DI RILIEVO								
X	architettonico			ambientale			storico	
	tipologie costruttive							

DESTINAZIONI D'USO											
	rurale stalla					agriturismo					
	rurale fienile					albergo					
	rurale stalla/fienile					malga					
	residenza - rurale					casera					
	residenza - vacanze					edifici monumentali					
	residenza - permanente				X	altro - nuovo rifugio					
ORIENTAMENTO FALDA					SERVIZI						
X	Nord-Sud				accesso carrabile			note			
	Est-Ovest				acquedotto						
	a padiglione				fognatura						
	altro				energia elettrica						
					telefono						
				ricovero temporaneo							
				ristoro							
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI											
strutture verticali				strutture orizzontali				coperture			
	legno		sasso		ferro		c.a.		laterizio		lamiera
	cotto		altro		latero cem.		legno		legno		altro
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO											
buono				mediocre				cattivo			
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE											
buono				mediocre				cattivo			
PARAMETRI DIMENSIONALI											
superficie coperta							mq				
superficie utile							mq				
volume							mc				
altezza minima (gronda)							m				
altezza massima (colmo)							m				
SCHEDATURE INTEGRATIVE											
X	PIANO D'AREA ADOTTATO CON D.G.R. N. 11 DEL 21/02/2007										



ESTRATTO C.T.R. SC 1:10000



ESTRATTO DI MAPPA SC 1:2000

EDIF.	10	RIFUGIO OLBE	
-------	----	--------------	--



- 1 RICOSTRUZIONE EDIFICIO ESISTENTE
- 2 UBICAZIONE CON SCHEMA TIPO "A"
- 3 UBICAZIONE CON SCHEMA TIPO "B"

EDIF.	10	RIFUGIO OLBE	FOTO	
-------	----	--------------	------	--

EDIFICIO 10 – RIFUGIO “OLBE”

Ricostruire il rifugio “Olbe” rientra tra gli obiettivi della presente Variante di Adeguamento al Piano d’Area.

Le motivazioni sono in parte contenute nelle normative generali, ma non è solo la presenza dei complessi dolomitici del Rinaldo e dei Lastroni che giustificano una simile ricostruzione, bensì la necessità di creare un anello con il Monte Ferro, la Cresta del Ferro, il Monte Lastroni e il Chiadin a coronamento dell’intera piana di Sappada.

Il rifugio “Olbe” si viene così a trovare in una invidiabile posizione baricentrica rispetto a questo spettacolare circuito che, pur presentando quote e dislivelli di tutto rispetto, può risultare accessibile alla grande maggioranza delle persone durante i mesi estivi e rientrare, durante l’inverno, all’interno dei grandi itinerari sci-alpinistici che la Sappada può offrire.

Pertanto, si accoglie il suggerimento contenuto nella Variante n. 2 del Piano d’Area Transfrontaliero Comelico-Ost Tirol, accompagnando il suggerimento con alcune schede progettuali di massima, che dovranno operare da stimolo per ottenere una adeguata e curata progettazione generale.

Le schede allegate forniscono indicazioni planimetriche di massima, dettate da un primo dimensionamento per un rifugio di contenute dimensioni, con una capacità ricettiva di 15-20 posti letto.

L’ubicazione del rifugio viene indicata in linea di massima (ad eccezione dell’ipotesi 1 – ricostruzione), dato che la sua posizione definitiva andrà valutata attentamente sia da un punto di vista idrogeologico, che da un punto di vista della sicurezza da processi erosivi e valanghivi.

Le ipotesi progettuali sono di seguito elencate:

1. Ricostruzione del rifugio sul sedime esistente, come da documentazione fotografica allegata (quota 2156);
2. Ricostruzione del rifugio, con struttura in legno, in posizione più a valle dell’esistente, vicino alla cappella votiva e secondo la tipologia costruttiva “A” (quota 2164);
3. Ricostruzione del rifugio, sempre con struttura in legno, ma a ridosso del piccolo colle che sovrasta i Laghi d’Olbe sul lato ovest, in corrispondenza con il sentiero dell’Altavia n. 6, secondo la tipologia “B”.

IPOTESI 1 – ricostruzione in pietra.

La struttura, di indicativi 700 mc., dovrà essere studiata sulla tipologia edilizia del fabbricato precedentemente esistente andato perduto; dovrà avere forma regolare e una copertura a due falde secondo l’asse nord-sud.

L’edificio non potrà sopravanzare l’antico sedime verso il lago e, preferibilmente, dovrà prevedere un arretramento rispetto a questo.

La pietra dovrà essere esclusivamente di provenienza locale (andranno attivate le opportune autorizzazioni) e, qualora la costruzione rispettasse la tipologia dei muri in pietra, con conseguenti forti spessori, il 50% della volumetria delle pareti perimetrali andrà scomputata dal conteggio della volumetria complessiva.

La lamiera della copertura potrà essere in zinco titanio non riflettente.

Il tetto può essere privo di falda sui lati est e ovest, con un timpano aggettante sul lato sud, a protezione dell'ingresso principale.

Volumi tecnici andranno ricavati nel seminterrato (se compatibile con la struttura ambientale) o in un volume di supporto esterno.

IPOTESI 2 – nuova costruzione in legno – soluzione “A”

Si ipotizza la realizzazione di una struttura in legno, disegnata sulla combinazione di due distinti corpi di fabbrica, ognuno delle dimensioni massime di ml. 9.00 x 11.00, allineati lungo la linea del colmo orientato sull'asse est-ovest, con il manto di copertura non riflettente in zinco-titanio. L'altezza massima dovrà essere di due piani fuori terra, con qualità costruttiva, caratteristiche tecniche e tecnologia del tutto consone alle condizioni ambientali del sito.

IPOTESI 3 – nuova costruzione in legno – soluzione “B”

Prende in considerazione un diverso assetto planimetrico, meno pianeggiante e con pendenze più accentuate.

In tale caso è consentita la realizzazione di 1 piano interrato o seminterrato, un piano terra ed un piano primo, il tutto come schematizzato nell'allegata sezione tipo, con la falda orientata esclusivamente secondo lo schema allegato e seguendo la linea della massima pendenza.

La copertura dovrà essere rigorosamente a due falde, e priva di abbaini; Sono previsti i seguenti materiali:

- Piano interrato: realizzato in calcestruzzo facciavista o muratura in pietra con intonaco a raso sasso;
- Piani superiori, terra e sottotetto, andranno realizzati rigorosamente con strutture verticali ed orizzontali in legno (larice o abete);
- La copertura dovrà essere in zinco titanio.

Opere accessorie (per soluzione “A” e “B”): la dimensione delle terrazze esterne e la loro tipologia costruttiva (rigorosamente lignea), dovranno essere adeguatamente documentate con il progetto edilizio, che dovrà partire da un rigoroso piano quotato dell'area al fine di ridurre al minimo i dislivelli e gli sbancamenti del terreno.

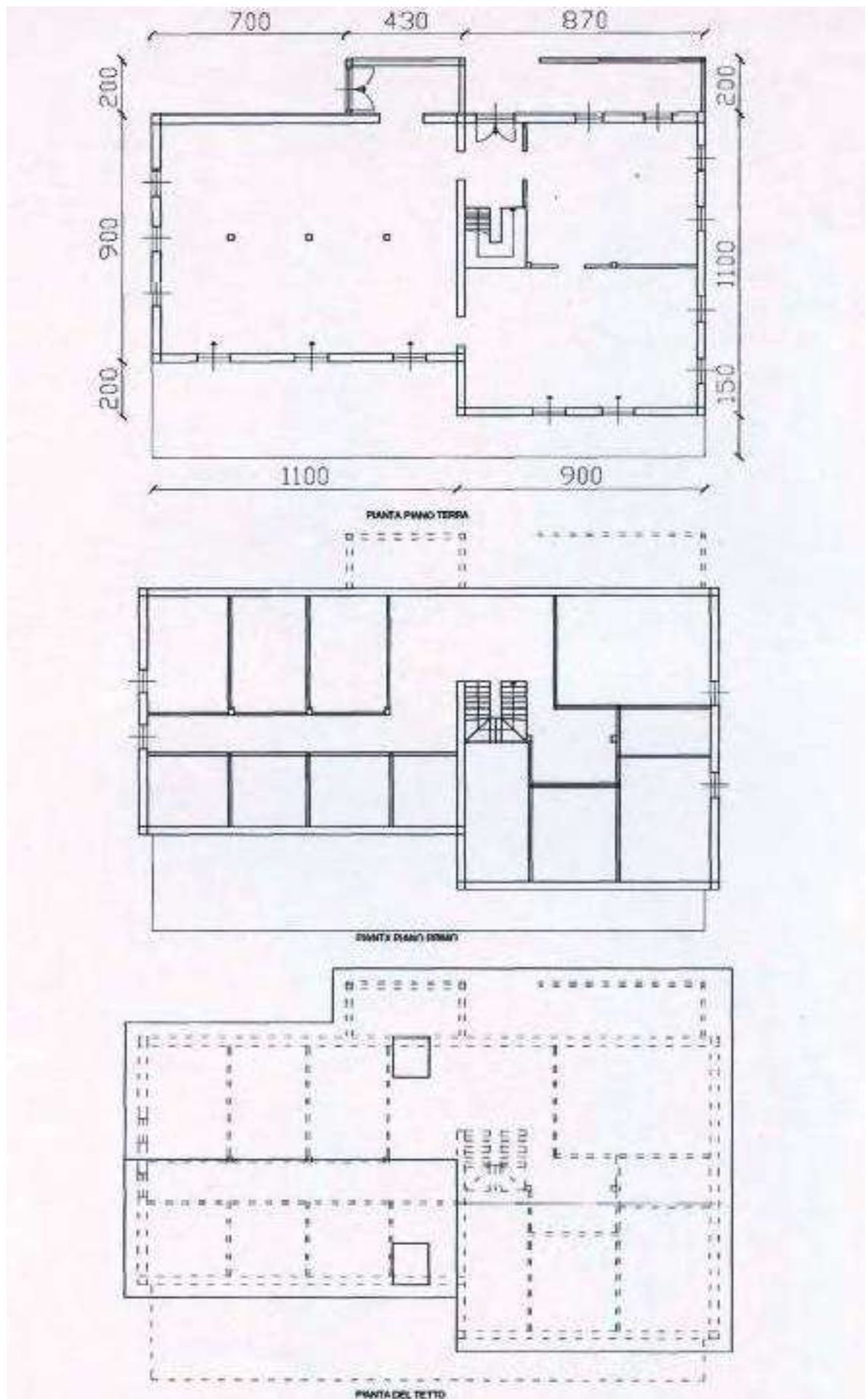
Opere esterne (per soluzione “A” e “B”): tutte le aree interessate da movimenti di terra andranno adeguatamente sistemate e raccordate alle zone circostanti, si dovrà ripristinare le zone a verde con essenze autoctone e l'insieme dovrà risultare di contenuto impatto ambientale

PER TUTTE LE TIPOLOGIE

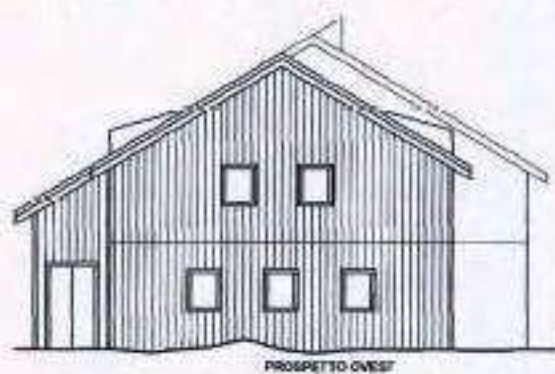
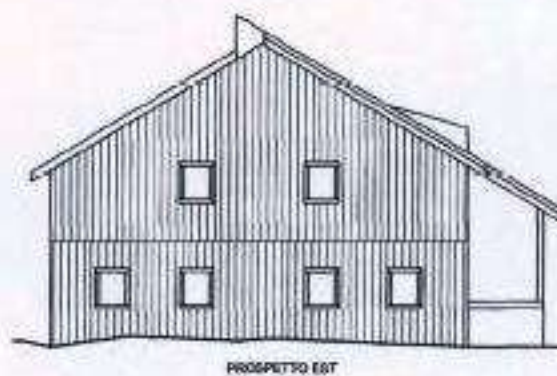
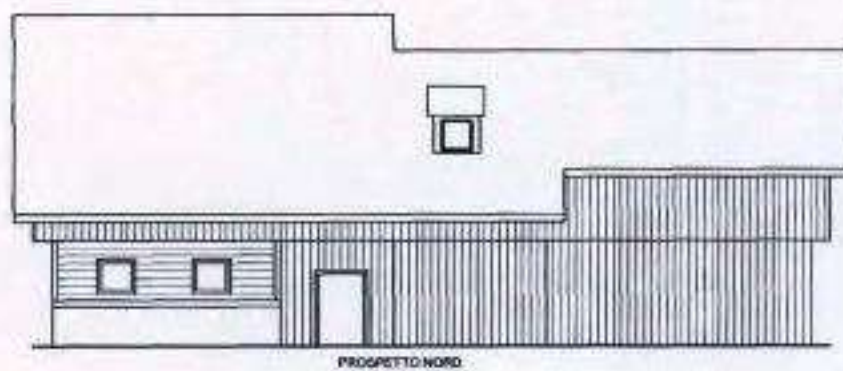
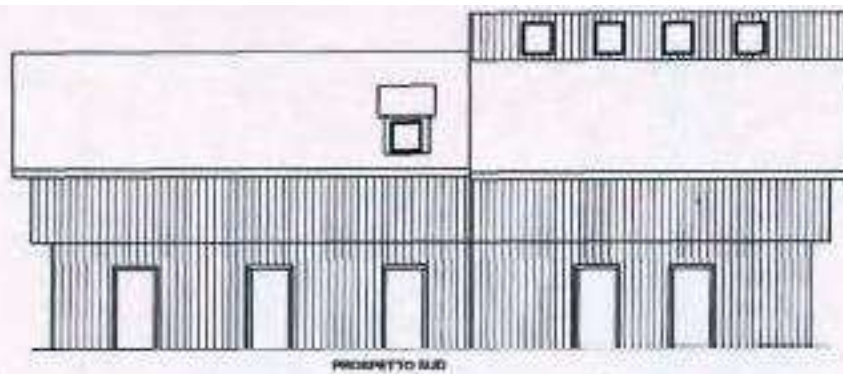
La possibilità di collegare il rifugio alla sorgente naturale posta poco più a valle non deve comunque escludere la messa in opera di un contatore d'acqua, della corretta manutenzione dell'impianto idrico, teso a garantire la completa potabilità dell'acqua e sistemi di risparmio idrico.

Il sistema di smaltimento delle acque reflue, calcolato sui termini di produzione di BOD5 (Domanda Biologica di Ossigeno), dovrà assumere come punto di riferimento lo studio austriaco condotto sullo “Smaltimento delle acque reflue in zone montane” – Vienna 2000, eventualmente aggiornato, e sarà realizzato secondo la più moderna tecnologia (filtro percolatore, fossa imhoff, fossa settica, degrassatore, al fine di risultare altamente efficiente a tutela delle falde acquifere esistenti.

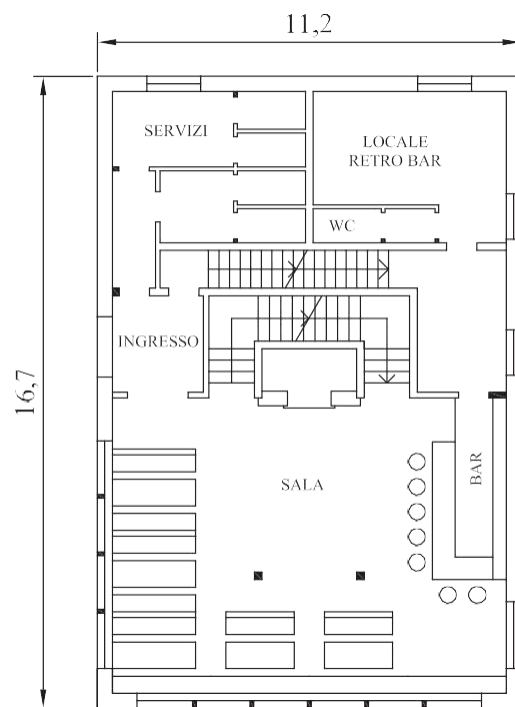
Sono sempre utilizzabili i pannelli solari e fotovoltaici (antiriflesso) per la produzione di energia.



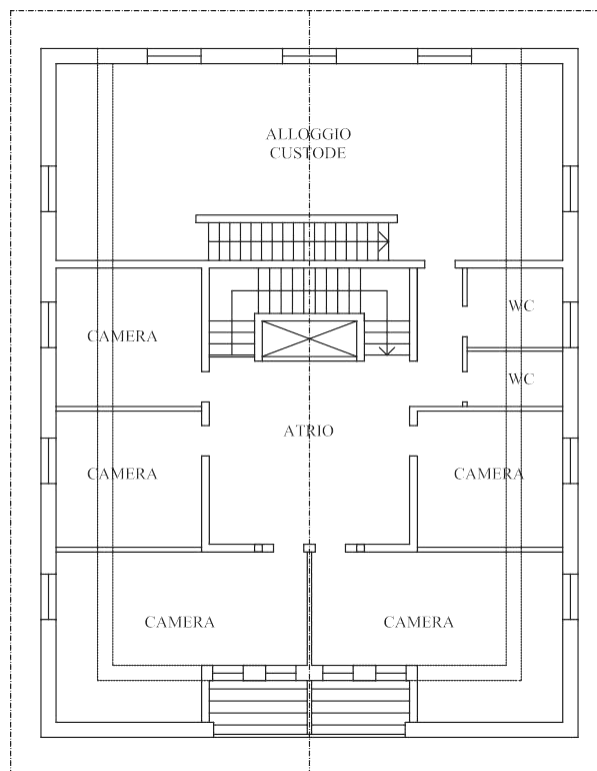
EDIF.	10	RIFUGIO OLBE SOLUZIONE "A"	PROGETTO PIANTE	SC. 1:200
-------	----	----------------------------	--------------------	-----------



EDIF.	10	RIFUGIO OLBE SOLUZIONE "A"	PROGETTO PIANTE	SC. 1:200
-------	----	----------------------------	--------------------	-----------

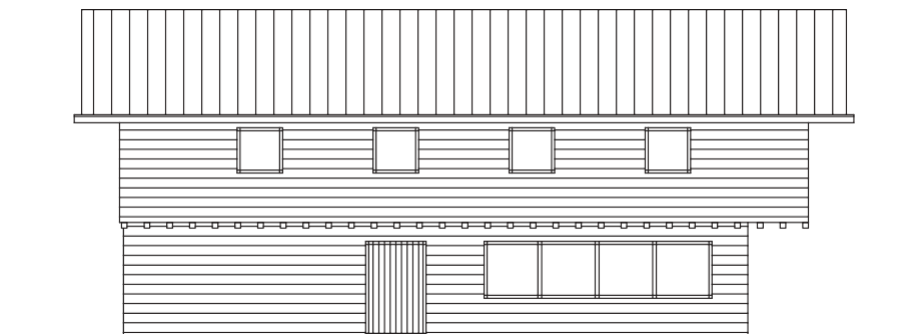


PIANO TERRA

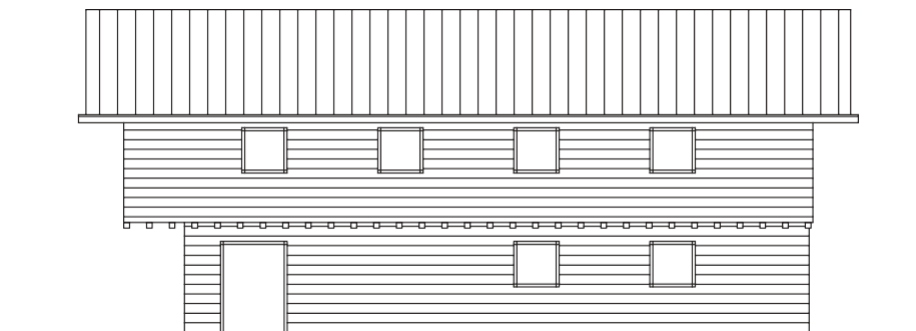


PIANO SOTTOTETTO

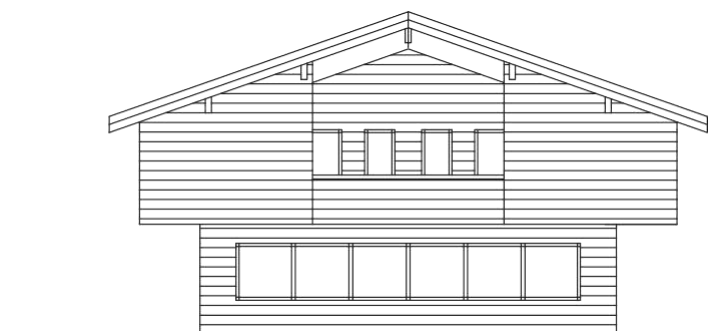
EDIF.	10	RIFUGIO OLBE SOLUZIONE "B"	PROGETTO PIANTE	SC. 1:200
-------	----	----------------------------	--------------------	-----------



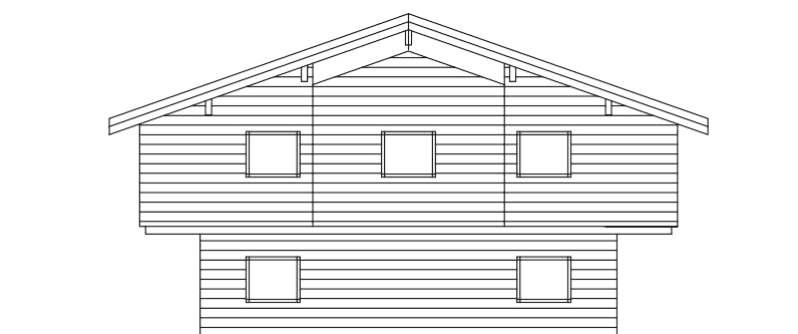
PROSPETTO SUD



PROSPETTO NORD



PROSPETTO EST

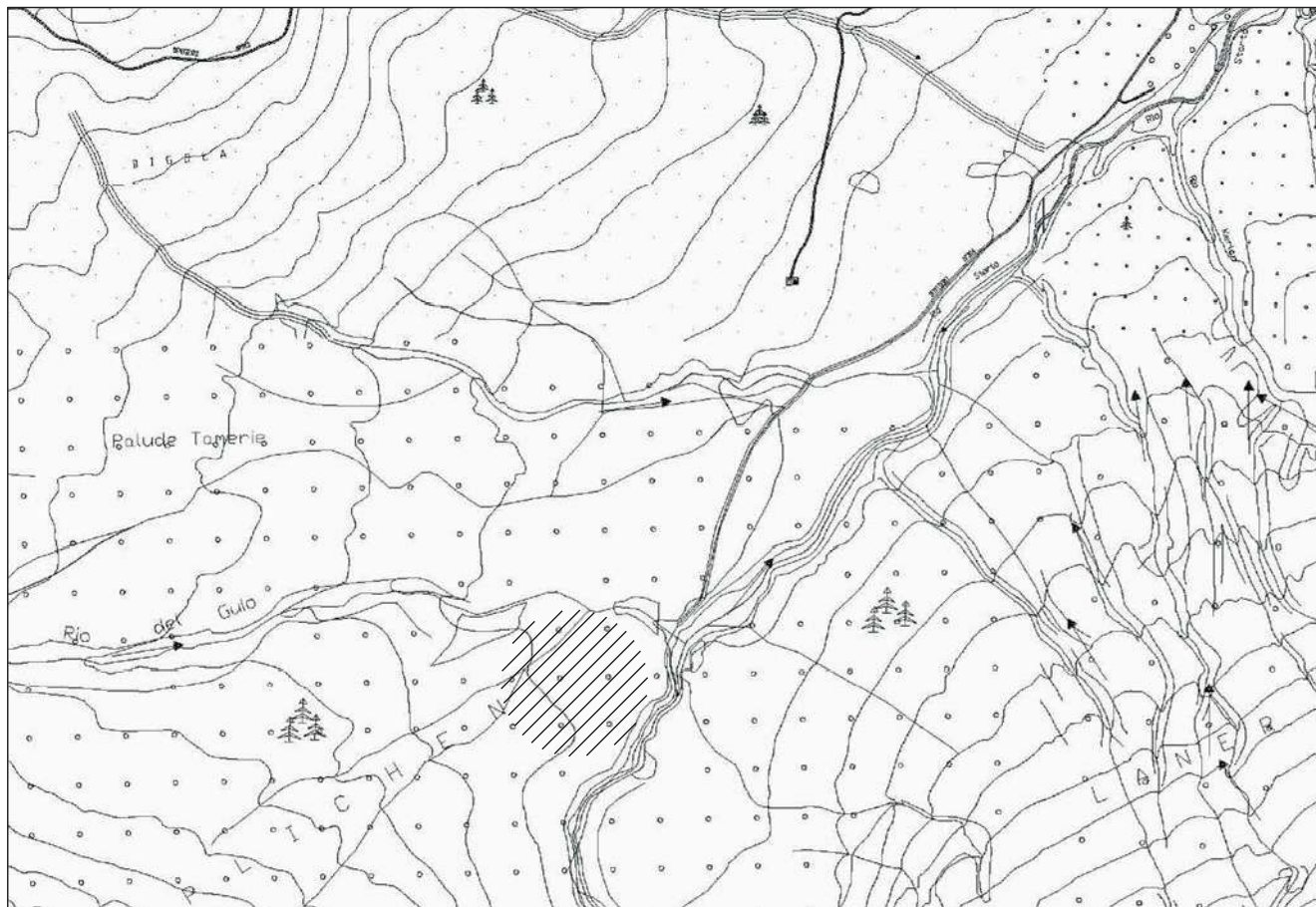


PROSPETTO OVEST

EDIF.	10	RIFUGIO OLBE SOLUZIONE "B"	PROGETTO PROSPETTI	SC. 1:200
-------	----	----------------------------	-----------------------	-----------

SCHEDA		SAPPADA		FABBRICATI SPARSI-MALGHE-BAITE				
11		PIANO D'AREA - CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE						
		località		HAILEN POCH				
		Nuovo Catasto Terreni		foglio		n.		
				mappale		n.		
DATA RILEVAMENTO		PROPRIETA'						
2009		NUOVO RIFUGIO						
FOTO N.				ARCH. N.				
X	GRADO DI OPERATIVITA'			SI			NO X	
X	edificio isolato		RIF.SCHEDE PIANO D'AREA	N. EDIFICIO		N. PROGRESSIVO		
	borgo montano			11		11		
	nucleo rurale alpino							
STATO		in uso		TIPOLOGIE TRADIZIONALI	CARATTERIZZAZIONE MATERIALI ESTERNI			
		disuso apparente				costruzione in legno		
		rudere				costruzione in muratura		
		installazione precaria				costruzione mista (muratura-legno)		
		in costruzione			ACCESSIBILITA'			
		in restauro - ristrutturazione				strada		
ETA'		tipologie attuali				carrabile		
	TIP. TRADIZIONALI		tipologie vecchie/antiche		X	sentiero		
			tipologie vecchie/antiche ristrutturate			nulla		
			tipologie recenti		POSIZIONE			
			datazione sul posto		X	isolata		prato
						gruppo	X	pascolo
N. PIANI	n.		piano interrato		bosco			
	n.		piano seminterrato		radura			
	n.	X	piani interi		incolto			
	n.		piani mansardati					
RAPPORTO CON IL CONTESTO								
X	buono			mediocre			pessimo	
PARTICOLARI DI RILIEVO								
X	architettonico			ambientale			storico	
	tipologie costruttive							

DESTINAZIONI D'USO									
	rurale stalla				agriturismo				
	rurale fienile				albergo				
	rurale stalla/fienile				malga				
	residenza - rurale				casera				
	residenza - vacanze				edifici monumentali				
	residenza - permanente				X	altro - nuovo rifugio			
ORIENTAMENTO FALDA				SERVIZI					
	Nord-Sud			accesso carrabile			note		
X	Est-Ovest			acquedotto					
	a padiglione			fognatura					
	altro			energia elettrica					
				telefono					
			ricovero temporaneo						
			ristoro						
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI									
strutture verticali			strutture orizzontali				coperture		
	legno	sasso	ferro	c.a.		laterizio	lamiera		
	cotto	altro	latero cem.	legno		legno	altro		
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO									
buono			mediocre				cattivo		
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE									
buono			mediocre				cattivo		
PARAMETRI DIMENSIONALI									
superficie coperta					mq				
superficie utile					mq				
volume					mc				
altezza minima (gronda)					m				
altezza massima (colmo)					m				
SCHEDATURE INTEGRATIVE									
X	PIANO D'AREA ADOTTATO CON D.G.R. N. 11 DEL 21/02/2007								



ESTRATTO C.T.R. SC 1:10000



ESTRATTO DI MAPPA SC 1:2000

EDIF.	11	HAILEN POCH		
-------	----	-------------	--	--



EDIF.	11	HAILEN POCH	FOTO	
-------	----	-------------	------	--

EDIFICIO 11 – RIFUGIO “HAILEN POCH”

Il nuovo rifugio si verrebbe a collocare all’inizio della Val d’Enghe alla confluenza del Rio Enghe con il Rio Gufo, alla quota indicativa di 1250 mt slm.

Raggiungibile agevolmente da Eiben (mt. 1191), è servito dal sentiero 314 - Alta Via delle Dolomiti n. 6, che sale tra la Cresta di Enghe e la Terza Grande fino al Passo Oberenghe (mt. 2081). Risulta inoltre agevole punto di riferimento per escursioni verso il Passo della Dogola o per accedere, tramite il sentiero n. 315, al Passo Elbel, ai Cadini Elbel e, proseguendo, al Rifugio De Gasperi.

La quota del nuovo rifugio non è alpinisticamente rilevante, ma proprio la sua posizione e la sua relativamente agevole accessibilità, lo rendono di estremo interesse per la fruizione turistica di questa parte del territorio comunale, oggi piuttosto marginale rispetto al versante destro orografico del Piave

Le schede allegate forniscono indicazioni planimetriche di massima, dettate da un primo dimensionamento per un rifugio di contenute dimensioni, con una capacità ricettiva di non più di 10 posti letto.

L’ubicazione del rifugio viene indicata in modo puntuale, anche se la sua posizione definitiva andrà valutata attentamente sia da un punto di vista idrogeologico e dopo un adeguato studio ambientale.

È consentita la realizzazione di 1 piano interrato (se compatibile con la natura del suolo), un piano terra ed un piano sottotetto, il tutto come schematizzato nell’allegata scheda, con la falda orientata esclusivamente secondo lo schema allegato e seguendo la linea della massima pendenza.

La copertura dovrà essere rigorosamente a due falde, e priva di abbaini; Sono previsti i seguenti materiali:

- Piano interrato: realizzato in calcestruzzo, con le parti eventualmente fuori terra rivestite in pietra naturale;
- Piani superiori, terra e sottotetto, andranno realizzati rigorosamente con strutture verticali ed orizzontali in legno (larice o abete);
- La copertura dovrà essere in zinco titanio.

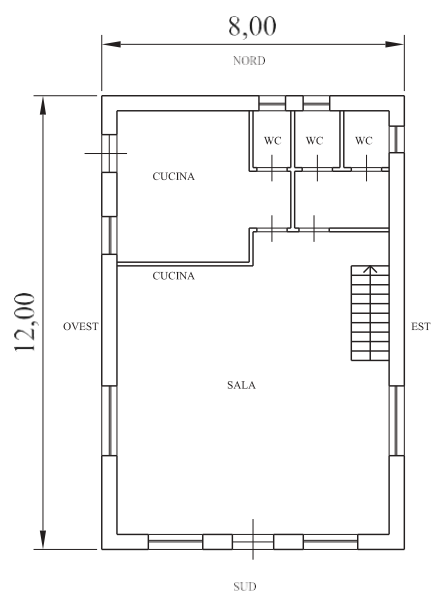
Opere accessorie: la dimensione di eventuali terrazze esterne e la loro tipologia costruttiva (rigorosamente lignea), dovranno essere adeguatamente documentate con il progetto edilizio, che dovrà partire da un rigoroso piano quotato dell’area al fine di ridurre al minimo i dislivelli e gli sbancamenti del terreno.

Opere esterne: tutte le aree interessate da movimenti di terra andranno adeguatamente sistemate e raccordate alle zone circostanti, si dovrà ripristinare le zone a verde con essenze autoctone e l’insieme dovrà risultare di contenuto impatto ambientale

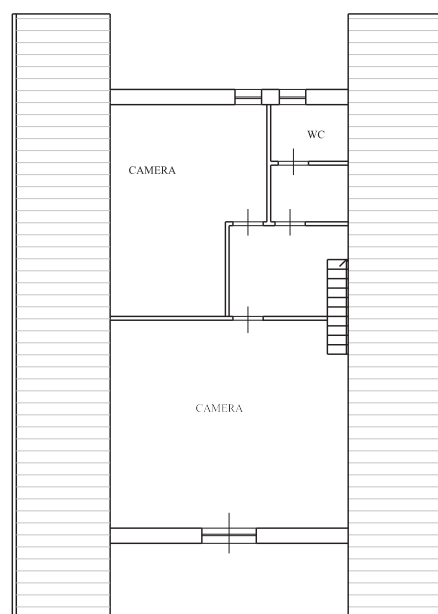
La possibilità di collegare il rifugio alla sorgente naturale non deve comunque escludere la messa in opera di un contatore d’acqua, della corretta manutenzione dell’impianto idrico, teso a garantire la completa potabilità dell’acqua e sistemi di risparmio idrico.

Il sistema di smaltimento delle acque reflue, calcolato sui termini di produzione di BOD5 (Domanda Biologica di Ossigeno), dovrà assumere come punto di riferimento lo studio austriaco condotto sullo “Smaltimento delle acque reflue in zone montane” – Vienna 2000, eventualmente aggiornato, e sarà realizzato secondo la più moderna tecnologia (filtro percolatore, fossa imhoff, fossa settica, degrassatore, al fine di risultare altamente efficiente a tutela delle falde acquifere esistenti.

Sono sempre utilizzabili i pannelli solari e fotovoltaici (antiriflesso) per la produzione di energia.

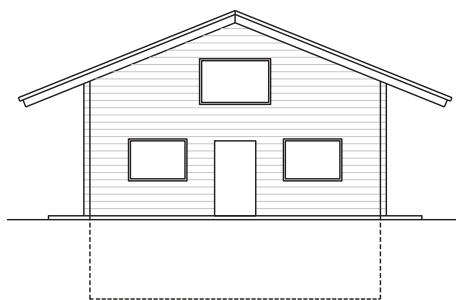


PIANO TERRA

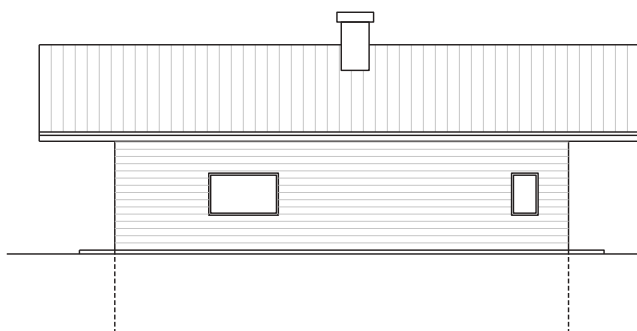


PIANO SOTTOTETTO

EDIF.	11	HAILEN POCH	PROGETTO PIANTE	SC. 1:200
-------	----	-------------	--------------------	-----------



PROSPETTO SUD



PROSPETTO EST

			PROGETTO PROSPETTI	
--	--	--	-----------------------	--

ALLEGATO “3/A”
DISCIPLINA EDILIZIA

COMUNE DI SAPPADA

VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIANO D'AREA – NORME DI ATTUAZIONE

SCHEDA N.	GRADO DI PROTEZIONE	CATEGORIA INTERVENTO NTA PRG VIGENTE	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
1 RIFUGIO SORGENTI DEL PIAVE	6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente, limite di P.R.G. =+ 200 mc. Da attuare con regolarizzazione del piani volumetrico esistente entro il sedime massimo previsto. L'intervento è soggetto a Piano Attuativo secondo normativa vigente In assenza di Piano Attuativo, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro ed adeguamento igienico sanitario, finalizzati a ridurre i carichi inquinanti sulla torbiera; sono ammessi, altresì, interventi edilizi di ristrutturazione e/o di demolizione e ricostruzione se tesi a ripristinare i caratteri tipologici dell'architettura montana sostituendo le parti di edificio anomale rispetto alle caratteristiche dei luoghi e permettere un migliore inserimento del manufatto nel contesto. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.
2 ANNESSI RIFUGIO SORGENTI DEL PIAVE	6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Non è ammesso alcun intervento diverso dalla demolizione e ricostruzione. Non è ammessa la variazione di destinazione d'uso. È ammesso l'accorpamento dei volumi esistenti. Per motivi di decoro l'intervento deve essere finalizzato a ricondurre i manufatti ai caratteri tipologici dell'architettura montana e a permetterne un migliore inserimento nel contesto. In caso di rilocalizzazione del Rifugio delle Sorgenti è imposta la demolizione senza ricostruzione degli annessi e il loro accorpamento volumetrico alla nuova struttura ricettiva.
3 CHIESA SORGENTI DEL PIAVE	1	RESTAURO FILOLOGICO	---

SCHEDA N.	GRADO DI PROTEZIONE	CATEGORIA INTERVENTO NTA PRG VIGENTE	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
4 EX CAVA PERALBA	6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Demolizione e ricostruzione entro un Piano di Recupero secondo le modalità di cui all'Art. 26 delle presenti NTA. Destinazioni d'uso ammissibili: attività culturali, attività sociali, usi e servizi collettivi.
5.a EX CAVA PERALBA	6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Demolizione e ricostruzione entro un Piano di Recupero secondo le modalità di cui all'Art. 26 delle presenti NTA., con accorpamento al volume di cui alla scheda 5.b Destinazioni d'uso ammissibili: attività culturali, attività sociali, usi e servizi collettivi.
5.b EX CAVA PERALBA	6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	È ammessa la ricostruzione del volume preesistente, entro un Piano di Recupero secondo le modalità di cui all'Art. 26 delle presenti NTA., con accorpamento al volume di cui alla scheda 5.a Destinazioni d'uso ammissibili: attività culturali, attività sociali, usi e servizi collettivi
6 RIFUGIO CALVI	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. = + 200 mc. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.
7 ANNESSO RIFUGIO CALVI	6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Non è ammesso alcun intervento diverso dalla demolizione e ricostruzione. Non è ammessa la variazione della destinazione d'uso. Per motivi di decoro l'intervento deve essere finalizzato a ricondurre il manufatto ai caratteri tipologici dell'architettura montana e a permetterne un migliore inserimento nel contesto.
8 CHIESETTA RIFUGIO CALVI	1	RESTAURO FILOLOGICO	---
9 BAITA PILLER HOFFER	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	---
10 RIFUGIO OLBE	--	NUOVO EDIFICIO	Vedi scheda N. 10

SCHEDA N.	GRADO DI PROTEZIONE	CATEGORIA INTERVENTO NTA PRG VIGENTE	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
11 RIFUGIO HAILEN POCH	--	NUOVO EDIFICIO	Vedi scheda N. 11
12 CASERA OLBE	5	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO C	La casera può essere interessata da un progetto “globale” di recupero funzionale e ambientale. A tale fine è consentito l’ampliamento del corpo centrale fino al doppio del suo volume, mantenendo l’assetto baricentrico e la caratteristica falda unica, da adibire a centro accoglienza, servizi generali. Le ali della casera potranno essere utilizzate, nel rispetto delle dimensioni minime per l’agibilità, a alloggi, servizi, sala ristorante, cucine, depositi, vani tecnici, ecc. Il recupero della casera dovrà essere condotto unitariamente al progetto di recupero ambientale del sito, allo studio dei percorsi e al corretto progetto di smaltimento delle acque reflue, che andrà calcolato sui termini di produzione di BOD5 (Domanda Biologica di ossigeno), assumendo come riferimento lo studio austriaco condotto sullo “Smaltimento delle acque reflue in zone montane” – Vienna 2000.
13 CASERA DEI PASTORI	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	È ammesso, ai sensi dell’art. 41 delle NTA., l’ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. = ESISTENTE + 50%. È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso ai sensi del comma 3.5 dell’articolo 24 delle NTA.
14 CASERA TÄMER DI FUORI	5	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO C	È ammesso, ai sensi dell’art. 41 delle NTA., l’ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. = ESISTENTE + 50%. È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso ai sensi del comma 3.5 dell’articolo 41 delle NTA.
15 CASERA TÄMER DI DENTRO Malga Hinterherbighe	5	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO C	È ammesso, ai sensi dell’art. 41 delle NTA., l’ampliamento del fabbricato esistente per Interventi di adeguamento igienico- funzionale. Limite di P.R.G. = ESISTENTE + 50%. È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso ai sensi del comma 3.5 dell’articolo 41 delle NTA.

SCHEDA N.	GRADO DI PROTEZIONE	CATEGORIA INTERVENTO NTA PRG VIGENTE	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
16 CASERA SIERA	5	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO C	È ammesso, ai sensi dell'art. 41 delle NTA., l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. = ESISTENTE + 50%. È sempre consentito il cambio di destinazione d'uso ai sensi del comma 11 dell'articolo 41 delle NTA.
17 RIFUGIO MONTE FERRO	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. =+ 200 mc. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.
18 RIFUGIO 2000	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. =+ 200 mc. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.
19 RIFUGIO GOSSE	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. =+ 200 mc. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.
20 RIFUGIO MONTE SIERA	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. =+ 200 mc. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.
21 RIFUGIO PIANI DEL CRISTO	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. =+ 200 mc. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.

SCHEDA N.	GRADO DI PROTEZIONE	CATEGORIA INTERVENTO NTA PRG VIGENTE	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
22 RIFUGIO BAITA DEL RODODENDRO	4	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI TIPO B	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. = + 200 mc. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.
23 BAITA DEI PESCATORI	6	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	È ammesso l'ampliamento del fabbricato esistente per interventi di adeguamento igienico-funzionale. Limite di P.R.G. = ESISTENTE + 50%. È prevista la realizzazione di un punto attrezzato interno o esterno di informazione e documentazione sulla fauna e flora tipica dei luoghi.
24 BIVACCO DAMIANO DEL GOBBO	---	---	---

ALLEGATO “4” SUSSIDI OPERATIVI

COMUNE DI SAPPADA
NORME DI ATTUAZIONE
ALLEGATO 4 – SUSSIDI OPERATIVI
ABACO DEGLI ELEMENTI ACCESSORI, DEGLI ELEMENTI DI ARREDO
E DELLE OPERE TIPO

ELEMENTI DI PROTEZIONE/DELIMITAZIONE aree di transito o sosta veicolare

1. BARRIERA STRADALE (classe N2/H2, bordo laterale/bordo ponte, con corrimano)
2. STACCIONATA DI PROTEZIONE
3. STACCIONATA DI DELIMITAZIONE
4. STACCIONATA BASSA
5. DISSUASORE IN LEGNO
6. DISSUASORE “MONOLITE” lapideo

ELEMENTI DI ARREDO aree di sosta attrezzate

7. PANCA senza schienale
8. PANCA con schienale
9. GRUPPO PANCA E TAVOLO
10. BACHECA
11. TABELLA
12. SEGNALATORE “MONOLITE” lapideo
13. FRECCIA
14. CARTELLO CON NOMI SPECIE VEGETALI

OPERE TIPO

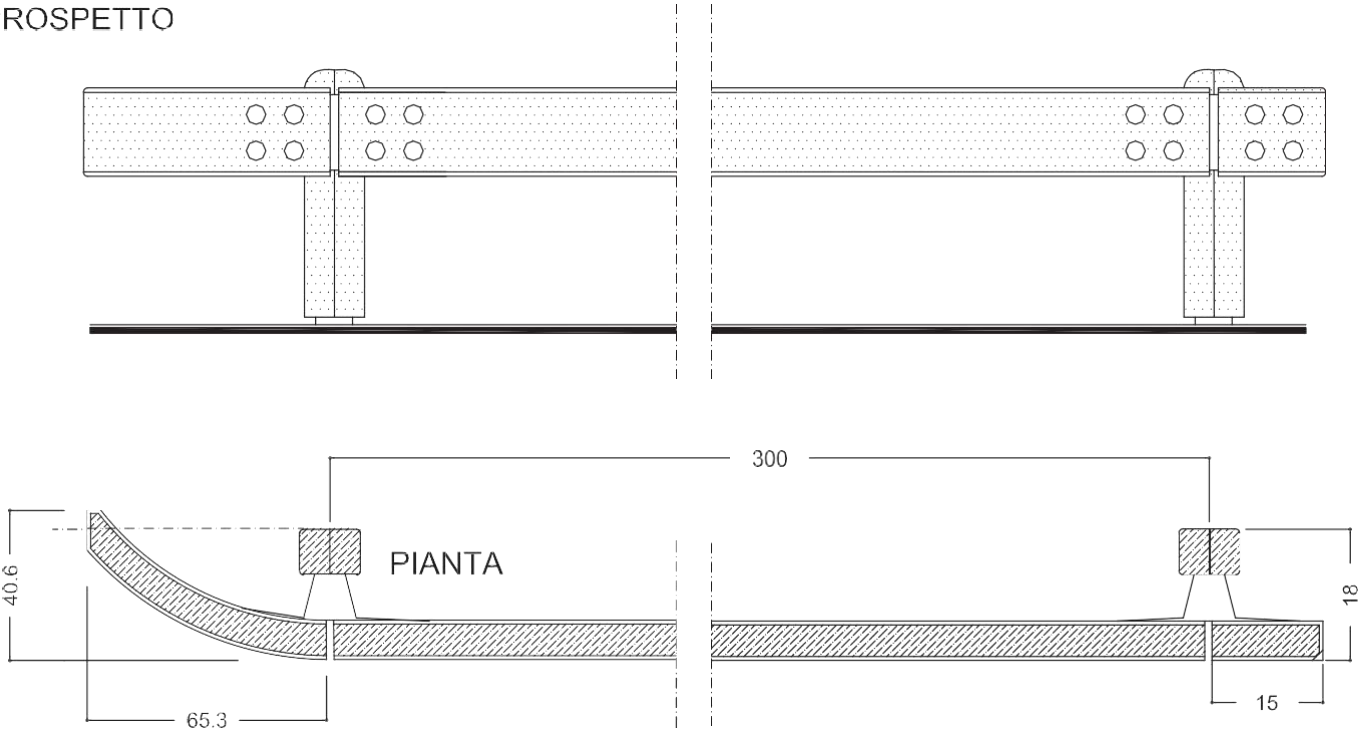
15. SUPERFICI PER LA SOSTA VEICOLARE
16. SCALINO PIETRA
17. SCALINO LEGNO
18. PASSERELLA SU PALAFITTA
19. PLATEA PER GRUPPI PANCA TAVOLO

RECINZIONI, TETTI A SCANDOLE LIGNEE E MURI A SECCO

Particolare n 1 A

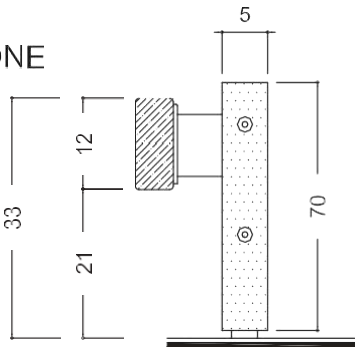
PARTICOLARE BARRIERA STRADALE 1:10

PROSPETTO

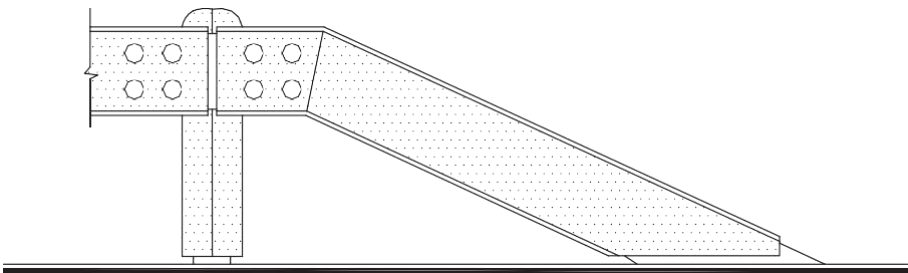


Terminale curvo

SEZIONE



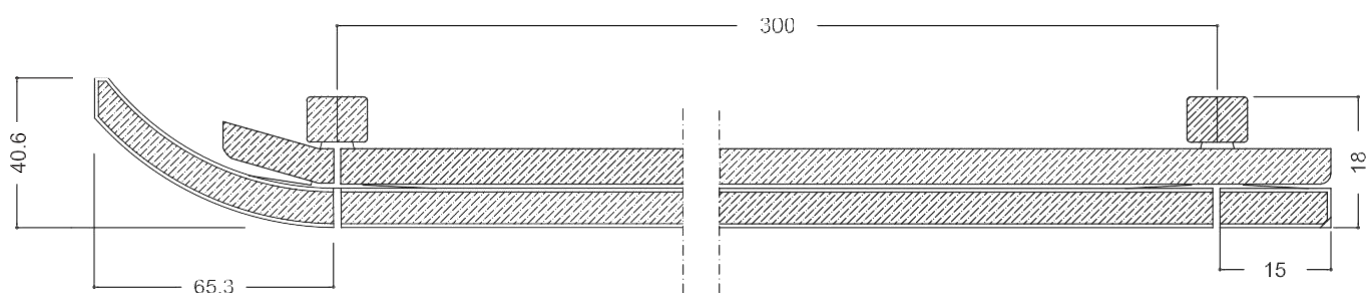
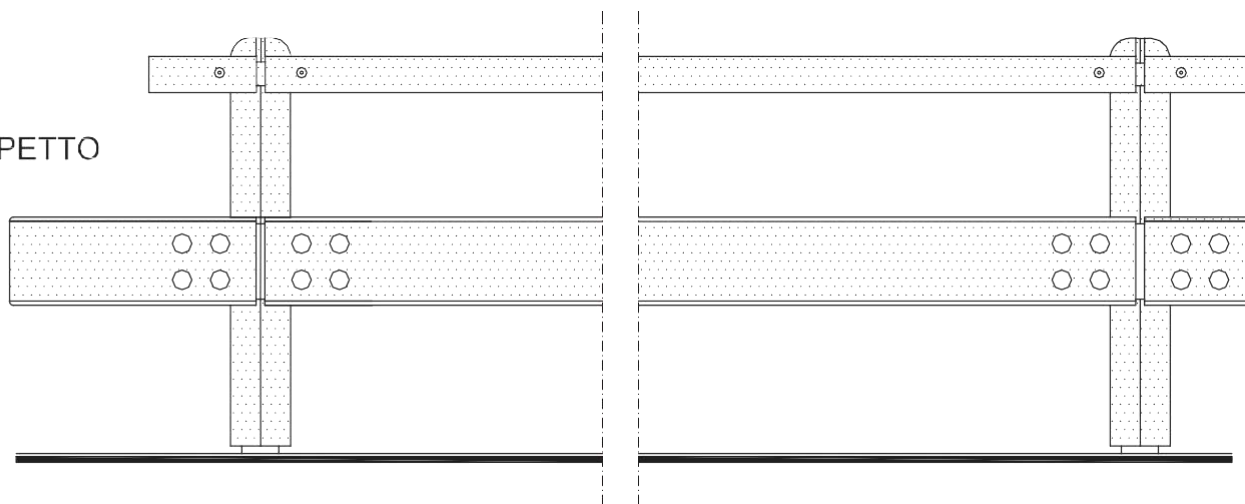
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD UNA FASCIA
PER BORDO LATERALE CLASSE N2



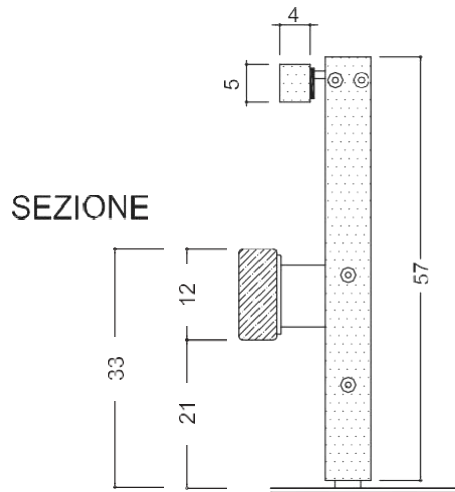
Terminale dritto

PARTICOLARE BARRIERA STRADALE 1:10

PROSPETTO

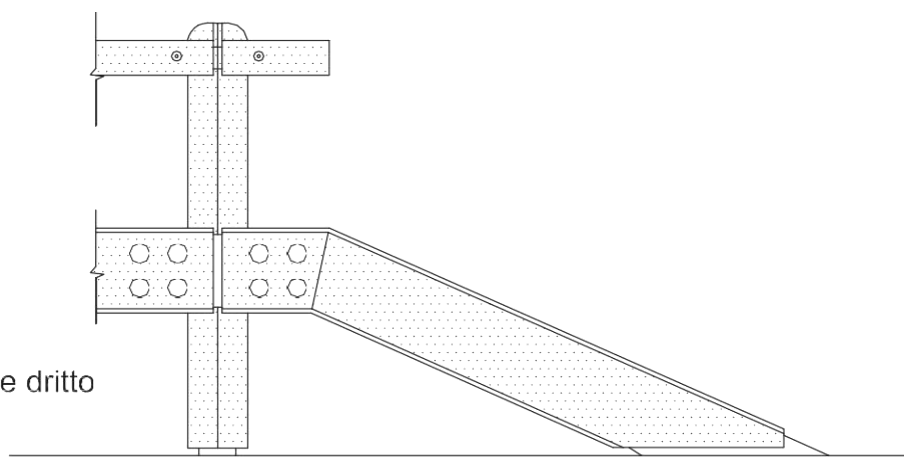


Terminale curvo



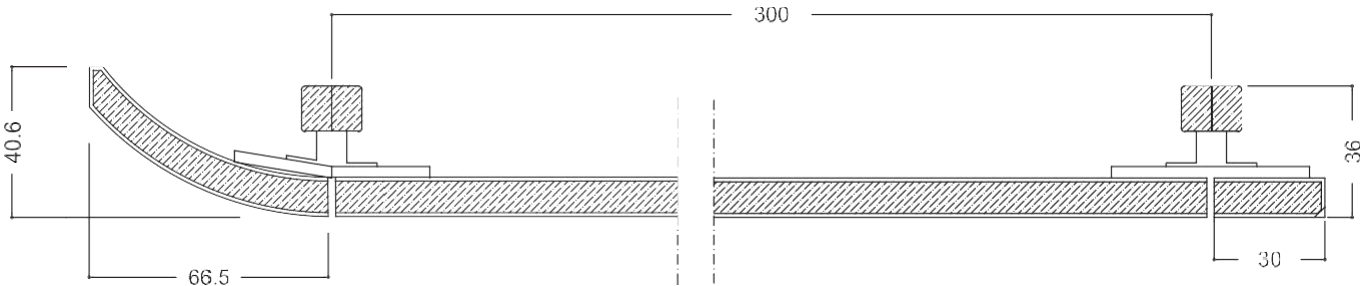
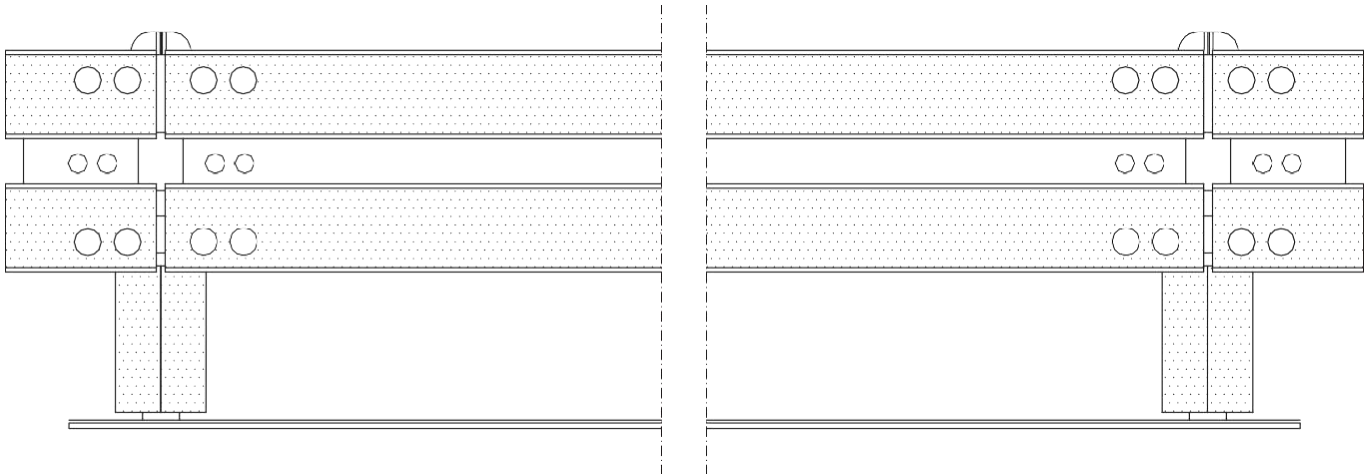
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD UNA FASCIA
CON CORRIMANO PER BORDO LATERALE CLASSE N2

Terminale dritto

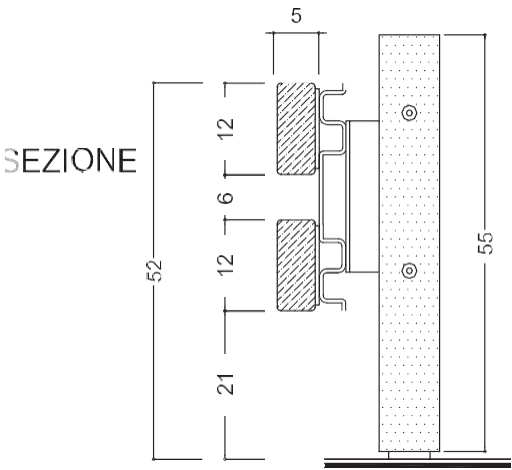


PARTICOLARE BARRIERA STRADALE 1:10

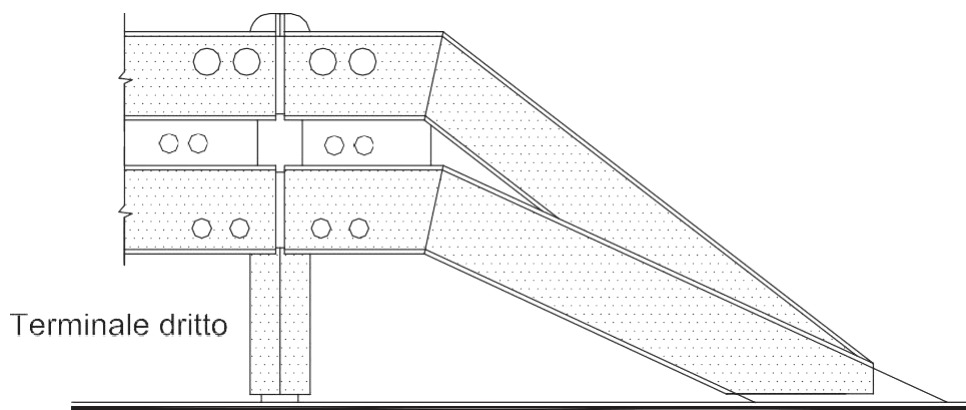
PROSPETTO



Terminale curvo

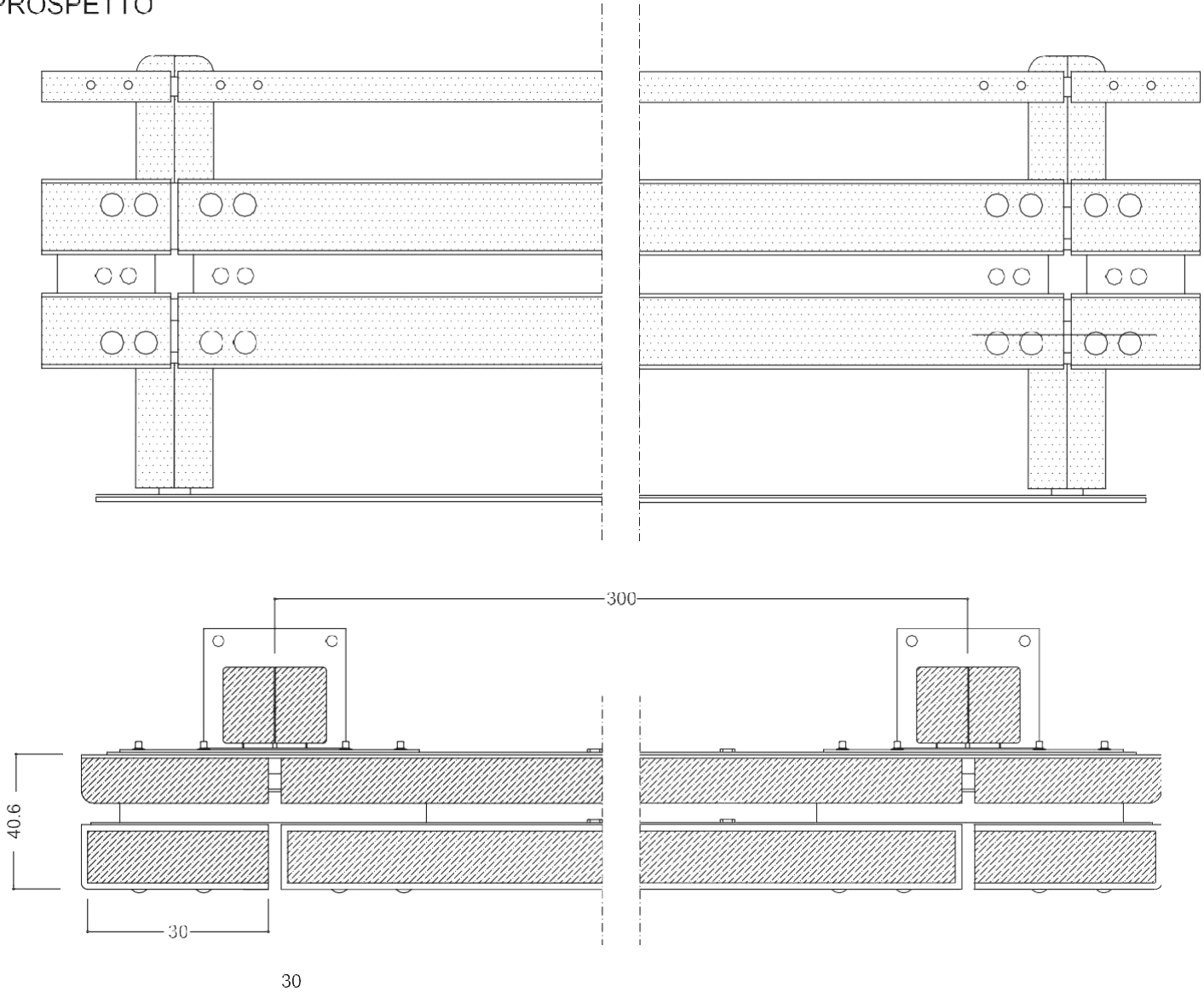


BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD UNA FASCIA
CON CORRIMANO PER BORDO LATERALE CLASSE H2



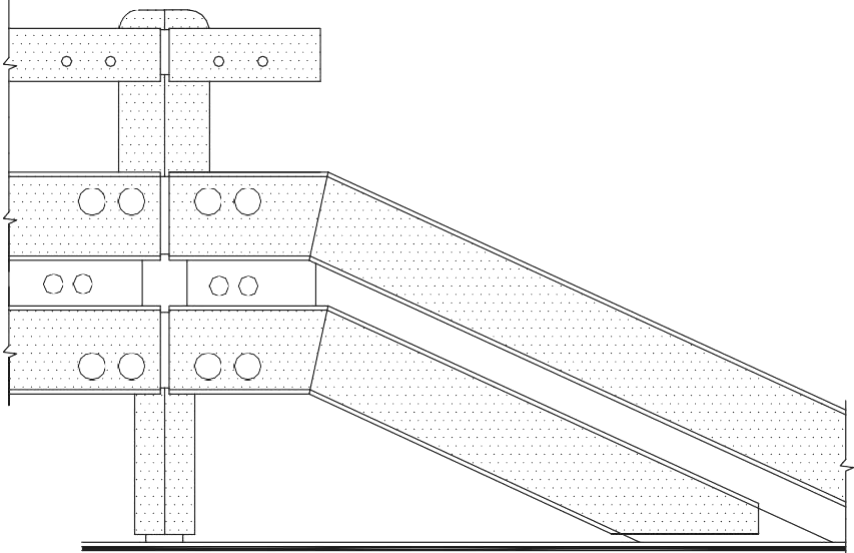
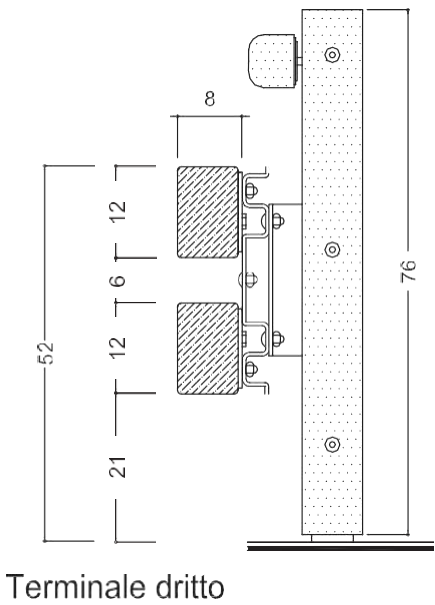
PARTICOLARE BARRIERA STRADALE 1:10

PROSPETTO

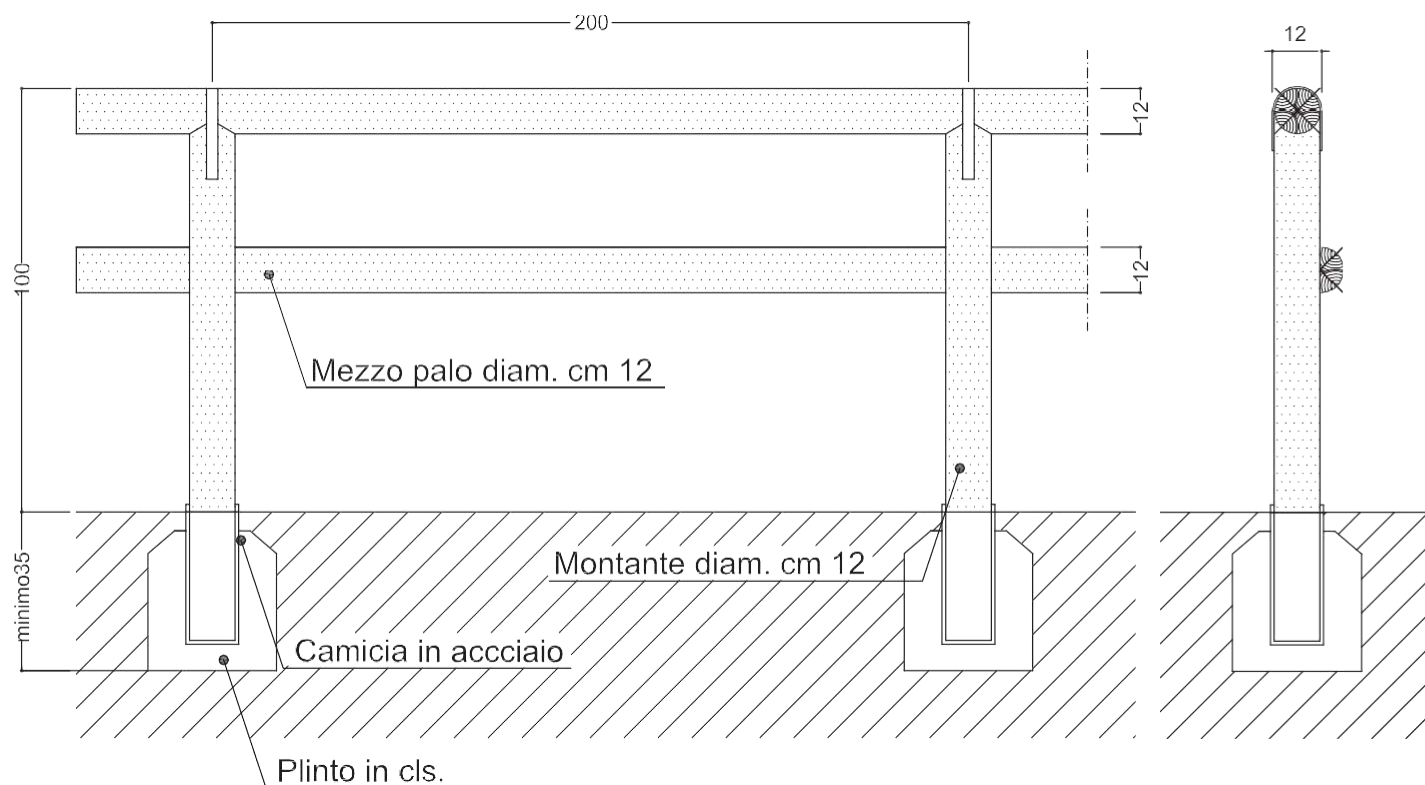


SEZIONE

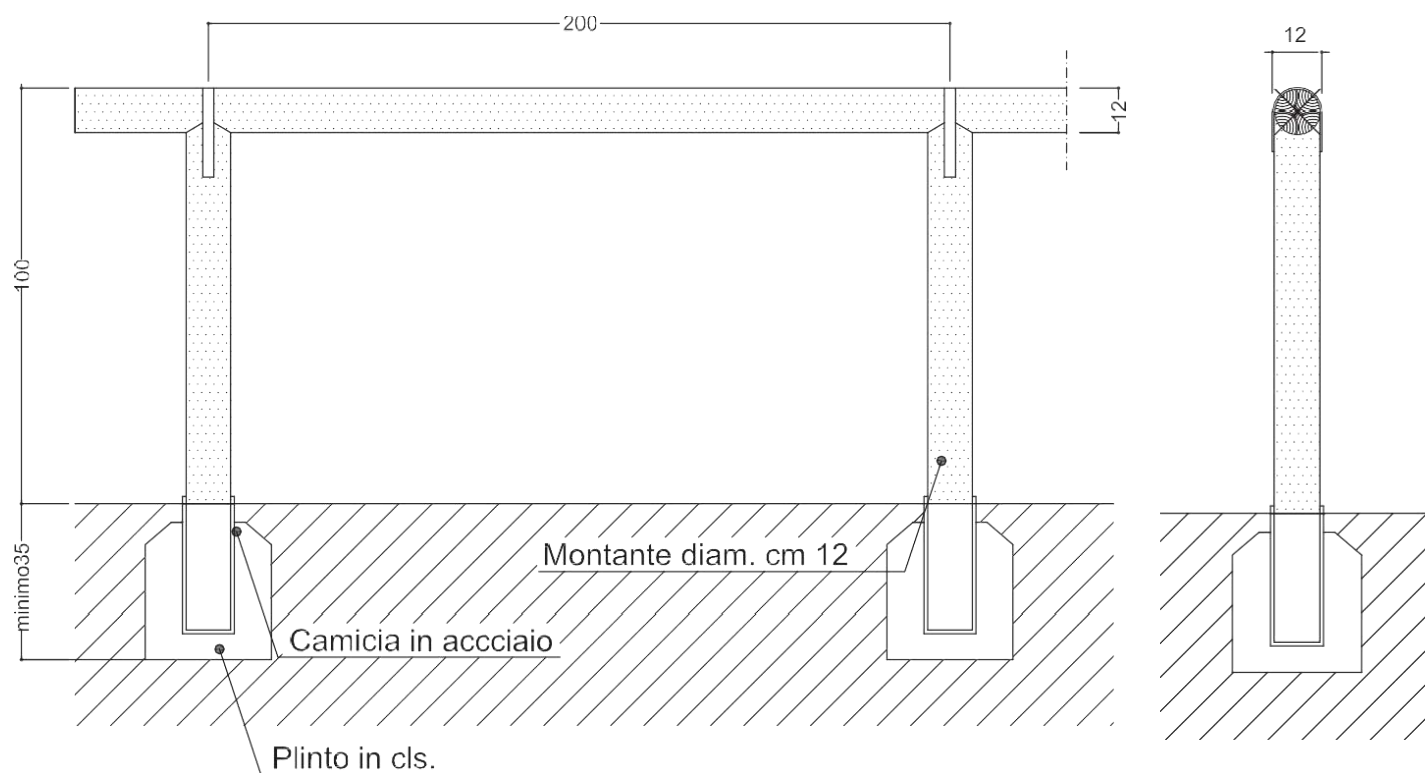
BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD DUE FASCIE
CON CORRIMANO, PER BORDO PONTE CLASSE H2



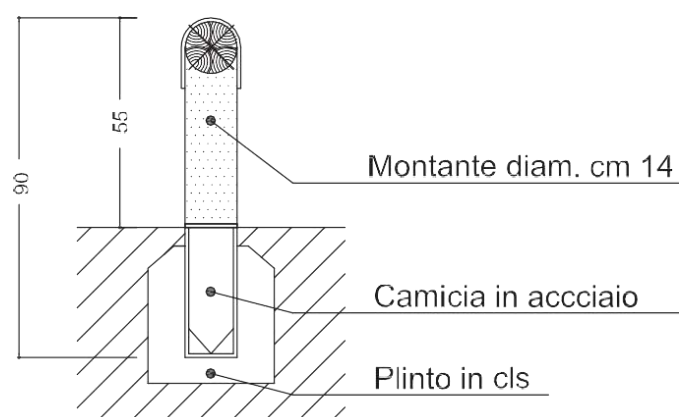
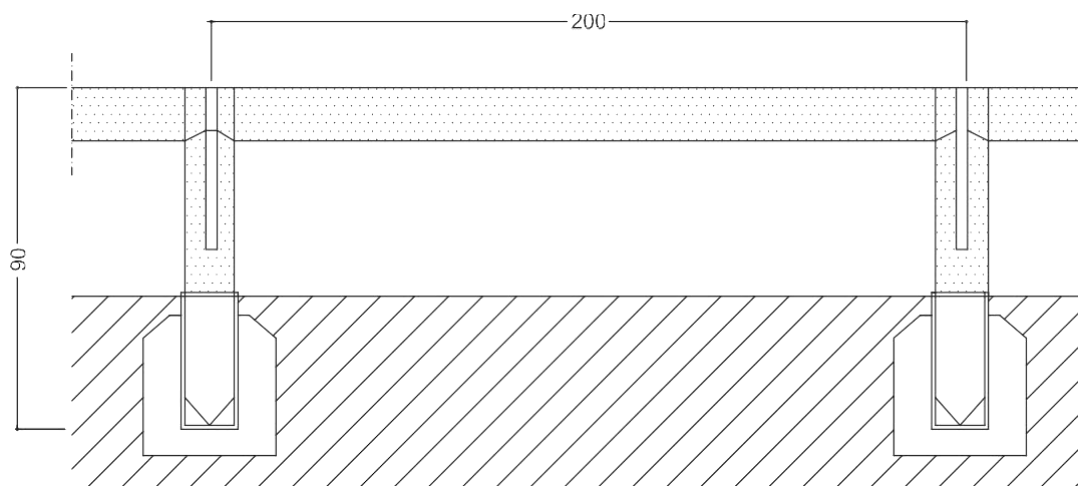
Particolare n 2
PARTICOLARE STACCIONATA DI PROTEZIONE 1:20



Particolare n 3
PARTICOLARE STACCIONATA IN DELIMITAZIONE 1:20

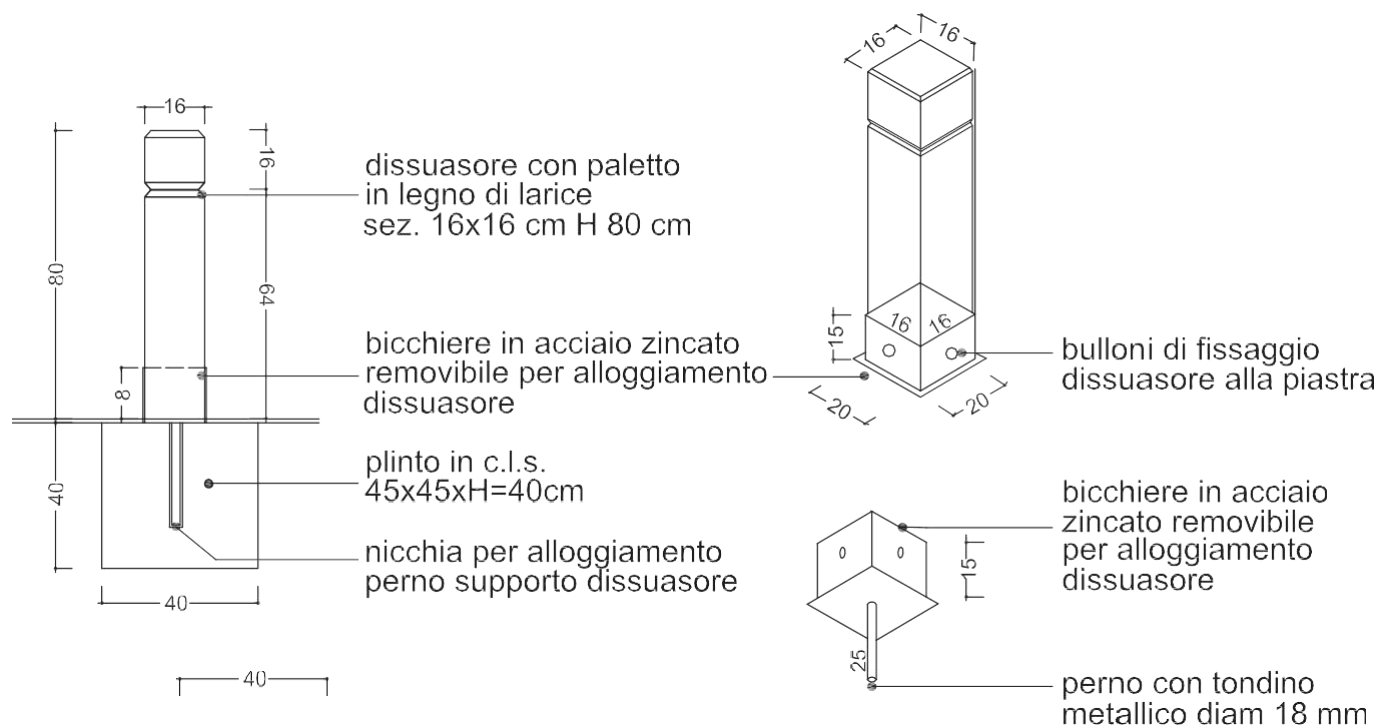


Particolare n 4
PARTICOLARE STACCIONATA BASSA 1:20



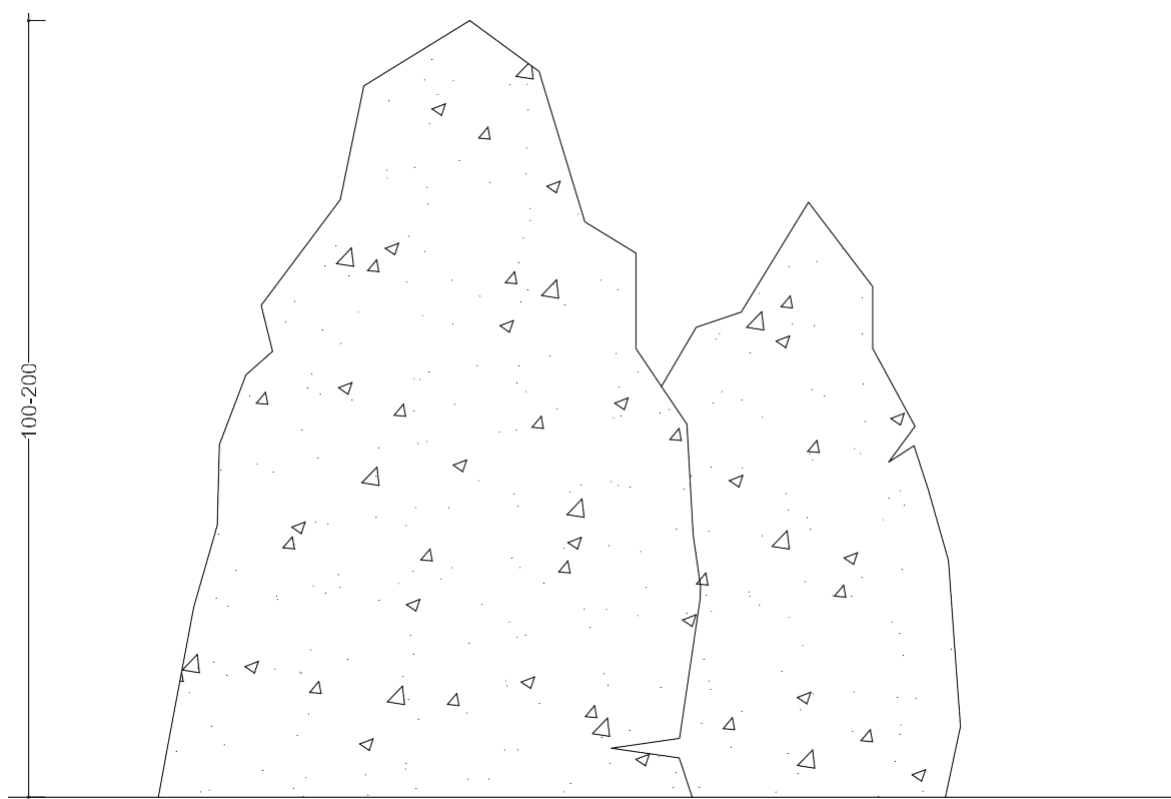
Particolare n 5

PARTICOLARE DISSUASORE IN LEGNO FISSO O REMOVILE 1:20



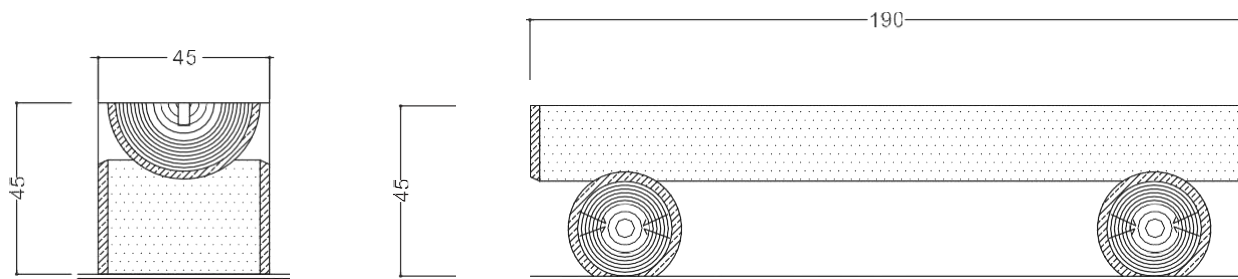
Particolare n 6

PARTICOLARE DISSUASORE MONOLITE LAPIDEO : 1:10



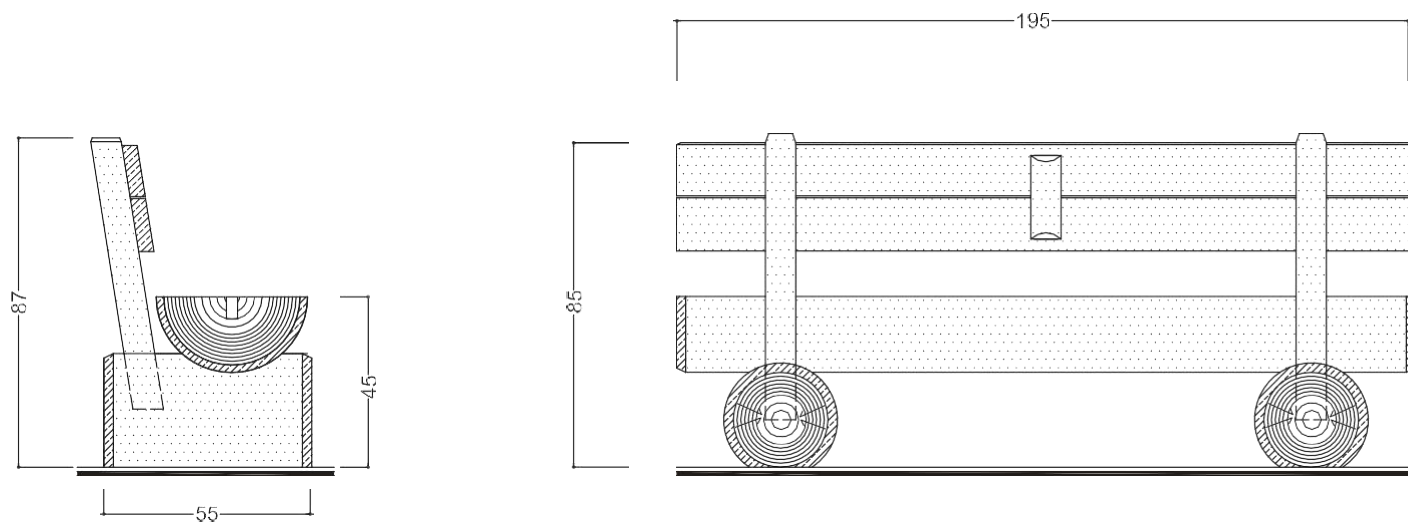
Particolare n 7

PARTICOLARE PANCA IN LEGNO DI LARICE SENZA SCHIENALE 1:20

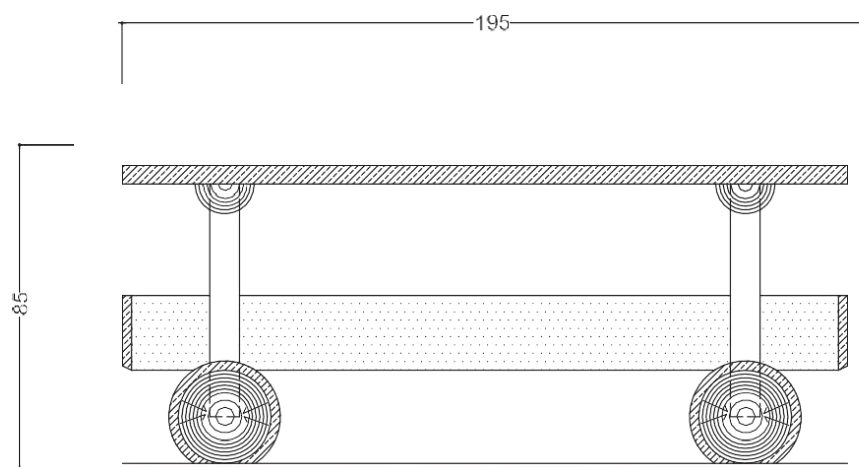
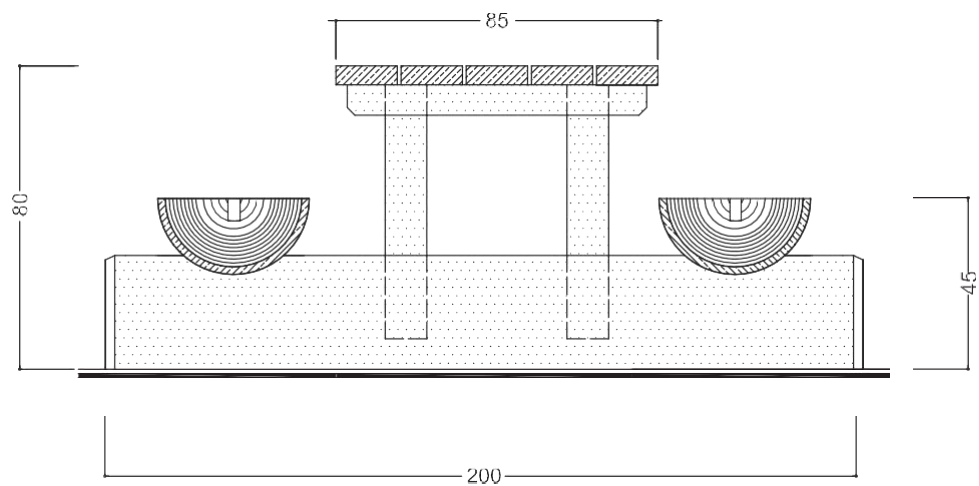


Particolare n 8

PARTICOLARE PANCA IN LEGNO DI LARICE CON SCHIENALE 1:20

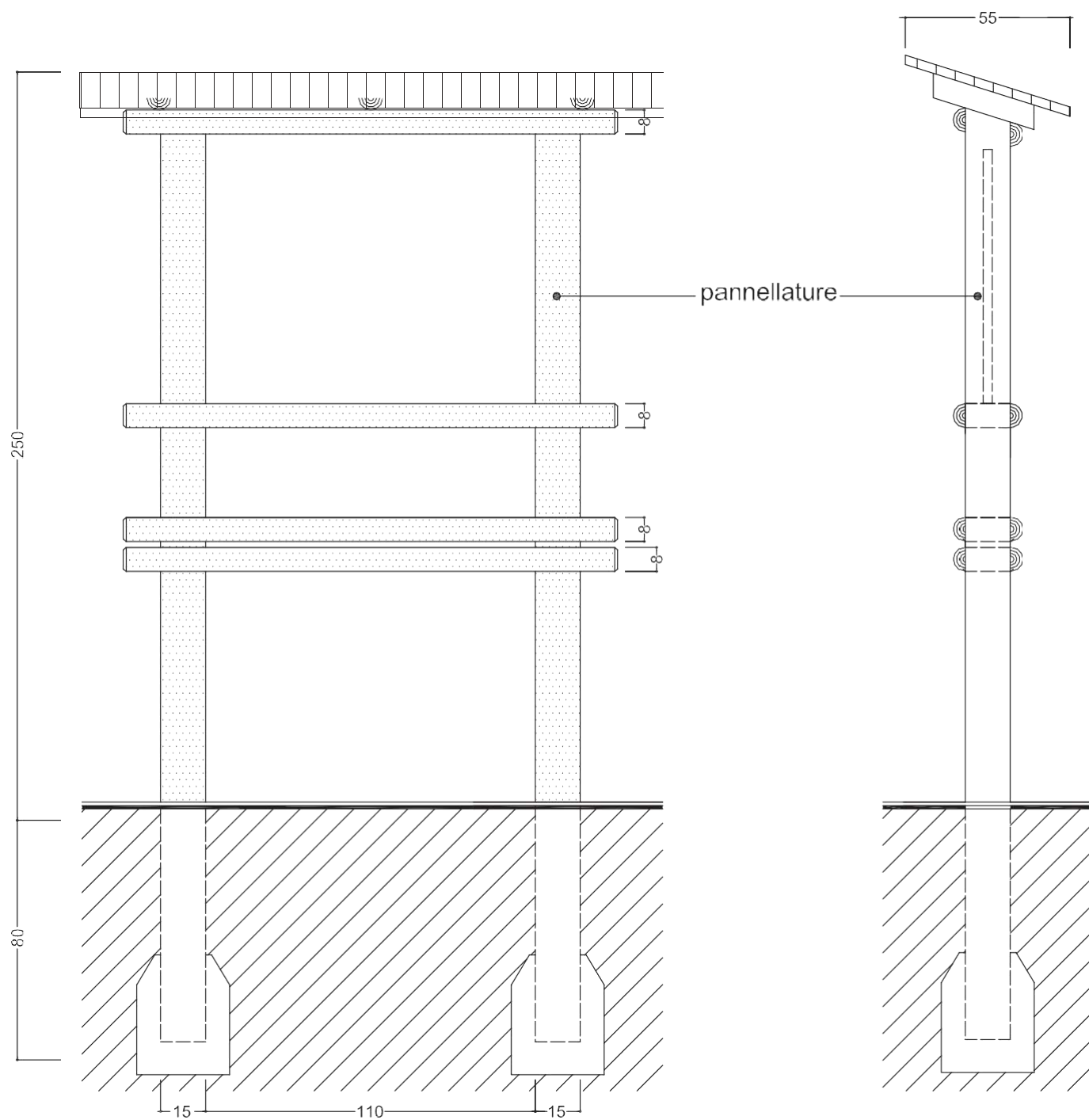


Particolare n 9
PARTICOLARE PANCA E TAVOLO IN LEGNO DI LARICE 1:20



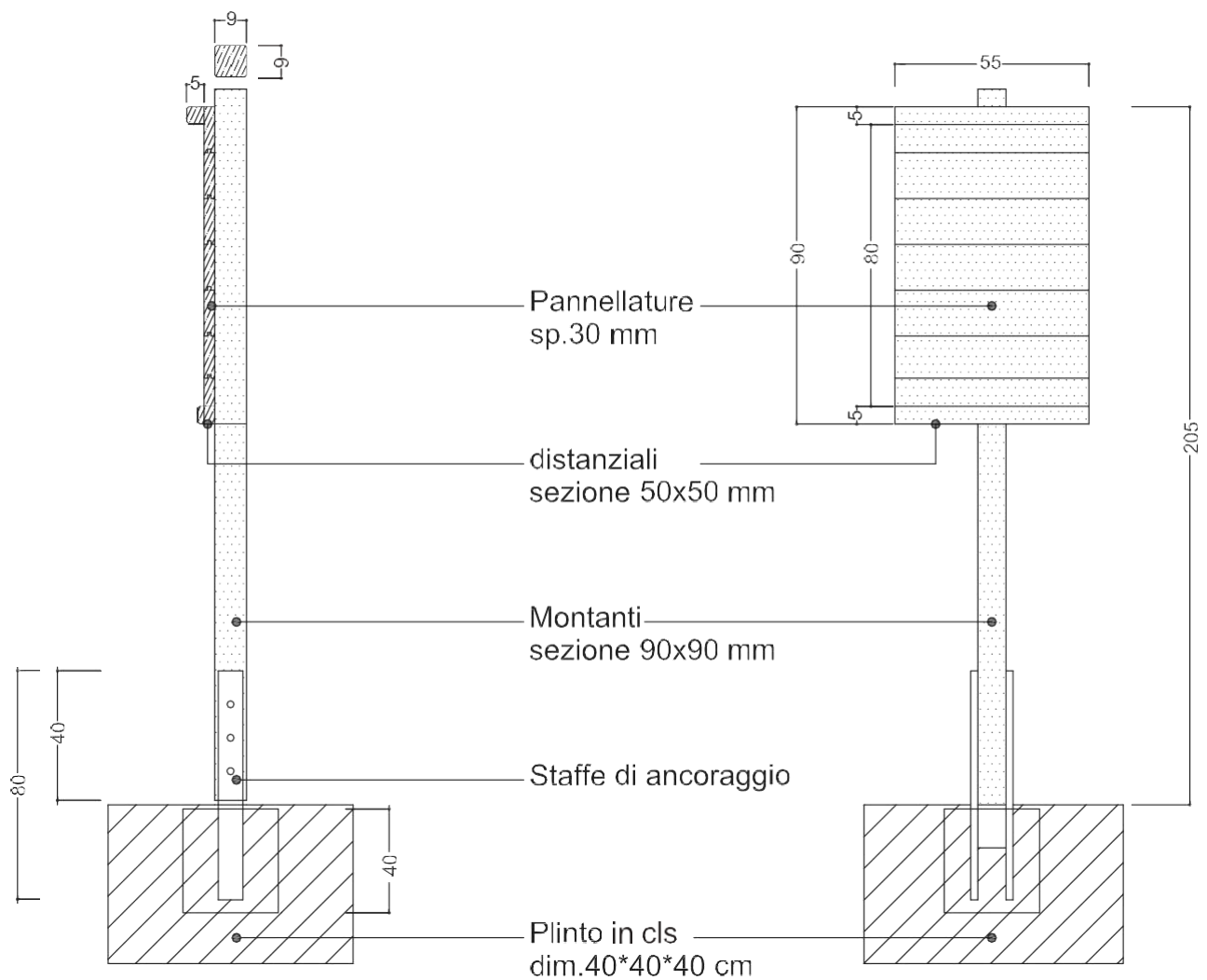
Particolare n 10

PARTICOLARE BACHECA 1:20



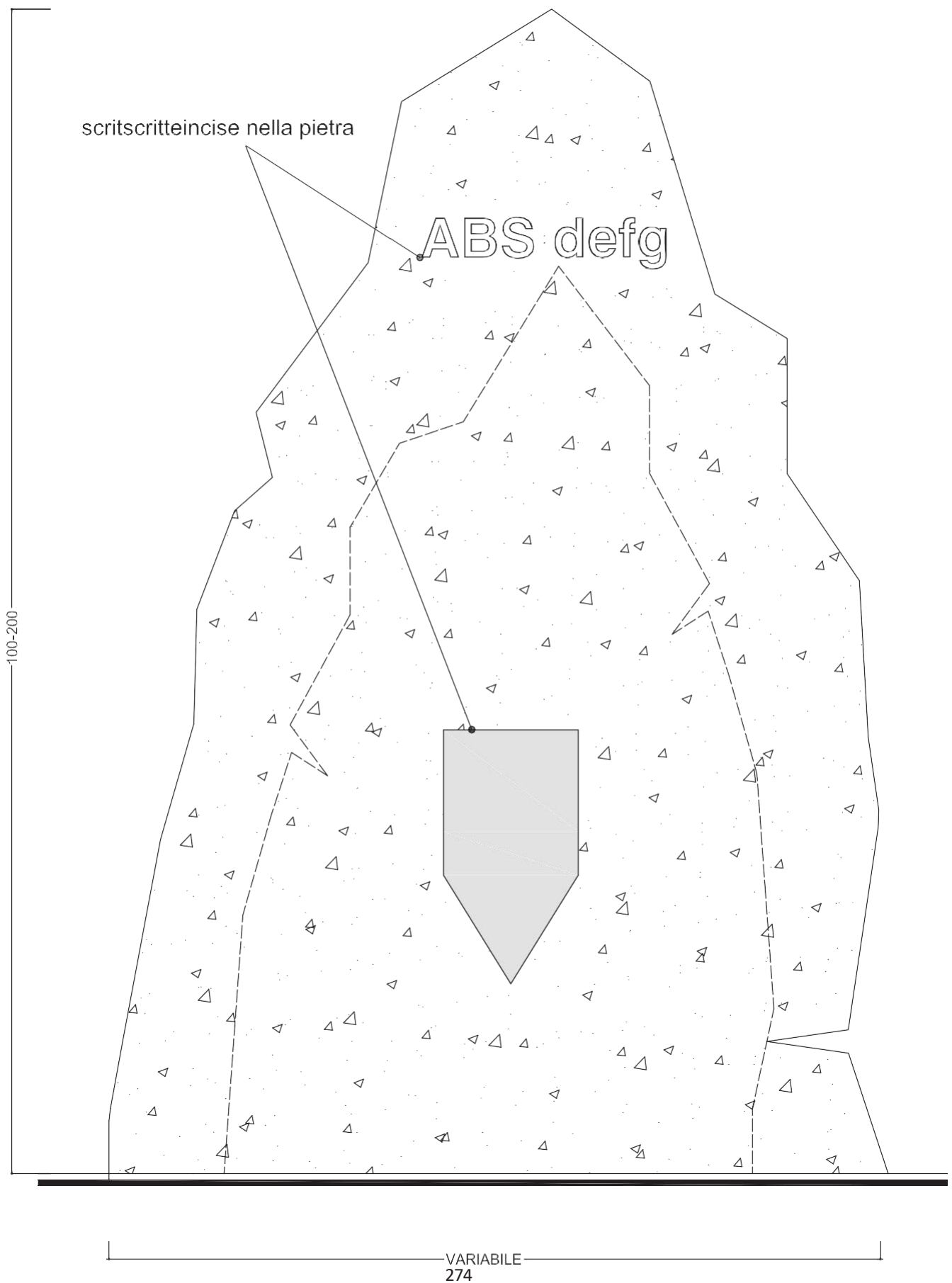
Particolare n 11

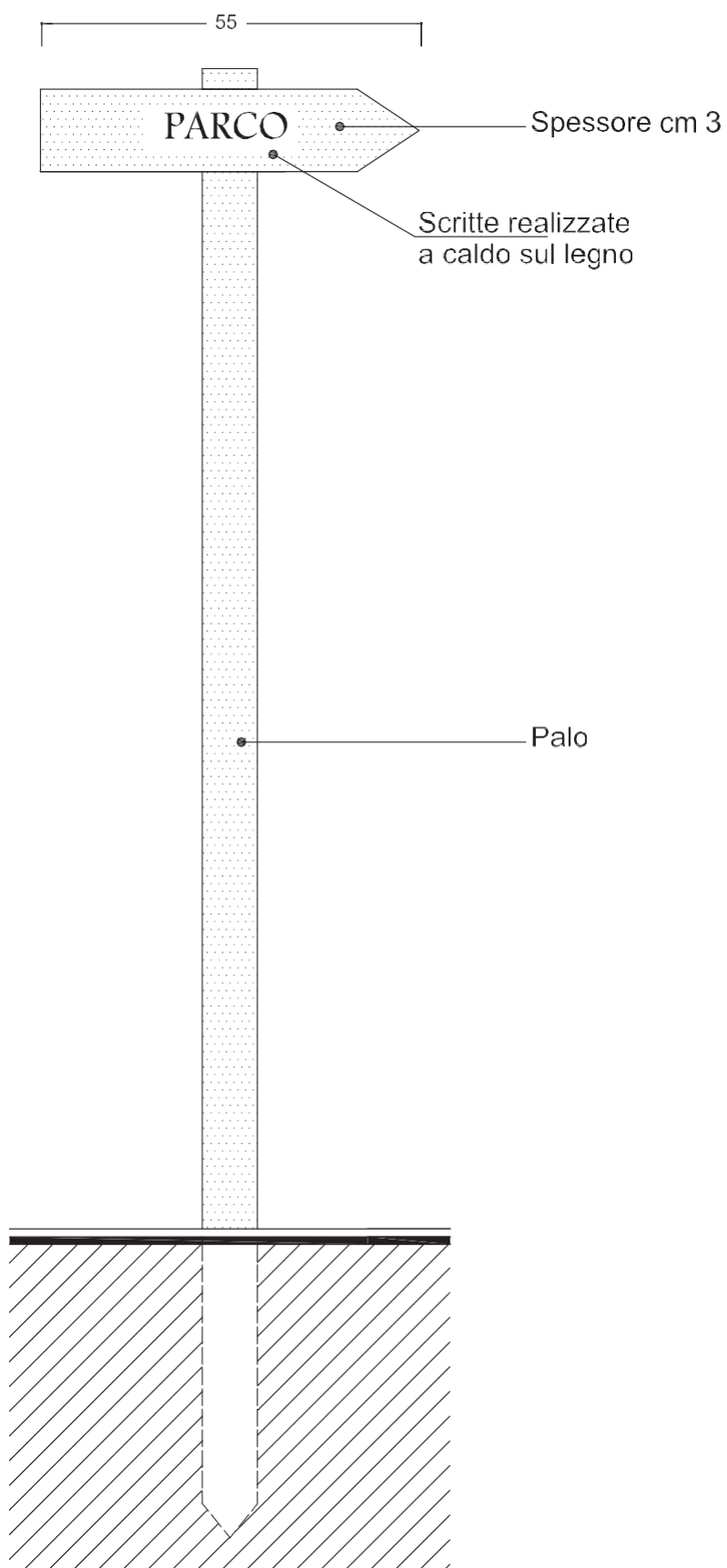
PARTICOLARE TABELLA 1:20



PROSPETTO

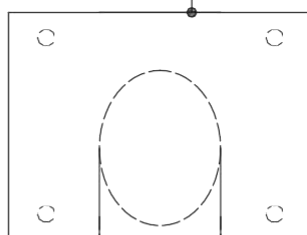
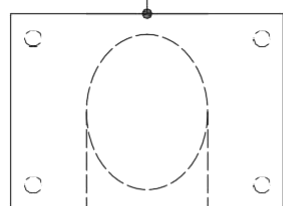
PARTICOLARE SEGNALATORE "MONOLITE" LAPIDEOO





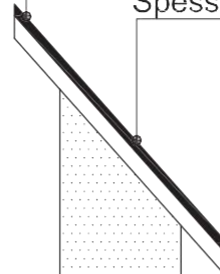
CARTELLLO CON NOMI SPECIE VEGETALI IN LEGNO DI LARICE 1:5

Dimensioni cm 18x13 (oppure cm 20 x 15)

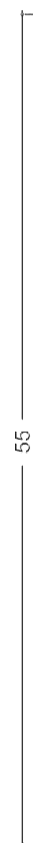


Cartello serigrafato applicato al supporto

Spessore mm 8



55



Picchetto in larice
diam. cm 8



VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

PARTICOLARE SUPERFICIE PER LA SOSTA VEICOLARE

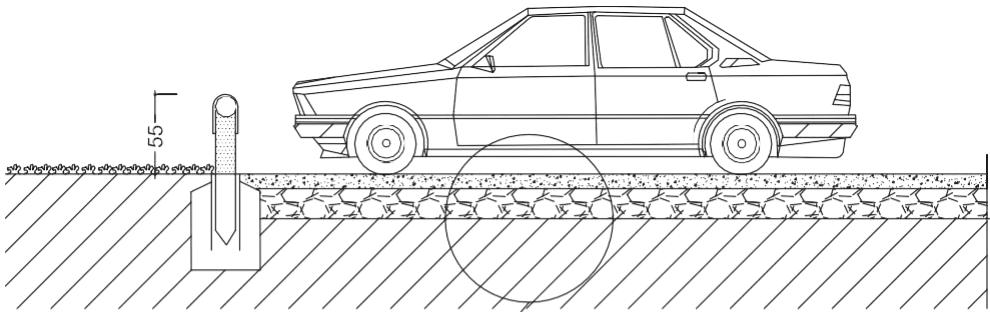
Staccionata bassa
(part. n.4)

Prato

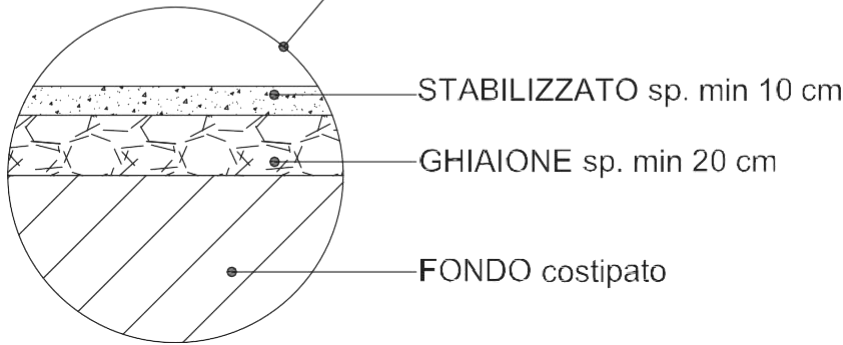


Elemento di delimitazione e per l'orientamento della sosta veicolare
Per schermare la presenza delle autovetture ai margini si utilizzeranno, inoltre, terrapieni erbosi e/o massi in pietra

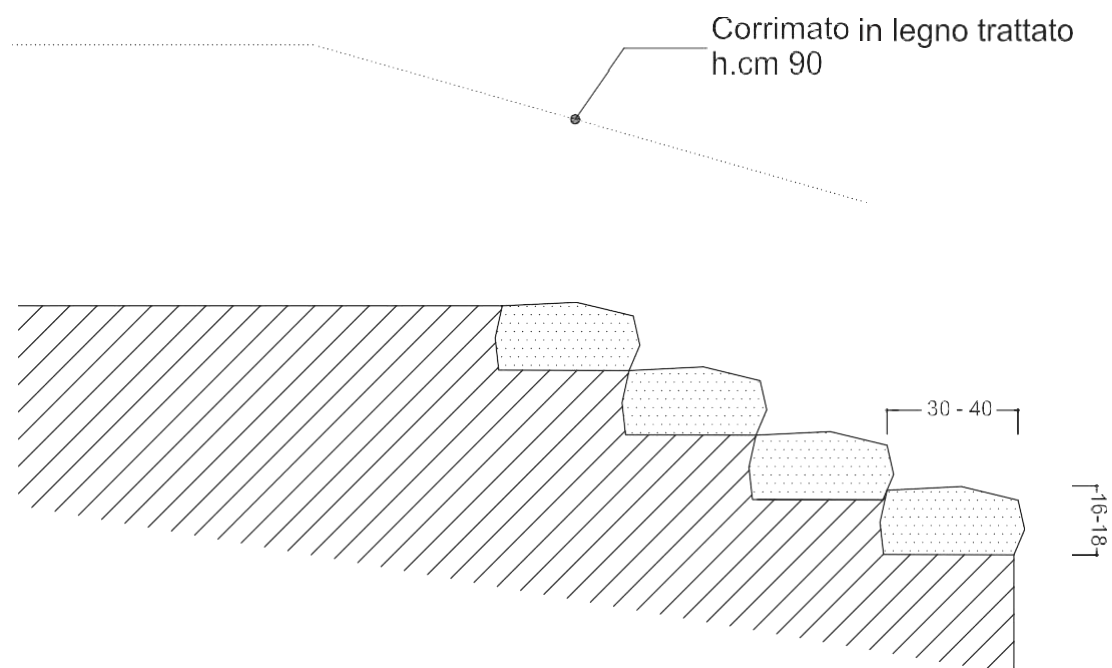
Scala 1:100



Scala 1:50

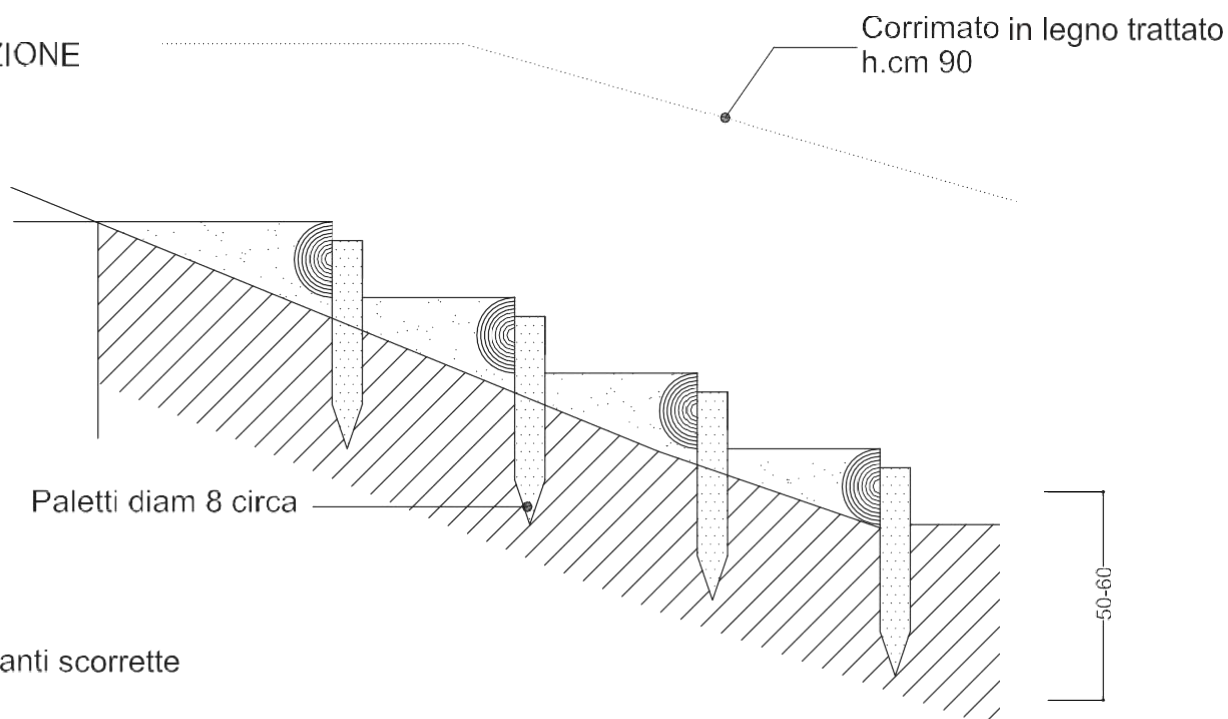


PARTICOLARE SCALINO IN PIETRA 1:20

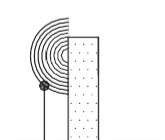


PARTICOLARE SCALINO IN LEGNO DI LARICE 1:20

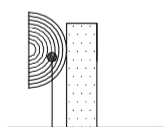
SEZIONE



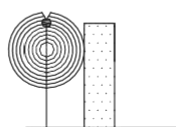
Varianti scorrette



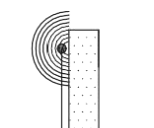
Pericolo d'inciampo



Pericolo di
scivolamento



Ristagno d'acqua

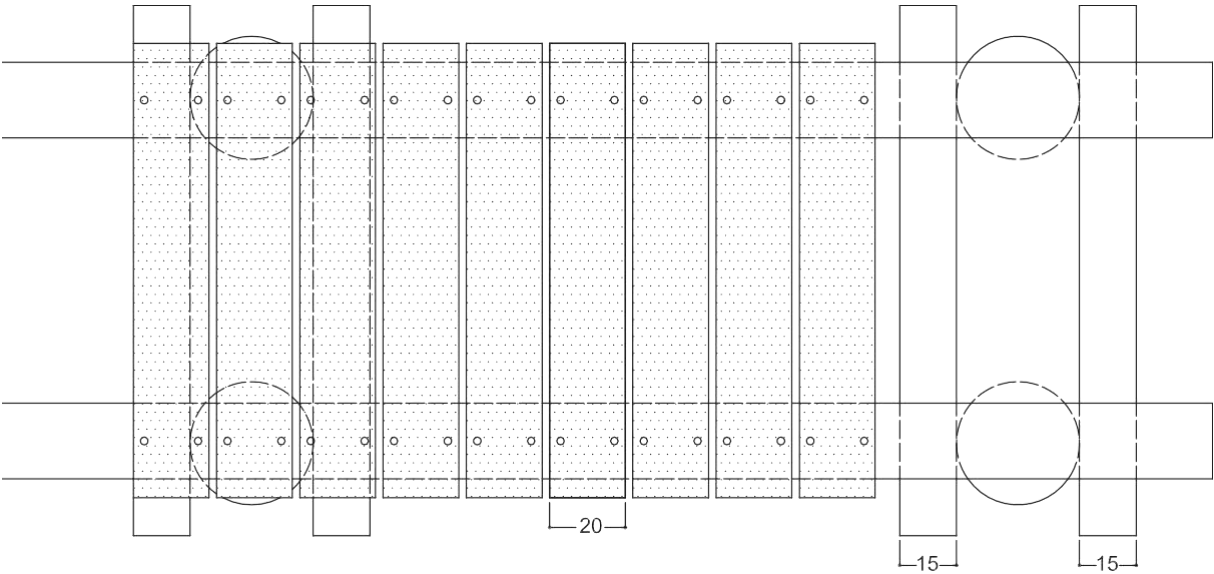


Soluzione corretta

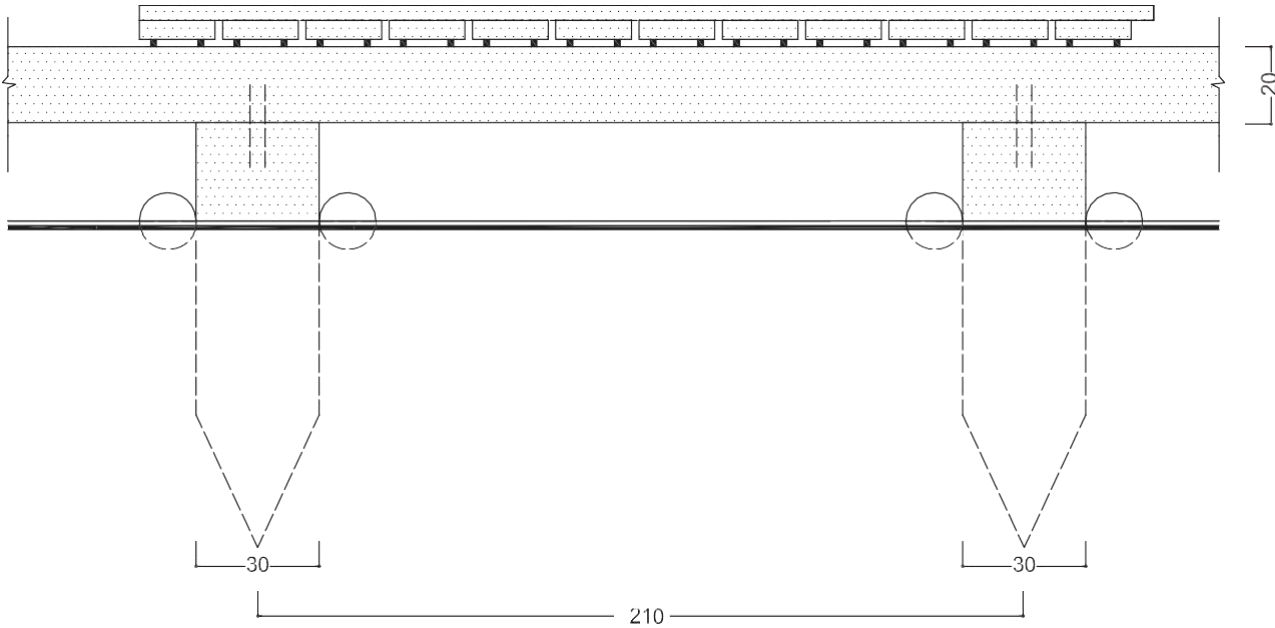
Particolare n 18

PARTICOLARE PASSERELLA SU PALAFITTA 1:20

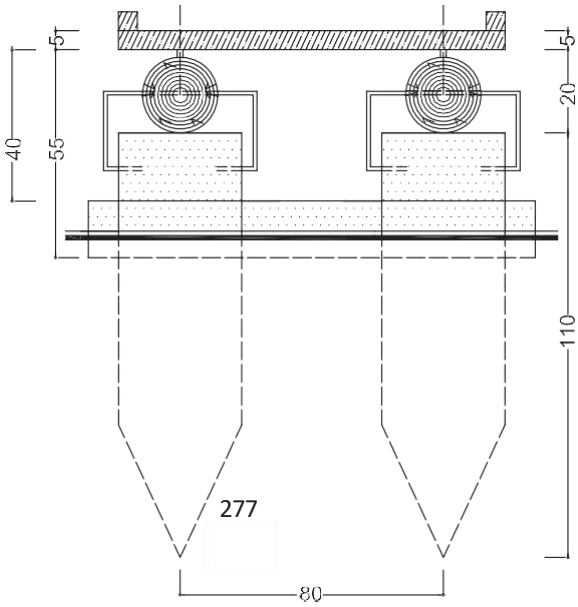
VISTA DALL'ALTO



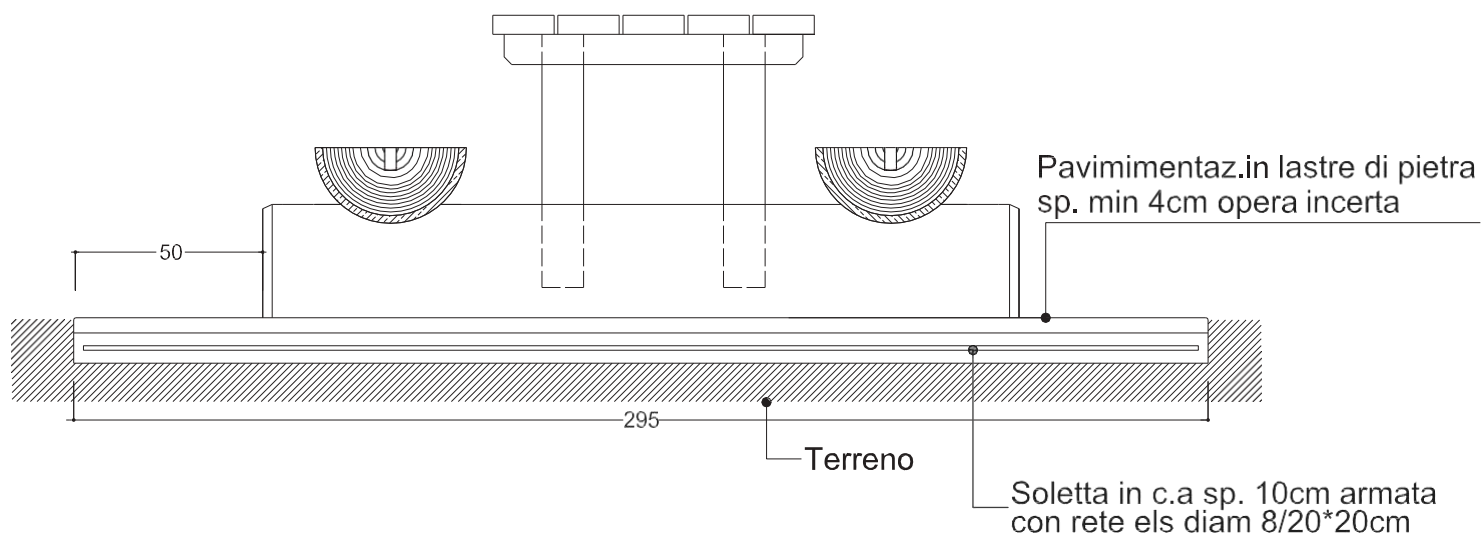
VISTA LATERALE



SEZIONE



PARTICOLARE PLATEA PER GRUPPI PANCA E TAVOLO 1:20



RECINZIONI, TETTI A SCANDOLE LIGNEE E MURI A SECCO

20

ABACO DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI E RELATIVE TIPOLOGIE

Recinzioni	
a) spaccato d'assai o di legno a spacco	È costituito da stanghe o legname spaccato, bloccate orizzontalmente da una coppia di pali a sezione tonda conficcati nel terreno. Il fissaggio si attua con anelli ad intreccio di abete rosso o di salice ma anche con legni ad incastro. L'altezza dello steccato varia da metri 1.00 a 1.40.
b) steccato a parti mobili	Steccato amovibile costituito da pali e/o stecche di abete o larice lavorati a forcilla per una lunghezza di metri da un minimo di 1,50 ad un massimo di 3.00 su montanti orizzontali a sezione tonda spaccata, adagiati liberamente sul terreno e fissati a questo con puntoni collocati. L'altezza varia da metri 1.20 a 1.40.
c) scorzata a lance	Assi in larice, piallati su due parti, della larghezza di 20-30cm., fissati ad una distanza di circa 4-6 cm. L'un l'altro, su uno o due montanti orizzontali. La punta delle assicelle può essere lanciforme. Le assi possono essere o conficcate nel terreno; in questo caso la parte interrata è annerita nel fuoco, o sollevate da questo di 10 cm. Le assicelle sono legate ai montanti orizzontali con chiodatura e/o con rami di abete rosso o salice; i montanti orizzontali possono essere ricavati da cime di abete o larice piallate sulla mascella di appoggio. I puntoni verticali, a sezione di tronco di larice spaccato, sono fissati nel terreno per 30-50 centimetri e terminato all'altezza del montante orizzontale più alto che sostengono ad incastro e ad inchiodatura, quest'ultima realizzata anche a mezzo di cuneo ligneo con foro a trivella sul montante e sul puntone verticale. L'altezza può raggiungere i 2 metri.
d) palizzata orizzontale a più montanti	È uno steccato realizzato con stanghe o pali orizzontali, fissati a puntoni verticali singoli o doppi di sezione diversa. Con quest'ultimo sistema il puntone interno può essere ricavato da un ramo secondario di larice o di pino e serve come "asta di mascella" tra il palo orizzontale o le stanghe e il puntone di sezione maggiore. I pali orizzontali possono essere posati su asticelle di legno e legacci in ramo di pino o salice.
e) scorzati o steccati inchiodati	<u>Tipologia1:</u> gli scorzati o gli assi di larice o di pino sono inchiodati su montanti verticali a sezione spaccata o tonda. Gli scorzi orizzontali sono posti alla distanza di 40-60 cm.; l'altezza massima del recinto può essere di metri 1.20. <u>Tipologia2:</u> a due assi orizzontali vengono fissate obliquamente delle asticelle in legno di larice alla distanza di 5-8 cm. l'una dall'altra; l'inclinazione è ad angolo regolare, generalmente di 45°. I montanti verticali sono a sezione tonda. <u>Tipologia3:</u> a due assi orizzontali vengono fissate delle asticelle di legno di larice verticale, alla distanza di 5-8cm. L'una dall'altra. <u>Tipologia 4:</u> astone di altezza 30 cm. Inchiodato su pali a sezione spaccata o tonda. Tipologia ammissibile solo per la recinzione dei pascoli.

Tetti	
a scandole lignee	Le scandole sono ricavate dal larice con un alto grado di maturità, cresciuto nelle conche o valli e tagliato possibilmente nel periodo di riposo vegetativo (tra novembre e gennaio). Le scandole sono ricavate spaccate a cuneo di spessore 15-30 mm. Le scandole devono essere stipate all'aperto in maniera orizzontale e posizionate su un graticcio collocato a 50-70 cm. dal terreno vegetale. Tipologia: le scandole vengono posate a sormonto su listelli piallati. La lunghezza delle scandole può essere di 70-80 cm. Per edifici ad uso residenziale, mentre per fienili o stalle la lunghezza della scandola può variare da 2 a 4 ml. Per gli edifici pubblici, chiese e oratori si usa la scandola corta pari a 35- 40 cm. Nelle zone ventose e di forte innevamento le scandole vengono "chiusate" con listoni a sezione tonda in legno poggiati sulla superficie della copertura in posizione parallela al colmo del tetto, eventualmente caricato con sassi e massi lapidei. Per consentire la circolazione d'aria utile alla ventilazione delle scandole è opportuno creare una intercapedine di 6-10 cm. Tra il tavolato sottostante e gli strati di scandole ancorate al listello orizzontale.
in lamiera grecata	Per lamiera grecata s'intende lamiera in rame con spessore 8/10 con interasse tra le nervature non superiore a 60 cm.
Muri a secco	
delimitazione sentieri e confini. Sostegno di terrazzamenti coltivati.	I muri a secco sono costituiti da blocchi lapidei e pietrame con la superficie esterna in vista mediamente inclinata verso monte di 10-20°. Negli interstizi o nelle parti sommitali o di zoccolo si possono collocare specie floro-arbustive autoctone.
Pali lignei da fieno per essiccazione	
strutture per la essiccazione del fieno.	Montante unico verticale in larice a sezione tonda, è infisso nel terreno vegetale; le aste orizzontali lignee hanno una lunghezza di 100 cm sono conficcate nel palo con un passo di circa 30 cm nel numero massimo di cinque.

ALLEGATO “5”
DOCUMENTAZIONE TECNICA
ALLEGATA ALLE DOMANDE

SCHEMA INDICATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE ISTANZE

(tra parentesi è indicata la sigla corrispondente al tipo di elaborato)

- 1) Individuazione puntuale edilizia (A1 – B2 – B4)
- 2) Individuazione territoriale urbanistica (A1 – A2 – A3 – B1 – B2 – B4 – C1)
- 3) Rilievo dell'area (A4 – C1 – C2 – C3 – C4 – C10)
- 4) Intervento su elementi esistenti: rilievo di alcuni elementi costitutivi; rilievo di tutti gli elementi costitutivi (C5 – C6 – C7 – C8)
- 5) Intervento su elementi esistenti di interesse storico/architettonico e ambientale: rilievo critico e storico critico (C5 – C6 – C7 – C8 – C9 – D2 – F1)
- 6) Progetto di intervento edilizio su alcuni elementi costitutivi dell'esistente (D1 – E3 – E4 – E5 – E6)
- 7) Progetto di intervento edilizio su tutti gli elementi costitutivi dell'esistente (D1 – E3 – E4 – E5 – E6 – C11)
- 8) Progetto di intervento edilizio su elementi esistenti di interesse storico/architettonico e ambientale (D1 – D2 – E3 – E4 – E5 – E6 – F1)
- 9) Progetto di intervento di aggiunta di nuovi volumi edilizi con ambienti e locali chiusi rispetto all'esistente:
 - nuovi edifici (o parti) completamente sostitutivi del preesistente (demolizione e ricostruzione)
 - ampliamento edifici esistenti (D1 – D4 – E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – E8 – E9).
- 10) Progetto di intervento edilizio per la realizzazione di pertinenze riguardanti corpi edilizi o sistemazioni esterne, privi di ambienti e locali chiusi (D1 – E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6).
- 11) Nuova realizzazione o manutenzione di impianti tecnologici (E7).
- 12) Elementi per la quantificazione degli oneri concessori (C11 – E9).
- 13) Le istanze di permesso di costruire nonché la denuncia di inizio attività (D.I.A.) devono essere corredate dalla documentazione tecnica illustrativa ed esplicativa degli interventi richiesti che consenta le necessarie verifiche tecniche da parte del Responsabile del procedimento.
- 14) La documentazione da allegare alle istanze in numero di 3 copie può comprendere elaborati descrittivi ed illustrativi, rilievi grafici, topografici e fotografici, progetti a scale diverse, studi ed indagini specifiche; la tipologia della documentazione ed il suo livello di approfondimento sono determinati dal tipo di intervento e dalla sua complessità e deve fare riferimento agli elaborati descritti in allegato rispettandone i requisiti minimi in ordine a forma, scala e contenuto; il progettista ha la facoltà di proporre elaborati aggiuntivi diversi quando lo ritenga utile per una migliore comprensione del progetto.
- 15) Il numero e la tipologia degli elaborati tecnici che il progettista deve predisporre devono essere temperati al criterio di produrre la minima documentazione per la completa (e sufficiente) rappresentazione dell'intervento limitatamente alla descrizione dei requisiti determinati dal P.R.G. e dalle Norme di Attuazione.
- 16) La definizione della documentazione minima da allegare alle istanze rapportata all'intervento specifico può avvenire:
 - 1) con il rilascio del certificato di fattibilità urbanistico edilizia;
 - 2) con il rilascio del parere preventivo;
 - 3) su determinazione del progettista con la D.I.A. o con interventi richiesti in assenza di parere preventivo e/o certificato di fattibilità;
 - 4) come integrazione richiesta dal Responsabile del Servizio all'atto di ricezione della domanda o al primo esame della pratica;

- 17) Gli interventi di minima entità riguardanti la ricostruzione di singoli elementi edilizi con le stesse caratteristiche dimensionali, tipologiche, costruttive e materiali preesistenti, unitamente all'asseverazione di tali requisiti da parte del tecnico responsabile dei lavori, possono essere documentati con i soli elaborati di cui al punto 1) del presente allegato.
- 18) Gli interventi da realizzare su edifici esistenti o loro parti devono sempre essere accompagnati dall'ABACO DEI SISTEMI COSTRUTTIVI e dalla scheda tecnico analitica (allegati "C" e "D"); per gli stessi edifici assoggettati ad interventi complessivi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, devono sempre essere prodotti il rilievo storico (elaborato C9) e la relazione storica (elaborato D2).

TIPOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE**A n. – TITOLO****Documentazione obbligatoria da allegare alle istanze****A n. – TITOLO****Documentazione facoltativa da allegare alle istanze*****

*** La documentazione "facoltativa", qualora afferente progetti di interesse specifico e di rilevante entità ambientale e paesaggistica, può essere richiesta al Richiedente, o al Progettista, come integrazione alla Pratica, nel corso dell'istruttoria da parte degli Uffici Tecnici del Comune

A1 – INDIVIDUAZIONE

1. Individuazione territoriale dell'intervento ottenuta da copia della cartografia esistente; in rapporto alla particolarità dell'intervento da illustrare andrà scelta la tipologia e la scala di rappresentazione.

A2 – ESTRATTO DA PIANI URBANISTICI(1)

1. Copia fotostatica rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale relativa al P.R.G. vigente o piano attuativo o piano di settore.

A3 – CARTOGRAFIA CATASTALE

1. Estratto da mappa catastale e/o copia delle planimetrie di accatastamento rilasciate dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a tre mesi.

A4 – RILIEVO PLANIALTIMETRICO(2)

1. Il rilievo, restituito a scala adeguata, oltre alla rappresentazione topografica del sito completa dei principali elementi costitutivi, dovrà contenere:
 - a) Allineamenti stradali esistenti e previsti nonché eventuali arretramenti di rispetto stradale riferiti, attraverso la determinazione di quote e distanze, a capisaldi fissi esistenti.
 - b) Punti di riferimento piani altimetrici così espressi:
 - b1) nelle zone ove l'urbanizzazione è già definita e l'organizzazione viaria e l'assetto delle aree intercluse risultano confermate, mediante indicazione di punti fissi apposti su strade esistenti in corrispondenza del luogo interessato, ed ai quali dovrà riferirsi il progettista per la determinazione ubicazione del progetto di intervento;
 - b2) nelle zone interessate da nuove previsioni di P.R.G. (viabilità veicolare e pedonale, aree di interscambio, parcheggi ecc.) mediante indicazioni di quote di progetto riferite a capisaldi fissi individuabili sul terreno con la determinazione dei nuovi piani di campagna di riferimento per la corretta esecuzione (in rapporto all'orografia del terreno).

A5 – CERTIFICAZIONE DELLA PROPRIETÀ

1. Copia dell'atto notarile di proprietà con allegato estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi; in sostituzione è ammessa l'autocertificazione dell'interessato per attestare la disponibilità degli immobili oggetto di intervento, integrato con idonea rappresentazione cartografica su base catastale.

A6 – DOCUMENTAZIONE SULLA DESTINAZIONE D'USO

1. In caso di interventi che interessano la variazione nella destinazione d'uso ed in mancanza di precedente atto identificativo o abilitativo del Comune, dovrà essere prodotta l'autocertificazione che attesti la destinazione d'uso preesistente.

B1 – FOTO DELL'AMBIENTE (3)

1. Documentazione fotografica del formato minimo di cm. 9x13 (contenuta in un inserto fotografico delle dimensioni 21x30) dell'edificio e/o del terreno e zona circostante, tendente ad illustrare in ogni suo aspetto la situazione ambientale ed edilizia esistente.

2. La documentazione dovrà essere integrata da opportuna didascalia e da uno schema grafico dei punti di ripresa.

B2 – FOTO DELL'EDIFICIO E DELLE PARTI SU CUI SI INTENDE INTERVENIRE

1. Rilievo fotografico dell'edificio e delle sue parti oggetto dell'intervento, del formato minimo di cm. 9x13 (contenuta in un inserto fotografico delle dimensioni 21x30).
2. La documentazione dovrà essere integrata da opportuna didascalia e da uno schema grafico dei punti di ripresa.

B3 – FOTO DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI

1. Rilievo fotografico dell'edificio e delle sue parti oggetto dell'intervento, del formato minimo di cm. 9x13 (contenuta in un inserto fotografico delle dimensioni 21x30). Le foto dovranno essere complete di didascalie e da schema grafico indicante i punti di ripresa. Da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione di fine lavori

B4 – FOTO DI DETTAGLIO

1. Rilievo fotografico di singoli elementi dello stato di fatto o di progetto, ad illustrazione di particolari costruttivi o decorativi, o di condizioni di degrado o dissesto, o di illustrazioni di particolari condizioni del progetto; qualora riguardino edifici, possono interessare sia parti esterne che interne.
2. Le foto, del formato minimo 9x13, contenute in un inserto delle dimensioni 21x30, dovranno essere complete di didascalie e schema grafico indicante i punti di ripresa.

C1 – PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO

1. Rappresentazione planimetrica in scala 1:1.000 o 1: 2.000 comprendente l'area e/o l'edificio interessato dall'intervento ed estesa alle immediate adiacenze per un raggio minimo di ml. 100 e comunque estesa fino alle strade pubbliche di accesso; dovrà contenere elementi di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intende eseguire l'intervento.

C2 – PLANIMETRIA IN SCALA 1:500 O 1:200 (4) (5) (6)

1. Rappresentazione planimetrica dei luoghi oggetto dell'intervento, estesa alle immediate adiacenze con un minimo di ml. 10,00 esterni al confine di proprietà, necessaria per il controllo delle distanze legali e illustrazione topografica di dettaglio.
2. Il lotto interessato e gli spazi pubblici prospicienti dovranno risultare quotati planimetricamente ed altimetricamente.
3. L'area interessata dovrà essere aggiornata con l'edificato e la viabilità esistenti alla data di presentazione; in questa planimetria si dovrà inoltre indicare:
 - a) la perimetrazione del lotto di pertinenza;
 - b) le aree a disposizione;
 - c) eventuali elementi geometrici per la verifica dei parametri urbanistici;
 - d) l'altezza alla linea di gronda e di colmo delle preesistenze edilizie interne e circostanti al lotto nonché le sagome di eventuali costruzioni già concesse ma ancora da realizzare;
 - e) ogni elemento topografico caratterizzante l'area ed in particolare:
 - la viabilità e le servitù di ogni ordine
 - i cigli di scarpata e di eventuali corsi d'acqua
 - le essenze arboree d'alto fusto esistenti.

C3 – PLANIMETRIA IN SCALA 1:200 O 1:100

1. Rappresentazione planimetrica dell'area di intervento rilevata topograficamente completa di tutte le quote orizzontali e verticali (l'altimetria dovrà essere espressa con curve di livello con equidistanza non superiore a ml. 1,00) riferite ai capisaldi riconoscibili, indicando in particolare:

- a) gli accessi pedonali e carrabili;
- b) gli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli;
- c) le aree a verde con le relative alberature (specificandone le essenze);
- d) gli elementi visibili delle pavimentazioni, dei punti luce, delle recinzioni;
- e) le linee di sezione relative ai profili di cui al punto C4.

C4 – PROFILI ALTIMETRICI DELLO STATO DI FATTO

1. Rappresentazione di insieme, in scala 1:200 o 1:100, dell'andamento altimetrico longitudinale e trasversale del terreno e dei profili delle preesistenze edilizie sul lotto (fronti e fianchi degli edifici) e di quelle immediatamente adiacenti, in modo da ricavare una lettura di insieme in alzato correlata con la planimetria di cui ai punti C2 e C3.
2. L'andamento del terreno dovrà essere illustrato fino alle strade di accesso e comunque per almeno ml. 10,00 oltre il confine di proprietà.

C5 – PIANTE DELLO STATO DI FATTO (7) (8) (9) (10) (11)

1. Rappresentazioni in pianta in scala 1:100 dei livelli delle preesistenze edilizie sui quali si intende esercitare l'intervento, debitamente quotato.
2. In corrispondenza di ogni vano dovrà essere indicata la destinazione d'uso, l'altezza, gli eventuali dislivelli tra i piani di calpestio, la larghezza e la profondità, la superficie netta, le dimensioni delle aperture.
3. Di ogni piano dovranno essere indicate le misure globali perimetrali esterne, la distinzione tra elementi portanti e non portanti, il tipo di materiale rilevato in sito, e quanto altro necessario a giudizio del progettista.
4. In casi particolari potrà essere fatta nota di dissesti, carenti condizioni igienico ecc. ; in tutte le piante dovranno essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto C6.

C6 – SEZIONE DELLO STATO DI FATTO (11)

1. Adeguato numero di sezioni trasversali e longitudinali (minimo due ortogonali tra loro) in scala 1:100, con le indicazioni delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai, delle pareti e delle travature, distinguendo quelle portanti da quelle non portanti, degli sporti, delle pareti aggettanti, degli elementi della copertura, nonché l'altezza totale dell'edificio.
2. In tali sezioni dovranno essere altresì indicati i materiali rilevati nonché l'andamento del terreno, in corrispondenza delle sezioni stesse.
3. Dette sezioni dovranno essere sviluppate in corrispondenza delle linee indicate nelle piante di cui al punto C5 e con esse correlate.

C7 – PROSPETTI DELLO STATO DI FATTO (12)

1. Prospetti in scala 1:100 di tutti i fronti oggetto dell'intervento modificatorio o sostitutivo. Nei prospetti deve essere rappresentato l'andamento del terreno lungo i piani di stacco e le altezze dell'edificio riferite alla linea di incontro della facciata con i principali elementi strutturali orizzontali della copertura (trave dormiente, trave di colmo) o con l'intradosso dello sporto di copertura.
2. I disegni dei prospetti devono comprendere, per l'estensione necessaria, l'indicazione delle fondamentali linee architettoniche delle facciate dei fabbricati adiacenti o limitrofi.
3. I prospetti dovranno indicare tutti gli elementi architettonici dell'edificio, compresi i caratteri delle aperture, i relativi infissi architettonici inglobati in facciata, elementi lapidei lavorati e/o emergenti, gli elementi lignei strutturali e di rivestimento, le opere in ferro, i colori dei vari elementi, i volumi tecnici, ecc.; gli elementi di dettaglio di cui al presente comma dovranno essere illustrati anche con idoneo rilievo fotografico.

C8 – PARTICOLARI DELLO STATO DI FATTO

1. Particolari in scala 1:50 o maggiori (1:20) per evidenziare situazioni preesistenti che possono avere particolare rilevanza ai fini dell'intervento proposto, e sufficienti per illustrare gli elementi architettonici e decorativi che caratterizzano l'intervento.
2. Tali disegni potranno riguardare singole porzioni della costruzione o essere estesi a comprendere un brano significativo.
3. I particolari saranno sviluppati con disegni di pianta, sezione e prospetto in misura sufficiente per il dettaglio da illustrare; in essi la descrizione grafica dei singoli elementi deve essere sviluppata al livello esecutivo indicando ogni singolo componente, la sua natura e dimensione, colore, modalità di assemblaggio, ecc.; quando possibile tali elementi dovranno essere illustrati anche da idoneo rilievo fotografico.

C9 – RILIEVO STORICO (13)

1. Il rilievo storico sarà sempre accompagnato dalla compilazione della Scheda Tecnica Analitica per l'intervento edilizio; esso comprenderà la rappresentazione storico-stilistica dell'immobile esistente, graficizzato su piante, sezioni, prospetti, da cui emerga l'impianto originario e le successive modificazioni.
2. Le strutture corrispondenti alle varie epoche dovranno essere opportunamente rappresentate e distinte, e richiamate in apposita legenda.
3. Negli elaborati grafici saranno riportate tutte le informazioni acquisite dall'indagine quali l'uso degli ambienti, la funzione degli elementi costruttivi individuati (strutturali e non), tecniche costruttive, caratteri e livelli del degrado, ecc., e ogni altra informazione ritenuta utile per illustrare le caratteristiche dell'edificio.
4. Quando la semplicità dell'edificio lo consente le informazioni del "rilievo storico" possono essere direttamente riportate sugli elaborati C5 - C6 - C7 e C8.

C10 – PARAMETRI URBANISTICI DELL'ESISTENTE (14)

1. Qualora l'esistente, in relazione con l'intervento proposto, debba essere computato ai fini del rispetto dei parametri urbanistici o per la verifica di ammissibilità di ulteriori interventi in rapporto all'area disponibile, dovranno essere prodotti calcoli e grafici atti a dimostrare:
 - l'estensione dell'area di pertinenza;
 - il volume esistente;
 - il computo delle superfici utili esistenti;
 - la determinazione di area a parcheggio;
 - il rapporto con la disciplina delle distanze;
 - servitù e vincoli gravanti nell'area.
2. Tale elaborato dovrà contenere la rappresentazione grafica schematica delle figure geometriche che compongono l'edificio in scala confrontabile con gli elaborati di progetto e la conseguente esplicitazione analitica dei conteggi, con idonea legenda per facilitarne la lettura ed il controllo; in rapporto alla complessità del caso potranno essere utilizzati modelli volumetrici, assonometrie, spaccati assonometrici, ecc.

C11 – ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Nel caso che l'esistente sia correlato con l'intervento proposto in progetto ai fini dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione e/o di costruzione, dovranno essere prodotti, a seconda dei casi, tutti quei dati necessari quali il volume e la superficie utile abitabile, compresa quella dei servizi ed accessori (anche se non interessati da alcuna modifica) secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia.
2. La tavola dovrà inoltre contenere la rappresentazione schematica, dedotta dalle piante e sezioni, sia degli alloggi che delle pertinenze (16), (anche se non interessati da alcun intervento).

D1 – RELAZIONE GENERALE SUL PROGETTO (15) (16) (17) (18) (19)

1. Ogni progetto di opera edilizia deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di comfort attesi.
2. I paragrafi della relazione saranno sviluppati in ragione dell'entità e tipologia dell'intervento e riguarderanno:
 - a) descrizione del sito e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo;
 - b) tipo di intervento, destinazione d'uso e modalità di attuazione;
 - c) requisiti urbanistici, vincoli e condizioni;
 - d) caratteri dell'intervento edilizio:
 - d.1) collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato;
 - d.2) caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all'intorno ed al rapporto con le preesistenze;
 - d.3) opere di urbanizzazione esistenti e previste, con riferimento a viabilità e parcheggi;
 - d.4) opere di urbanizzazione a rete: acquedotto, fognatura, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc.;
 - d.5) descrizione, ove necessario e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo di intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, nonché di quelli relativi alla purezza dell'aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e alla sicurezza;
 - e) calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto;
 - f) nel caso trattasi di insediamenti produttivi (malghe-casere-stalle-ecc), la relazione deve essere integrata dal punto di vista tecnico-sanitario con informazioni relative a:
 - f.1) genere di attività da insediare;
 - f.2) numero di addetti previsti;
 - f.3) descrizione delle lavorazioni effettuate;
 - f.4) materiali trattati, prodotti depositati ed eliminati;
 - f.5) interferenze ambientali e urbanistiche;
 - f.6) provvedimenti atti ad eliminare rumori, scarichi, esalazioni nocive e rifiuti tossico-nocivi (tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri che le opere progettate non sono soggette a tali disposizioni).
3. In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti dichiarazioni asseverate dal progettista e sotto la propria personale responsabilità:
 - a) di conformità planivolumetrica del progetto alle prescrizioni urbanistico edilizie vigenti;
 - b) di conformità del progetto con la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - c) di conformità degli impianti elettrici ed idrico-sanitari alla legislazione vigente;
 - d) di conformità degli scarichi civili o industriali;

- e) di conformità con la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico;
 - f) di conformità con la vigente legislazione sul contenimento dei consumi energetici;
4. La relazione generale D1 in rapporto allo specifico caso potrà essere integrata da relazioni specifiche indicate con D2 – D3 – D4.

D2 – RELAZIONE STORICA (17)

1. Qualora l'intervento modificatorio si attui su immobili inseriti nell'elenco dei Beni Architettonici o comunque vincolati o che a giudizio del Comune rivestono carattere storico, artistico o ambientale, la relazione dovrà contenere l'indagine storica sulla formazione dell'edificio, integrata da eventuale documentazione.
2. La relazione conterrà elementi identificativi, ubicazionali e geografici; punti salienti della storia dell'edificio; epoca di costruzione e interventi successivi subiti. Caratteristiche costruttive e formali nei vari stadi della trasformazione; destinazioni d'uso subite; proprietà precedenti e stato attuale del frazionamento della proprietà. Condizioni attuali dell'edificio circa lo stato e destinazione d'uso, le condizioni igieniche, la consistenza statica. Livello di conservazione e/o alterazione degli elementi costitutivi dell'edificio, sia sotto il profilo del degrado fisico e funzionale, sia rispetto alle alterazioni prodotte da trasformazioni incongruenti.

D3 –DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA INTEGRATIVA

1. Documentazione a cura del Progettista anche con l'ausilio di tecniche informatiche e/o con video-installazioni.

D4 - RELAZIONE TECNICA SULLE CONDIZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEI TERRENI (20) (21)

1. Per i progetti di nuovi interventi da realizzare in zone giudicate non idonee dallo studio geologico allegato al P.R.G. ed in particolare per quelle puntualmente segnalate nelle tavole di P.R.G., dovrà essere presentata apposita relazione redatta da un Geologo iscritto al relativo Albo Professionale, sulla compatibilità della richiesta con le condizioni esistenti.

E1 – PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO (22) (23)

1. Planimetria generale in scala 1:500 – 1:200 redatta conformemente a quelle di rilievo, contenente:
 - a) le indicazioni derivanti dagli estratti planimetrici di P.R.G. e vincoli di ogni tipo, opportunamente quotate;
 - b) la quota o le quote assegnate nel relativo estratto (A2-b);
 - c) la quota o le quote di rilievo distinte graficamente da quelle di progetto riferite allo stesso caposaldo, di cui al punto A2-b);
 - d) la perimetrazione dell'edificio e/o dell'opera progettata che evidenzia con tratteggio, anche la proiezione di massimo ingombro fuori e dentro terra, il profilo delle coperture e assetto delle linee di colmo, nonché indicazioni delle recinzioni, accessi, rampe, risagomature dei piani scoperti del terreno;
 - e) l'indicazione delle aree da mantenere a verde, e quelle da pavimentare per cortili, parcheggi, strade, percorsi pedonali, aree di pertinenza, ecc.;
 - f) le distanze dagli edifici adiacenti, dai confini, dalla viabilità, ecc. onde evidenziare il rispetto delle minime prescritte dalle norme e dalle leggi in vigore.

E2 – PROFILI DI PROGETTO

1. Inserimento, a semplici linee di contorno, dell'oggetto progettato o modificato, nei profili longitudinali e trasversali, di cui al punto C4, per evidenziare anche i nuovi piani del terreno e delle opere accessorie distinguendo graficamente le modifiche di progetto dal rilievo dello stato di fatto.
2. I profili dovranno essere estesi per rappresentare l'andamento del terreno dalle strade di accesso ai confini di proprietà.

E3 – PIANTE DI PROGETTO (24) (25)

1. Piante esaurientemente quotate per assicurare una corretta lettura del progetto in scala 1:100 (in scala 1:50 per le parti significative).
2. Le piante dovranno illustrare, differenziate graficamente, i seguenti componenti:
 - il sistema strutturale, i tamponamenti e le tramezzature, i rivestimenti interni ed esterni;
 - posizionamento, ingombro, area di movimento di tutti gli infissi sia esterni che interni;
 - posizionamento ed illustrazione in scala reale di tutti gli arredi fissi (es.: accessori di bagno e cucina, armadi a muro);
 - dimostrazione di ingombro dei principali arredi illustrati schematicamente (es.: letti, cucine, pranzi, soggiorni ecc.);
 - posizionamento e quotatura di scale, balconi, rampe, parapetti interni ed esterni, corrimani, davanzali, ecc.
3. In corrispondenza di ogni vano, servizio, accessorio ecc. dovrà essere indicato, oltre alla destinazione prevista, anche l'altezza minima (se diversa da quella di piano), la superficie utile netta compresa entro le pareti, la larghezza e profondità, le dimensioni delle finestre e porte-finestre, il rapporto di illuminazione/aerazione, la quota del pavimento del piano riferita alla quota 0,00 del progetto, nonché gli eventuali dislivelli tra i piani di calpestio di ogni vano e quanto altro necessario.
4. Dalle piante dovranno risultare leggibili i requisiti di cui alla L. 09/01/89 n. 13 e successivo regolamento di applicazione.
5. Le piante, in rapporto al livello, devono anche rappresentare:
 - a) piano interrato o seminterrato con l'indicazione dell'andamento del terreno immediatamente adiacente, evidenziando rampe, cortili e manufatti quali scannafossi, drenaggi e canalizzazioni, muri di sostegno, bocche di lupo, intercapedini, ecc.; in dette piante dovranno essere graficamente distinti i vani con caratteristiche di abitabilità;
 - b) piano terra correlata a quella dei piani sopra e sottostanti; dovranno inoltre essere indicate le più significative quote del terreno immediatamente adiacente emergenti dagli elaborati C2 ed E1 per la individuazione dei movimenti del terreno rispetto allo stato esistente, nonché le distanze dalle strade, confini, edifici ecc.; negli interventi per i quali non è richiesta la planimetria generale di progetto (E1) o non fosse stato ben evidenziato nella stessa, la pianta del piano terra dovrà contenere anche l'indicazione delle strade di accesso, dei percorsi, delle recinzioni, delle aree da sistemare a verde, dei parcheggi, dei piazzali, dei giardini privati e marciapiedi e quanto altro esistente e previsto in progetto a quota terra; nel caso di collocazione degli edifici in pendio, il piano terra potrà essere configurato in singole porzioni del sedime complessivo dell'edificio, anche su livelli diversi e sovrapposti;
 - c) piante degli altri piani correlate a quelle dei piani sopra e sottostanti;
 - d) pianta del sottotetto contenente l'indicazione delle altezze interne, secondo l'andamento delle falde del tetto; le piante del sottotetto dovranno riportare graficamente distinti i vani con caratteristiche di abitabilità;
 - e) pianta della copertura con l'indicazione dei vani emergenti dal tetto, dei volumi tecnici e loro accessi, dei camini ed eventuali altre sovrastrutture, dei materiali usati per il manto, per le gronde ed i pluviali, per l'intradosso nello sporto delle falde di copertura, per gli elementi di raccordo tra le coperture e le murature sottostanti.
6. In tutte le piante dovranno essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto E4.

E4 – SEZIONE DI PROGETTO

1. Adeguato numero di sezioni trasversali e longitudinali in rapporto alla complessità ed articolazione volumetrica dell'edificio (comunque non meno di due ortogonali tra loro) in scala 1:100 (in scala 1:50

per le parti significative), redatte secondo i piani indicati nelle piante di cui al punto E3 ed in numero sufficiente per rappresentare sia trasversalmente che longitudinalmente il completo sviluppo altimetrico dell'edificio ed altre opere, esteso alle aree immediatamente adiacenti.

2. Esse dovranno contenere tutti quegli elementi indicati negli elaborati planimetrici, con particolare riferimento all'altezza dei vani e a quella massima dell'edificio.
3. Dovranno inoltre essere indicate le quote del terreno risultanti dagli elaborati di cui ai punti C2 ed E1 per l'individuazione dei movimenti del terreno rispetto allo stato esistente.
4. In particolare, le sezioni dovranno indicare le altezze nette degli interpiani, lo spessore dei solai, balconi e terrazze a sbalzo, gli aggetti, le gronde, i volumi soprastanti all'ultimo piano abitabile, gli eventuali volumi tecnici, la posizione degli eventuali abbaini, le pendenze delle falde del tetto e tutte le quote necessarie a dimostrare l'altezza massima dell'edificio o altra opera, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. e leggi vigenti.
5. Negli interventi per i quali non è richiesto il profilo generale di progetto o non fosse stato ben evidenziato nello stesso, le sezioni dovranno estendersi fino alle strade di accesso ed ai confini di proprietà comprendendo una congrua porzione dei terreni adiacenti.

E5 – PROSPETTI DI PROGETTO (26) (27) (28)

1. Prospetti in scala 1:100 (in scala 1:50 per le parti significative) di tutti i fronti compresi i piani di copertura nei quali evidenziare i rapporti plastici caratteristici della composizione architettonica e tutti gli elementi qualificanti l'estetica dell'edificio; di ogni elemento i disegni oltre a rappresentare gli aspetti formali dovranno indicare colore e materiale.
2. Dovrà altresì essere indicato l'andamento del terreno, i piani di stacco e le altezze riferite all'intradosso dello sporto di copertura ed alle parti emergenti sopra le falde del tetto.
3. I disegni dei prospetti dovranno rappresentare le linee fondamentali delle facciate di edifici limitrofi entro una distanza di ml. 10,00 dall'edificio oggetto di intervento.

E6 – PARTICOLARI DI PROGETTO

1. Particolari delle parti più significative del progetto, redatte in scala 1:50 (in scala 1:20 per le parti significative), atte a determinare in ogni sua parte l'aspetto della futura costruzione o della modificazione, evidenziando aspetti costruttivi, materiali e colori; oggetto di definizione con particolari saranno sia elementi dell'edificio o della costruzione principale sia elementi significativi delle opere pertinenziali esterne, di arredo e recinzione.
2. Tali disegni potranno riguardare singole porzioni della costruzione o essere estesi a comprendere un brano significativo della facciata a giudizio del Progettista.
3. I particolari saranno sviluppati con disegni di pianta, sezione e prospetto in misura sufficiente per il dettaglio da illustrare; la descrizione grafica dei singoli elementi riguarderà ogni singolo componente, la sua natura e dimensione, colore, modalità di assemblaggio, ecc.

E7 – IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Rappresentazione quotata dei locali per la installazione di impianti tecnologici, alla scala e con le modalità determinate dal progetto in ottemperanza alle specifiche norme sovraordinate.
2. Parimenti dovrà procedersi per la rappresentazione schematica, degli impianti per:
 - a) adduzione delle acque potabili e per usi domestici e allacciamento (32);
 - b) canalizzazioni di smaltimento di depurazione e allacciamento alla rete fognaria.

E8 – TAVOLA DEI CONTEGGI URBANISTICI DI PROGETTO (29)

1. Tavola esplicativa dei conteggi virtuali e reali per le valutazioni quantitative del progetto rispetto ai parametri urbanistici di P.R.G. e delle altre norme in vigore.
2. Qualora, ai fini del rispetto dei parametri urbanistici, il progetto debba essere correlato con l'esistente (ampliamenti, sopraelevazioni, completamenti ecc.), è necessario che siano richiamati i valori risultanti dagli elaborati di rilievo.

3. La tavola dei conteggi urbanistici dovrà contenere la rappresentazione schematica delle figure geometriche in cui viene scomposto sia il terreno che il fabbricato (dedotta dalla planimetria generale, profili, piante e sezioni) ed essere redatta in scala conseguente.

E9 – ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Nei casi di permesso di costruire oneroso, è indispensabile che siano forniti tutti quei dati necessari per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e/o di costruzione.
2. Secondo il tipo dell'intervento, dovrà pertanto essere indicato o il volume e/o la superficie utile abitabile compresa quella delle pertinenze, anche se non interessati da alcuna modifica, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia
3. La tavola dovrà inoltre contenere la rappresentazione schematica, dedotta dalle piante e sezioni, sia degli alloggi che delle pertinenze (anche se non interessati da alcun intervento).
4. Qualora l'intervento proposto sia correlato con l'esistente, ai fini sopradetti, dovrà farsi riferimento a quanto dichiarato e rappresentato nell'elaborato di cui al precedente punto C11.

F1 – SCHEDA TECNICA ANALITICA PER L'INTERVENTO EDILIZIO (ALL. "C")

1. La scheda tecnica analitica ha lo scopo di inventariare gli interventi edilizi che vengano operati sugli edifici esistenti nel centro storico, scorporandoli per tipo di intervento e per singoli elementi costitutivi.
2. La compilazione della scheda consente il superamento di categorie generali e generalizzanti per focalizzare puntualmente gli elementi trattati sia con interventi conservativi che sostitutivi o ripristino.
3. Unitamente agli elaborati di rilievo e di progetto la scheda tecnica rappresenta inoltre la registrazione della consistenza del patrimonio edilizio storico in un momento cruciale della sua sopravvivenza, per il potenziale sovvertimento che consegue ai criteri moderni di intervento, ma soprattutto per le necessarie trasformazioni funzionali alle nuove esigenze dell'abitare.
4. La compilazione della scheda implica l'apposizione nei riquadri predisposti, dei numeri/indice corrispondenti agli interventi programmati; tali numeri, progressivi e continui, vengono apposti sugli elaborati grafici di rilievo e di progetto per tutti gli interventi effettuati e per tutti gli elementi considerati; dovendo facilitare la lettura del programma di recupero, tali numeri saranno sempre diversi al variare dell'intervento e/o dell'elemento costitutivo considerato.
5. La scheda propone una suddivisione sintetica degli elementi costitutivi in:
 - strutture verticali;
 - strutture orizzontali;
 - elementi di finitura;
 - elementi funzionali;
 - corpi esterni;
 - elementi decorativi;
 - altro.
6. Ad ogni elemento costitutivo corrispondono sotto elementi/componenti elencati a titolo orientativo e che, nell'ambito di ciascun progetto saranno integrati con le effettive definizioni attribuibili nella specifica tipologia.
7. La scheda tecnica analitica sarà riprodotta in formato sufficiente per accogliere l'entità della numerazione necessaria (generalmente formato A3) e conterrà un frontespizio con l'intestazione analoga agli altri elaborati grafici e con denominazione "SCHEDA TECNICA ANALITICA".

8. NOTE

- (1) Per progetti di varianti in corso d'opera e/o a sanatoria, rispetto a precedente progetto autorizzato o concesso, gli estratti e certificati, su segnalazione scritta del progettista, potranno essere omessi a condizione che questi siano stati allegati nel precedente progetto.

- (2) Il progettista dovrà dare atto negli elaborati di tutti i movimenti di terra che si renderanno necessari per la realizzazione del progetto, nonché della nuova ubicazione dei materiali di risulta.
- (3) La documentazione fotografica dovrà tendere ad illustrare con chiarezza e dovizia di particolari il contesto ambientale, l'area, l'edificio e le parti oggetto dell'intervento, nonché le preesistenze edilizie al fine di poter valutare il progetto anche in assenza di sopralluogo; lo stesso sopralluogo potrà invece essere richiesto dall'Autorità Comunale o dalla C.E. anche per la carenza dei suddetti dati fotografici conoscitivi; l'inserito fotografico dovrà essere firmato, dal progettista e dal richiedente, in calce alla dichiarazione della data in cui sono state effettuate le riprese fotografiche.
- (4) Per i progetti di varianti in corso d'opera e/o a sanatoria, rispetto a precedente progetto autorizzato e concesso e quindi richiamato, la documentazione di rilievo, su segnalazione scritta del progettista può limitarsi a quegli elaborati che hanno effettiva incidenza e sono comunque necessari per la valutazione dell'intervento di variante e/o di sanatoria.
Ciò è peraltro ammesso a condizione che il precedente progetto contenga esauriente e corretta rappresentazione dello stato di fatto. In questo caso si intenderà che il professionista ha dato tacita conferma della corretta ed esauriente documentazione di rilievo contenuta nel precedente progetto, anche se prodotta da altro professionista.
- (5) La corretta e completa rilevazione e rappresentazione dei luoghi e degli immobili oggetto dell'intervento e delle preesistenze edilizie, che hanno rapporto con il progetto, è affidata esclusivamente al progettista.
- (6) In caso di modifiche interne e alle facciate o per cambio di destinazione, nonché per interventi che non alterano l'impianto esistente o l'area circostante, la planimetria potrà essere semplificata finalizzandola all'intervento specifico.
- (7) Per modifiche interne o cambio di destinazione relativo a singole unità immobiliari facenti parti di organismi edilizi, la rappresentazione quotata della distribuzione interna potrà limitarsi ad esse salvo indicare il perimetro esterno dell'intero edificio, le scale e gli accessori alle singole unità.
- (8) Per edifici notificati o comunque vincolati o per quelli che rivestono interesse storico artistico e/o ambientale la rappresentazione dovrà essere eseguita in conformità al punto C9.
- (9) In caso di demolizione totale di edifici la rappresentazione in pianta potrà omettere le misure interne dei vani e accessori.
- (10) In caso di interventi di manutenzione straordinaria, la rappresentazione dettagliata sarà limitata agli elementi sui quali si attua l'intervento.
- (11) Anche per le sezioni valgono le note 8 – 9 – 10 – 11.
- (12) Anche per i prospetti valgono le note 9 – 11.
- (13) Solo per gli edifici aventi qualifica di Beni Architettonici" o comunque vincolati e per quelli che a giudizio del Comune rivestono interesse storico-artistico e/o ambientale.
- (14) Non è richiesto per interventi che non producono alterazioni planivolumetriche o di altezza; è necessario nel caso di sostituzione (demolizione e ricostruzione).
- (15) Per i progetti di varianti in corso d'opera e/o a sanatoria, rispetto a precedente progetto autorizzato o concesso, le relazioni su segnalazione scritta del progettista, possono limitarsi a quelle che hanno effettiva incidenza e sono comunque necessarie per la valutazione dell'intervento di variante e/o di sanatoria.
Ciò è peraltro ammesso a condizione che il precedente progetto sia stato fornito di tutte le altre notizie che vengono omesse.
In questo caso si intenderà che il professionista ha dato tacita conferma delle corrette ed esaurienti relazioni contenute nel precedente progetto, anche se erano state prodotte da altro professionista.
- (16) Per i progetti a sanatoria contenenti però anche previsioni di ulteriori interventi di cui se ne chiede l'autorizzazione o la concessione, la relazione dovrà fornire anche precise indicazioni sulle opere

eseguite abusivamente, rispetto a quelle ancora da eseguire, facendo riferimento alle documentazioni fotografica e grafica nelle quali queste devono essere poste in luce.

- (17) In particolare per gli edifici ricadenti nei centri storici ed in zona agricola con grado di protezione 1 – 2 – 3.
- (18) Per interventi di manutenzione straordinaria la relazione potrà limitarsi ad indicare il tipo degli impianti di smaltimento e di adduzione idrica ai quali si intende allacciarsi, salvo che non si tratti di specifico intervento sugli impianti.
- (19) Le caratteristiche di isolamento devono essere indicate negli elaborati di piante, sezioni e particolari, di cui ai punti E3 – E4 – E6.
- (20) La compatibilità dell'intervento con le condizioni geologiche dell'area deve essere sempre richiamata dal progettista con la presentazione del progetto edilizio, specificando ove occorra in relazione, i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici, per il giudizio di ammissibilità dell'intervento proposto.
- (21) Per il progetto di varianti in corso d'opera e/o a sanatoria, rispetto a precedente progetto autorizzato e concesso, la documentazione di progetto, su segnalazione scritta del progettista, può limitarsi a quegli elaborati che hanno effettiva incidenza e sono comunque necessari per la valutazione dell'intervento di variante e/o di sanatoria.
In questo caso si intenderà che il professionista ha dato tacita conferma del precedente progetto per tutte le parti non rappresentate, anche se questo era stato redatto da altro professionista.
- (22) In caso di modifiche interne o alle facciate e per cambio di destinazione nonché per interventi che non alterano i rapporti con l'edilizia esistente o con l'ambiente, la planimetria potrà essere semplificata finalizzandola all'intervento proposto.
- (23) Per modifiche interne o cambio di destinazione relativo a singole unità immobiliari, facenti parti di organismi edilizi, la rappresentazione quotata della distribuzione interna potrà limitarsi ad esse, salvo indicare il perimetro esterno dell'intero edificio in analogia a quanto indicato nelle piante di rilievo di cui al punto C5.
- (24) Nei casi previsti al punto D4, le piante dovranno contenere anche la rappresentazione delle caratteristiche dell'isolamento.
- (25) Per modifiche interne o cambio di destinazione relativo a singole unità immobiliari facenti parti di organismi edilizi, la rappresentazione quotata delle sezioni potrà limitarsi ad esse salvo indicare il profilo dell'intero edificio.
- (26) In caso di modifiche da apportare solo ad alcune facciate di un edificio esistente, la rappresentazione potrà limitarsi a quelle oggetto dell'intervento.
- (27) Per varianti interne o cambio di destinazione non occorre produrre gli elaborati grafici di prospetto, purché la documentazione fotografica di cui al punto B1 o B2 sia esauriente.
- (28) Rappresentazione sempre necessaria nel caso in cui si aggravano, si alterano o si modificano gli impianti esistenti, nonché nel caso di interventi di cambio di destinazione d'uso.
- (29) Non è richiesta per interventi che non producono alterazioni planivolumetriche o di altezze.

**ALLEGATO “6”
MODULI PER SCHEDA
TECNICO ANALITICA
EDIFICI RURALI**

COMUNE DI		TIPICI INTERVENTI AUTENTICI AI CARICHI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO											
☐ n° foglio ☐ n° edificio ☐ n° sub unità edilizia		Identificazione sul rilievo		Identificazione sugli elaborati di rilievo e di progetto					Identificazione sugli elaborati di progetto				
Definizione interventi art. 47 R.L.		Ripristino per demolizione	Demolizione senza ricostruzione	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Sostituzione a forma	Sostituzione conforme	Demolizione con ricostruzione	Nuovi elementi per motivi statici	Nuovi elementi per motivi funzionali	Ripristino da ricostruzione	Consolidamento	Ampliamento
1	SOLAI												
2	VOLTE ED ARCHI												
3	TRAVATURE ORIZZONTALI ARCHITRAVI MENSOLI												
4	STRUTTURE PORTANTI DI COPERTURA												
5	POGGIOLI BALCONI												
6													
7													
8													

SCHEDA TECNICA ANALITICA per interventi di recupero edilizio

ST 1

COMUNE DI		TIPI DI INTERVENTO APPLICATI AI SINGOLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO															
☐ n° tettoia ☐ n° edificio ☐ n° sub unità edilizia STRUTTURE VERTICALI		Identificazione sul rilievo		Identificazione sugli elaborati di rilievo e di progetto							Identificazione sugli elaborati di progetto						
		Ricostruzione per demolizione	Demolizione senza ricostruzione	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Restituzione	Restituzione con modifiche	Dettaglio con ricostruzione	Nuovi elementi per motivi statici	Nuovi elementi per motivi funzionali	Ripartizione da ricostruzione	Consolidamento	Ampliamento				
Indicazione interventi art. 4 R.E.																	
1 FONDAZIONI																	
2 MURATURE PORTANTI ESTERNE																	
3 MURATURE PORTANTI INTERNE																	
4 TRAMIZI																	
5 PILASTRI COLONNE ELEMENTI LEGNI																	
6																	
7																	
8																	

SCHEDA TECNICA ANALITICA per interventi di recupero edilizio

ST 2

COMUNE DI		TIPI DI INTERVENTO APPLICATI AI SINGOLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO															
☐ n° foglio ☐ n° edificio ☐ n° sub unità edilizia ELEMENTI FUNZIONALI		Identificazione sul rilievo		Identificazione sugli elaborati di rilievo e di progetto				Identificazione sugli elaborati di progetto									
		Ripristino per demolizione	Demolizione senza ricostruzione	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Sostituzione conforme	Sostituzione conforme	Demolizione con ricostruzione	Nuovi elementi per motivi statici	Nuovi elementi per motivi funzionali	Ripristino da ricostruzione	Consolidamento	Arricchimento				
	Definizione interventi art. 4 R.E.																
1	SCALE BALLatoi																
2	APERTURE ESTERNE																
3	APERTURE INTERNE																
4	CANNE FUMARIE CAMINI COMIGNOLI																
5	CANALIZZAZIONI GRONDE PLUVIALI																
6																	
7																	
8																	

SCHEDA TECNICA ANALITICA per interventi di recupero edilizio

ST 4

COMUNE DI

TIPICI DI INTERVENTO APPLICATI AI SINGOLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO

☐ n° foglio
☐ n° edificio
☐ n° sub unità
 edificio

CORPI
ESTERNI

COMUNE DI				TIPI DI INTERVENTO APPLICATI AI SINGOLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO										
CORPI ESTERNI ☐ n° foglio ☐ n° edificio ☐ n° sub unità edilizia				Identificazione sul rilievo		Identificazione sugli elaborati di rilievo e di progetto					Identificazione sugli elaborati di progetto			
				Ripristino per demolizione	Demolizione senza ricostruzione	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Sostituzione difforme	Sostituzione conforme	Demolizione con ricostruzione	Nuovi elementi per motivi statici	Nuovi elementi per motivi funzionali	Ripristino da ricostruzione	Consolidamento
1	TEGHE													
2	ELEMENTI ACCETTANTI RIFUGIO													
3	SCALE													
4	TRATTORI PIRE													
5														
6														
7														
8														

SCHEDA TECNICA ANALITICA per interventi di recupero edilizio

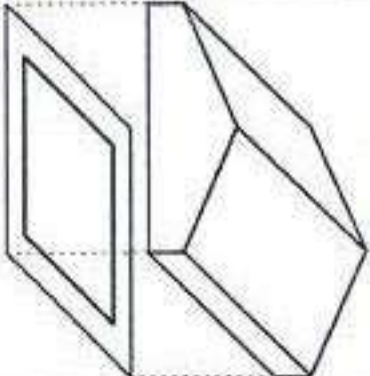
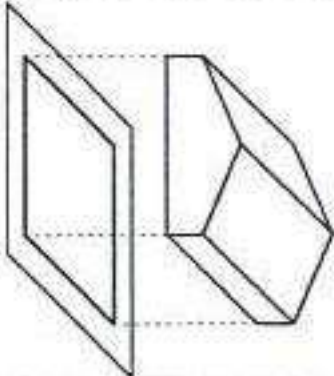
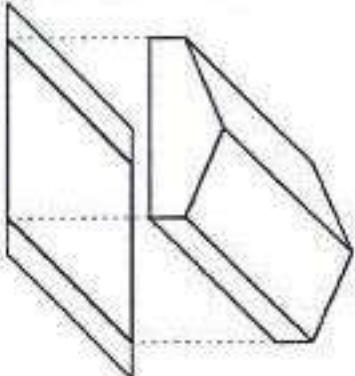
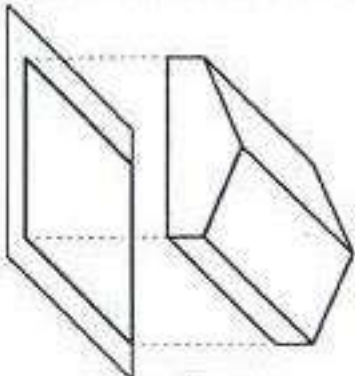
ST 5

COMUNE DI			TIPI DI INTERVENTO APPLICATI AI SINGOLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'EDIFICIO												
☐ n° foglio ☐ n° edificio ☐ n° sub unità edificio ELEMENTI DECORATIVI			Identificazione sul rilievo		Identificazione sugli elaborati di rilievo e di progetto					Identificazione sugli elaborati di progetto					
			Ripristino per demolizione	Demolizione senza ricostruzione	Manutenzione ordinaria	Manutenzione straordinaria	Sostituzione conforme	Sostituzione conforme	Sostituzione conforme	Sostituzione conforme	Demolizione con ricostruzione	Nuovi elementi per motivi statici	Nuovi elementi per motivi funzionali	Ripristino da ricostruzione	Consolidamento
		Definizione interventi art. 10, lett. a) R.E.													
1		DECORAZIONI A MURO AFFRESCHI													
2		PIETRE SCOLPITE SCULTURE STUCCHI													
3		ELEMENTI LIGNEI													
4		ELEMENTI FISSI DI ARREDO													
5															
6															
7															
8															

ALLEGATO “7”
ABACO
SISTEMI COSTRUTTIVI
EDIFICI RURALI

		CORPO DI COPERTURA NON AGIBILE		CORPO DI COPERTURA AGIBILE		CORPO DI COPERTURA COME PIANO AGIBILE	
ALZATO							
		MONOFALDA	FALDA BASSA	FALDA MEDIA	FALDA ALTA		
		MF	FB	FM	FA		
VOLUME UNICELLULARE	1						
1° FIEBILE STALLA	2						
2° FIEBILE	3						
1° FIEBILE STALLA							

VANO		MURATURA	MURATURA A MONTE	MURATURA ANGOLARE	MURATURA ANGOLARE PARZIALE
		M	MM	MA	MA.PAR
STALLA	1				
1° FIENILE	2				
2° FIENILE	3				
ED. UNICELLULARI E CORPI AGGREGATI					
VANO		CASTELLO	TELAIO	COLONNE E TRAVI	T0/C
		CAST	TEL		
STALLA	1				
1° FIENILE	2				
2° FIENILE	3				
ED. UNICELLULARI E CORPI AGGREGATI	4				

CORPO DI COPERTURA		ESTERNO	INTERNO	ESTERNO / INTERNO	ESTERNO / INTERNO
 SULLA PIANTA DEL PALANZIN		 SULLA PIANTA DEL VANO FLEBILE		 ESTERNO SUI DUE TIRPANI	
 ESTERNO SU UN TIRPANO		EST.2T1MP		EST.1T1MP	
A CASTELLO		EST.PP		INT.PV	
 TELAIO E ASSITO VERTICALE CAST.	CAST.				
 TELAIO E ASSITO VERTICALE TEL.	TEL.				
 TELAIO E ASSITO ORIZZONTALE TAV.OR	TAV.OR				

BALLATOIO	COMPLETAMENTE APERTO APERTO	TAPPONAMENTO SU UN LATO	TAPPONAMENTO A MONTE E PARZIALMENTE SUI FIANCHI	CHIUSO CON APERTURE	CHIUSO
	AP	AP.PAR.	CH.PAR.	FIN	CH
	1				
	2				
	3				
	4				

